



Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Studi Umanistici

Corso di Laurea Magistrale in Linguistica Teorica, Applicata
e delle Lingue Moderne

**Sulle minoranze linguistiche in Italia:
forme e applicazioni della tutela ai livelli nazionale e regionale.**

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Ilaria Fiorentini

Correlatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Silvia Dal Negro

Candidata: Luisa Troncone

Matr. n. 509714

Anno Accademico 2022-2023

Non smettere mai di sognare

**Sulle minoranze linguistiche in Italia:
forme e applicazioni della tutela a livello nazionale e regionale.**

Indice

0. Introduzione	9
1. Nozioni preliminari: lingue di minoranza e politiche linguistiche	11
1.1 Per una definizione di lingua di minoranza.	13
1.2 Lingue di minoranza nel mondo	16
1.2.1 Lingue di minoranza in Italia	17
1.3 Politiche e pianificazione	20
1.3.1 Politiche linguistiche nel mondo: strumento per la libertà o per il controllo?	23
1.4 Politiche linguistiche verso le LM in Europa e nel mondo	24
1.4.1 Europa	26
1.4.2 Nord America	30
1.4.3 Sud America	32
1.4.4 Asia	33
1.4.5 Africa	34
1.4.6 Oceania	36
2. Politiche linguistiche per le lingue minoritarie in Italia	38
2.1 L'Unità e lo Statuto Albertino	39
2.2 Il regime fascista	42
2.2.1 L'onomastica e la toponomastica	47
2.3 Dopo la Costituzione	48
2.4 Verso la 482	50
2.5 La legge 482/99: meriti e criticità	55
2.6 Osservazioni su politiche linguistiche e nuove minoranze	61
2.7 Oltre la 482	63
3. Politiche linguistiche regionali per le lingue minoritarie	67
3.1 Abruzzo	67
3.2 Basilicata	69
3.3 Calabria	72
3.4 Campania	78
3.5 Emilia-Romagna	80
3.6 Friuli-Venezia Giulia	81
3.6.1 Minoranza slovenofona	84

3.6.2 Minoranza friulanofona	88
3.6.3 Minoranza germanofona	91
3.6.4 Altre minoranze	94
3.7 Lazio	95
3.8 Liguria	97
3.9 Lombardia	98
3.10 Marche	99
3.11 Molise	100
3.12 Piemonte	102
3.13 Puglia	105
3.14 Sardegna	107
3.15 Sicilia	112
3.16 Toscana	115
3.17 Trentino-Alto Adige	115
3.17.1 Trentino	120
3.17.2 Alto Adige	124
3.18 Umbria	132
3.19 Valle d'Aosta	132
3.20 Veneto	136
4. Applicazioni scolastiche delle disposizioni: il caso dell'occitano di Piemonte	139
4.1 Lingue minoritarie a scuola	140
4.2 Le scuole coinvolte: la situazione regionale e comunale	141
4.3 Metodologia di raccolta dati	145
4.4 Discussione dei risultati	146
4.5 Un confronto dei risultati a dieci anni dal lavoro di Iannàccaro	152
5. Conclusioni	156
5.1 Vitalità delle lingue tutelate	156
5.2 Scuola e lingue di minoranza	158
5.3 Le minoranze 'altre'	160
5.3.1 Dialetti	160
5.3.2 LIS	162
5.3.3 Romani	162
5.4 Le nuove minoranze	163
5.5 L'occitano in Piemonte	164
6. Riferimenti	167
7. Appendice	184
7.1. Disposizioni	184

7.1.1 Disposizioni nazionali	184
7.1.2 Disposizioni regionali	190
7.1.2.1 Abruzzo	190
7.1.2.2 Basilicata	191
7.1.2.3 Calabria	193
7.1.2.4 Campania	193
7.1.2.5 Emilia-Romagna	194
7.1.2.6 Friuli-Venezia Giulia	194
7.1.2.7 Lazio	200
7.1.2.8 Liguria	200
7.1.2.9 Lombardia	200
7.1.2.10 Marche	201
7.1.2.11 Molise	201
7.1.2.12 Piemonte	201
7.1.2.13 Puglia	202
7.1.2.14 Sardegna	203
7.1.2.15 Sicilia	204
7.1.2.16 Toscana	205
7.1.2.17 Trentino-Alto Adige	205
7.1.2.18 Umbria	209
7.1.2.19 Valle d'Aosta	209
7.1.2.20 Veneto	211
7.2 Dati degli informanti	212
7.3 Copia delle domande presenti nel questionario	212
Ringraziamenti	219

Introduzione

L'Italia ospita, all'interno dei suoi confini, svariate lingue di minoranza. Nei loro confronti si sono avuti, nel corso del tempo, atteggiamenti diversi, sia dal punto di vista della popolazione che da punto di vista dello Stato. Se è vero che la peculiarità linguistica è oggi generalmente accentuata e apprezzata in quanto ricchezza del Paese e dell'individuo, in passato non è sempre stato così. E, in realtà, persino oggi non sempre la conoscenza di lingue "altre" è considerata positiva: si pensi, ad esempio, agli atteggiamenti nei confronti dei dialetti e delle lingue immigrate, lingue, queste, che spesso sono percepite come inferiori e per questo sono oggetto di stigma. A partire dall'Unità nazionale, con la volontà di diffusione della lingua italiana, e passando per il ventennio fascista, con la lotta ai forestierismi e l'estirpazione della "malerba dialettale", lo Stato italiano ha per lungo tempo oppresso o cercato di sopprimere l'espressione della particolarità sul piano della lingua. È stato solo dopo 138 anni dall'Unità, infatti, che è stata promulgata una legge nazionale a favore della tutela delle lingue minoritarie. Pur con gli aspetti problematici che la legge 15 dicembre 1999, n. 482 pone, essa ha rappresentato un punto di svolta nell'approccio alle lingue in situazione di minoranza. La redazione della legge ha dato inizio ad un più sistematico tentativo, anche da parte delle Regioni, di impegnarsi per la tutela di tali lingue, e ha dato il via alla promulgazione di leggi specifiche per determinate lingue locali.

Scopo del presente elaborato è l'indagine critica delle disposizioni nazionali e regionali che hanno per oggetto le lingue in situazione di minoranza, a cui seguirà l'esposizione dei risultati di un breve lavoro condotto sul campo, riguardante l'insegnamento dell'occitano di Piemonte. Il lavoro è così strutturato: dopo un primo capitolo dedicato alle nozioni preliminari sulle definizioni fondamentali e ad esempi di politiche linguistiche nel mondo, si ha un secondo capitolo dedicato alla storia delle politiche linguistiche in Italia. Esso prende come punto d'inizio l'Unità, concentrandosi poi sul periodo fascista e, infine, sul periodo successivo alla Costituzione. Si arriva, così, alla trattazione della redazione della norma nazionale sulle lingue minoritarie e ad un breve commento sulla condizione delle nuove minoranze. Il terzo capitolo passa in rassegna la legislazione concernente le lingue in situazione di minoranza di ogni Regione, tentando una discussione critica delle norme. In ultimo, il quarto capitolo ha lo scopo di rendere una descrizione concreta degli effetti delle politiche linguistiche nazionali e regionali, attraverso l'esempio reso della situazione dell'occitano delle valli piemontesi. Attraverso la diffusione di questionari, si è cercato di riproporre, in misura più limitata, l'indagine condotta da Iannàccaro (2010) sulle applicazioni scolastiche della legislazione nazionale. Per l'oggetto di quest'ultima indagine, l'occitano di Piemonte, si è cercato di osservare l'evoluzione, negli ultimi dieci anni, degli aspetti già osservati nel 2010 dal punto di vista degli insegnanti. I risultati di ciò hanno mostrato come la situazione, rispetto allo studio preso

a modello, non abbia avuto risvolti fondamentali rispetto alla rivitalizzazione della lingua considerata. Si è, inoltre, confermata l'asistematicità delle iniziative, il che conferma la necessità di politiche linguistiche più mirate ed oculate.

Capitolo I

Nozioni preliminari: lingue di minoranza e politiche linguistiche

L'Europa ha ospitato, nel corso dei secoli, centinaia di idiomi. Di questi, solo a pochi è stato riconosciuto uno status ufficiale¹. Il riconoscimento, quindi, non è qualcosa di dovuto per le lingue; al contrario, la maggior parte delle lingue non si vede riconosciuta dallo Stato in cui è presente. Il mancato riconoscimento di una certa lingua può portare i parlanti a considerarla inferiore o indegna, e tale giudizio di valore può poi andare a riflettersi sui parlanti della lingua stessa, portando al cosiddetto *linguicism* (Marupi & Charamba, 2022). A partire dall'epoca Ottocentesca, età del sentimento della Nazione, la lingua ha acquisito anche valore politico²: il principio europeo dello Stato comprende la trinità di “sacro popolo, sacra terra, sacra lingua” (Fishman, 1989: 274). Ciò vale in particolare a partire dalla Rivoluzione Francese (Lemberg, 1964). È così che la lingua diventa uno dei più importanti criteri di unità di un territorio nazionale (Coulmas, 1985). Wilhelm Von Humboldt definisce la lingua “spirito della particolarità delle nazioni” (*Geisteseigentlichkeit der Nationen selbst*; Humboldt, 1835: VII 43). La lingua è percepita così legata all'identità profonda che anche i parlanti di lingue meno diffuse spesso si richiamano a un'idea di ‘nazione’: nazione basca, nazione rumena, “nazione padana” (Dell'Aquila & Iannàccaro, 2004: 27).

La lingua è, quindi, il perno dell'affermazione nazionale, del *Volkgeist* che nel XIX secolo permeava l'Europa. La lingua stessa è avvertita come tangibile prova di unità, nonostante il fatto che l'unità e l'uniformità linguistica non hanno mai davvero caratterizzato alcun territorio del continente. La lingua stessa diventa, così, da un punto di vista nazionalista, tanto importante quanto la nazione stessa, e la sua integrità tanto necessaria quanto l'integrità nazionale: una minaccia alla lingua nazionale (reale o avvertita come tale, si veda a questo proposito la recente, rinnovata polemica contro gli anglicismi³) è una minaccia all'integrità politica, culturale ed etnica (Gardt, 2004: 197).

Lo sviluppo dell'ideologia europea dello Stato etnico può essere così riassunto: sviluppo — nel XVIII secolo —, implementazione — nel XIX secolo —, perversione (come nel fascismo) e applicazione nei contesti post-coloniali — nel XX secolo — (Halwachs, 2017). Gli esiti post-

¹ A titolo esemplificativo, ricordiamo che l'UE ha 24 lingue ufficiali.

² Potremmo qui ricordare come, tuttavia, la lingua fosse strumento di stigma sociale, se vogliamo anche strumento politico di esclusione, di distinzione tra ‘noi’ e loro’, già nell'antichità classica, laddove era usato il termine gr. βάρβαρος > lat. *barbarus* per indicare un parlato rozzo, animalesco, da balbuziente (Treccani Enciclopedia Online, “barbari”).

³ Un esempio recente è in Rampelli (FdI): «Dispenser? No, in italiano si dice dispensatore», Corriere della Sera, 9 novembre 2022 <video.corriere.it/politica/rampelli-fdi-dispenser-no-italiano-si-dice-dispensatore/f4c35978-6017-11ed-8bc9-4c51e1976893>

coloniali hanno determinato le sorti dei Paesi che ne sono stati oggetto fino ai nostri giorni. Anche in Italia, la questione della lingua non si è mai distaccata “dall’attributo nobilissimo di ricerca di nazionalità e difesa dell’italianità” (Bertoni, 1939: 47). Nel corso (soprattutto) del XX secolo, la lingua è stata sfruttata da imperi coloniali e governi totalitari, che hanno imposto l’uso esclusivo di un certo idioma e impedito, con metodi più o meno violenti, l’uso di altri. Esempi di questo tipo sono state le politiche linguistiche applicate dall’impero inglese nelle sue ex colonie: testimonianze posteriori, rese da coloro che le hanno vissute, raccontano il loro profondo impatto sul sentire più intimo dei colonizzati, come si vede in opere letterarie come *Decolonising the Mind*, *Imaginary Homelands*, *A portrait of the Artist as a Young man*:

In my view language was the most important vehicle through which that power fascinated and held the soul prisoner. The bullet was the means of the physical subjugation. Language was the means of the spiritual subjugation. (Thiong’o, *Decolonising the mind*, 1986: 9)

[...] because roots, language and norms have been three of the most important parts of the definition of what is to be a human being. (Rushdie, *Imaginary homelands*, 1984: 277)

The language in which we are speaking is his before it is mine. How different are the words home, Christ, ale, master, on his lips and on mine! I cannot speak or write these words without unrest of spirit. His language, so familiar and so foreign, will always be for me an acquired speech. I have not made or accepted its words. My voice holds them at bay. My soul frets in the shadow of his language. (Joyce, *A portrait of the Artist as a Young man*, 1916: 205).

La lingua nazionale, nella costruzione della nazione e nel mantenimento del potere, è la *conditio sine qua non* della preservazione dell’identità culturale (Stevic, 2017: 45), e l’espansione culturale, politica, economica è sempre fatta sulle ali di una lingua di lunga tradizione, che si alimenta delle lingue locali, ma le assorbe e le cancella per vivere di loro, sempre più feconda (Bertoni, 1939: 77).

Alla data dell’unità d’Italia la maggioranza degli italiani non parlava (né scriveva) la cosiddetta lingua nazionale⁴. Ciò era dovuto al fatto che per secoli l’italiano era rimasto prevalentemente scritto, in quanto appannaggio delle élite socio-culturali. Ma anche tali élite, in ambiti privati, utilizzavano altri codici: dialetti, intesi come lingue sorelle dell’italiano, o lingue distinte, imparentate o meno con la lingua ufficiale⁵. L’italiano era quindi più una sorta di koiné letteraria che una lingua di comunicazione quotidiana. Con l’unità, quindi, si rese necessario uno strumento che garantisse la diffusione della lingua della neonata nazione italiana. Questo strumento sarà incarnato dalla scuola, “fucina della lingua nazionale” (Dell’Aquila & Iannàccaro, 2004: 27).

Il vecchio principio della *cuius regio eius religio* che aveva dominato all’epoca della Riforma [...] venne trasformato in un’altra opprimente imposizione: *cuius regio eius lingua*.

⁴ Si stima che al massimo il 10% degli italiani nel 1860 fosse in grado di parlare italiano (Trifone, 2011).

⁵ Va qui introdotta la distinzione tra lingua ufficiale e lingua nazionale. Con *lingua ufficiale* si intende la lingua (o le lingue) che uno Stato può usare nei rapporti con i suoi cittadini; con *lingua nazionale* si indica invece una lingua che funge da simbolo dei valori in una comunità nazionale. Se già al tempo dell’unificazione l’italiano (fiorentino) poteva già essere considerata lingua nazionale dai patrioti del Risorgimento, esso è esplicitamente lingua ufficiale d’Italia solo dal 1999, quando nell’art. 1 della legge 482.

E in base a questo principio [...] chi, abitante di quel territorio statale, parlava una lingua diversa da quella nazionale, era considerato un pericolo per lo Stato. (Barbina, 1993: 61)

Nonostante gli sforzi politici compiuti dalla fine del XIX secolo e per tutto il XX (e ancor più nel periodo fascista), l'italiano, come è noto, continua a non essere l'unico idioma parlato nella penisola; sopravvivono, alcune più agevolmente di altre, lingue meno diffuse. Tuttavia, in questa sua complessità, l'Italia non rappresenta un'eccezione rispetto agli altri Paesi del mondo. Si può dire che quasi ogni Stato presenta al suo interno comunità parlanti una o più lingue diverse da quella/e ufficiale/i. Citiamo qui solo qualche esempio di minoranze linguistiche presenti in alcuni Stati europei: per la Spagna ricordiamo il basco e il catalano, per la Francia il bretone e il franco-provenzale, per la Germania il frisone e il serbo, per il Regno Unito il gallese e il cornico, per la Norvegia le lingue Sami e il kven. Questa varietà non deve stupirci, poiché anche solo guardando alla disparità tra il numero di Stati e di lingue esistenti al mondo⁶, si può intuire che non è possibile che esista una relazione biunivoca tra lo Stato e la lingua parlata in quello Stato; non fa eccezione neanche l'Islanda con il suo secolare isolamento⁷, e persino in Portogallo (che è tra i Paesi più omogenei linguisticamente) è stata recentemente riconosciuta una minoranza mirandese (Toso, 2008: 33).

Le lingue minoritarie hanno rappresentato, negli ultimi decenni, un argomento di grande attualità e interesse sia per la comunità scientifica che per i parlanti, anche per via della dimensione identitaria che veicolano. Esse sono considerate da Berruto (2009) “uno dei temi più ‘caldi’ nell’ambito delle questioni che concernono le relazioni fra la lingua, la cultura e la società”.

Nei paragrafi che seguiranno cercheremo dunque innanzitutto di dare una definizione del concetto di lingua minoritaria, introducendo successivamente i concetti di politica linguistica e pianificazione linguistica, e rendendo una panoramica delle politiche linguistiche di alcuni Paesi a livello globale.

1.1 Per una definizione di *lingua di minoranza*

La nozione di *minoranza* fu introdotta durante l'elaborazione ottocentesca dei concetti di Stato e nazione. Con questo termine si faceva riferimento a quelle parti di popolazione che rappresentavano un'eccezione rispetto a quelle che erano parte del concetto dominante di ‘nazione’ (Toso, 2008: 14). Secondo Telmon (1994: 924-925, in Toso, 2008: 34), la nozione riguarda quelle comunità

⁶ L'ONU al 2021 riconosceva 193 Stati sovrani; Ethnologue conta 7.168 lingue parlate al 2022. Dato presente su “Ethnologue”, < <https://www.ethnologue.com/insights/how-many-languages/>>. Ethnologue è una risorsa online che consente di avere accesso ai dati sociolinguistici delle lingue del mondo: per ogni lingua si propone un codice identificativo univoco, e si danno informazioni sulla consistenza della popolazione che la utilizza, sulla localizzazione, la classificazione genetica, sulle varietà diatopiche, sulla tipologia, sullo sviluppo (alfabetizzazione dei parlanti in quella lingua, sforzi di rivitalizzazione), sulla vitalità digitale, sulle risorse linguistiche, sul sistema di scrittura.

⁷ Unica lingua minoritaria indigena è la lingua dei segni islandese, ma per via delle nuove minoranze sono oggi presenti diverse lingue, con parlanti nativi soprattutto di polacco, lituano e inglese (Hilmarsson & Kristinsson, 2011).

caratterizzate da determinate culture e idiomi la cui emarginazione ha coinciso con lo svilupparsi dell'idea di *nazione*, che poi ha raggiunto una configurazione statuale.

Quando si parla di *lingua di minoranza* o *minoritaria* (da ora in poi LM) non è sempre semplice fornire dei criteri univoci, che siano necessari e sufficienti a definire il concetto⁸. Guardando alla legislazione italiana, ad esempio, è evidente come di fatto manchino, come ricordano Ganfi e Simoniello (2021: 94), definizioni funzionali e requisiti ben determinati che ne permettano l'identificazione. Gli studiosi sostengono che la dicitura *minoranze linguistiche* nell'art. 6 della Costituzione fu "avanguardistica", considerando che fino ad allora era valsa anche in Italia la fantomatica equivalenza "nazione-lingua" (sebbene sia necessario ricordare che in sede costituente si stava in realtà probabilmente pensando esclusivamente alle minoranze di confine). Anche nella più recente legge 482 del 15 dicembre 1999, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, il problema definitorio non è accennato (o forse "volontariamente eluso"; Ganfi e Simoniello, 2021: 96).

Darquennes (2017) definisce le LM attraverso la seguente suddivisione: le "vecchie" lingue minoritarie, anche dette "storiche", "tradizionali", "autoctone", "indigene", sarebbero quelle usate in comunità linguistiche che hanno abitato i rispettivi territori per secoli (come la comunità parlante quechua in Bolivia); le "nuove", "immigrate", "alloctone", sarebbero le lingue native dei migranti in cerca di lavoro o asilo recentemente stabiliti in un Paese ospitante (come il vietnamita a Toronto).

Su questa linea si pone anche la definizione di Radatz (2013), per il quale ci sarebbero due tipi di LM, il primo dei quali comprenderebbe una lingua di cultura stabilita, e il secondo invece utilizzerebbe lingue "senza Stato":

In diesem Sinne wäre ein Minderheitensprache eine staatenlose autochthone Abstandsprache. Europäische Beispiele für diesen Sprachtyp wären z.B. das Kymrische und Gälische in Großbritannien, das Okzitanische und Bretonische in Frankreich oder das Katalanische, Baskische und Galicische in Spanien.⁹ (Radatz, 2013: 5)

A livello istituzionale, la *Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie* (d'ora in poi CELRM), ratificata a Strasburgo il 5 novembre 1992, tenta una definizione basata sui seguenti criteri (art. 1 *Definizioni*):

Ai sensi della presente carta:

a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:

- i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e
- ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;

⁸ Tale difficoltà di definizione discende dalla stessa difficoltà che si ritrova nel definire una lingua e nello scegliere quale sia la granularità adatta per la definizione.

⁹ In questo senso una lingua di minoranza sarebbe una *Abstandsprache* autoctona apolide. Esempi europei per questo tipo di lingua sarebbero il cimrico e il gaelico in Gran Bretagna, l'occitano e il bretone in Francia o il catalano, il basco e il galiziano in Spagna. Trad. mia.

- b) per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l'area geografica nella quale tale lingua è l'espressione di un numero di persone tale da giustificare l'adozione di differenti misure di protezione e di promozione previste dalla presente Carta;
- c) per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.¹⁰

Questa definizione, però, esclude categoricamente ed esplicitamente le lingue di nuova immigrazione e i dialetti, senza chiarire le motivazioni di tali limitazioni. Inoltre, non è chiarito cosa si intenda con “tradizionalmente”. Anche Salvi (1975: 14) sostiene che con *minoranze linguistiche* si intendano quelle aree¹¹ le cui popolazioni parlano *tradizionalmente* una lingua diversa dall'italiano oppure un dialetto che non è considerato italiano. Come si vede, anche qui si considera il criterio di tradizionalità, ma, al contrario della CELRM, non sono definitivamente esclusi i dialetti.

In ambito italiano, Berruto (2009) ha affermato che, per essere considerata tale, una LM deve essere utilizzata in qualche misura da un gruppo minoritario (il quale è detto *minoranza*) interno ad un'entità socio-politica e deve essere diversa dalla lingua maggioritaria (ufficiale e/o nazionale); a ciò, lo studioso aggiunge che essa ha di solito un valore *identitario* per i suoi parlanti. Tuttavia, questa definizione non contempla gli status delle specifiche LM, che possono godere sia di alto che di basso prestigio all'interno della comunità linguistica: il francese, ancora LM in molte ex-colonie, gode in tale contesto di un buon prestigio poiché associato a un livello educativo medio-alto e a un elevato status socio-economico; al contrario, in Giappone la lingua ainu è spesso motivo di discriminazione (Grenoble & Singerman, 2014).

Ancora in contesto italiano, le LM sono spesso chiamate *parlate alloglotte* o *alloglossie* (Fiorentini, 2022: 16), etichetta che presuppone però una diversa ascendenza genetica delle lingue in questione rispetto alla lingua maggioritaria, nel nostro caso l'italiano. Ma questa condizione non sempre è soddisfatta dalle LM presenti sul territorio; esse possono anche essere lingue sorelle della lingua di maggioranza (Berruto, 2009), come accade per il sardo¹².

Strettamente legato al concetto di LM è quello di *minoranza linguistica*. Capotorti (1977: 8) definisce una “minoranza” come “*inhabitants who differ from the majority of the population in race, language or religion*”. Tuttavia, la stessa etichetta di *minoranza linguistica* può dare adito a fraintendimenti. Innanzitutto, essa può essere problematica, in quanto mette in evidenza l'alterità (e lo status inferiore) di queste comunità rispetto al gruppo della maggioranza (Fiorentini, 2022: 21). Un altro possibile fraintendimento è quello a cui fanno riferimento gli autori nel rapporto presentato all'UNESCO dalla FIPLV (*World Federation of modern language associations*) nel

¹⁰ Trattato 148 del Consiglio d'Europa: < <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=148>>.

¹¹ Notiamo qui come Salvi confonda la nozione riguardante le persone con l'area fisica e geografica.

¹² Citiamo qui il sardo in quanto esso è ufficialmente riconosciuta come LM dalla legislazione, ma non è, ovviamente, l'unica LM sorella dell'italiano.

1993¹³, nel quale è precisato che con *minoranza* non necessariamente si intende un gruppo numericamente inferiore, ma ci si può anche riferire al dominio che un certo sottogruppo esercita su un altro sottogruppo della nazione (Batley, Candelier, Hermann-Brennecke & Szepe, 1993: 16).

Manca, comunque, un'etichetta più neutrale; di conseguenza il termine *minoranza* è usato come iperonimo per le lingue in situazione di alloglossia, e cioè che si distinguono dal panorama linguistico circostante per appartenenza e struttura del sistema (Fiorentini, 2022: 21).

1.2 Lingue di minoranza nel mondo

Non è semplice stabilire quante e quali siano le LM nel mondo: in primo luogo, nel conteggiarle, ci si potrebbe chiedere se contare una o più volte una certa lingua che sia di minoranza in più di una nazione, nel caso, ad esempio, di una LM “solo locale”¹⁴ secondo la terminologia di Edwards (2007). Si potrebbe poi discutere sulle varietà di una LM e sul se considerare ogni varietà come a sé stante o come parte di una collettività. La questione non si semplifica neanche considerando solo la penisola italiana: quali dialetti sarebbero lingue di minoranza e quali no? E quale dovrebbe essere il criterio definitorio definitivo?

L'istituto gaelico Sabhal Mòr Ostaig nel 2008 contava circa 148 lingue minoritarie in Europa (Fiorentini, 2022); tuttavia, anche in questo caso potremmo evidenziare come siano enumerati siciliano e napoletano, mentre sono esclusi il salentino e il barese, senza che si precisino le ragioni della selezione esclusiva. Questi dati devono essere presi con cautela, dal momento che essi dipendono da diversi fattori; ad esempio: il perché della non annoverazione dei dialetti tra le lingue minoritarie si riconduce alla vaghezza della distinzione stessa tra *lingua* e *dialetto* (Gazzola, 2006: 36). L'*Euromosaic* commissionato dalla Commissione Europea nel 1992-1993 e aggiornato nel 2004, passa da 48 lingue di minoranza catalogate nel 1992 a 90 idiomi minoritari distinguibili dal punto di vista linguistico nel 2004 (Gazzola, 2006: 36).

Spesso le LM si trovano ad essere, per ragioni più o meno politiche, lingue minacciate (Berruto, 2009): i due insiemi non sono perfettamente sovrapponibili, tant'è vero che non tutte le lingue minoritarie sono anche lingue minacciate (si veda ad esempio il tedesco in Italia), ma spesso le cosiddette “minoranze uniche” (Edwards, 2007) sono parte di quelle che l'UNESCO chiama *endangered languages*¹⁵, classificate¹⁶ a seconda di 9 parametri:

- b) trasmissione intergenerazionale,
- c) numero assoluto di parlanti,

¹³ Consultabile al link: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130228>>.

¹⁴ Edwards (2007: 263-264) definisce, secondo una tipologia territoriale, una minoranza come “solo locale” quando la lingua in questione è LM solo in uno o più Stati, mentre è lingua maggioritaria in altri. Una minoranza è, invece, “unica” quando la LM esiste solo nello Stato dove è LM, ed è “non unica” quando è presente in altri Stati sempre come LM.

¹⁵ UNESCO Red Book of Endangered Languages, 1992.

¹⁶ UNESCO Project: Atlas of the World's Languages in Danger
<<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192416>>

- d) proporzione dei parlanti nella popolazione totale,
- e) disponibilità di materiali per l'educazione linguistica,
- f) risposta a nuovi domini e media,
- g) tipologia e qualità della documentazione,
- h) atteggiamenti e politiche linguistiche dei governi e delle istituzioni,
- i) shift dei domini dell'uso,
- j) atteggiamenti dei membri della comunità verso la propria lingua.

Attraverso tali parametri, l'UNESCO attribuisce le lingue a uno dei livelli di pericolo: *safe* (non in pericolo), *vulnerable* (non parlata dai bambini fuori casa), *definitely endangered* (non parlata dai bambini), *severely endangered* (parlata solo dalle generazioni più anziane), *critically endangered* (parlata solo da pochi membri della generazione più anziana, spesso come semi-parlanti), *extinct* (non ci sono parlanti viventi). Crystal (2000: 19) suggerisce che nel corso del XXI secolo potrebbe scomparire una lingua ogni due settimane, e Krauss (1992) sostiene che il 90% delle 7.000 lingue attualmente parlate non sopravviverà alla fine del secolo in corso (Krauss, 1992). Il processo di *shift* linguistico¹⁷ a cui vanno incontro queste lingue è lo stesso che spesso interessa anche molte lingue minoritarie, riconosciute e non riconosciute (Sallabank, 2012: 104).

Uno degli scopi delle politiche linguistiche è proprio evitare il progredire dell'obsolescenza linguistica e puntare a invertire il processo di *language shift* (Berruto & Cerruti, 2019: 103), al fine di conservare la varietà e variabilità delle lingue umane, parte integrante della cultura e dell'identità. Quando una lingua è minacciata, non solo rischia di vedere diminuire il numero di parlanti, ma anche il numero di domini d'uso; essa si impoverisce e le sue strutture si semplificano (Dal Negro, 2004). Una buona applicazione delle politiche linguistiche può rallentare o addirittura invertire il processo, guadagnando alla lingua nuovi parlanti e/o stimolandone l'uso in ambiti nuovi e sempre più ampi.

1.2.1 Lingue di minoranza in Italia

La penisola italiana è da sempre culla di grande varietà linguistica. Questa si riflette anche nel numero di LM riconosciute. L'attuale legislazione nazionale che ha per oggetto le LM consiste sostanzialmente solo della legge 482/99, venuta alla luce dopo un lungo periodo di gestazione (cfr. Capitolo II). Prima di essa, esistevano solo provvedimenti regionali e/o votati alla tutela delle sole lingue delle minoranze nazionali, quelle che per Salvi (1975: 25) ponevano problemi o pericoli per l'unità nazionale: tedesco in Alto Adige, francese in Valle d'Aosta e sloveno in Friuli-Venezia Giulia. La storia delle politiche linguistiche rispetto alle LM in Italia sarà esposta nel prossimo

¹⁷ Ostler (2000) definisce il *language shift* come il processo, o l'evento, per cui una popolazione smette di usare una lingua per usarne un'altra.

capitolo; qui ci si limiterà a una panoramica della suddivisione tradizionale delle LM attualmente presenti sul territorio nazionale.

Come sottolineato da Fanciullo (2019: 34), l'Italia presenta un numero non esiguo di lingue, tra cui figurano:

- a) lingue di origine non latina (dialetti greci, albanesi, romani, slavi);
- b) lingue di origine latina la cui lingua tetto è/è stata parlata prevalentemente fuori dagli odierni confini nazionali (provenzale, franco-provenzale, catalano);
- c) lingue di origine latina che hanno effettivamente come lingua tetto l'italiano, ma che da esso si differenziano sensibilmente (friulano, sardo, ladino).

Salvi (1975) rende un elenco di quelle minoranze che a suo parere avrebbero dovuto ricevere tutela da parte di una auspicata norma a favore delle stesse: egli nomina uno ad uno i comuni, ma qui ci limiteremo ad una breve rassegna. Per la lingua albanese, Salvi cita 46 comuni distribuiti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia; per quella catalana cita la città di Alghero in Sardegna, per quella “francese”¹⁸ cita 126 comuni tra Piemonte, Valle d'Aosta e Puglia; per la lingua greca cita 14 comuni distribuiti tra Calabria e Puglia; per la lingua “ladino-dolomitica” cita 24 comuni di Trentino-Alto Adige e Veneto; per quella “ladino-friulana” cita 187 comuni tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto; per l'occitano cita 82 comuni tra Calabria, Liguria e Piemonte; per il sardo cita 352 in Sardegna; per la lingua serbocroata cita 3 comuni in Molise; per quella slovena 32 comuni in Friuli-Venezia Giulia; per il tedesco 130 comuni tra Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto.

Le LM italiane sono state suddivise da Toso (2008) in quattro categorie, per la classificazione delle quali egli non considera criteri genealogici — in accordo ai quali si potrebbero considerare varietà semitiche (ebraico), indoeuropee a sé stanti (albanese, armeno), slave (sloveno, croato), germaniche (tedesco), galloromanze (francese, provenzale, franco-provenzale), iberoromanze (catalano), italo-romanze (sardo, friulano, ladino, tabarchino) — né geografici — in accordo ai quali si distinguerebbero le minoranze distribuite lungo l'arco alpino da quelle del Sud della penisola e delle isole. Toso utilizza, invece, criteri sociolinguistici e geolinguistici, e categorizza in questo modo le LM in:

- i) lingue delle minoranze nazionali, a cui appartengono tedesco in Alto Adige, francese in Valle d'Aosta e sloveno in Friuli-Venezia Giulia. Esse si trovano come lingue co-ufficiali nelle regioni di riferimento e hanno la propria lingua tetto (oltre che il proprio sistema culturale di riferimento) in Stati esteri;
- ii) lingue regionali: ladino, sardo e friulano;

¹⁸ In queste minoranze *francesi*, però, egli considera anche i comuni dove si parla più precisamente il franco-provenzale e non il francese, tra cui quelli di Faeto e Celle San Vito (FG).

- iii) penisole linguistiche, che si inseriscono in continuità con altri Paesi confinanti, come franco-provenzale e provenzale alpino;
- iv) colonie linguistiche, che hanno implicato il trasferimento di nuclei di popolazione in epoche passate da diversi ambienti linguistici. Di queste fanno parte i comuni grecofoni in Italia meridionale, i dialetti altoitaliani in Sicilia, provenzale e franco-provenzale in Calabria e Puglia, i dialetti Walser in Valle d'Aosta e Piemonte, dialetti germanici in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, il catalano ad Alghero, i comuni albanofoni in diverse regioni meridionali, il croato molisano e il tabarchino in due comuni della Sardegna.

Va tuttavia sottolineato che questo inquadramento delle LM in Italia non è esente da dubbi o critiche: Pellegrini (1977: 18-19 in Toso, 2008: 89), per esempio, è molto critico soprattutto nei riguardi delle cosiddette lingue regionali: egli sostiene che, accordando al sardo e al friulano lo status di LM, allora si dovrebbero riconsiderare le posizioni di tutte le parlate regionali della penisola, e non sarebbe difficile dimostrare che l'Italia è costituita, in realtà, da una "maggioranza di minoranze". Dal punto di vista terminologico, invece, possiamo citare la precedente denominazione di *isole* e non *colonie* linguistiche, terminologia che Toso (2008: 133) sostiene evocare l'idea dell'isolamento, laddove queste comunità non sono invece isolate (ad esempio, per l'influenza del dialetto calabrese sul guardiolo si veda Kunert, 1999), e ricordando che il termine *colonie* non si deve intendere in alcun senso politicamente connotato.

Oltre a quelle sopra citate, tutelate dalla 482/99, Toso aggiunge, nella sua disamina, le varietà non territorializzate. Con *varietà non territoriali* o *non territorializzate* si intendono quelle lingue che non sono lingua ufficiale di nessuno Stato (Robustelli, 2016). Toso (2008) cita a questo proposito la romaní, l'armeno e l'ebraico, mentre Salvi (1975: 15) si limitava a nominare "gli zingari e gli ebrei" tra quelle che lui chiama *minoranze non territoriali* (anche se non le considera *minoranze autentiche* al pari di quelle linguistico-territoriali).

Oltre alle minoranze storiche, si può aggiungere un breve riferimento alle cosiddette *nuove minoranze*. Tradizionalmente Paese di emigranti, l'Italia è, a partire soprattutto dal terzo quarto del secolo scorso, meta di immigrazione per milioni di persone provenienti da Paesi mediterranei, in particolare mediorientali e nordafricani, ma anche europei orientali. A questo proposito, Chini (2011) riporta che a partire dal 1972, il numero di immigranti supera il numero di emigranti. Il fenomeno ha portato alla presenza nel Paese di un numero ancora maggiore di comunità e lingue non autoctone. Tra le etichette, Fiorentini (2022: 78) ricorda *nuove minoranze*, originariamente introdotta da De Mauro per gli italiani all'estero, *nuove alloglossie*, *nuove comunità alloglotte*, *minoranze diffuse*, *minoranze non territoriali* e, più recente, quella di *lingue immigrate*. Esse vanno a formare il cosiddetto plurilinguismo recente, controparte del plurilinguismo storico.

Chini (2011), discutendo la questione delle nuove minoranze come legalmente riconosciute come tali, elenca le comunità che potrebbero essere considerate minoranze linguistiche prendendo in considerazione i tre criteri: (1) progetto migratorio definitivo, (2) esistenza di una comunità

immigrata di stessa lingua e cultura, (3) creazione di istituzioni specifiche per la comunità immigrata. Sulla base di questi, procede quindi a elencare le 15 minoranze linguistiche più rappresentate in Italia: romena, albanese, araba marocchina, cinese, ucraina, spagnola (latino-americana), tagalog-inglese, araba tunisina, polacca, macedone, araba egiziana, francese, Sinhala, bengali, serba.

Le lingue delle nuove minoranze sono a oggi escluse dalla tutela per via della strutturazione stessa della norma a favore delle LM. È tuttora in atto il dibattito che le vedrebbe o meno come meritevoli di tutela da parte dell'autorità statale. A rigor di definizioni, seguendo quella di Berruto (2009), esse sarebbero da includere. Al contrario, per quel che riguarda la definizione nella CELRM, l'attributo di "tradizionalmente praticate" non le farebbe annoverare tra le LM; ma anche qui si potrebbe discutere sull'ambiguità del termine: da quanto tempo deve essere presente una certa minoranza su un dato territorio affinché essa sia considerata *tradizionale*? Sempre a questo proposito, le etichette che sono state di volta in volta considerate per questi idiomi hanno spesso messo in evidenza la novità del trapianto degli stessi. E di nuovo, dopo quanto tempo esse non sarebbero più *nuove* minoranze?

Secondo Ganfi e Simoniello (2021), non solo la tutela a cui dovrebbero essere sottoposte queste nuove minoranze è essa stessa da definire, ma in più potrebbe presentarsi l'eventualità per cui l'ammissione a tutela di queste complesse e diversificate comunità andrebbe a mal conciliarsi con la definizione di *minoranza* così come ora è inquadrata. Caretti e Cardone (2014: 97-107) escludono che tali minoranze possano rientrare nel raggruppamento di lingue sottoposto a tutela tramite l'applicazione della 482/99. A partire dalle loro considerazioni, Ganfi e Simoniello (2021) tracciano una serie di motivi per cui non sarebbe appropriato estendere la tutela garantita dalla 482 a tali comunità, tentando di delineare le innovazioni che invece sarebbero necessarie. In questo modo, essi affermano che si debba dar vita ad una nuova forma di tutela, che potrebbe essere potenziata dalla presenza di uno standard, dall'esistenza di un mercato linguistico, dalle motivazioni (le quali potrebbero essere oggetto di pianificazione a livello nazionale), dalle dimensioni del fenomeno. Essi pongono poi delle questioni ancora aperte, chiedendosi come potrebbe evolversi la situazione di queste comunità immigrate, a fronte dell'evoluzione delle seconde generazioni, e come esse andranno a collocarsi nel repertorio con riferimento alle minoranze storiche.

1.3 Politiche e pianificazione

Prima di procedere con una descrizione e problematizzazione delle politiche linguistiche (di qui in avanti PL) in Italia, ne daremo una breve definizione.

La posizione sociale di una lingua e, di conseguenza, i suoi rapporti con le altre varietà del repertorio possono essere soggetti a modificazioni volontarie e premeditate. L'insieme dei provvedimenti linguistici, politici e legislativi volti a modificare lo status e le potenzialità funzionali di una lingua è detto *pianificazione linguistica* (Berruto & Cerruti, 2019: 102). Ciò che va, invece,

sotto la denominazione di *politica linguistica* è la gamma di azioni volte a diffondere determinate ideologie e influenzare gli atteggiamenti dei parlanti verso determinate lingue del loro repertorio, al fine di modificare i loro comportamenti linguistici (Berruto & Cerruti, 2019: 103). Le PL possono essere *covert*, basate su norme linguistiche e sociali che però riflettono gli atteggiamenti delle élite dominanti, o *overt*, incarnate da istituzioni e/o leggi. Discrimine spesso citato nel riconoscimento di una PL come tale è l'intenzionalità dell'intervento. Secondo Klein (2003: 67) si possono considerare come azioni di PL solo quelle che coinvolgono l'intenzione esplicita di modifica degli equilibri tra lingue, o, al contrario, si può sostenere che tali azioni si muovano entro vari gradi di intenzionalità.

Nel definire la *pianificazione*, Dell'Aquila & Iannàccaro (2004: 21) considerano la *Sprachplanungswissenschaft* (letteralmente 'scienza della pianificazione linguistica') come una sottodisciplina della sociologia del linguaggio, della sociolinguistica e della linguistica di contatto. Essi ricordano la tradizionale distinzione tra *Sprachplanung* e *Sprachplanungswissenschaft* comparando le suddette etichette a quelle inglesi e italiane.

Con l'etichetta di *language policy*, all'idea di studio scientifico della pianificazione si aggiungono quei presupposti politico-ideologici che stanno alla base degli effettivi provvedimenti di PL. Il corrispettivo dell'espressione italiana *pianificazione linguistica* sarebbe quindi *language politics*¹⁹. L'etichetta *politica linguistica* permette di distinguere l'ambito generale dalle iniziative concrete di pianificazione linguistica. Si sostiene anche che la politica linguistica non sia parte del lavoro del linguista, che invece si presenta come il tecnico che applica le decisioni del gruppo politico. Calvet (2002) chiama *language policy* l'integrità delle scelte coscienti riguardo alle relazioni tra lingua e vita sociale; definisce invece *language planning* la concreta implementazione delle *language policies*.

I tre possibili indirizzi a cui può puntare una PL sono uniformità della lingua nazionale (si vedano i regimi accentratori come la Spagna franchista o l'Italia fascista), neutralità (con un approccio darwiniano e di *laissez faire*) e salvaguardia delle lingue regionali o locali (Pizzoli, 2018: 31). Haugen (1971, in Pizzoli, 2018: 33) suggerisce un paragone tra l'ecosistema lingua e l'ecosistema naturale, secondo il quale entrambi necessitano di protezione al fine della loro salvaguardia.

I metodi di attuazione degli interventi possono essere di tipo imperativo o incitativo. Il primo prevede un'imposizione da parte dello Stato; esso è tipico degli stati dittatoriali o fortemente accentratori. Il secondo, al contrario, prevede suggerimenti piuttosto che imposizioni, così come ci si aspetterebbe da uno Stato democratico (Dell'Aquila & Iannàccaro, 2004: 147).

Dell'Aquila & Iannàccaro (2004) distinguono tra livelli e gradi diversi di pianificazione linguistica:

¹⁹ Calvet (2002) lo denomina *language planning*.

- con *language revival* si intendono i provvedimenti che cercano di rendere di nuovo vitale una lingua non più (estensivamente) parlata;
- la *language revitalisation* ha come obiettivo quello di aumentare gli scopi e i contesti d'uso di una lingua minacciata, al fine di aumentarne il numero di parlanti e migliorarne il prestigio percepito;
- l'operazione di *reversing language shift* riguarda l'inversione della tendenza di una data lingua a perdere parlanti e domini d'uso;
- il *language renewal* mira invece a mantenere e incoraggiare l'uso di una data lingua, che presenta sempre meno parlanti, incrementando il numero degli stessi.

Interna alla *Sprachplanungswissenschaft* troviamo la differenziazione, proposta da Kloss (1969), tra *corpus planning* e *status planning*. Si parla di *corpus planning* quando l'oggetto di pianificazione è la lingua stessa, con i suoi livelli (morfologico, fonologico, lessicale, ortografico) e lo scopo è far acquisire alla lingua i mezzi di cui necessita per adempiere alle funzioni che le si vogliono assegnare. Si ha *status planning* quando, invece, l'obiettivo riguarda la modifica dello status di una lingua: si avranno, quindi, provvedimenti legislativi a supporto della lingua stessa. Gli interventi pubblici che hanno il fine di aumentare il numero degli utenti di una lingua sono descritti come parte di un processo di *acquisition planning* (Dell'Aquila & Iannàccaro, 2004: 24, 134).

Esistono due modi di categorizzare politiche e pianificazione linguistiche: l'approccio funzionale di Kloss (*status* o *corpus planning*), descritto sopra, e l'approccio sequenziale di Haugen (1966). Quest'ultimo si divide in quattro fasi: *selezione*, *codifica*, *elaborazione* e *disseminazione*. Le prime due fasi sono collegate al *corpus planning* di Kloss, le altre due allo *status planning*. La *selezione* riguarda la scelta dello standard; la *codifica* pone le impostazioni dell'ortografia; l'*elaborazione* comprende l'espansione dello standard e i suoi usi per coprire tutte le aree della grammatica e del lessico nei domini necessari; la *disseminazione* è l'implementazione delle decisioni nella società (Bradley, 2019).

C'è da tenere presente che non sempre le PL hanno l'esito sperato o per cui sono state introdotte. Come ricorda Spolsky (2012, in Pizzoli, 2018: 32), non è detto che una legge dedicata alla lingua sia rispettata, nella stessa misura in cui una legge dedicata al limite di velocità non implica che tale limite sia rispettato. Le PL dovrebbero sempre tenere conto del naturale sviluppo delle lingue implicate: in caso contrario, esse sono destinate a fallire. Esempio di ciò è il tentativo del regime fascista di sostituire l'allocutivo di cortesia *lei* con *voi*, fallito in tutte quelle Regioni dove il secondo non fosse già in uso (Pizzoli, 2018: 32). Gli interventi proposti devono sempre tener conto della dimensione sociale della lingua.

La situazione italiana, riguardo le PL, è stata aspramente criticata da eminenti studiosi: se Vedovelli (2009) parla di una *non politica*, Ainis (2010), Grisolia (2016), Orioles (2011,) sostengono, in maniera più o meno forte, il fatto che le mancanze della legislazione italiana siano da imputare alla storica assenza o scarsità di uno spirito nazionale unitario, oltre che alla tardiva

unificazione nazionale ed al persistere di spinte particolaristiche (Pizzoli, 2018: 37). Ciononostante, Pizzoli (2018: 37) sostiene che a mancare, a rigor di definizioni, non sia stata una PL, quanto una pianificazione sistematica.

1.3.1 Politiche linguistiche nel mondo: strumento per la libertà o per il controllo?

In Europa, le attività di pianificazione linguistica hanno a che fare principalmente con la tutela delle lingue minacciate e/o minoritarie. È spesso soggetto a interventi di pianificazione e PL il diritto di usare la propria lingua materna nel rapporto con l'autorità (Berruto & Cerruti, 2019: 103). Tuttavia, gli strumenti linguistici della politica non sempre, nel corso della Storia, sono stati usati per il meglio. A questo proposito, possiamo citare il dramma della colonizzazione. I governi coloniali hanno, infatti, spesso messo in atto PL volte all'annullamento della persona e della cultura colonizzata tramite l'annichilimento e l'annientamento sistematico della lingua locale: "[...] the greatest misfortune that can befall a people is to be deprived of its language" (Stević, 2017: 44).

Nel corso del '900, si è andati incontro a una collettiva presa di coscienza che ha interessato molti Stati del mondo. La decolonizzazione, in questo contesto, ha confermato le tendenze nazionalistiche e particolaristiche che si stavano già diffondendo in Europa a partire dal Romanticismo, tendenze che fanno anche da base ideologica per il regionalismo politico in Italia. La lotta per l'indipendenza ha significato una battaglia per l'autodeterminazione e l'autocoscienza politica e linguistica, soprattutto in quei luoghi dove la lingua era stata per decenni (quando non per secoli) imposta dall'alto. Così, ribadendo la forza che l'imposizione della lingua può avere dal punto di vista politico, Thiong'o (1986: 15-16) afferma che lo scopo del colonialismo è controllare la produzione, di qualunque tipo essa sia. Di conseguenza, lo Stato colonizzatore non può fare a meno di tentare di controllare la produzione linguistica, attraverso cui esso è in grado di controllare il pensiero e la sua diffusione (si veda anche, in senso figurato, *1984* e *il Newspeak*, in Orwell, 1948), controllare la cultura che quella lingua veicola, controllare le relazioni che in quella lingua si creano. Secondo Salvi (1975: 17), imporre brutalmente ad una comunità l'uso di una lingua diversa da quella materna significa alienarla dalle proprie abitudini sociali e culturali, e una comunità privata della sua lingua si ammala, fino a morire. Thiong'o (1986) sostiene che il colonialismo mette in atto due processi: svalutazione e distruzione dell'arte, della cultura, della letteratura, della lingua indigena da una parte e cosciente elevazione della lingua del colonizzatore dall'altra:

The domination of a people's language by the languages of the colonising nations was crucial to the domination of the mental universe of the colonised. (Thiong'o, 1986: 16)

Secondo l'autore, per decolonizzare la propria mente è necessario decolonizzare per prima la propria lingua. Solo un cambiamento nell'atteggiamento linguistico permetterebbe un riconoscimento del valore intrinseco del codice linguistico, che può portare ad un'esaltazione prima

sconosciuta alla lingua. “Decolonizzare la lingua” vuol dire rendersi finalmente consapevoli del fatto che la propria lingua è degna di essere usata ad ogni livello, per ogni tipo di comunicazione.

Decolonizing the mind è l’ultimo scritto in inglese dell’autore: da quel momento egli rifiuterà la lingua del colonizzatore in favore del gikuyu, sua lingua madre e lingua locale. Il destino di cui Thiong’o racconta qui è stato quello di molti idiomi, e non solo nei Paesi che più prototipicamente si sono detti colonizzati (si veda ad esempio l’Irlanda e la questione irlandese²⁰, in French, 2009).

The view [of Irish as an inferior language to English] more than anything else, led to the weakening in Ireland of that instinct, universal among nations, of recognizing in the national language the most essential element of national life. (MacNeill, 1905: 17)

Thiong’o introduce una riflessione esplicita di linguistica post-coloniale. Gli autori post-coloniali, anche quando non mostrino esplicitamente opinioni su questa materia²¹, rendono comunque implicitamente i loro atteggiamenti; basti guardare all’utilizzo estremamente libero (e quasi dissacrante) che si fa dell’inglese negli scritti post-coloniali (si veda Benjamin Zephaniah, in Danielsson, 2012).

Il XX secolo, quindi, è stato il punto di svolta nella percezione delle lingue meno parlate e per una rinascita della sensibilità verso la lingua come veicolo di cultura. Dopo la Seconda guerra mondiale (in Europa) e la decolonizzazione dai Paesi europei (per larga parte del resto del mondo), la preoccupazione per la scomparsa delle lingue si avverte in diversi ambiti: considerando soprattutto aree extraeuropee, notiamo come siano questi anni di registrazione, studio, descrizione di lingue fino ad allora trascurate, il che ha come esito un intenso sviluppo nello studio della tipologia linguistica. Nel continente europeo, invece, questa tendenza si manifesta con l’avviamento di programmi sistematici di tutela e valorizzazione delle lingue locali.

1.4 Politiche linguistiche verso le LM in Europa e nel mondo

La situazione coloniale è esplicitamente legata alla questione delle LM da autori come Salvi (1975), che nel sottotitolo per il suo *Le lingue tagliate* scrive “lo sconvolgente rapporto sul genocidio bianco che condanna 2.500.000 italiani di lingua diversa a vivere come in *colonia*”. Per le LM si pongono spesso questioni che interessano anche le lingue minacciate (cfr. Paragrafo 1.2 *Lingue di minoranza nel mondo*), poiché, come accade per queste, le LM tendono a perdere sempre più parlanti e/o domini d’uso (Berruto & Cerruti, 2019: 80). Per contrastare la continua perdita di parlanti che le LM subiscono, si sono attivati nel corso degli anni organizzazioni governative e non governative, linguisti e membri delle comunità linguistiche stesse.

²⁰ Si rimanda qui ad un interessante articolo su Jstor Daily, *When Language Started a Political Revolution*, 10 aprile 2019 <daily.jstor.org/when-language-started-a-political-revolution/>

²¹ Come Zephaniah fa nell’intervista riportata dalla BBC *Benjamin Zephaniah calls for English schools to teach Welsh*, 10 agosto 2015. <www.bbc.com/news/uk-wales-33840692>

L'importanza della non discriminazione basata sulla lingua (che fa parte dei diritti negativi²²), parte dell'identità personale, è ribadita dall'ONU sia nella *Carta* fondativa che nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*. L'UNESCO propone nel 1960 la *Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione* e nel 1966, con il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* definisce il concetto di minoranza e le forme di tutela. È evidente come, quindi, la prima forma di PL da tenere in considerazione, secondo l'UNESCO, sia quella che permetta uguaglianza nella società, uguaglianza politica innanzitutto. Ci si preoccupa di cosa può fare la politica per le minoranze, senza introdurre al grande pubblico le nozioni per una consapevolezza né coinvolgerlo nelle azioni di PL. Il *Patto*²³ raccomanda che ogni imputato abbia il diritto che gli si leggano i diritti e le imputazioni in una lingua conosciuta o che gli sia garantito un interprete, e ogni fanciullo ha il diritto a ricevere un'istruzione in una lingua che comprende²⁴ (esempi di diritti positivi). Nonostante tale precetto, si precisa come, oggi, più del 40% della popolazione mondiale non ha accesso all'istruzione in una lingua che comprende²⁵.

Nelle attività private, le preferenze linguistiche sono protette dai diritti umani basilari come parte della libertà di espressione e del diritto alla vita privata. La protezione delle LM sarebbe, secondo l'UNESCO, da articolare su quattro livelli:

- a) dignità,
- b) libertà,
- c) uguaglianza e non discriminazione,
- d) identità.

Proibire la discriminazione e difendere le forme di manifestazione dell'identità linguistica sono fondamentali per favorire l'utilizzo di questi idiomi. Nell'art. 3 si dichiara anche il diritto di ogni popolo all'insegnamento della propria lingua e della propria cultura, alla rappresentazione mediatica, al suo utilizzo nelle relazioni pubbliche e con enti governativi.

Tra gli interventi recenti si segnala il progetto, avviato nel 2013 ed ancora in corso, di creare a Reykjavík il Centro linguistico mondiale per il plurilinguismo e la comprensione interculturale *Vigdís Finnbogadóttir*, intitolata all'ambasciatrice UNESCO di buona volontà per le lingue ed ex-presidente della Repubblica Islandese (Pizzoli, 2018: 46).

In questo paragrafo procederemo a mostrare una breve panoramica delle PL verso le LM a livello generale europeo, passando poi a nominare alcuni Stati in particolare, e concludendo con il riferimento alle PL di alcuni Stati extra-europei.

²² I diritti sono detti positivi se consistono nella richiesta di particolari prestazioni (ad esempio una richiesta di assistenza) e negativi se consistono nella richiesta a soggetti dall'astenersi a fare una azione.

²³ Il testo del *Patto* è presente sul sito delle Nazioni Unite, <<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>>.

²⁴ Si noti che nella giurisprudenza italiana tali diritti non sono garantiti da alcuna norma.

²⁵ UNESCO: languages in education <www.unesco.org/en/education/languages>.

1.4.1 Europa

Il processo di riconoscimento di una LM viene di solito avviato dai parlanti stessi, anche perché solo una parte limitata della popolazione di maggioranza è a conoscenza dell'esistenza della minoranza stessa, per vicinanza geografica o emotiva. Per via del valore identitario citato da Berruto (2009), non deve sorprenderci il fatto che spesso le minoranze hanno cercato un'autonomia, quando non una totale emancipazione, dallo Stato in cui cade il loro territorio: è ciò che è accaduto in Spagna, con la Catalogna, ma anche in Italia, con i sudtirolesi da una parte e i sardi dall'altra (Toso, 2008: 79; 103).

Fondamentale passo nel cammino verso il riconoscimento e la valorizzazione delle LM in Europa è stata la firma della *Dichiarazione universale dei diritti linguistici* da parte del club PEN (approvato e supportato dall'UNESCO e dall'ONU) e del CIEMEN (Centro Internazionale Escarré per le Minoranze Etniche e le Nazioni) nel 1996, con l'intenzione di "proteggere le lingue native di popoli non sovrani"²⁶. Secondo la Dichiarazione, articolare i diritti linguistici è indispensabile per la convivenza, ragion per cui è necessario garantire ai diversi gruppi linguistici il riconoscimento della loro storicità e il loro diritto all'autodeterminazione. L'art. 3 definisce, quindi, i diritti linguistici come diritti inalienabili e imprescindibili dell'uomo.

Tra gli enti istituzionalizzati, l'Unione Europea sta lavorando per salvare e stabilizzare le lingue in pericolo attraverso la produzione di dizionari, di documentazione linguistica, di ortografie standard, di materiali per l'apprendimento, e attraverso la promozione di atteggiamenti linguistici positivi (Fernando, 2010: 49).

Il *Trattato di Roma* (1957) non esplicita le PL della CEE, ma si desume dall'art. 217, in applicazione del quale si ha il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, in cui si elencano le lingue della CEEA e si delibera che "I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle ventuno lingue ufficiali" nell'art. 4²⁷.

Secondo Pizzoli (2018, 54), che cita Benveniste (2009: 34-36), le PL europee per il ventennio che va dal 1990 al 2008 possono essere schematizzate in quattro tappe:

- a) *Trattato di Maastricht* (1992) - *Trattato di Amsterdam* (1997): i cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti in traduzione;
- b) *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2000, 2007): rappresenta la fase dell'attenzione verso le minoranze a rischio e del rispetto della diversità linguistica;
- c) *Dichiarazione di Barcellona* (2002): implementazione del multilinguismo;
- d) multilinguismo come garanzia di prosperità.

²⁶ *Déclaration Universelle des Droits Linguistiques*, p. 11 <https://pen-international.org/app/uploads/dlr_frances.pdf>

²⁷ Tale regolamento è disponibile al sito <https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/168/eu19_02_112.html>.

La protezione delle lingue e dei diritti linguistici è responsabilità di tre organismi sotto il controllo del Consiglio d'Europa: la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), riconosciuta da tutti e 47 gli Stati membri, la *Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (FCNM), ratificata da 39 degli Stati membri, la *Carta Europea per le lingue regionali o minoritarie* (CELRM), accettata da 25 tra gli Stati membri. Grazie alla CELRM sono 70 le LM oggi protette, in media 5 per Stato tra i Paesi europei occidentali e settentrionali (Halwachs, 2017: 24), con Polonia e Serbia che arrivano a 15 LM protette, Bosnia e Erzegovina che arrivano a 17, l'Ucraina che arriva a 18 e la Romania che arriva a 20.

La CELRM si inquadra nel periodo di forti cambiamenti geo-politici: con il riassetto dei Paesi prima appartenenti al blocco sovietico, si profila la necessità di tutelare i cittadini appartenenti a delle minoranze (Pizzoli, 2018: 46). Tra i suoi obiettivi, troviamo il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale, il rispetto delle aree in cui tali lingue sopravvivono, la facilitazione e l'incoraggiamento all'utilizzo di tali LM. A ciò si aggiungono la promozione degli studi e della ricerca su tali lingue, l'adozione della LM nei mezzi di comunicazione di massa, la messa a disposizione di mezzi per l'insegnamento. In particolare, riguardo all'insegnamento, è messa in evidenza l'importanza di insegnare non solo la LM in sé, ma anche la storia e la cultura di cui essa è espressione. E ancora, nel rispetto dei diritti della persona dal punto di vista giudiziario, è evidenziato come sia necessario che le istituzioni prevedano modalità di espressione e comunicazione con i gruppi minoritari attraverso la LM, anche ricorrendo a traduttori; ciò non solo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, ma anche nell'ambito amministrativo statale.

Il criterio di *territorialità* che si ritrova nella CELRM rende necessario stabilire la categoria di lingue non territoriali, che apre le porte alla tutela di lingue come lo Yiddish (Halwachs, 2017: 25), ma anche di altre lingue non territoriali.

A 30 anni dalla CELRM, sono state evidenziate alcune problematiche della Carta, alcune delle quali sono esito delle diversificate situazioni sociolinguistiche delle LM in oggetto: ci sono Paesi che ne presentano una sola e Paesi che ne presentano 20; alcune LM sono minoritarie solo in uno Stato e maggioritarie in un altro, altre sono LM in più d'uno Stato, o ancora altre costituiscono minoranze uniche. Inoltre, le minoranze possono consistere di soli 250 parlanti, come per il sami inari in Finlandia, o di 6.000.000, come è il caso del Catalano in Spagna (Bugarski, 2017: 50). Un altro problema è derivato direttamente dalla formulazione della legge: essa, come accennato, esclude i dialetti, ma non fornisce criteri universalmente condivisibili che definiscano tale concetto e lo differenzino da quello di lingua. Ancora, un criterio preliminare è la presenza sufficiente in un territorio, ma non c'è chiarimento riguardo il numero di parlanti necessari affinché il numero di membri del gruppo minoritario sia considerato *sufficiente*.

Nel 2009, con il Trattato di Lisbona, ancora una volta si è insistito sulla non discriminazione e sul rispetto della diversità linguistica e culturale, ribadendo nuovamente che ogni cittadino ha il

diritto di rivolgersi alle istituzioni in una delle lingue dei trattati e di ottenere risposta nella stessa lingua²⁸.

Secondo molti, la PL dell'UE non sarebbe adeguata alla complessità del territorio, poiché basata esclusivamente su motivazioni economiche, il che può causare problemi: se la componente sociale è in contrasto con quella economica, ciò che accade è che “l'applicazione delle regole del mercato interno ha praticamente sempre prevalso sull' interesse culturale e linguistico” (Nic Shuibhne, 2002: 5 in Gazzola, 2006: 33). L'atteggiamento del legislatore nei confronti delle PL comunitarie è stato, secondo Gazzola (2006: 32), non di ostilità, ma di indifferenza.

Come ricordato all'inizio del capitolo, in molti Paesi d'Europa le minoranze godono dei diritti garantiti dalla CELRM. Tra i Paesi che hanno ratificato la Carta prenderemo, come *exempla*, Spagna, Germania e Norvegia.

La costituzione spagnola²⁹ sancisce che il castigliano è la lingua ufficiale della nazione (art. 3, comma 1) e che le altre lingue parlate dai cittadini saranno lingue ufficiali nelle Comunità autonome in accordo ai loro singoli statuti (comma 2); si precisa poi che la ricchezza delle diverse modalità linguistiche in Spagna costituisce patrimonio culturale che deve essere oggetto di rispetto e protezione speciale (comma 3). Tale promozione è affidata alle singole Comunità autonome (art. 148, comma 1, lettera XVII). Il caso più lampante di LM in Spagna, anche per via delle implicazioni politiche di cui è stato oggetto, è rappresentato dal catalano. In Catalogna, lo statuto della Comunità autonoma si basa sull'assunto che tutti i cittadini catalani debbano avere la libertà e i mezzi di usare il catalano o il castigliano, sotto loro libera scelta (Ferrer, 2000: 190). Il fatto che la LM è insegnata a scuola e che se ne promuova l'utilizzo in ogni ambito d'uso ha contribuito ad incrementarne il prestigio e l'uso istituzionale. Ciononostante, la lingua continua a mostrare difficoltà nel penetrare in alcuni settori, per cui con la legge del 1998, *Llei de Política Lingüística*, si cerca di far arrivare, anche in maniera un po' interventista, il catalano in tutti gli ambiti comunicativi della società: pubblica amministrazione, sistema legale, mass media, educazione, industria dell'intrattenimento, economia (Ferrer, 2000: 192). Intenti futuri comprendono il fornire l'istruzione in catalano anche in scuole di background linguistico diverso e il riconciliare il crescente uso delle telecomunicazioni in inglese e castigliano con l'uso del catalano (Ferrer, 2000: 195).

In Germania la CELRM è stata ratificata nel 1998 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1999 (Gesley, 2018). Sono così state riconosciute come LM: danese nello Schleswig-Holstein, alto sorabo nel nord est della Sassonia, basso sorabo nel sud est di Brandeburgo, frisone settentrionale nella costa occidentale dello Schleswig-Holstein e sulle isole di Sylt, Föhr, Amrum, e Helgoland, frisone orientale in bassa Sassonia, e la lingua romaní dei Roma e Sinti tedeschi. Il basso tedesco è

²⁸ Il testo del Trattato di Lisbona è disponibile sul sito dell'UE, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=IT>>.

²⁹ La Costituzione è consultabile al link <<https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf>>.

invece stato riconosciuto come lingua regionale in tutta la zona settentrionale del Paese (Gesley, 2018). Oltre a queste minoranze, che potremmo definire *storiche*, in Germania si è avuto, soprattutto negli ultimi decenni, un picco nell'immigrazione che ha determinato la presenza di massicci gruppi di lingua diversa. Secondo l'Ufficio tedesco per le Statistiche federali, nel 2016 c'erano nel Paese 18,6 milioni di persone con background migratorio. Nonostante il fatto che più di un terzo siano di origine turca, che molti siano di provenienza polacca e di Paesi dell'Europa orientale, e che sia noto che recentemente c'è stato un forte influsso anche dall'Africa e dal Medio Oriente, non si sa molto delle lingue immigrate, anche dal momento che l'affiliazione etnica e nazionale non implica necessariamente una certa lingua materna — si vedano, ad esempio i curdi dalla Turchia (Adler & Beyer, 2017: 225). Va ricordato che, per via dell'esperienza nazional-socialista, durante la quale si è abusato della lingua e delle PL per manipolare la popolazione, il governo del dopoguerra non ha potuto stabilire elementi di PL per promuovere il tedesco o mantenerlo *puro* (Adler & Beyer, 2017: 225). Anche in Germania, come in Italia, la tutela si sviluppa principalmente dal punto di vista dell'istruzione e dell'uso istituzionale, come è garantito dalla *Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg* nello stato di Brandeburgo (Gesley, 2018). Le poche PL che si ritrovano nel Paese sono di tipo *acquisition planning* (Adler & Beyer, 2017: 239).

Nonostante la Norvegia non sia parte dell'Unione Europea, essa ha applicato molte delle PL da essa instaurate (Pop & Răduț, 2019: 197). Secondo la Federazione Europea delle Istituzioni Nazionali per la Lingua, la Norvegia ha due lingue ufficiali: il norvegese, differenziato nelle due varietà bokmål e nynorsk, e il sami, parlato dalle popolazioni indigene e per il quale si individuano tre ceppi principali: sami meridionale, settentrionale e lule. Oltre alle lingue ufficiali, ci sono tre LM riconosciute: kven, romani e romanes, inoltre, anche la lingua dei segni norvegese è annoverata tra le LM ed è considerata parte del patrimonio culturale norvegese. Le leggi che promuovono l'eredità linguistica nel Paese sono il *Lov om språk (Language act)* e il *Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Education act)*. Le più importanti regolamentazioni fornite dalla prima affermano che:

- il governo deve rispondere alle richieste nella varietà usata dal richiedente;
- le municipalità possono scegliere quale varietà il governo debba usare nei loro scambi;
- il materiale riguardante una determinata area geografica e le comunicazioni del governo con quell'area devono svolgersi nella varietà della maggioranza di quell'area;
- nelle comunicazioni del governo nessuna delle varietà deve essere rappresentata per meno del 25%.

La seconda legge citata garantisce, rispetto ai temi qui trattati, che gli studenti abbiano accesso ai materiali didattici nella varietà a loro più familiare e che attraverso un referendum si possa cambiare la varietà di riferimento delle scuole dell'area. Inoltre, assicura a coloro che hanno un background di formazione in lingua kven che essi possano continuare la propria istruzione in finlandese. È anche garantito a coloro che non avessero come L1 una delle lingue ufficiali e/o minoritarie che essi

possano avere un'istruzione nella loro L1, ferma restando una buona conoscenza del norvegese³⁰. Nonostante l'attenzione che vi è stata posta, però, in un recente report³¹ la commissione di esperti del Consiglio d'Europa ha raccomandato alla Norvegia di dare maggiore priorità alla rivitalizzazione e sviluppo delle LM più minacciate presenti sul suono nazionale. Dati anche la maggiore abbondanza di fondi che il Paese destina ogni anno all'educazione, si ritiene che il materiale didattico e la formazione degli insegnanti possano essere migliorati. Si è anche consigliato di rinnovare le iniziative per il reclutamento di insegnanti knev, sami e romaní.

1.4.2 Nord America

Secondo un recente report del Census Bureau³², negli Stati Uniti si parlano più di 350 lingue. Nonostante manchi una PL legislativa, è stata portata avanti una *covert assimilationist policy*. Ciò è anche legato al fatto che, dal momento che lingua e cultura sono intimamente interconnesse, nell'immaginario dei conservatori, l'invasione culturale è legata a quella linguistica. Questo modo di concepire la lingua, tipica del pensiero repubblicano, ha portato alla nascita di un movimento per l'*English-only legislation* (Gounari, 2006: 46). La proposta, apparsa per la prima volta nel 1981, avrebbe virtualmente proibito l'utilizzo di qualunque altra lingua, oltre all'inglese, da parte dello Stato federale e dei governi locali (Crawford, 2012). Sempre su questa linea, si può segnalare un massiccio movimento incentrato sull'anti-bilinguismo nell'ambito del progetto di legge detto *English for the children*, il quale punta ad un esplicito divieto di insegnamento in lingue diverse dall'inglese: questa legge, però, non solo impone un approccio pedagogicamente sbagliato, ma viola i diritti civili dei bambini, i quali non vedrebbero soddisfatto il loro diritto al superamento delle barriere linguistiche. In più, si approfondirebbe così ulteriormente il divario tra famiglie monolingui inglesi e non, sollecitando anche ulteriori conflitti etnici (Crawford, 1998).

Oppositori di questa tendenza hanno proposto, al contrario, un *English Plus Concept*, che celebrerebbe la diversificazione culturale e linguistica degli Stati Uniti e la tratterebbe come una risorsa. È evidente, quindi, la differenza con l'*English only amendment* della California, ad esempio, che nella sezione D incoraggia veri e propri attacchi all'uso dello spagnolo e di altre lingue in contesti pubblici e privati. L'*English Plus Concept* proporrebbe un bilinguismo additivo, che andrebbe a migliorare l'attuale situazione fortemente monolingue del Paese, dove si registra un numero di persone che conoscono più di una lingua alla fine della scuola secondaria pari al solo 4%³³.

³⁰ Articolo consultabile al link < <http://www.efnil.org/projects/lle/norway/norway>>.

³¹ Accessibile al link < <https://www.coe.int/en/web/portal/-/norway-further-improvement-needed-to-revitalise-and-develop-the-most-endangered-minority-languages>>.

³² Risultati disponibili al link: < <https://www.census.gov/newsroom/archives/2015-pr/cb15-185.html>>.

³³ *League of United Latin American Citizens*, articolo disponibile al link: < https://lulac.org/advocacy/issues/english_vs_spansih/index.html>.

Anche per via dell'immensa stratificazione che caratterizza il repertorio linguistico della nazione, la proclamazione dell'inglese come lingua ufficiale non ha costituito un processo semplice e diretto. L'ultima azione, in questo senso, è l'introduzione dell'*English Language Unity act of 2021* (H.R. 997, 117th Congress, che però non figura come *enrolled*), nel quale si riconosce che la nazione è composta da diverse etnie, culture e lingue e si precisa che l'atto non deve essere interpretato al fine di proibire a degli ufficiali del governo di interagire in forma non ufficiale in una lingua diversa da quella ufficiale, né di limitare l'uso o la tutela delle lingue dei nativi americani, né per disprezzare altre lingue o scoraggiarne l'utilizzo (par. 168)³⁴. Nonostante i molti dibattiti, comunque, alcuni Stati hanno aggiunto alle lingue ufficiali locali quelle indigene: l'Alaska, ad esempio, ha riconosciuto come tali le lingue Inupiaq, Siberian Yupik, Central Alaskan Yup'ik, Alutiiq, Unangax, Dena'ina, Deg Xinag, Holikachuk, Koyukon, Upper Kuskokwim, Gwich'in, Tanana, Upper Tanana, Tanacross, Hän, Ahtna, Eyak, Tlingit, Haida, e Tsimshian con l'*House Bill 216* (28th legislature)³⁵.

In Canada, da un punto di vista legale, esistono tre classi di lingue: ufficiali (inglese e francese), riconosciute con l'*Official languages act* del 1969, ataviche (degli indigeni del Canada), parlate tradizionalmente dalle First Nations, i Métis e gli Inuit, non protette legalmente, e immigrate, che non godono di status ufficiale (Burnaby, 2006). Ci sono circa 70 lingue indigene in Canada, appartenenti a 12 famiglie diverse. Esse hanno subito un processo che ha portato alla sempre minore trasmissione alle nuove generazioni, anche per via dell'aggressiva politica repressiva subita da queste lingue nel passato, di cui sono esempi pratici l'*Indian act* e l'utilizzo delle *residential schools* (Gallant & Filice, 2020). Per tentare di invertire questa tendenza, il governo canadese nel 2019 ha proposto l'*Indigenous languages act*, attraverso il quale si mira ad un recupero ed una rivitalizzazione sistematica di queste lingue (Gallant, 2008). Si è istituito, in questo modo, un Ufficio di commissari per le lingue indigene che ha il compito di promuovere le lingue indigene, sostenere gli sforzi dei popoli indigeni per reclamare, rivitalizzare, mantenere e fortificare le lingue stesse, facilitare la risoluzione delle dispute, promuovere la consapevolezza e la comprensione pubblica nel rispetto della diversità e della ricchezza delle lingue indigene, del legame tra queste lingue e le culture di cui sono espressione e l'impatto negativo della colonizzazione e delle politiche governative discriminatorie.

Il Messico, così come molti Stati nati da ex-colonie, presenta una travagliata storia linguistica. Se è vero che, con l'arrivo degli spagnoli, la cosiddetta *castellanización* consisteva in un'assimilazione (che è anche dissoluzione) delle popolazioni indigene e nella soppressione delle

³⁴ Il testo è liberamente consultabile al link: <<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/997/text>>.

³⁵ HB 216 disponibile al link:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSs4zqj_f8AhW1XfEDHeSiDH4QFnoECBcQAQ&url=https://www.akleg.gov/basis/Bill/Detail/32?Root=HB%20216&usg=AOvVaw1bJF2ehGVF-v3SE7ajesvr>.

loro lingue, anche il secolo che va dal 1810, anno dell'indipendenza, al 1910, anno della rivoluzione messicana, ha visto una devastante distruzione delle organizzazioni e comunità indigene (Hamel, 2008: 302). Con il XX secolo, paradossalmente, a differenza del resto delle LM che abbiamo visto, le 62 lingue indigene rimaste hanno visto un aumento dei propri parlanti in termini assoluti, ma, prevedibilmente, una diminuzione in termini relativi: nel 1930 erano 2.2 milioni i parlanti, per un totale del 16% della popolazione; nel 2000 i parlanti erano 7.2 milioni, per un totale del 7.2% (Hamel, 2008: 301). Il XX secolo rappresenta anche il momento in cui iniziano le pratiche di PL nel Paese, per tre motivi fondamentali: democratizzazione, abbandono della passività da parte dei popoli indigeni e il fatto che la *Questione indiana* non potesse più essere considerata un problema marginale (Hamel, 2008: 306). Queste PL consistono, oggi, soprattutto nell'istituzione di scuole indigene e nell'utilizzo di materiali prodotti nelle dette lingue. Ciononostante, si presentano dei problemi: la legislazione, infatti, non ha proposto programmi differenziati o materiali di spagnolo L2 per queste scuole e, in più, la cultura dominante invade, nelle sue dimensioni materiali, sociali, linguistiche e cognitive, quella indigena e contribuisce così al *language shift*.

1.4.3 Sud America

L'esperienza del colonialismo ha fatto sì che l'orientamento dominante, rispetto alla lingua e alla cultura, fosse quello votato al monolinguismo e al monoculturalismo, il che fu rafforzato dalle nascenti repubbliche subito dopo l'indipendenza; questo orientamento ha negato il diritto di esistere ai popoli indigeni nel Cile e nell'Argentina del XIX (Hamel, 2013: 611).

In Cile più di 2 milioni di persone, circa il 10% della popolazione, secondo il censimento del 2017 portato avanti dall'*Instituto Nacional de Estadísticas*, si considerano appartenenti a un popolo indigeno³⁶. Quasi l'80% di queste si identifica come appartenenti al popolo mapuche, che è una delle popolazioni riconosciute dalla *Ley 19253 de 1993 del Ministerio de Planificación y Cooperación*. La lingua dei mapuche, la mapudungun, sta andando incontro all'estinzione, anche per via della storica marginalizzazione che il popolo ha subito a partire dalla colonizzazione spagnola del XVI secolo (Gutman Fuentes, 2019: 5). Il moderno movimento mapuche ha visto la luce in risposta alla dittatura di Pinochet (Gutman Fuentes, 2019: 50), ma è stato solo a partire dagli anni '90 del secolo scorso che lo Stato ha iniziato ad attivarsi per delle politiche a favore delle popolazioni indigene. Esse sono legate a quattro assi: stabilire un sistema grafico unitario, supportare iniziative di organizzazioni e comunità riguardanti la fondazione di accademie linguistiche delle lingue indigene, implementare i corsi di lingua al fine di incrementare il numero di parlanti, migliorare il BIEP (*bilingual intercultural education program*) (Lagos, Felipe &

³⁶ I dati a cui si fa riferimento sono disponibili al link: < https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/censo-de-poblacion-y-vivienda/publicaciones-y-anuarios/2017/publicación-de-resultados/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf?sfvrsn=1b2dfb06_6>.

Figuerola, 2017). A ciò si aggiunge, comunque, una intensa battaglia ideologica per la rivitalizzazione.

Infine, in Brasile, nonostante la lingua più parlata sia il portoghese, sono presenti altre 215 lingue. L'iniziativa di PL più recente in Brasile è rappresentata dal *Projeto de Lei Número 1676 de 1999*, che punta ad una protezione dalle “dannose parole nordamericane” (Massini-Cagliari, 2004: 14). Simili leggi sono state applicate anche in Islanda (Vikør, 2002), in Francia (legge Toubon) e in Italia durante il periodo fascista (Ruzza, 2002). L'orientamento, però, sta cambiando. Ciò è dimostrato dal fatto che, nel 2002, nella città di São Gabriel da Cachoeira, è stata approvata la legge 145, la quale ha permesso un cambiamento nel modo di vedere la minoranza, non più considerata un problema, ma una ricchezza, su cui lo stato intendeva investire in contemporanea alle altre due lingue. Nonostante le buone intenzioni, però, la legge ha fallito nella sua applicazione fin dalla definizione, dal momento che non ha stabilito fondi, né addestrato e/o assunto esperti.

1.4.4 Asia

Nella maggior parte degli stati del sud-est asiatico c'è un'unica lingua nazionale, il cui uso è incoraggiato in tutti i domini (Bradley, 2019). Le PL impattano sulle vite delle minoranze in diversi modi, e anche quando la PL è apparentemente positiva, spesso le minoranze subiscono una forte pressione che li spinge ad assimilarsi alle maggioranze e a perdere la propria lingua e identità peculiare.

L'India, nella sua estrema complessità linguistica, rappresenta un interessante caso da citare. Oggi, quattro delle dodici famiglie linguistiche del mondo trovano in qualche misura una rappresentanza in India (Delican, 2019: 121). A partire da quando i nazionalisti iniziarono la loro lotta contro la madrepatria britannica, molta attenzione è stata posta sulla lingua come simbolo di unità nazionale, ma solo dopo la conquista dell'indipendenza, nel 1947, quando l'hindi fu dichiarato lingua ufficiale, si afferma, attraverso la Costituzione (accettata tre anni dopo), che l'India fornisce alle minoranze linguistiche il diritto fondamentale all'autonomia nell'introduzione e all'amministrazione degli istituti educativi (art. 30). Ciononostante, la Costituzione prevede anche l'uso perentorio dell'hindi come lingua franca tra le popolazioni (art. 50). Inoltre, oltre all'hindi come lingua ufficiale, riconosce Assemese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu e Urdu come lingue statali. Nel 1976, fu aggiunto il Sindhi. Per essere dichiarata lingua ufficiale, secondo la Costituzione indiana, una lingua deve soddisfare 5 criteri, per i quali dovrà essere: (a) indigena; (b) parlata da una parte sostanziale della popolazione; (c) studiata frequentemente a scuola; (d) ricca nella letteratura e nelle tradizioni (e) scritta. L'hindi fu proposto come lingua ufficiale al fine di rimpiazzare l'inglese, ma l'opposizione che si è poi creata contro la nuova lingua ufficiale, sentita come lingua dei nuovi colonizzatori, ha poi fatto sì che di fatto l'inglese restasse lingua ufficiale (Delican, 2019: 125). Considerando nello specifico le LM, all'art. 350 della suddetta Costituzione si afferma che ogni

Stato dovrà provvedere all'istruzione nella L1 dei parlanti dello stato, ma dovrà anche esistere un *ufficiale speciale* per le minoranze linguistiche. Le LM più in pericolo, oggi, sono quelle parlate dalle tribù (Finnigan, 2019)³⁷. Tuttavia, le PL che si portano avanti nei confronti di queste lingue non sono mirate alla loro tutela e implementazione; al contrario, ciò che viene fatto, nell'ottica di una integrazione dei parlanti di lingue meno diffuse, è imporre agli studenti di lingua diversa un'istruzione nella lingua di maggioranza, il che porta, spesso alla scomparsa delle LM (Finnigan, 2019).

Si calcola che in Cina siano parlate 297 lingue³⁸. I primi tentativi di stabilire una PL efficace per le LM del Paese da parte della RPC furono critici poiché si stabiliva e legittimava la 'bassa qualità' delle minoranze nazionali. Questa sensazione di inferiorità, connessa al trattamento riservato alle minoranze dal governo, è andata rinforzandosi con l'espansione dei domini del cinese standard. Le due leggi riguardanti le PL sono state promulgate nel 1984: l'art. 46 della 中華人民共和國國籍法 (*Nationality Law*), che garantisce ai cittadini di ogni nazionalità il diritto a usare la propria lingua nei contenziosi, e la 區域民族自治制度 (*Law on Regional Autonomy for Minority nationalities*), che incoraggia non solo maggiore autonomia nell'istruzione e la cultura, ma anche maggiore produzione letteraria, televisiva, giornalistica per le minoranze. L'appartenenza ad una minoranza rappresenta anche titolo preferenziale, ad esempio per l'accesso all'università. Nonostante i risvolti positivi delle tutele, però, esse hanno messo ulteriormente in mostra la persistenza nascosta di stereotipi della maggioranza verso le minoranze (Dwyer, 2005: 12).

1.4.5 Africa

Come si è visto per Messico e Cile, anche in Africa molte delle attuali PL sono legate a doppio filo con le politiche caratteristiche dei regimi coloniali. Nel 1981, un convegno di esperti tenutosi a Conakry, il cui fine era definire strategie per la promozione delle lingue africane, ha osservato diversi punti di criticità:

- le lingue delle precedenti potenze coloniali ancora godevano di uno status privilegiato, a scapito delle lingue africane, relegate a funzioni 'basse' (scuole elementari, comunicazione orale);
- la maggior parte degli Stati africani ancora non avevano formulato politiche chiare e coerenti a supporto delle lingue africane;

³⁷ Articolo disponibile sul sito della London School of Economics, link: <
<https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2019/02/21/linguistic-minorities-in-india-the-entrenched-legal-and-educational-obstacles-they-face/>>.

³⁸ Secondo il World Atlas, link: <
<https://web.archive.org/web/20190623031904/https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-china.html>>.

- i governi non riconoscevano che la promozione delle lingue africane era legata allo sviluppo in generale;
- sia le élite intellettuali che quelle governative non avevano capito o apprezzato il legame tra le lingue africane e la totale indipendenza;

La conseguenza di tutto ciò risultava essere l'esclusione o marginalizzazione della maggior parte della popolazione dalla vita pubblica, oltre ad una mancanza di risorse finanziarie, umane e materiali preposte allo sviluppo delle lingue africane. Risulta enfatizzata, quindi, la necessità dell'utilizzo delle lingue africane in tutte le sfere della vita (Chimhundu, 1997: 6).

Con l'*Intergovernmental conference on language policies in Africa*³⁹ del 1997, a cui parteciparono 51 dei 53 Stati africani⁴⁰, si è fatto il punto della situazione. I delegati hanno deliberato che tutti gli Stati africani devono essere riconosciuti come multilingui (tranne il Lesotho e il Ruanda, monolingui). Il grado di multilinguismo varia dalle 410 lingue della Nigeria alle 58 del Benin (Chimhundu, 1997: 9).

Le PL possono essere categorizzate in tre macrocategorie: Paesi che promuovono un'unica lingua, con orientamento endoglossico (come l'Etiopia con l'amarico) o esoglossico (come quasi tutti i Paesi francofoni); Paesi che hanno una lingua esoglossica ma nei quali c'è una tendenza allo sviluppo di una (come il Kenya) o più (come la Nigeria) lingue africane; Paesi con PL esoglossiche ma che utilizzano lingue indigene in alcune aree (Chimhundu, 1997: 10-11).

Con la *Dichiarazione di Harare*, principale risultato della conferenza, si arriva a definire una serie di obiettivi, tra cui definire le PL e riabilitare le lingue locali, creare istituzioni statali a favore delle lingue locali, inventariare le lingue locali per giungere ad un Atlante linguistico dell'Africa, produrre strumenti didattici e intrattenimento in lingua, incrementare l'alfabetizzazione (Chimhundu, 1997: 47-48).

Considerando la mancanza di equità di status tra le lingue dell'Africa, molte si trovano in posizioni svantaggiate. Per questa ragione, si può dire che la maggior parte delle lingue africane sono minoritarie (Batibo, 2005: 60). Per molti esse rappresentano un peso più che un vantaggio: di conseguenza, pochissime delle PL degli Stati africani vi fanno riferimento in relazione allo sviluppo nazionale. Perlopiù, esse sono ignorate completamente (come in Botswana), o sono dichiarate simbolicamente lingue nazionali, ma senza alcun ruolo attivo (come in Namibia). Ciò ha portato al fatto che esse sono molto vulnerabili, dal momento che i loro parlanti non vi riconoscono valore tangibile e non le trasmettono ai figli (Batibo, 2005: 61).

³⁹Il cui rapporto è consultabile al sito:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2O3plf78AhUL6aQKHTynD0EQFnoECA0QAQ&url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145746_eng&usg=AOvVaw3cpuOXOIMwAQ5uYULddLc5>.

⁴⁰ Oggi gli Stati africani sono 54, con il Sud Sudan che ha ottenuto nel 2011 l'indipendenza dal Sudan.

1.4.5 Oceania

Secondo Ethnologue, in Oceania oggi sono parlate 1.630 lingue, delle quali solo il 13% è parlato in Australia (circa 260 lingue). Questo vuol dire che negli altri 13 Stati e 17 territori del continente, i quali comprendono solo lo 0,5% della popolazione mondiale, si parlano il 22,9% delle lingue del mondo — quasi 1.400 lingue (Barbosa Da Silva, 2019: 327).

In Australia mancava una ben definita PL fino al 1987, quando è stato introdotto il *National Language Policy*. Esso si poneva gli scopi di implementare l'apprendimento linguistico, il mantenimento e il bilinguismo, con l'obiettivo primario di derivare dal ricco multilinguismo del Paese il massimo beneficio possibile (Lo Bianco, 1987: 3). Con il rapporto del 2002⁴¹, Lo Bianco guarda ai risultati di tale PL per trarne un bilancio. Si è rilevato un maggiore apprezzamento delle lingue come risorse nazionali e un incremento nell'apprendimento di lingue diverse dall'inglese, per cui si è intensificata la diversificazione delle lingue studiate e dei metodi utilizzati per l'insegnamento di tali lingue. Sono nati molti centri di ricerca specialistici che ora costituiscono un supporto per l'istruzione. Si è diffuso l'insegnamento scolastico di molte lingue, in particolare si insegnano 18 lingue nelle scuole primarie statali, 17 nelle secondarie e ulteriori 39 lingue sono insegnate nella *Victorian School of Languages*. Nelle ore extra-curricolari vengono insegnate 52 lingue, tra cui anche francese, cinese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese e greco (Lo Bianco, 2002).

Nonostante l'importanza della NLP, essa non è stata applicata al fine di mantenere e potenziare le lingue indigene: delle 140 lingue indigene dell'Australia, infatti, ben 110 sono classificate come *critically endangered*⁴². Dopo il report del 2005 del *National Indigenous Languages Survey* (NILS), il governo ha introdotto la *National Indigenous languages policy*, con la quale vuole puntare l'attenzione sulle lingue indigene della nazione, “le lingue viventi più antiche del mondo”, e rinforzare non solo l'uso ma anche il sentimento di orgoglio identitario di cui esse sono espressione. Oltre, quindi, a interventi mirati a rafforzare l'atteggiamento dei parlanti nei confronti delle lingue, si sono riservati per il triennio successivo più di 56 milioni di dollari all'investimento per l'insegnamento delle lingue indigene nelle scuole non statali, mentre in quelle statali si è avviato un programma per 13.000 studenti non indigeni e 16.000 studenti indigeni per l'insegnamento scolastico di 80 delle lingue minacciate.

Secondo il censimento del 2006, in Nuova Zelanda quasi un milione di persone parlano una lingua diversa dall'inglese. Tra le minoranze, la più numericamente significativa è rappresentata da quella parlante te reo māori. Nonostante il riconoscimento nazionale (*Māori Language Act* del 1987) e internazionale (dall'UNESCO), il futuro della lingua rimane incerto (Lewis & Simons,

⁴¹ Consultabile al link: <https://www.govtirl.org/Publications/ILR_papers01.htm>.

⁴² A questo proposito, la fonte è il sito del governo australiano; la sezione sulla *National Indigenous Languages Policy* si trova al link: <<https://web.archive.org/web/20150301034938/http://arts.gov.au/indigenous/languages>>.

2010). La tutela della lingua māori ha visto la luce, come spesso accade, grazie ai parlanti stessi, i quali nel 1972 hanno presentato una petizione con più di 30.000 firme al parlamento, al fine di rendere la lingua materia di insegnamento curricolare nelle scuole⁴³. I programmi di rivitalizzazione del māori iniziarono negli anni '80; essi miravano soprattutto a variazioni nel sistema educativo e ai giovani⁴⁴. Nel 1986 la commissione Waitangi, che ha il compito di analizzare i reclami dei māori rispetto alla Corona, diffuse cinque raccomandazioni:

- doveva essere introdotta una legislazione che abilitava chiunque volesse usare la lingua māori nei contenziosi e nelle comunicazioni con il governo, le autorità locali e gli uffici pubblici;
- doveva essere introdotta una commissione che supervisionasse e incoraggiasse l'uso della lingua;
- doveva essere assicurato che i bambini che lo volessero avessero la possibilità di studiare in lingua māori;
- le comunicazioni (del *Broadcasting Act* del 1976) potevano essere parte dell'oggetto del trattato di Waitangi, che obbliga la Corona a riconoscere e proteggere la lingua;
- era necessario che il bilinguismo fosse un prerequisito imprescindibile per ottenere un impiego statale a contatto con il pubblico.

Tutto ciò, però, è ancora in via di realizzazione.

Come si è visto, il panorama delle PL a livello mondiale è molto variegato, anche per via del fatto che ogni popolo, ogni nazione, ogni territorio geografico ha una storia diversa e particolare, e di conseguenza anche le lingue locali hanno storie diverse. In conseguenza di ciò, ogni entità amministrativa stabilisce le proprie PL anche in base agli scopi della politica stessa: nel prossimo Capitolo vedremo la storia delle PL d'Italia, dall'Unità ad oggi. Dalla rassegna che ne faremo, sarà evidente che ogni PL è connessa ad un certo periodo storico-politico in maniera non ambigua.

⁴³ Se ne può leggere sul sito del parlamento neozelandese al link: <<https://www.parliament.nz/mi/visit-and-learn/history-and-buildings/te-rima-tekau-tau-o-te-petihana-reo-maori-the-50th-anniversary-of-the-maori-language-petition/te-petihana-reo-maori-the-maori-language-petition/>>.

⁴⁴ Al link: <<https://www.parliament.nz/en/pb/library-research-papers/research-papers/the-māori-language-petition/#A>>.

Capitolo II

Politiche linguistiche per le lingue minoritarie in Italia

Il processo di rivendicazione della lingua come espressione della particolarità di una cultura ha rappresentato un cammino lungo e difficile per molte comunità in giro per il mondo. Si pensi, per non fare che qualche esempio, alla questione linguistica in Kenya (Paese di cui è originario il già citato Thiong'o), passando per l'Italia post-risorgimentale e poi fascista, fino all'espulsione delle minoranze germanofone dai paesi confinanti con la Germania dopo la Seconda guerra mondiale¹ (D'Onofrio, 2014).

In Italia la cosiddetta *questione della lingua* ha riguardato per lungo tempo soprattutto i dialetti, fortemente stigmatizzati durante tutto il Novecento, ma ciò non vuol dire che essa non abbia interessato anche le LM. Solo molto recentemente, come si vedrà nel corso del capitolo, le minoranze linguistiche si sono viste riconoscere i propri diritti. Di fatto, nonostante la penisola ospiti da sempre un discreto numero di lingue, è solo dalla seconda metà del secolo scorso che ci si interroga sul loro statuto; questa disputa ha avuto il suo culmine e la sua coronazione con la promulgazione della 482 nel 1999.

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”: questo si legge nell'art. 6 della Costituzione italiana, ma il dibattito sulle minoranze era già in atto decenni prima che si giungesse all'attuale norma, che vedrà la luce solo 50 anni dopo la formulazione dei cosiddetti ‘principi fondamentali’ dello Stato. È noto che non esiste nel diritto internazionale una definizione univoca di minoranza (Piergigli, 2019: 3). Si può dire che i padri e le madri² costituenti siano stati lungimiranti nell'inserire tra i primi 12 articoli, fondamentali dello Stato, un articolo che prevedesse la tutela attiva delle minoranze linguistiche del Paese da parte della Repubblica, ma Borsi (2017: 7), nel Dossier n. 493 della XVII legislatura, sostiene che la ragione per l'inserimento di tale articolo da parte del deputato Codignola fosse la sua diffidenza verso le autonomie speciali. E già sull'art. 6, come si vedrà poi anche per la discussione sulla legge 482/99, si sviluppò un dibattito acceso: Meuccio Ruini rilevava come il principio di uguaglianza, espresso nell'art. 3, già comprendesse la non discriminazione delle minoranze, e lo stesso termine *minoranze* fu da subito oggetto di discussioni. Egidio Tosato, al contrario, sostenne che quella era effettivamente una lacuna della prima parte della Costituzione, che non era stata considerata in precedenza (Borsi, 2017: 7).

Tuttavia, se si guarda alla Costituzione da un punto di vista storico-politico, non si può non tenere in considerazione il fatto che fino a pochi anni prima l'Italia era sotto il controllo del regime

¹ L'espulsione delle minoranze di lingua tedesca dopo il 1945 interessarono soprattutto Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

² Si fa qui riferimento alle 21 donne che fecero parte dell'Assemblea costituente, la lista dei membri è consultabile tra i documenti della camera al link:
<<http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/ricercadeputato/risultato.asp>>.

fascista, il quale aveva portato avanti un'aspra e violenta lotta ideologica contro le minoranze. Quel principio, allora, non può che essere visto come incarnazione della volontà di superamento di tale atteggiamento oppressivo. Di conseguenza, secondo una sentenza della Corte Costituzionale del 2010, la

previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente *minori* (Sentenza 170/2010 della Corte Costituzionale³).

In questo capitolo tratteremo una storia delle PL nei confronti delle minoranze in Italia, partendo dall'epoca dell'Unità nazionale e finendo per guardare alla formulazione della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, con i suoi pregi e le sue criticità. Prima della formulazione della legge 482, gli unici provvedimenti a riguardo erano stati locali o regionali. Tratteremo i provvedimenti regionali nel Capitolo III.

2.1 L'Unità e lo Statuto Albertino

Con la proclamazione del Regno d'Italia, nel 1861 inizia la storia della lingua *italiana* e la cosiddetta questione della lingua viene a comprendere, nelle sue riflessioni, non più solo la lingua letteraria, ma anche la lingua quotidiana e le modalità con cui il popolo comunica. Nel dibattito che ne consegue si attiva da subito Manzoni. Nonostante la questione della lingua fosse al centro del dibattito degli intellettuali della penisola ormai da secoli (Marazzini & Maconi, 2011: 13), per la maggior parte degli italiani il Risorgimento era stato un avvenimento estraneo, lontano dalla vita concreta e molti (tra cui Mazzini) non si erano resi conto del fatto che la lingua, nel suo stato di allora, non era un sufficiente legame di 'italianità' (Marazzini & Maconi, 2011: 14). La Relazione Manzoniana del 1868 parte dal presupposto che la molteplicità di idiomi diventa un ostacolo serio quando si voglia tendere all'unità (De Blasi, 2008: 74). La preoccupazione dei governanti che la frammentazione dialettale fosse di ostacolo all'unità del Paese era poi legata a quella già espressa dagli intellettuali francesi in precedenza (Cortelazzo, 2002: XXV). Scrive Manzoni (1868): “una nazione dove siano in vigore vari idiomi, e la quale aspiri ad avere una lingua in comune, trova naturalmente in questa varietà un primo e potente ostacolo al suo intento”. E tanto più serio era l'ostacolo per l'Italia, poiché non c'era accordo sulla varietà di lingua da adottare per superare la molteplicità. Era necessario che si avesse una lingua unica affinché lo Stato fosse avvertito come unitario. Nel suo *Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla*, Manzoni (1868) evidenzia come non ci sia in Italia una lingua comune, ma come, al contrario, ogni zona sia in realtà caratterizzata da lingue sostanzialmente diverse, e ripone nel ministro Broglio, neo-ministro della Pubblica Istruzione del Regno, le speranze per la diffusione della lingua italiana.

³ Consultabile al link:

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2010:170>.

Il presupposto che Manzoni pone, e cioè la necessità di una lingua unitaria in uno Stato unito, è di base politica, più che linguistico-comunicativa. A proposito delle tesi di Manzoni, Gramsci (1951) scriverà:

Ogni volta che affiora, in un modo o nell'altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l'egemonia culturale (Gramsci, 1951, *Quaderni del carcere*, Quaderno 29, §3).

All'opinione di Manzoni si aggiungeranno poi quelle di Lambruschini e di Ascoli, a dimostrazione di quanto fosse sentita la discussione sulla lingua. Secondo Cortelazzo (2002: XXV) la questione fu affrontata con metodi radicali. In particolare, se Manzoni si pone a promotore della scelta del fiorentino colto come varietà letteraria e lingua nazionale, e Lambruschini (Conti, 2004) propone la varietà parlata dal popolo (pur depurata attraverso la mano degli scrittori), Ascoli sostiene, da un punto di vista più strettamente linguistico-tecnico, che non ci sia necessità di introdurre una lingua in maniera coatta: al contrario, la lingua di cultura emergerà naturalmente nel corso del tempo. E se è vero che le riforme dall'alto prendono a base la proposta manzoniana, è solo nel Novecento, in maniera spontanea, come previsto da Ascoli, attraverso una serie di cambiamenti geo-politici, che c'è un'omogeneizzazione linguistica (Minervini, 2021: 90). Ciononostante, l'opinione di Manzoni, "una d'arme, di lingua, d'altare", descritta in *Marzo 1821*, fu ben apprezzata dal ministro Broglio. Manzoni, però, suggeriva precetti che Serianni (1990) definisce discutibili e addirittura quasi incostituzionali, soprattutto per quel che riguarda il reclutamento degli insegnanti, che sarebbero dovuti essere rigorosamente toscani di nascita o quantomeno di formazione.

Il Regno d'Italia fu una monarchia costituzionale dal 1861 al 1946; la sua Costituzione era il cosiddetto *Statuto Albertino*. Lo *Statuto del Regno* o *Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia*⁴ del 4 marzo 1848, detto *Albertino* dal nome del re che lo concesse, fu adottato nel 1848 nel Regno di Sardegna e fu poi esteso a tutto il Regno d'Italia con la proclamazione dell'Unità. Lo Statuto non fa cenno esplicito ad alcuna minoranza linguistica. Esso dichiara l'italiano lingua ufficiale delle Camere, pur affermando che i "membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso" possono utilizzare la lingua francese (art. 62). Non stupisce che il francese sia l'unica lingua contemplata, oltre all'italiano, se pensiamo all'importanza che il francese ricopriva in quanto lingua di cultura nel XIX secolo e al fatto che diversi territori del regno rimanevano ancora francofoni. Lo Statuto, quindi, ignora, più o meno volutamente, tutte le altre lingue parlate sul territorio nazionale, dal momento che anche dopo la conquista del resto della penisola esso non venne modificato sostanzialmente. Tra l'altro, anche per quel che riguarda le concessioni accordate ai francofoni, ricordiamo che l'articolo a cui abbiamo fatto riferimento cadrà, il che è giustificato dal fatto che,

⁴ Il testo dello Statuto è consultabile al sito del Quirinale al link: https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/Statutoalbertino.pdf.

come è ricordato da Marchi, nel 1925 “popolazioni di lingua francese più non facciano parte del nostro Stato” (Marchi, 1925: 190). A seguito della caduta di questa disposizione, che, seppur limitata e limitante, mostrava quantomeno una consapevolezza dell’alterità linguistica, non si avranno cenni di riconoscimento statale dell’esistenza delle minoranze fino alla Costituzione; e anche in quel caso esse non saranno meglio specificate.

La diffusione della lingua nazionale può contare, all’epoca dell’unificazione, su una classe intellettuale fortemente dedita alla diffusione dell’istruzione nei neo-annessi territori del Regno. Sulla scia di quanto sostenuto da Manzoni, il Regno mette in pratica un’accesa campagna di alfabetizzazione, funzionale anche all’apprendimento della neo-proclamata lingua nazionale. Si sviluppano, allora, una serie di atteggiamenti negativi verso le lingue locali: un esempio si ha già solo dal titolo, altamente connotativo, dell’opera del Siniscalchi (1889): *Idiotismi. Voci e costrutti errati di uso più comune nel Mezzogiorno d’Italia*. Atteggiamenti di questo genere si ricavano anche dalle testimonianze di De Sanctis e D’Annunzio (in De Blasi, 2008: 85; 88). Ma gli atteggiamenti che si registrano verso le LM non sono tutti di questo tipo; un esempio è quello registrato nei confronti della minoranza francofona. Essa, già nel 1861, accusa il colpo per l’annessione dei nuovi territori, poiché passa dall’essere una forte e consistente fetta della popolazione del Regno di Sardegna al costituire un’esigua minoranza di solo 0,49% della popolazione nel Regno d’Italia. Nel 1883, quando la provincia di Torino dispone che l’italiano sia lingua d’insegnamento nelle scuole aostane, l’opinione pubblica, forte della sua presenza storica nel Regno, riesce ad ottenere la parità tra le due lingue. Sempre a favore della lingua locale, nel 1909 viene fondato il *Comité pour la protection de la langue française*. Meno tollerante è il governo italiano nei confronti dei 35.000 sloveni della valle del Natisone (annessa nel 1866): qui è proibito l’uso della lingua materna a scuola, nei catechismi e nella letteratura. La propaganda nazionalistica sostiene che perpetuare l’utilizzo dello sloveno sia una vergogna, poiché mira a perpetuare il dominio straniero. Per le isole linguistiche, verso cui lo Stato non mostra maggiore sensibilità, si punta ad un livellamento basato sul prestigio delle *élites* dirigenti (Ara, 1990: 462). La zona tedescofona del Trentino-Alto Adige, con la sua separazione territoriale, pose meno problemi di quella slavofona del Friuli-Venezia Giulia: in questa Regione la situazione è più tesa soprattutto dal punto di vista ideologico, dal momento che si relega la minoranza, e di conseguenza la quasi totalità delle scuole slovene, alle aree rurali (Ara, 1990: 464-465). La lingua qui è solo uno strumento politico, attraverso cui si afferma la superiorità italiana o slovena.

Tale atteggiamento emerge anche nei confronti del dialetto, l’uso del quale è sostenuto da pochi intellettuali (tra cui De Sanctis). Con le leggi emanate dal Regno per la diffusione della lingua italiana nelle scuole, si puntava per lo più ad intervenire sulla lingua d’insegnamento, con la consapevolezza che gli scambi comunicativi tra gli italiani, compresi gli insegnanti, si svolgevano poi in dialetto (Pizzoli, 2018: 145). Di conseguenza, il dialetto è ignorato e negativamente

connotato, connotazione che manterrà nel ventennio: la “malerba dialettale”, insieme alle LM e ai forestierismi, doveva essere estirpata.

2.2 Il regime fascista

Il regime fascista enfatizzò la citata tendenza al monolinguismo, sviluppatasi negli anni immediatamente successivi all’Unità. Con la crisi dei sistemi costituzionali che seguì alla Prima guerra mondiale, sono negate la visibilità e la specificità delle minoranze e vengono rafforzate, al contrario, le apparenze di unitarietà e di uniformità dello Stato (Pizzoli, 2018: 30).

Con la fine della Prima guerra mondiale, il Paese si trovava in condizioni economiche e sociali disastrose. La delusione toccava tutti i settori della vita dei cittadini: il morale era basso per via della “vittoria mutilata”, la popolazione soffriva per il rincaro dei prezzi e per la svalutazione della moneta, le richieste di terra della popolazione erano rimaste insoddisfatte. Dopo il biennio rosso (1919-20), conclusosi attraverso l’intervento delle forze armate e delle forze conservatrici reazionarie, lo Stato italiano si trovò ad avere sulla scena politica nuovi partiti, di origine e base popolare. In questo contesto nacquero i Fasci di combattimento (1919), che confluiranno poi nel partito fascista. Esso, fondato ufficialmente nel 1921, mostrava un programma fortemente conservatore e ‘patriottico’. Si proponeva la difesa dello Stato dall’anarchia sovversiva, la tutela della tradizione e della famiglia, l’esaltazione della patria. Queste caratteristiche, tipiche di un programma di stampo nazionalistico e totalizzante, portano alla logica conseguenza di concepire gli italiani come una totalità, un’integrità uniforme, piuttosto che come una serie di unità disparate.

Con un tale programma, era inevitabile che, dal momento che tale uniformità non era presente, si cercasse di crearla, nella vita quotidiana come nella lingua. In Italia ciò accadde in maniera molto dura con il regime, che mise in atto violenti strumenti di repressione al fine di portare avanti tale orientamento. Il regime si impegnò anche nell’elaborazione di una PL che esaltasse l’*italianità*, parte integrante della sua base ideologica. Il disegno fascista, dal punto di vista linguistico, comprendeva sia interferenze contro l’uso delle parlate dialettali che di quelle alloglotte. Il regime sfruttò la ricerca, anche alimentata dal conservatorismo popolare, dell’uniformità linguistica, con il fine di raggiungere una lingua comune che cementasse la coesione nazionale (Raffaelli, 2010). Ciò avvenne non solo in un’ottica nazionalista, ma anche in conseguenza del purismo ottocentesco (Klein, 1981: 639). Le PL fasciste puntavano all’autarchia linguistica, alla soppressione delle minoranze, a creare una lingua di regime: un italiano nuovo. Le PL del regime si mossero attraverso la scuola e i materiali scolastici, per cui vennero unificati i libri di testo, unici per tutta la nazione. L’alfabetizzazione promossa dal regime aveva alla base soprattutto una questione d’immagine: l’Italia era tra i Paesi meno alfabetizzati d’Europa, e tale problema fu avvertito ancora più gravemente alla promulgazione del *Literacy Act* da parte degli USA, con cui si vietava l’ingresso agli analfabeti nel Paese, Paese che era, al tempo, principale meta degli emigranti italiani (Pizzoli, 2018: 147). A ciò si aggiunse una forte attenzione alla creazione di nuovi

strumenti didattici e di consultazione: venne commissionata dallo stesso Mussolini la redazione del *Vocabolario della lingua italiana*, la cui sezione A-C venne pubblicata nel 1941, sotto la direzione di Bertoni (Raffaelli, 2010). Sempre su questa linea si pone la lotta ai forestierismi, contro i quali furono emanate delle leggi, come quella dell'11 febbraio 1923 n. 352 (Raffaelli, 2010), con l'adozione di diverse soluzioni di italianizzazione; l'atteggiamento alla base si vede già dal titolo (anche questo fortemente connotativo) del libro di Monelli (1932-1933), *Barbaro dominio*.

In una tale prospettiva, non si può non notare come dialetti e LM potessero essere visti come minacce alla tanto agognata uniformità linguistica. I dialetti, infatti, erano temuti poiché si temeva che potessero fomentare aspirazioni localistiche di indipendenza, ragion per cui il loro utilizzo fu vietato nella stampa, nella letteratura e nel teatro. Con il R.d.l. n. 1796 del 15 ottobre 1925⁵, venne tassativamente vietato l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano.

Le prime PL fasciste⁶ riguardarono le manifestazioni pubbliche della lingua, il paesaggio linguistico: fu vietata o sottoposta a tasse l'esposizione di insegne o la toponomastica in lingue straniere. Già nel 1923, con Isidoro del Lungo, inizia la lotta agli esotismi. Tommaso Tittoni nel 1926 consiglia rimedi repressivi contro le parole straniere, e ritiene "il parlare e scrivere italianamente" come una "azione nazionale", atteggiamento, questo, che discende sì dal nazionalismo di cui si fanno spesso promotori i regimi totalitari, ma anche dal purismo derivante dal secolo precedente (Klein, 1981: 641). Nel 1934 fu vietato l'uso di vocaboli stranieri sui quotidiani; nel 1940 fu "vietato l'uso delle parole straniere nelle insegne, nei cartelli, nei manifesti, nelle inserzioni ed in genere in ogni forma pubblicitaria" con la Legge 23 dicembre 1940, n. 2042, abrogata poi con il D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 543. Tale lotta ai forestierismi culminò con la formazione di un comitato di esperti a cui venne affidato l'incarico di eliminazione degli esotismi (Klein, 1981: 642): la *Commissione per l'italianità della lingua*. Tale Commissione aveva il compito di compilare una lista di vocaboli da sostituire, compito che portò avanti per dieci anni (Klein, 1981: 649).

Alle PL del regime, comunque, non parteciparono solo gli addetti ai lavori, ma spesso lo stesso Mussolini era citato nei vocabolarî ed interveniva pubblicamente nella difesa della lingua nazionale. Già dal 1919, egli predicava il rinnovamento dell'Italia attraverso l'imperialismo, e per questo fine assegnava un importante ruolo alla diffusione della lingua italiana (Adler, 1980: 11). Al contrario, tra gli esperti, il dibattito non concerneva tanto le questioni derivate dall'ideologia fascista, quanto, invece, continuava quello iniziato nei secoli addietro. Ciò è dimostrato dal fatto

⁵ Il testo del Regio decreto legge è consultabile al link: <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1796>>. Si richiami alla mente quanto affermato sulle PL come strumento per il controllo (cfr. Capitolo I, paragrafo 1.3.1 *Politiche linguistiche nel mondo: strumento per la libertà o per il controllo?*).

⁶ Ricordiamo, comunque, che alcuni intellettuali antifascisti si opposero alle PL oppressive del partito, tra i quali Salvemini, che nel 1932 aveva definito Tolomei "boia del Tirolo" (Brando, 2021).

che le tendenze neo-puristiche, di cui parla Migliorini, uniscono intellettuali di idee politiche diverse: dai conservatori, come Euclide Milani, ai progressisti, tra cui Giulio Bertoni (Klein, 1981: 645).

Particolarmente aggressiva, con riferimento all'oppressione fascista delle lingue locali, furono le PL rivolte alle lingue delle minoranze nazionali, oltre che al ladino e al sardo, quest'ultimo soprattutto allo scopo della repressione delle volontà di autonomismo (Toso, 2008: 103). La questione delle minoranze nazionali sorge in Italia solo dopo la fine della Prima guerra mondiale, quando, con l'annessione del Tirolo meridionale e della Venezia Giulia, entrano nel Regno circa 200 000 germanofoni e più di 400 000 "slavi", sloveni e croati (Ara, 1990: 457)⁷. I territori tedescofoni e slavofoni subirono forti tentativi di italianizzazione durante il ventennio. Con il provvedimento del 22 novembre 1925⁸ venne soppresso l'insegnamento delle LM e l'utilizzo delle LM come mezzo per l'insegnamento in comuni dove la lingua maggioritaria era diversa dall'italiano assicurato dal regio decreto del 22 gennaio 1922 n. 432.

Secondo il principio *dividi et impera*, il partito divise i gruppi minoritari tra diverse province: con il R.d.l. n. 53 del 18 gennaio 1923 gli slavi della Venezia Giulia furono divisi tra le province di Trieste, Pola e Udine, in maniera che fossero in minoranza in ciascuna di esse (Adler, 1980)⁹. La stessa sorte toccò ai Comuni sudtirolesi, parte dei quali fu assegnata, con il R.d.l. n. 93 del 21 gennaio 1923, alla provincia di Trento.

In Valle d'Aosta, l'azione di Mussolini prese una piega feroce già nel 1923, quando si diffuse la notizia di un presunto incoraggiamento da parte del ministro degli esteri francese all'irredentismo valdostano. Nonostante la reazione di Mussolini, il capo della *Ligue Valdôtaine* mantenne la sua opinione positiva sul duce, anche perché questi, a differenza di quanto fatto per i "primitivi" slavi della Venezia Giulia e per i "pangermanici" sudtirolesi, non aveva mai polemizzato contro la lingua dei valdostani (Adler, 1980: 12). Tale rapporto tra Mussolini e la *Ligue* non si incrinò che nel 1924: alla fine del 1923 la *Ligue* presentò una petizione a favore del francese firmata da 8.000 capifamiglia, ma si trattò di un errore di calcolo politico. Affermando che i valdostani erano "d'indiscutibile razza francese", la petizione si configurò come attacco all'italianità del territorio. La crisi si risolse con un compromesso: Mussolini autorizzò l'utilizzo del francese e la *Ligue* si schierò a favore del partito.

È stato sostenuto che le PL fasciste avessero in primo luogo a che fare con l'Alto Adige: tutte le PL del ventennio, nonostante colpissero tutte le minoranze, erano primariamente votate a

⁷ Ciò non toglie che già esistevano, prima dell'Unità, soprattutto nel meridione della penisola, isole linguistiche di albanese, greco, francoprovenzale, croato, catalano, e un compatto nucleo parlante il francese nella zona continentale del Regno di Sardegna.

⁸ Il testo del Rdl 2191 è disponibile al link:

<<http://www.infoleges.it/BancheDati/PDF/PDF.aspx?database=1&PageSize=A4&PageOrientation=Portrait&Columns=2&id=86378>>.

⁹ Consultabile al link: <https://bibliographie.fondchanoux.org/wp-content/uploads/1980/03/adler_la_politica_del_fascismo_in_vda.pdf>.

“risolvere la questione altoatesina” (Pizzoli, 2018: 71). In Trentino-Alto Adige si passò dalle restrizioni imposte all’italiano, prima della Prima guerra mondiale, al fine della germanizzazione, alle feroci restrizioni al tedesco imposte dopo la Grande guerra dal fascismo. I maggiori sforzi, da questo punto di vista, furono quelli incarnati dai fini di Tolomei e De Toni, e riguardavano per lo più la toponomastica e l’onomastica. Fu deliberata la completa italianizzazione dei toponimi e dei cognomi, per la quale fu pubblicato nel 1935 un *Prontuario* di 16 300 nomi (Coletti et al., 1992: 208). Ettore Tolomei, che si era ardentemente battuto per l’italianizzazione del Sud Tirolo, proponeva, nella sua lista di provvedimenti approvata il 10 luglio 1923¹⁰, che l’assimilazione dovesse avvenire tramite l’integrazione, la penetrazione e, qualora fosse necessario, persino la rimozione della popolazione tedesca. Tale penetrazione, per quanto a proposito Tolomei abbia un atteggiamento sarcastico e caricaturale (Tolomei, 1928: 272), dovette necessariamente essere violenta, per essere efficace. Si trattava di discriminare le persone sulla base della loro appartenenza culturale, che si rifletteva nella loro lingua materna¹¹. Tale discriminazione si concretizzava non solo nell’auspicata rimozione della popolazione tedesca, ma anche nel divieto di immigrazione stabile di “tedeschi nuovi” e nell’intenzione di facilitare l’acquisto di immobili ed incoraggiare l’arruolamento in tali sedi per gli italiani. Tolomei propone, infine, un rifacimento del censimento, attraverso cui trascurava la minoranza ladina, la cui lingua, lui sostiene, non sarebbe altro che “un interessante dialetto” (Tolomei, 1928: 278).

Riguardo la scuola, Tolomei (1928: 285-287) sosteneva che ogni scuola dovesse essere italiana, che i testi dovessero essere in italiano e che lo Stato non avrebbe mantenuto economicamente scuole non italiane. Per il Fascismo, la scuola costituì strumento fondamentale per la politica di assimilazione. Forti pressioni si evidenziarono, ancora una volta, soprattutto in Alto Adige, dove la penetrazione italiana era stata minore (anche per via della separazione territoriale). Di conseguenza i funzionari e gli impiegati nelle scuole furono obbligati ad usare solo l’italiano nelle comunicazioni ufficiali. La scuola e i programmi scolastici vennero usati come strumenti politici. Con il R.d.l. n. 2191 del 22 novembre 1925, il partito abolisce le ore aggiunte. La ragione addotta dal ministro della pubblica istruzione, Fedele, per questa eliminazione riguardava un sentimento di patriottismo: il multilinguismo era una minaccia per l’unità della patria; ma, in realtà, la motivazione profonda riguardava il trattato di Locarno. Con tale trattato, la Germania aveva garantito i confini franco-tedeschi, ma non aveva assicurato il confine sul Brennero: ciò rappresentò una sfida troppo grande per l’orgoglio fascista, già minacciato dall’irredentismo sudtirolese e dal sostegno a questo da parte dell’Austria (Adler, 1980: 16; Ara, 1990: 477). Secondo gli atti delle autorità, i cittadini non opposero resistenza all’abolizione delle ore aggiunte, che sarebbe stata imposta “con molto tatto”. Ancora nel 1926, però, la *Ligue* non si era resa conto del fatto che la

¹⁰ La relazione del quinquennio del 1928, che include i provvedimenti del 1923, è consultabile al link: <<http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/visore/#!/main/viewer?idMetadato=18697452&type=bncr>>.

¹¹ Alla luce di ciò, si vede quanto rivoluzionari e fondamentali siano l’art. 3 e l’art. 6 della Costituzione.

minoranza francese non sarebbe stata trattata diversamente da quella slava o tedesca. In quell'anno si propose di sostituire alle ore aggiunte degli insegnamenti linguistici extrascolastici finanziati dal comune, proposta che venne sventata prontamente dalle autorità fasciste. Anche l'insegnamento della religione era visto con sospetto, in quanto avrebbe potuto perpetrare tendenze particolaristiche attraverso l'utilizzo della LM per l'insegnamento. Di conseguenza, furono estromessi i maestri ecclesiastici dalla scuola pubblica a favore di quelli laici; ciò portò alla nascita di una rete di scuole parrocchiali (Ara, 1990: 481). Se nel Sud Tirolo dal 1925 era stata organizzata una *Scuola* d'emergenza, poi perseguitata dal partito attraverso l'azione delle forze dell'ordine, in Valle d'Aosta si tentò di perpetuare almeno il catechismo da parte di laici in francese, il che fu proibito nel 1927. Con i Patti Lateranensi del 1929, il Fascismo riuscì ad ottenere l'appoggio della Chiesa cattolica, insieme ad un certo controllo su di essa. Fu quindi in grado, nel 1932, alla morte del vescovo Calabrese, francese di nascita e di lingua, di far incaricare del vescovato di Aosta un religioso proveniente da un'altra Regione. Grazie all'azione del vescovo Imberti, il numero delle parrocchie in cui si predicava in italiano passò da due nel 1932 a più di cinquanta nel 1940, con una trentina di parrocchie in cui ancora si predicava in francese solo perché i parroci erano anziani (Adler, 1980: 29)¹². La Chiesa cattolica, comunque, non sembra aver ostracizzato questo atteggiamento del partito.

Le estreme conseguenze della politica fascista portarono, nel 1939, alle cosiddette *Opzioni in Alto Adige*: con esse i cittadini furono costretti a scegliere se rimanere in Italia, senza alcuna garanzia per la loro lingua e cultura, oppure acquisire la cittadinanza tedesca. Tra i circa 270 000 votanti, ben il 90,7% optò per il trasferimento in Germania. In realtà, a fomentare tale voto ci fu anche la presunta minaccia, da parte del governo fascista, di trasferire forzatamente in Sicilia o nelle colonie chi si fosse rifiutato di emigrare verso la Germania (Giannini, 2019: 23).

L'annessione del Friuli-Venezia Giulia, nel 1866, comportò notevoli conseguenze sulla parlata locale, con una venetizzazione della fonologia e della morfologia e un'italianizzazione del lessico. Anche la popolazione friulana fu obbligata ad optare. Le comunità slovene, che erano quelle verso cui il regime era più aggressivo, subirono forti tentativi di assimilazione culturale e linguistica, che provocarono la radicalizzazione delle posizioni filo-iugoslave di molti esponenti della minoranza (Toso, 2008: 82).

I provvedimenti fascisti furono abrogati immediatamente dopo la caduta del regime, con la ratifica di provvedimenti volti alla restituzione di una certa misura di autonomia alle minoranze, in una sorta di tentativo di risarcimento per le azioni messe in atto dal governo durante il ventennio (Pizzoli, 2018: 73). Tra le disposizioni non abrogate immediatamente c'è la modifica dei censimenti. Prima del ventennio, come ricorda Salvi (1975: 26), il censimento prevedeva l'indicazione dell'appartenenza a minoranze linguistiche. Tali domande furono abolite nello spirito

¹² Secondo Ara (1990: 482), in realtà già nel 1929 solo 26 parroci su 86 usano il francese.

della nazione unitaria. Oggi l'ISTAT prende in considerazione le lingue diverse dall'italiano¹³, ma si propongono censimenti appositi per alcune regioni autonome, ciascuna attraverso il proprio ente statistico: abbiamo l'ASTAT per il Sud Tirolo, l'ISPAT per la provincia di Trento.

2.2.1 L'onomastica e la toponomastica

“È soppresso il nome del Tirolo”, scriveva Tolomei nei suoi provvedimenti del 1923, introducendo invece il nome di *Venezia Tridentina* o, alternativamente, quello di conio napoleonico di *Alto Adige*. Nella sua relazione del 1928, Tolomei ricorda come un senatore (non esplicitamente nominato) avesse avuto da ridire sulle nuove denominazioni, concludendo prendendolo ad esempio di “a che punto eravamo prima dei provvedimenti” (Tolomei, 1928: 274). L'italianizzazione portata avanti dal fascismo è solo uno degli esempi delle violenze del regime, che non comprendevano solo violenze fisiche, ma anche psicologiche, che toccassero l'identità e distruggessero l'alterità degli individui.

Il 15 gennaio 1926 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno il R.d.l. n. 17 del 10 gennaio 1926: *Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, denominata Venezia Tridentina*. Esso prevedeva l'italianizzazione dei cognomi tedeschi di origine italiana o latina “deformati in altre lingue”, basata sulle teorie pseudo-scientifiche di Tolomei. Egli sosteneva che gli abitanti originari della regione fossero i Romani, ignorando il fatto che essa fosse originariamente abitata da Celti e Illiri (Giannini, 2019: 14). Secondo il principio “restituire, sostituire, creare”, la nomenclatura locale, dove non fosse stata di tradizione antica e sopravvivenza fu ricostituita o costituita *ex-novo* (Coletti et al., 1992: 208). Per questa operazione, ci si servì del substrato ladino, i cui toponimi furono adattati alla grafia e pronuncia italiana; furono confermati i nomi di lunga tradizione italiana o recuperati quelli antichi; in assenza di nomenclature italiane o ladine le forma italianizzate erano desunte attraverso le etimologie o attraverso traduzioni letterali. Per alcuni luoghi furono addirittura necessari nuovi conî (Coletti et al., 1992: 208-209). Tali disposizioni sono ricordate da Tolomei (1928: 280). Tuttavia, la lista di nomi valdostani pubblicata nel 1861, al contrario del *Prontuario* di Tolomei, non entrò in vigore come legge: il regime fu tollerante nei confronti dei nomi valdostani, rispetto all’“esotismo barbaro” dei nomi sudtirolesi (Adler 1980: 30). Nel 1936 era pronta la lista dei 5.365 cognomi da sostituire redatta da Tolomei.

Alla questione della toponomastica si aggiunge la questione del paesaggio linguistico. Nonostante siano concessi cartelli e insegne bilingui, l'italiano doveva avere la precedenza (Tolomei, 1928: 279). Persino le lapidi funebri dovevano essere scritte in italiano (Giannini, 2019: 15).

¹³ I risultati sulle lingue parlate nella penisola al 2015 sono consultabili al documento al link: <https://www.istat.it/it/files//2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf>.

2.3 Dopo la Costituzione

Dopo la caduta del regime e la fine della Seconda guerra mondiale, il referendum del 2 giugno 1946 decretava ufficialmente la nascita della Repubblica italiana. Lo stesso giorno si erano tenute le elezioni dell'Assemblea Costituente, che ebbe il compito di redigere la Costituzione. La redazione della Costituzione richiese più di un anno di dibattiti e modifiche, e la sua promulgazione avvenne il 1 gennaio 1948. Lo spirito della Costituzione italiana riflette la volontà di differenziazione e rottura della neonata Repubblica nei confronti del ventennio passato. È anche per questo che lo storico art. 3 enuncia il principio di uguaglianza rigettando ogni tipo di discriminazione. A questo filo si legano anche gli artt. 5 (in cui si riconoscono le autonomie locali e si incoraggia il decentramento), 6 (in cui sono riconosciute le minoranze linguistiche, alle quali è garantita la tutela) e 11 (in cui è ricordato che l'Italia “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie”), ma anche l'art. 7, in conseguenza e in contrasto con gli accordi fascisti con la Chiesa cattolica, e l'art. 8, legato alla persecuzione degli ebrei da parte dei fascisti.

Salta all'occhio, nel comparare la Costituzione italiana con quella di altri Paesi, che qui non si dichiara l'ufficialità della lingua italiana. Anche questo discende dal clima storico-politico in cui la Costituzione nacque: durante il ventennio fascista, il governo aveva sottolineato e sfruttato l'*italianità* e l'italiano per raggiungere i propri scopi nazionalistici e discriminatori. Questa, però, non sembra essere l'unica ragione per cui l'italiano non fu dichiarato lingua ufficiale. In particolare, infatti, si era in un periodo in cui lo status di lingua ufficiale *de facto* dell'italiano non era messo in discussione dal bassissimo tasso di parlanti che contava, come era stato invece il caso nei tempi immediatamente successivi all'Unità. Dopo la Seconda guerra mondiale, la mobilità degli individui crebbe enormemente e, di conseguenza, la lingua sovraregionale fu più necessaria che mai. Gli spostamenti potevano avere diverse motivazioni: migrazioni interne (soprattutto dal Meridione) e servizio di leva militare obbligatoria fuori dal territorio di provenienza ebbero l'effetto di far incontrare tra loro persone originarie di diverse zone d'Italia, costrette, in tali situazioni, a comunicare tra loro tramite l'unico idioma comune conosciuto. A ciò si aggiunge, secondo Pizzoli (2018: 140), il fenomeno dell'emigrazione esterna da parte di dialettofoni, che contribuivano economicamente all'istruzione di coloro i quali erano rimasti in Italia.

Nonostante la lungimiranza dei padri costituenti nell'introduzione della tutela delle minoranze linguistiche tra i principi fondamentali dello Stato, l'art. 6 rimane inapplicato, e con esso, secondo Salvi (1975: 9), anche l'art. 3, a livello nazionale fino al 1999:

Tralasciando di menzionare altri ed importanti inadempimenti, si dirà che essa [la Repubblica italiana] non applica proprio l'art. 6: e ciò facendo disattende il fondamentale art. 3 e nega l'uguaglianza giuridica dei cittadini che appartengono ad una minoranza (ivi: 12).

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione prevista dall'art. 6 è una norma ad efficacia differita, proprio perché la Costituzione affida al Legislatore l'attuazione della

disposizione costituzionale (Galbersanini, 2014: 13). Ciononostante, da tale articolo discende già un nucleo di tutela minima, sottratto alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento (Corte Costituzionale, sentenza 15/1996).

Salvi (1975: 19) sostiene che i governi post-regime hanno la responsabilità della tutela mancata. Egli afferma che essi da una parte genuinamente non vedessero e dall'altra fingessero di non vedere le necessità di una PL democratica, “con un atteggiamento sostanzialmente fascista che pure a parole combattevano”. Ricorda che già nel 1967 fu fondata, nell'indifferenza del governo e dell'opinione pubblica, la sezione italiana dell'Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minacciate (AIDLCM). Le attività dell'Associazione passarono inosservate per il disinteresse generale, senonché il solo PCI, tra i partiti presenti in Parlamento, raccolse l'invito di collaborazione lanciato dall'AIDLCM. Ciononostante, Salvi (1975: 23) sostiene che l'impegno dei parlamentari comunisti fu rivolto esclusivamente alla minoranza slovena. A dimostrazione delle mancanze del governo, Salvi (1975: 25) cita Pastore (DC) nel suo discorso del 3 novembre 1962; a proposito della concessione dell'insegnamento della LM in alcuni comuni valdostani e piemontesi di lingua tedesca, sostenne che “la concessione di una seconda lingua, oltre a quella materna, è stata finora accordata esclusivamente a quelle regioni a statuto speciale che potevano rappresentare, nell'immediato dopoguerra, una grave minaccia per l'integrità dello Stato”. Si vede come, in primo luogo, la “lingua materna” in questione, secondo l'on., sia l'italiano e non la LM, e, in secondo luogo, come tale concessione non discenda dalla tutela costituzionale, come ci si aspetterebbe, ma esclusivamente dal pericolo che talune minoranze rappresentavano, minoranze che poi hanno effettivamente ottenuto tutela. Se ne deduce che ogni minoranza che volesse ottenere tutela, avrebbe dovuto rappresentare un pericolo per lo Stato.

Con la Costituzione, quindi, alcune delle minoranze alloglotte del Paese si videro riconosciuto, almeno sulla carta, un certo grado di tutela: le minoranze dell'Alto Adige, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con gli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545; il francese dalla Valle d'Aosta con il D.Lgs.Lgt. 22 dicembre 1945, n. 775; la lingua tedesca in provincia di Bolzano, con gli accordi tra i Governi italiano ed austriaco del 5 settembre 1946; lo sloveno con l'art. 20 del Trattato di pace tra le potenze alleate e l'Italia (Vedovato, 1986: 42). Nel corso dei decenni, però, si è andati avanti a proporre tutta una serie di provvedimenti che dessero sostanza anche alla tutela delle altre minoranze della penisola, ma spesso tali provvedimenti erano mirati ad una specifica minoranza, piuttosto che ad una tutela generale delle LM:

[...] *comunità ladine*, tre progetti di legge costituzionale (n. 19, Senato; n. 465 e n. 841, Camera); *comunità slavofone*: nove progetti di legge ordinaria (n. 20, n. 43, n. 354, n. 721, n. 1016, Senato; n. 126, n. 459, n. 778, n. 1662, Camera); *comunità friulane*: tre progetti di legge ordinaria e una costituzionale (n. 68, n. 350, n. 1175, n. 1332, Camera); *comunità sarda*: tre progetti di legge ordinaria ed uno del Consiglio regionale della Sardegna (n. 1066, Senato; n. 177, n. 535, n. 1244, Camera); *comunità di parlata occitana*: due progetti di legge ordinaria (n. 2421, Camera; n. 1464, Senato); *comunità tedescofona walser*: un progetto di legge costituzionale (n. 15, Camera); *comunità albanese*: un progetto di legge ordinaria (n. 86, Senato); *tutela della lingua veneta*: un

progetto di legge ordinaria (n. 1467, Camera); *comunità rom, sinti e delle diverse etnie nomadi*: un progetto di legge ordinaria (n. 3275, Camera) (Vedovato, 1986: 43).

Di seguito guarderemo solo alle proposte non locali che precedettero la legge 482/99.

2.4 Verso la 482/99

Il dibattito sulle LM in Italia, come si è visto, è iniziato diverso tempo prima della promulgazione della legge 482/99. Ciononostante, la formulazione della 482/99 ha incontrato più resistenza di quanta ce ne si aspettasse, anche in considerazione del fatto che solo con essa si può dire che l'art. 6 Cost. fu effettivamente portato a compimento, dal momento che le "apposite norme" cui fa riferimento non esistevano.

Il primo problema, nella definizione della tutela, era il dover definire a quali minoranze si applicasse: a questo proposito, la questione fu affrontata in un'inchiesta del Servizio della Camera nel 1972 e dal rapporto richiesto a Tullio De Mauro e Gian Battista Pellegrini. Prima di arrivare alla formulazione dell'attuale norma a favore delle minoranze linguistiche storiche (verso la quale gli stessi già nominati linguisti furono a dir poco critici, come si vedrà in seguito), a partire dal 1979 si sono avute una serie di proposte di legge che avevano l'obiettivo di colmare la mancanza, da parte dello Stato, della non applicazione formale dell'art. 6. Il Legislatore, a partire dalla Costituzione, avrebbe potuto muoversi attraverso provvedimenti generali o puntuali, riferiti alle singole minoranze. E, in effetti, si scelsero provvedimenti *ad hoc*, i quali comunque derivavano da iniziative delle singole minoranze, piuttosto che dalla volontà di applicare *in toto* l'art. 6 (Piegigli, 2017: 174). A partire dagli anni '80, quindi, il legislatore ha contribuito ad "avallare la demarcazione tratteggiata [...] dalla Corte costituzionale tra minoranze riconosciute e superprotette, da un lato, e minoranze non riconosciute e debolmente protette, dall'altro" (ivi: 174).

Nel 1979 è presentata la proposta *Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche*¹⁴ da deputati appartenenti principalmente al Partito Radicale (ed uno del PSI). Vengono qui proposte come minoranze da riconoscere, oltre a quelle delle penisole linguistiche, e cioè tedescofoni e ladnofoni della provincia di Bolzano, slovenofoni delle province di Trieste e di Gorizia, francofoni nella Valle d'Aosta, anche gli albanofoni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglie, Sicilia, i grecofoni nelle Puglie e in Calabria, la minoranza catalana ad Alghero, quella ladina-friulana in Friuli e in provincia di Gorizia, quella sarda, quella occitana di Piemonte in provincia di Imperia, di Guardia Piemontese in Calabria, quella serbo-croata in Molise. Viene anche notato come anche francese, tedesco e sloveno siano usate da comunità esterne alle province in cui esse godono di una qualche tutela: sono citati sono i tedescofoni della Valle d'Aosta, del Piemonte, del Veneto, del Friuli e della provincia

¹⁴ Documento disponibile al link:

<http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pd1=107>. VIII LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori Atto Camera: 107 (Fase iter Camera: 1^ lettura).

di Trento, i francofoni del Piemonte e delle Puglie, i parlanti del ladino dolomitico della provincia di Belluno e della provincia di Trento. Si ricorda anche come l'unica tra le lingue citate a godere di pieno riconoscimento dello *status* di lingua sia il ladino dolomitico.

Il discorso, in fase di prima lettura, cita le brutture subite dalle minoranze durante il regime fascista e il diritto delle minoranze all'identità linguistica e culturale. È affermato che tale proposta non esaurirà le necessità per una tutela completa, e vengono ricordati anche i dialetti (anche se sono chiamati "dialetti di tale lingua [italiana]").

Questa proposta prevede, in primo luogo, il diritto del cittadino alloglotta all'utilizzo della propria lingua anche nelle comunicazioni con enti e funzionari pubblici (art. 1) e con enti sanitari pubblici anche al di fuori del luogo di residenza (art. 2). Il diritto di avvalersi della propria lingua è affermato anche sotto la leva militare obbligatoria (art. 3). Si propone il ripristino di antroponimi, toponimi e manifestazioni del paesaggio linguistico in lingua diversa dalla lingua italiana (artt. 4 e 5) e addirittura l'uso di tale lingua è reso obbligatorio insieme all'italiano nella toponomastica, negli atti delle pubbliche amministrazioni, nelle assemblee degli enti locali (art. 10), ma anche nelle scuole e in almeno una università (artt. 11 e 12).

Vedovato (1986: 446), trattando della storia delle PL nazionali, inizia la sua disamina partendo dalla proposta di legge n. 65 del 12 luglio 1983 *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche* (si noti l'assenza di 'storiche'). Essa fu proposta da deputati del PCI. È notevole che nel testo non venga identificato alcun gruppo linguistico "per non irrigidire con decisioni legislative questioni che hanno bisogno di indagini scientifico-culturali e [...] non accomunare situazioni storico-culturali che possano avere bisogno di forme di tutela differenziate" (Vedovato, 1986: 446). Con questa legge, si determina che ogni gruppo può richiedere il riconoscimento alla Regione di appartenenza (artt. 4 e 5). Si richiede che nelle scuole materne statali e nelle primarie, ove presente, si utilizzi la lingua della minoranza, al fianco dell'italiano, nel rispetto della cultura locale e delle tradizioni linguistiche (art. 7).

Alla proposta n. 65 segue la proposta di legge n. 1174 del 23 gennaio 1984, di deputati della DP. In tale proposta si riconoscono le lingue di cui in Figura 1. Si istituisce però una sorta di gerarchia tra le lingue che vediamo in Tabella A e quelle della Tabella B: la legge suggerisce che quelle in Tabella A debbano godere di tutela statale, con provvedimenti emanati dallo Stato stesso, mentre a quelle in Tabella B debbano provvedere le Regioni e la provincia di Trento (artt. 2 e 4).

La proposta di legge n. 1195 del 26 gennaio 1984 *Norme per la tutela delle minoranze linguistiche* dei deputati del PSI, di soli tre giorni successiva alla proposta n. 1174, aggiunge alle lingue considerate la lingua della comunità di "origine zingara" (art. 2). Si mira a sottolineare e ad implementare l'uso della LM non solo a scuola e negli atti pubblici, ma anche nell'intrattenimento, attraverso la proposta di dedicare almeno il 10% delle ore di trasmissione della RAI-TV a trasmissioni in lingua locale (art. 8).

Le proposte di questi anni confluiscono nel testo unificato composto dalle proposte nn. 65, 68, 177, 350, 535, 1174, 1175, 1195, 1244, 1467 e 2421, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*, che presenta le modifiche apportate il 14 novembre 1984 e gli esiti delle discussioni con i gruppi minoritari. Il relatore ha poi ritenuto di sottoporre alla Commissione il testo il 6 febbraio 1985, portato così alla Camera. L'opposizione, con relatore Pazzaglia (MSI) sostenne che l'introduzione del bilinguismo in regioni che condividano caratteristiche culturali con Stati confinanti avrebbe inficiato l'unità nazionale, in quanto le richieste di bilinguismo avrebbero dato adito a pretese federaliste, indipendentiste o *nazionalitarie*. Si sostenne, quindi, che il progetto di legge unificato fosse viziato di incostituzionalità (Vedovato, 1986: 464).

La legge 482, promulgata infine il 15 dicembre 1999, vide un intenso dibattito prima della sua ufficialità: la proposta iniziale fu presentata alla Camera il 9 maggio 1996 dall'on. Corleone (Verdi Arcobaleno), che, in apertura, ricorda le precedenti proposte e le risposte delle opposizioni precedenti. Egli cita esperti linguisti per giustificare la selezione delle lingue incluse nella lista di idiomi da tutelare, tra cui Tagliavini, Wagner, De Mauro, ma anche le opinioni di non linguisti, come Bertoli o Salvi. Sostiene che le minoranze sarda e friulana debbano rientrare tra le lingue ammesse a tutela non solo per la grande differenziazione tra tali parlate e l'italiano, ma anche per l'erosione linguistica a cui tali idiomi vanno incontro in conseguenza dell'advergenza. Per quel che riguarda la minoranza "zingara", invece, essa è ripresa solo per coerenza con le precedenti proposte di legge. La p.d.l. n. 169 subì una serie di modifiche da parte della Commissione. Citiamo qui solo alcuni passaggi di obiezioni che si sono avute durante la discussione per la legge, allo scopo di illustrare come mai la legge abbia richiesto tempi così prolungati. Le obiezioni¹⁵ avevano alla base soprattutto motivi di stampo nazionalistico, come si vede in "allora il pericolo reale e facilmente rilevabile è quello dell'incrinatura di una componente essenziale dell'identità nazionale, ovvero l'unità linguistica". Motivazioni, queste, che però evidentemente si riferiscono solo a determinati gruppi minoritari, dal momento che poi si sostiene, a proposito dei territori del sud della penisola:

Nessuno in questi luoghi pensa di attentare all'unità d'Italia (p. 173).

Certamente il tema non riguarda gli albanesi di Calabria o i greci di Calabria e di Sicilia; abbiamo già detto che si tratta di presenze storicamente consolidate (p. 179).

Ci si chiede dunque: se tale tema non riguarda gli "albanesi di Calabria o i greci di Calabria e Sicilia", quali sono i gruppi la cui tutela minerebbe l'unità nazionale? Altra motivazione di cui si discute riguarda la non chiarezza nei criteri per la definizione delle eventuali minoranze, ma non viene proposta risposta a queste domande.

¹⁵ Abbiamo preferito non riportare i nomi dei politici o dei rispettivi partiti di appartenenza per ogni citazione in modo da non influenzare il lettore. Tutta la discussione, comunque, è disponibile nei lavori preparatori alla 482/99, alla sezione *Discussioni*.

Qual è il confine attraverso cui si qualifica una minoranza come tale? Quali sono i parametri? Quali sono i valori di riferimento (la presenza sul territorio)? A che cosa debbono essere parametrati poi questi livelli di tutela? Il numero? Alcune teorie sostengono che la presenza di un singolo diverso dalla maggioranza già crea in sé il diritto di rivendicare l'appartenenza ad una minoranza (p. 150).

Alcuni oppositori hanno chiamato in causa lo stesso art. 6, contestando alla proposta di legge il fatto che la Costituente fosse stata fraintesa:

[...] testo della relazione alla Costituente, da cui si ricavano due considerazioni. In primo luogo, quelli che il costituente ha definito gruppi linguistici di interesse folcloristico non possono essere certo interessati all'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, che è il presupposto su cui si fonda – come si diceva – la proposta di legge in esame. In secondo luogo, la fonte costituente non fa alcuna menzione dei sardi e dei friuliani come minoranze linguistiche, tanto meno «storiche», come recita il titolo della proposta di legge (p. 151).

A tali questioni ideologiche, l'opposizione affianca questioni economiche: “Il Ministro delle Finanze ad oggi, non ha neppure quantificato, perché è impossibile farlo, l'enorme spreco [di denaro] che deriverebbe dall'approvazione di una legge come questa” (p. 153). I proponenti ricordano che “abbiamo ratificato, all'unanimità, non la carta ma la legge europea sulle minoranze linguistiche, che chiede proprio – possiamo controllarlo – ciò che noi abbiamo previsto in questa legge” (p. 148).

Cinquant'anni di attese e di incomprensioni sono tanti per uno Stato che annovera tra le sue popolazioni una varietà di lingue che pochi altri paesi in Europa hanno, considerando che il diritto di praticare una lingua minoritaria sia nella vita privata che nei rapporti con le istituzioni è un diritto imprescindibile, conforme ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni unite ed affermato nell'Atto finale di Helsinki del 1975 (p. 168).

Gli attori esaltano la cultura e la ricchezza del patrimonio, dicendosi anche deluse dalle supposizioni rispetto alle opinioni sulle presunte volontà indipendentiste.

[...] consentite a me che ho vissuto come studioso, come meridionalista e come oriundo arbëresh, tutta la passione culturale ed emotiva che nel corso degli anni ha assunto il movimento per il diritto delle minoranze interne di vedersi rispettata la loro identità, di esprimere la mia soddisfazione nel vedere che il progetto di legge unificato recante norme di tutela delle minoranze linguistiche è arrivato, alla fine, in aula (p. 157).

Quel po' che rimane della Grecia salentina e calabra è l'ultima preziosa testimonianza di un'ininterrotta, millenaria presenza ellenica sul suolo che poi si chiamò Italia ma fu anzitutto Megále Hellás, Magna Grecia. Gli albanesi di antico insediamento parlano la lingua che è stata la prima base dell'albanese scritto e letterario d'Albania e sono la testimonianza di un saggio e civile costume di ospitalità etnica del Regno delle due Sicilie (p. 160).

È davvero malinconico ascoltare affermazioni come quelle rilasciate negli ultimi giorni secondo cui salvaguardare le minoranze interne significherebbe compromettere l'unità dello Stato (ivi).

Non abbiamo lavorato nell'intento in qualche modo di minare, indebolire l'unità del paese, ma anzi siamo stati mossi dalla volontà forte di rafforzarla, probabilmente guardando all'unità da due punti di vista, sui quali dovremo ancora discutere. Non penso tuttavia che tale unità si possa raggiungere attraverso un'omologazione forzata delle diversità; quest'operazione è stata compiuta in alcuni tempi storici e in qualche regione (p. 165).

La discussione prosegue anche con interventi critici, e perfino con un deputato che utilizza il proprio *patois* in maniera sarcastica:

Direi che l'unico articolo del testo che mi piace è l'articolo 1, anche se è insufficiente, perché una volta che viene stabilito che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, bisogna anche dire che l'italiano va valorizzato ed insegnato, in un momento storico in cui si registra un'ignoranza vergognosa della nostra lingua (p. 156).

Sâr President, o comenci il mio intervent in furlan par protestâ cuintri chest Stât che da plui di cicuante ains al è sord tai confronts di cheste lenghe [...] Ecco dove si va a parare con questa legge! (p. 168).

Si cerca, poi, come è frequente, di rimandare la legge a modifica, attraverso la notazione di minuzie:

Forse andrebbe precisato che la Repubblica tutela la lingua e la cultura di tali popolazioni se insite sul territorio italiano, altrimenti sembrerebbe che l'Italia tutela queste popolazioni dovunque si trovino nel mondo (p. 156).

«Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4» – che dovremmo rivedere – «l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative». Per tutti? (Ivi).

Vorrei inoltre richiamare il parere espresso dal Comitato per la legislazione: come sarà possibile tutelare gli zingari rom e sinti senza aver specificato nell'ambito del testo di legge le norme e i principi in base ai quali sarà adottato un regolamento attuativo? È difficile. Certo si tratta di popolazioni che risiedono da parecchi anni sul nostro territorio italiano, però si spostano, si muovono e difficilmente (proprio per la loro dinamica ed il loro modo di essere) accettano anche le norme che molte regioni hanno loro dedicato (p. 169).

Tra l'altro, la tutela della lingua degli zingari è contraria alla Carta europea delle lingue minoritarie, la quale all'articolo 1 esclude le lingue degli emigranti da quelle soggette a tutela. Anche in Commissione si era concordato di stralciare le culture degli zingari dal testo di questa legge; poi sono state reintrodotte, non sappiamo per merito di chi (ivi).

Viene poi fatto cenno a possibili conseguenze negative, come il clientelismo:

So che può sembrare una barzelletta, ma, in realtà, è questo il principio che stabiliamo con questa legge, e si tratta di un principio oneroso, in quanto nessuno degli eletti in questi consigli rinuncerà – perché ne avrà diritto – a far assumere una, due, tre, quattro o cinque persone che gli garantiscano l'intervento riassunto in italiano (p. 163).

A tutto ciò, si aggiunge, in alcuni casi, un'esplicita volontà di esclusione di determinate comunità dalla tutela:

La lega nord per l'indipendenza della Padania pone come condizione irrinunciabile, al fine dell'espressione del voto favorevole, la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, relativo alle comunità rom e sinti (p. 169).

In conseguenza del fatto che “da parte di alcune forze politiche è stato chiesto che il testo in discussione [...] non contenga alcun riferimento ai rom e ai sinti” (p. 234), tali parti sono state stralciate, con l'intenzione (mai realizzata) di farne una norma apposita.

Le parti stralciate, che verranno nuovamente sottoposte all'esame della Commissione per essere approfondite a parte in altro provvedimento, assumeranno il titolo: «Norme in materia di tutela della minoranza zingara» (ivi).

Tra tutte le obiezioni, più o meno condivisibili, alcune evidenziano effettivamente problemi che restano criticità della legge:

Il testo, quando all'articolo 2 elenca le minoranze oggetto di tutela, compie, peraltro, anche una discriminazione, in particolare nei confronti del friulano, del sardo e del ladino, facendo riferimento alle popolazioni parlanti tali lingue e non alle popolazioni friulane, sarde e ladine. In tale distinzione sembra scorgersi il tentativo di non riconoscere una pienezza di dignità a queste lingue (p. 169).

Nella discussione, diverse parti hanno proposto, poi, l'ammissione a tutela di una serie di lingue locali (tra cui veneto, piemontese, trentino, ciociaro, eugubino) non previste dal progetto originario. Tali emendamenti sono stati bocciati.

La proposta di legge diventa così il D.d.L. n. 3366, approvato dalla Camera dei deputati il 17 giugno 1998, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 giugno 1998, con il nome di *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*. La discussione continua quindi in Senato non con toni meno accesi (tanto che si arriva a definire lo sloveno una lingua "infoibatrice", p. 557); qui ci si è soffermati molto sulla distinzione tra una lingua e un dialetto, laddove similmente alla Camera si era cercato di proporre ogni idioma locale tra quelli ammessi a tutela.

Il ladino e l'occitano, comunque, sono una realtà diversa da quella rappresentata dal friulano o dal sardo, ma se noi riteniamo opportuno inserire queste ultime lingue nell'elenco di cui all'art. 2 del disegno di legge, mi domando per quale motivo non si inseriscano anche il piemontese o altre lingue che hanno pari valore, pari dignità, pari utilizzo e pari diffusione (p. 476).

Il collega Meloni difendeva l'identità della Sardegna: noi vogliamo difendere l'identità della cultura sarda, ma anche l'identità della cultura napoletana, della cultura calabrese, della cultura del Molise. Noi vogliamo difendere tutte le specificità ed ecco perché, con questo tipo di opposizione su questa legge dimostriamo di volerla opporre a quella omologazione globalizzatrice che invece vi appartiene (p. 556).

Il D.d.L. è approvato dal Senato della Repubblica il 25 novembre 1999, tra le molte perplessità e i molti contrari, e a tali contrari si riferisce De Mauro, quando critica la legge a partire dall'art. 1:

Della legge del 1999 si può dire: menomale che almeno c'è. [...] Una legge di tutela delle minoranze si apre dicendo che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica: è come aprire una legge dicendo che dobbiamo voler bene alla mamma o che Alpi e Appennini sono le principali catene montuose. Ma perché? Ci vuole un articolo di legge per dire questo? Quello è chiaramente un articolo di compromesso per rasserenare gli oppositori ad oltranza della legge che si contentarono - devo dire - di poco. (De Mauro, 2010: 20)

2.5 La legge 482/99: meriti e criticità

Come si è visto, il raggiungimento della legge a favore delle minoranze, L. 482 15 dicembre 1999 *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, ha richiesto circa tre anni di discussione, durante i quali si è utilizzata una dialettica che da una parte metteva in luce le culture e le lingue minacciate e la loro ricchezza, e dall'altra esaltava l'unità e/o la frammentazione

linguistica del Paese. Pur con il tempo che essa ha richiesto, la legge non è priva di criticità, che saltano all'occhio se si prendono in considerazione gli articoli uno per uno. In questo paragrafo, quindi, guarderemo ai i principali punti critici della norma.

Orioles (2003) elenca le carenze e le negatività della legge in cinque punti:

- l'inventario chiuso di varietà;
- l'enfasi sull'autoidentificazione;
- l'appiattimento di tutte le condizioni minoritarie;
- la mancata considerazione delle interazioni plurilingui e pluriculturali;
- la sottostima del ruolo della ricerca e dei compiti dell'Università.

Il primo commento che possiamo proporre è quello sulla denominazione stessa della legge: cos'è che rende una minoranza *storica*? Se si tratta di una lunga ed attestata permanenza di un determinato gruppo sul territorio, la definizione potrebbe non essere più sufficiente in futuro: dal momento che l'Italia accoglie sempre più nuovi abitanti di lingua diversa, la legge escluderebbero quelle minoranze che pure sarebbero, a quel punto, storiche (e cioè di lunga permanenza), per via dell'inventario chiuso che presenta. Ci si può chiedere, allora: quand'è che una minoranza smette di essere *nuova* e diventa *storica*?

Sebbene non fosse necessario stabilire che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, non è detto che il Legislatore non possa dichiarare il superfluo, per cui, in realtà, tale dichiarazione non costituisce un problema per l'ovvietà che dichiara, ma più che altro perché stabilisce, fin da subito, una gerarchia tra le lingue presenti sul territorio nazionale.

L'art. 2 è quello che presenta più problematiche. “[...]la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo”: qui si crea una suddivisione, tra quelle che sono definite *popolazioni*, per le quali quindi si intravede un'origine particolare, come fossero gruppi etnici piuttosto che linguistici (Dal Negro, 2000), e *popolazioni parlanti il*, determinate in base alla lingua che parlano, ma non in base alla loro origine. Non è chiarito il principio di tale distinzione, ma, si direbbe, le lingue delle *popolazioni* sembrano essere allogene, mentre quelle delle genti *parlanti il* sono lingue romanze. Ma se la distinzione fosse questa, allora le “popolazioni catalane” dovrebbero essere incluse in quelle *parlanti il*. Fiorentini (2022: 94) sostiene che la suddivisione sembra implicare una diversa appartenenza nazionale, ma ricorda che anche tale motivazione, in realtà, pecca di eccessiva semplificazione, dal momento che non sempre è possibile osservare una solidarietà con gli Stati a cui farebbero riferimento le *popolazioni*.

Fatta questa prima considerazione, si può discutere delle lingue ammesse a tutela: non sono forniti criteri, siano essi linguistici o sociolinguistici, per cui una certa lingua è ammessa a tutela e un'altra no. Perché, allora, il sardo sì e il tabarchino no? E se si tratta di numerosità della popolazione, allora perché l'occitano (e anche l'etichetta di occitano, tra l'altro, porta con sé dei

problemi di carattere politico-nazionalistico) di Guardia Piemontese o il francoprovenzale di Celle San Vito sì, e il tabarchino di Carloforte e Calasetta no? Ma a questo punto ci si potrebbe chiedere anche perché il friulano sì ed il siciliano no, dal momento che anche il siciliano gode di una lunga e affermata tradizione letteraria? La presenza di una tradizione letteraria non è evidentemente un criterio, vista l'esclusione anche dei dialetti veneti, napoletani, romani.

TABELLA A

<i>Minoranza linguistica</i>	<i>Territorio di insediamento</i>
—	—
	(Comuni appartenenti a)
Francoprovenzale	Valle d'Aosta e provincia di Torino.
Friulana	Province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.
Ladina	Province di Bolzano, Trento e Belluno.
Occitana	Province di Torino, Cuneo e Imperia.
Sarda	Sardegna.
Slovena	Province di Trieste, Gorizia e Udine.
Tedesca	Provincia di Bolzano.

TABELLA B

<i>Minoranza linguistica</i>	<i>Territorio di insediamento</i>
—	—
	(Comuni appartenenti a)
Albanese	Province di Avellino, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Palermo, Pescara, Potenza.
Catalana	Provincia di Sassari.
Croata	Provincia di Campobasso.
Francoprovenzale	Provincia di Foggia.
Greca	Province di Lecce e Reggio Calabria.
Occitana	Provincia di Cosenza.
Tedesca	Province di Belluno, Novara, Trento, Udine, Vercelli, Verona, Vicenza e regione Valle d'Aosta.

Figura 1: Lingue riconosciute secondo la proposta di legge n. 1174 del 23 gennaio 1984, immagine da Vedovato (1986: 454).

Come si è visto, poi, la proposta di legge originaria prevedeva che anche le lingue di rom e sinti venissero ammesse a tutela. Esse, infatti, pur con il passaggio dell'oggetto della norma da "minoranze linguistiche" a "minoranze linguistiche storiche", non avrebbero dovuto, a rigore, esserne escluse. L'esclusione di tali comunità dalla tutela rivela, forse, la discriminazione più o meno aperta a cui esse sono sottoposte.

Si noti come l'art. 2, che dispone la tutela delle minoranze, in realtà non faccia altro che replicare quanto fatto dalla Costituente con l'art. 6: come allora, infatti, non vengono date precise disposizioni sulle modalità in cui la tutela debba essere portata avanti; a differenza di allora, però, si definisce quantomeno l'oggetto della tutela. Tuttavia, la stessa definizione dell'oggetto, così come è resa, non fa che rendere un insieme chiuso ed immutabile di gruppi linguistici, senza contemplare l'ammissione di qualsivoglia altro idioma. Oltre a ciò, come già esplicitato da Dal Negro (2000), si pone la questione dei glottonimi: ai nomi delle singole lingue quali francese o albanese, si coordina sintatticamente l'etichetta di "germanico", che però si rende interpretabile in ogni modo che concepisca le lingue germaniche. Copre, così, da termine ombrello, le minoranze tedescofone, che hanno come lingua tetto il tedesco standard, ma anche mòcheno, cimbro, walser,

e, potenzialmente, potrebbe coprire, se ve ne fossero, anche minoranze di lingua norvegese, ad esempio. Per cui, ad etichette ristrette come sono quelle di franco-provenzale e occitano, lingue per cui pure esiste una differenziazione interna (si vedano, ad esempio, i lavori di Micali, 2016; 2018 per un approfondimento sulla varietà guardiola di occitano), se ne coordinano altre di grandissima ampiezza potenziale. È pur vero che, in Italia, ‘germanico’ sta spesso per ‘di Germania’, ma anche in questo caso, allora, si parla qui di tedesco standard o di dialetti tedeschi parlati in Germania? Anche alla luce della tutela della sola lingua standard che una tale interpretazione suggerisce, la distinzione tra francese e franco-provenzale “risulta poco sensata, viste le caratteristiche del plurilinguismo valdostano [...]: il francese è il tetto dei dialetti franco-provenzali della regione” (Fiorentini, 2022: 95), come il tedesco lo è per quelli sudtirolesi, i quali però non sono tutelati (Toso, 2008, in Fiorentini, 2022: 95-96).

In più, si consideri come alle lingue nazionali, provviste di uno standard e per l’insegnamento delle quali esistono materiali uniformi, si affiancano lingue non provviste di standard accettati universalmente (sardo o friulano) o i cui standard sono lingue artificiali (è questo il caso del ladino, con il *ladin dolomitan*, ma anche del sardo, con la *limba sarda comuna* o la *limba sarda unificada*), oltre a lingue per cui si utilizzano materiali diversi di varietà in varietà¹⁶. Ciò si riflette su come, poi, la tutela è effettivamente attuata¹⁷. Le etichette, inoltre, fanno intendere che esista una certa unitarietà linguistica delle varietà locali rispetto a quelle standardizzate. Anche laddove si guardi solo alle lingue dotate di una lingua tetto, non si può paragonare lo status linguistico e sociolinguistico del francese con quello dell’albanese in Italia; le varietà arbëreshe dell’Italia meridionale non solo non sono comparabili a quelle della madrepatria albanese, ma anche tra loro presentano differenze non trascurabili. E lo stesso vale per i parlanti di croato molisano, grico e grecanico (Dal Negro, 2000).

È evidente come, tra l’altro, per via del riconoscimento di sardo e friulano, sorgano perplessità sul mancato riconoscimento delle altre parlate regionali, che pure, sul livello linguistico e sociolinguistico, non si differenziano da tali idiomi, essendo essi stessi lingue sorelle dell’italiano, e godendo diverse di esse anche di lunga e attestata tradizione letteraria. Come abbiamo visto nel paragrafo 2.4, questa discussione ebbe già luogo in Parlamento, anche se non sempre con gli scopi auspicati.

Dall’art. 3 si vede come la legge sia territorializzata, il che fa sì che le cosiddette minoranze diffuse non possano essere incluse: Toso (2008) cita l’armeno e l’ebraico, a proposito, oltre appunto

¹⁶ In una delle interviste, infatti, è detto che i materiali utilizzati dai maestri sono specifici per l’insegnamento dell’occitano guardiola, tanto che il parlante stesso riconosce quanto esso sia conservativo rispetto all’occitano delle valli valdesi soprattutto dal punto di vista lessicale. Insegnare la varietà dell’Italia settentrionale, quindi, vorrebbe dire anche snaturare la lingua locale, dal punto di vista del parlante.

¹⁷ Nel comune calabrese di Guardia Piemontese, ad esempio, i materiali utilizzati per l’insegnamento della LM, l’occitano guardiola, non si rifanno ad uno standardo universalmente condiviso, ma ad una grammatica locale. Per i dati sulla minoranza guardiola, si vedano le interviste.

alla minoranza romani. La scarsa regolamentazione in materia di riconoscimento fa sì che esso si riduca alla sola constatazione della volontà di appartenenza ad una minoranza: come sostiene Dal Negro (2000), non è richiesta, al fine del riconoscimento, alcuna prova oggettiva o esame di lingua che accerti la competenza attiva o passiva in una certa LM. Se ciò può sembrare un'inezia, dal momento che la richiesta di riconoscimento potrebbe essere vista come avente solo il fine di esprimere la propria identità, in realtà quanto si ottiene dall'applicazione della 482 (come l'accesso a posti di lavoro riservati nella pubblica amministrazione) non riguarda esclusivamente questioni identitarie¹⁸. La questione della territorialità, inoltre, pone il problema dell'assimilazione della comunità parlante una certa LM a tutto il territorio geografico occupato dall'entità amministrativa locale di appartenenza: così a Guardia Piemontese, dove l'unica scuola primaria del comune si trova alla "marina", frazione dove il guardiolo non è parlato, a tutti i bambini, indistintamente, viene insegnata la LM, anche a quei bambini che non lo parlano e i cui genitori e nonni non lo parlano.

Ma il maggiore problema dell'art. 3 è la delega della dichiarazione delle minoranze a organi locali, dichiarazione che, di nuovo, non richiede alcun tipo di dimostrazione oggettiva dell'esistenza (perpetuante, e non estinta, come invece si è avuto in taluni comuni) della minoranza. E non solo sono organi locali, ma sono i cittadini stessi a detenere il diritto di richiedere il riconoscimento, attraverso le firme del solo 15% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali dei comuni. Conseguenza dell'art. 3 è stata la fioritura del cosiddetto etnobusiness, con l'inizio di "pratiche disinvolute" (Toso, 2008: 47), determinate dalla possibilità di ottenere profitto dalla 482/99, che ha dato il via ad una serie di reclamazioni fantasiose e che potremmo addirittura quasi definire truffaldine, come in casi di rinascita di sentimenti identitari fino ad allora assopiti o di richieste di riconoscimento alquanto discutibili, come per la minoranza tedescofona ad Ischia nel 2006 o dei dialetti "occitani" della Liguria (Toso, 2008: 64). Più recente è il caso, riportato da Fiorentini (2022: 104-105), della provincia di Torino, la quale nel 2020 ha approvato il riconoscimento della minoranza francese a due comuni dove, però, la lingua francese non è storicamente attestata. In conseguenza di tali affermazioni, la Corte di Cassazione ha stabilito già nel 2003 l'illegalità della dichiarazione di appartenenza linguistica ad un gruppo diverso da quello per cui è nota per opinione comune o scientifica (Toso, 2008: 64). Toso (2008: 47) sottolinea come tali applicazioni distorte della legge non rendano un servizio alle minoranze, ed elenca due ragioni principali, di cui la seconda, secondo lui, è più pregnante della prima: a) vanno ad essere sprecate le risorse già non troppo consistenti che lo Stato mette a disposizione delle minoranze e b) si rischia una

¹⁸ Ancora riguardo il caso di Guardia Piemontese: il comune conta più di 1000 abitanti, ma i parlanti di occitano sono, effettivamente, poco più di 250. Ciononostante, la tutela, poco centrata, rischia di sprecare risorse economiche nell'insegnamento della LM al pari di una lingua straniera, piuttosto che implementarne gli usi da parte dei madrelingua. È calzante, quindi, quanto riportato da Dal Negro (2000) da Sobrero (1999): Sobrero (1999): la legge accomuna nell'elenco dei beneficiari "le comunità dove si parli" e quelle dove "si sia parlata una lingua diversa da quella della regione, o del paese, circostante". Si mostra, così, il disinteresse della legge nei confronti delle lingue che sarebbero da tutelare.

relativizzazione del sentimento identitario e ad una configurazione sulla base di convenienze vere o presunte.

Carenza fondamentale dell'art. 4 è rappresentata dalla delega della determinazione di ogni aspetto pratico della tutela a livello scolastico alle istituzioni scolastiche stesse, le quali, però, non godono di libertà assoluta, dal momento che è richiesto il consenso dei genitori rispetto ai programmi (Fiorentini, 2022: 109). Le scuole e gli insegnanti sono lasciati a loro stessi nel produrre programmi, il che li porta a provare una sensazione di abbandono (ivi: 112); tali programmi possono anche essere o meno svolti in ore curriculari, e i materiali stessi da utilizzare per le lezioni pongono dei problemi, dal momento che diverse delle lingue tutelate non sono neanche standardizzate. Tale disposizione porta a conseguenze prevedibili, descritti in Iannàccaro (2010): l'ingresso della lingua nella scuola la priva dello status di codice in group; inoltre, i diversi modi in cui le LM sono trattate, a seconda sia delle disposizioni di enti locali che di quelle dell'opinione pubblica, fanno sì che esse vengano concepite come materie scolastiche e quindi obblighi noiosi nel caso di insegnamento formale, o, nel caso di insegnamento veicolare (che, si noti bene, non è possibile in tutte le comunità, dal momento che ci sono comunità dove non tutti i bambini parlano la LM) come dialetti che rendono la materia d'insegnamento 'meno importante' (Fiorentini, 2022: 114). Da ciò risulta che:

si rendono necessari: a) una formazione sistematica degli insegnanti; b) un numero sufficiente degli stessi al fine di coprire l'organico richiesto da un insegnamento di qualità e presente in tutte le scuole del territorio; c) la predisposizione di un Albo o un elenco professionale degli insegnanti di lingua minoritaria al quale le scuole possano accedere per il reclutamento degli insegnanti (vedi buona esperienza del Friuli) (Morelli, 2019: 44).

Anche il ruolo delle Regioni potrebbe essere ridefinito prevedendo una maggiore partecipazione delle stesse alle attività di ripartizione ed a quelle di rendicontazione dei progetti finanziati. Occorrerebbe disciplinare la previsione di un'attività di sostituzione dello Stato alle Regioni in tutti i casi di inerzia delle stesse.

Sostanzialmente, caratteristica fondamentale della legge in oggetto è l'estrema libertà concessa dal Legislatore ad ogni singola realtà locale. Ciò porta a vedere la 482/99 come una legge che non porta effettivamente ad alcuna tutela garantita dallo Stato; una legge che riconosce l'esistenza delle dette LM, senza programmare alcuna attività coerente e continua che discenda da una pianificazione linguistica attenta.

Come si vede, il che fu anche riconosciuto da Iannàccaro (2021, in Fiorentini, 2022: 90), la legge semplifica le lingue (sia dal punto di vista linguistico che sociolinguistico), le comunità (non considerando le differenze tra comunità parlanti la 'stessa' LM) e il territorio (essendo legata a provvedimenti territoriali).

Si sottolinea ancora che l'unico campo d'applicazione che la legge nomina esplicitamente, oltre alle associazioni culturali territoriali, è la scuola. Non si agisce, quindi, sulla modifica dello *status* e non si dispone una codifica della lingua. Non si può definire, questa, né una PL di tipo *corpus planning* né di *status planning*. E anche guardando all'ambito scolastico, ciò che viene detto

è che la LM può e/o deve essere insegnata nelle scuole, qualora i genitori volessero che i figli la imparassero. Il risultato di ciò è che l'ora di insegnamento della LM è percepita come pari (nei casi migliori, quando non inferiore) alle ore di insegnamento di una lingua straniera qualsiasi. Inoltre il numero limitato di ore di cui si dispone fa sì che coloro che non conoscono già la LM, non imparano a parlarla a scuola, e, anzi, c'è il rischio che essa venga rifiutata perché percepita come una materia scolastica obbligatoria esattamente come le altre, senza alcuno sviluppo dello spirito identitario.

Bisogna promuovere le lingue minoritarie perché una buona legislazione che protegge la lingua non basta. Pensando al futuro bisogna concentrarsi sui giovani. Allora quali lingue vogliono imparare i giovani? I fattori di utilità ed immagine influiscono. L'inglese si studia perché è considerata una lingua utile, lo spagnolo invece perché viene considerato 'figo'. Bisogna vendere la lingua ai giovani. Nessuno vuole studiare una lingua che si associa con contadini (Häggman, 2019: 16).

D'altronde, se è vero che la norma presenta tutta una serie di problematiche, c'è da dire che essa ha anche avuto il merito collaterale di incrementare il prestigio delle lingue di cui si pone a tutela. Considerando i Censimenti del 2001¹⁹ e del 2011²⁰ in Alto Adige, si vede che il numero di ladini aumenta sia in provincia di Bolzano²¹ che di Trento, come anche la percentuale di tedescofoni. Tra i meriti della 482/99, però, si ricorda anche l'effetto sul prestigio delle LM: se prima, infatti, molte di queste lingue locali erano sentite esclusivamente come dialetti, oggi se ne riconosce maggiormente il valore.

2.6 Osservazioni su politiche linguistiche e nuove minoranze

La legge 482/99, che attualmente costituisce l'unica norma nazionale per la tutela delle LM, elenca una serie finita e chiusa di gruppi linguistici, che sono gli unici tutelati a livello nazionale. Di conseguenza, non solo essa trascurava i dialetti, ma trascurava anche le nuove minoranze.

Nonostante sia tradizionalmente considerata Paese di emigranti, l'Italia è, ormai da decenni, meta di immigrazione per milioni di persone. È ancora dibattuta la questione dell'ammissione a tutela delle loro lingue da parte dell'autorità statale. C'è da tenere in conto, quando si tratta di pianificazione e PL, che la lingua è parte integrante, anche secondo l'UNESCO, dei diritti umani basilari. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrato in vigore nel 1976, prevede che ogni imputato abbia il diritto alla lettura dei diritti e delle imputazioni in una lingua conosciuta o che gli sia garantito un interprete, e che ogni fanciullo abbia il diritto a ricevere un'istruzione in una lingua che comprende. Al contrario, il fatto che in Italia oggi gli immigrati non possano usare la propria lingua materna in tribunale è una violazione del Patto, come anche della Convenzione

¹⁹ Dati presenti su "Provincia di Trento",

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze/minoranze/ladini_mocheni_cimbri_pop_2001_x_comune_e_residenza.1205943234.pdf>.

²⁰ Dati presenti su "Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento",

<http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica/demografia/15CensGenPopolazione.1340956277.pdf>.

²¹ Dati presenti su "ASTAT", <[https://astat.provincia.bz.it/downloads/Siz_2021\(13\).pdf](https://astat.provincia.bz.it/downloads/Siz_2021(13).pdf)>.

Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950 (artt. 5 e 6). Tuttavia, i contesti citati non sono gli unici in cui la barriera linguistica influisce negativamente sulla vita degli immigrati. Si cita qui, a titolo esemplificativo, il caso della salute pubblica: difficilmente, infatti, gli operatori del SSN hanno una formazione linguistica che prescinderebbe dall'inglese. Altro caso è, poi, quello delle comunicazioni tra persona fisica e persona giuridica. Tali comunicazioni avvengono, di norma, esclusivamente nella lingua nazionale.

Ma anche senza spostare troppo l'attenzione dalle situazioni quotidiane, la legislazione italiana dà per scontato il fatto che i bambini, immigrati di seconda generazione (ma non solo, si veda il caso dei bambini sinti, Sorrenti, 2014, in Fiorentini, 2022: 116), comprendano e/o parlino l'italiano, lingua ufficiale della scolarizzazione su tutto il suolo nazionale (se si escludono le scuole in lingua delle minoranze nazionali). Tale presupposizione può portare ad una maggiore difficoltà da parte di tali giovani studenti, che si troverebbero sin da subito in svantaggio rispetto ai loro coetanei: ciò potrebbe anche avere conseguenze a lungo termine che potrebbe portarli ad una minore fiducia in se stessi e quindi a perseguire carriere diverse da quelle a cui altrimenti avrebbero aspirato (art. 2 della CM/Rec(2014)5). In questi casi, la giurisprudenza italiana viola la Raccomandazione CM/Rec(2014)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'importanza delle competenze nella(e) lingua(e) di scolarizzazione per l'equità e la qualità nell'istruzione e per il successo scolastico del Consiglio d'Europa.

La maggior parte degli allievi arriva a scuola con le competenze nella lingua di scolarizzazione che sono richieste per la comunicazione ordinaria. Ma per gli apprendenti più vulnerabili, quelli che utilizzano un'altra lingua per la comunicazione ordinaria e, in particolare, per gli apprendenti che provengono da ambienti socio-economicamente svantaggiati, l'acquisizione delle competenze nella lingua di scolarizzazione costituisce la sfida principale (Art. 5, CM/Rec(2014)5).

A favore di tali alunni, potrebbero essere introdotti dei corsi preliminari di lingua italiana (anche per i genitori), fermi restando il rispetto e la valorizzazione della lingua e della cultura di partenza. Disposizioni a favore della comprensione della lingua italiana e del suo apprendimento, ma nelle quali non si fa riferimento a corsi pre-scolastici, sono rintracciabili nella legge 40/1998, art. 36, comma 5. In contesto scolastico, si può dire che:

per quanto riguarda le lingue delle nuove minoranze, il ruolo della scuola si riflette soprattutto nella necessità della valorizzazione della coesistenza di lingue e culture, al fine di non mettere ulteriormente a rischio il già fragile plurilinguismo delle seconde generazioni. La perdita della lingua della tradizione familiare va dunque contrastata per evitare ricadute negative importanti in ambito affettivo e cognitivo (Fiorentini, 2022: 119-120).

L'individuazione delle minoranze costituirebbe il punto di partenza di uno studio votato all'individuazione di PL adeguate per tali comunità. Prima ancora di ciò, però, potrebbero porsi alcune questioni dal punto di vista della legislazione. Da questa prospettiva, infatti, uno dei problemi che potrebbero presentarsi è la diffusività della tutela, dal momento che tali minoranze non sono, di norma, localizzate su un determinato territorio, al contrario delle minoranze tutelate dalla 482/99. A questo proposito, come sostenuto da Ganfi e Simoniello (2021), sarebbe, quindi,

più opportuno formulare politiche completamente nuove, anche perché le esigenze di tutela delle nuove minoranze non sono assimilabili a quelle presentate dalle minoranze storiche (Galbersanini, 2014: 13). Il rischio di diffusività costituisce motivo per cui si potrebbe ricorrere, invece, ad una tutela di tipo personale (ivi). Uno dei problemi principali nella definizione di una norma a favore della tutela delle nuove minoranze è, quindi, l'identificazione dell'oggetto stesso della tutela, e cioè la definizione di nuova minoranza.

2.7 Oltre la 482

Come abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti, la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 è stata sin da subito oggetto di critiche e discussioni. Nel corso del tempo si è cercato di rimediare alle criticità, attraverso dei disegni di modifica alla stessa legge, i quali, però, non sempre avevano motivazioni linguistiche o sociolinguistiche alla base, quanto invece politiche e populistiche. Di questo stampo è la proposta di legge Consiglio Regionale del Veneto: Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 'Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche' n. 606, presentata il 10 maggio 2018, con il quale il Consiglio, di cui era presidente Roberto Ciambetti (LN) non fa che aggiungere semplicemente alle lingue ammesse a tutela il veneto, ma anche il D.d.l. n. 1940 comunicato alla presidenza il 22 settembre 2020 Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, con il quale alcuni senatori (M5S) richiedono la semplice aggiunta delle varietà galloitaliche della Sicilia alle lingue elencate nell'art. 2 della 482/99. Lo stesso vale per la p.d.l. n. 1059 presentata il 26 giugno 2001, Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti, la quale, però, avrebbe voluto estendere la tutela a tutte le lingue locali (anche se sarebbe lecito chiedersi poi quale sarebbe stato il livello di granularità per la distinzione). Tali proposte populistiche tornano in auge di periodo in periodo per ragioni politiche²², ma le modifiche proposte non riguardano l'impostazione rigida e chiusa della legge, e lasciano le parti che non riguardano le fortunate lingue oggetto delle proposte identiche a come furono formulate ormai più di 20 anni fa.

A livello pratico, nel 2019, il Comitato tecnico consultivo ha deliberato un incremento della percentuale del fondo da destinare alle attività di promozione linguistica (Häggman, 2019: 22). Tra le attività in atto che puntano ad un incremento del prestigio delle LM ("anche la lingua dei nonni possa avere valenze formative specifiche e trasversali da far emergere ricorsivamente tra progettazione e valutazione", Spezzano, 2019: 93) c'è la formulazione di metodi per valutare e certificare le LM, che propone una serie di traguardi e abilità da raggiungere entro i tempi della scuola primaria al pari di quanto si fa per le lingue straniere non minoritarie insegnate a scuola. Ciò, come si vede, non fa altro che a) da un lato, allargare la forbice tra tali lingue, che sono

²² Si veda la recente proposta (LN) di insegnare il dialetto veneto nelle scuole, <https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/11/17/proposta-lega-per-dialetto-veneto-a-scuole-e-tv-della-regione_709f8571-38c6-4e56-a715-10cf2c7e0f92.html>.

effettivamente provviste di uno standard e di modalità conclamate di valutazione (si pensi al QCER) e b) dall'altro, causare una ancora maggiore percezione della LM come una qualsiasi altra materia scolastica, senza tentativi di stimolare lo sviluppo di un sentimento identitario che faccia sì che le LM vengano trasmesse naturalmente e volontariamente dai genitori. Anche nella formulazione delle modalità di certificazione delle LM, rimangono questioni aperte; in particolare si citano: la definizione di modelli comuni di rubriche, la scelta e la definizione di descrittori e la specificazione dei livelli di competenza linguistica nella scheda di certificazione di competenze (ivi).




Figura 2: Catherine Wheel Model, schema da Nekvapil (2011: 880).

Un modello teorico che potrebbe essere preso in considerazione per l'implementazione dell'apprendimento delle LM è quello proposto da Strubell (1999) per la diffusione delle lingue svantaggiate, illustrato in Figura 2. Punto di partenza, secondo il Modello Catherine Wheel, è la maggiore conoscenza della lingua svantaggiata, che attiverrebbe un effetto a cascata sulle altre sfere. Infatti, se i parlanti di una lingua aumentano, aumenteranno anche gli usi di tale lingua nelle relazioni, il che porterà ad una maggiore domanda di beni e servizi nella LM, che, a sua volta, provocheranno una maggiore disponibilità di beni e servizi. Risultato di ciò è che la migliore percezione dello status e dell'utilità che i parlanti avranno della LM porterà ad una maggiore disponibilità ad apprendere, usare e trasmettere intergenerazionalmente la lingua svantaggiata.

Dalla legislazione descritta e dalle pratiche adottate, quindi, si nota come, piuttosto che agire sulla generazione adulta e far sì che tale fascia della popolazione manifesti la volontà esplicita di insegnare e quindi trasmettere la LM (qualora la si parlasse), i provvedimenti legislativi sembrano puntare piuttosto ad una sorta di imposizione dall'alto, che però non sempre si rivela efficace. A questo proposito, infatti, a differenza di quanto notato sopra per le lingue provviste di lingue tetto, le quali sono anche lingue di maggioranza in un qualche Stato straniero, l'aumento di parlanti non

ha interessato, nell'ultimo ventennio, altre minoranze più 'deboli' (si veda, ad esempio, per il guardiola, Micali, 2021: 117).

La discussione sulle PL a livello nazionale continua anche oggi. Recentissima è la proposta di legge presentata il 31 maggio 2018 Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del *Consiglio superiore della lingua italiana*²³. Essa²⁴, proposta da 31 deputati (FDI), pone in essere, già nella sua presentazione, una serie di implicite discutibili:

Da un confronto tra gli anglicismi registrati nel dizionario Devoto – Oli del 1990 e quello del 2017, per esempio, si è passati da circa 1.600 a 3.500, il che porta a una media di 74 all'anno. I fattori che hanno prodotto questo degrado sono fondamentalmente i seguenti: l'intrusione di gerghi dialettali appartenenti al cinema e alla televisione; l'uso indiscriminato dei neologismi provenienti dal linguaggio burocratico e scientifico; l'infiltrazione eccessiva di parole mutate dall'inglese, che negli ultimi decenni ha raggiunto livelli di guardia (pag. 2).

Oltre ad affermare che in Italia non esistono PL (cosa che abbiamo visto non essere vera attraverso la discussione di questo Capitolo e come vedremo nel prossimo), si arriva a sostenere che la lingua italiana rischia di scomparire, e si portano esempi dalla legislazione francese e spagnola, le quali, però, risentono di un conservatorismo che non è auspicabile, tantomeno in un Paese tradizionalmente plurilingue come l'Italia. In più, lo status dell'italiano, piuttosto che a quello dello spagnolo o del francese, è paragonabile a quello del tedesco: non è una lingua pluricentrica (è vero che il tedesco lo è, ma i suoi parlanti sono concentrati in una certa zona del mondo), per cui l'utenza è molto ristretta, e si rischia un protezionismo che sarebbe più dannoso che utile.

Seppur la proposta sostenga, all'art. 1 che la lingua italiana sarebbe tutelata "nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione e della legge 15 dicembre 1999, n. 482", ciò non si ritrova negli articoli successivi. Sin da subito si sostiene che la lingua italiana è obbligatoria nei rapporti tra Stato e cittadino e che ogni forma di comunicazione in luogo pubblico, comprese conferenze e manifestazioni, sia da svolgere in italiano (art. 3): si esclude, così, dalla comunicazione, tutta una fetta di popolazione, di cui sono parte non solo i discendenti di LM riconosciute, ma anche quelli di lingue immigrate (sono vietate, di conseguenza, anche manifestazioni religiose in lingue diverse dall'italiano, dal momento che non è specificato il contrario). Grave è, in prospettiva comunitaria e di integrazione internazionale, quanto detto all'art. 6: la soppressione di corsi universitari in lingue diverse dall'italiano, infatti, ridurrebbe ulteriormente il già esiguo numero di studenti provenienti dall'estero, il che andrebbe ad inficiare il valore della ricerca e dell'accademia italiana (Gazzola, 2017). Discutibile è anche la proposta di istituzione di un Consiglio superiore della lingua italiana (forse troppo simile alla già citata Commissione per l'italianità della lingua), di cui si tratta all'art.7. Ma già alla base stessa della

²³ Il testo della legge è presente su "Documenti Camera",
<<http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.678.18PDL0013910.pdf>>.

²⁴ La legge è stata anche commentata da Gheno (2023) in *Amare Parole*.

proposta sta una fallacia. Anche considerando il consistente numero di forestierismi che l'italiano sempre più accoglie, la lingua non è considerabile come minacciata in nessun senso. E, in più, ancora una volta si mette in luce il principio identitario di salvaguardia dell'unità nazionale, che porta con sé ancora troppi collegamenti spiacevoli. Come si è visto nel corso del Capitolo, i provvedimenti nazionali sono stati molto generici nelle modalità in cui la tutela avrebbe dovuto essere attivata. Nel prossimo capitolo vedremo i provvedimenti regionali Regione per Regione, evidenziando le particolarità di alcune disposizioni regionali riguardanti la tutela delle LM.

Capitolo III

Politiche linguistiche regionali per le lingue minoritarie

Come abbiamo ricordato in precedenza (cfr. Capitolo II), fino alla promulgazione della legge 482/99 gli unici provvedimenti legislativi riguardanti le LM erano di tipo regionale. In questo capitolo tratteremo tali provvedimenti regione per regione, a partire dal periodo post-fascista, considerando non solo quelli riguardanti direttamente e/o unicamente le LM riconosciute, ma anche quelli riferiti a lingue non riconosciute dalla legislazione nazionale e a lingue locali¹, per avere uno sguardo d'insieme delle PL sostenute dal legislatore. Procederemo in ordine alfabetico, con un'analisi che evidenzierà meriti e criticità, come è stato fatto per la 482 (cfr. Paragrafo 2.5 *La legge 482/99: meriti e criticità*).

3.1 Abruzzo

La nostra indagine inizia dall'Abruzzo, regione nella quale ritroviamo, tra le minoranze ammesse a tutela, quella arbëreshe, tutelata dalla 482/99 a livello nazionale. Il primo arrivo di 18 famiglie albanesi in Abruzzo si desume dal registro dei battezzati di Badessa (PE), che riporta il primo battezzato del gruppo al 18 novembre 1743 (Perta et al., 2014: 14-15). Oggi, Badessa ha una popolazione di circa 270 abitanti, ma non è facile stabilire il numero di parlanti arbëreshe, dal momento che, dopo l'abolizione delle domande dei censimenti che facevano riferimento alle comunità alloglotte con il fascismo, lo Stato non si è premurato di ripristinarle (ivi: 18). I dati riportati da Perta et al. (2014: 18) sostengono che meno del 20% dei residenti siano discendenti albanofoni, per un numero assoluto di una cinquantina di persone.

L'applicazione delle PL previste, nel Comune, non ha avuto esito molto produttivo: si pensi al paesaggio linguistico, per il quale l'unico esempio nella LM (quantomeno di manifestazioni *top-down*) al 2014 è il cartello d'ingresso al paese (Perta et al., 2014: 19). Scarso è anche l'utilizzo della LM nei mezzi di comunicazione di massa locali. È stato anche notato come, in riferimento alla 482/99, non si sia provveduto, oltre alla sola delimitazione territoriale da parte della provincia, in alcun altro modo. Ciò ha portato al fatto che la LM sembra sepolta e cancellata dalla memoria linguistica persino degli anziani; l'indagine di Perta et al. del 2014 ha rivelato come l'ultima generazione di discendenti attivi della LM sia stata quella dei nati a cavallo tra Ottocento e Novecento. Tra le motivazioni si citano la scolarizzazione, la maggiore frequenza di matrimoni esogami, il calo demografico, oltre alla forte volontà di integrazione con i locali, per i quali l'unico aspetto 'albanese' a non portare connotazioni negative era il rito bizantino.

Dopo la proposta di legge 0430/2003 *Tutela della minoranza linguistica arbëreshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE)*, arenatasi per mancanza di fondi (Perta et al., 2014:

¹ Non tratteremo, però, le PL dedicate alle lingue straniere.

20), si è avuta nel 2020 la Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 23 *Tutela della minoranza linguistica arbëreshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia*²; essa porta a compimento ciò a cui si puntava già con la proposta del 2003. I proponenti hanno ricalcato il fatto che il “processo di recupero identitario [...] pone, prioritariamente, il problema di riappropriarsi e quindi di servirsi di una lingua per secoli condannata quasi esclusivamente all’oralità”³, sostenendo la necessità di uno stimolo che faccia sì che la lingua venga percepita anche nella sua utilità di mercato.

All’art. 1 si legge “comunità etnico linguistica di origine arbëreshe”⁴. Già qui si rileva come ci si riferisca alla comunità arbëreshe come una comunità che è in primo luogo caratterizzata dall’alterità etnica⁵, il che ricalca la distinzione di cui si è parlato a proposito della 482 (“popolazioni albanesi”). È interessante, in chiave comparatistica rispetto alla 482, quanto disposto dall’art. 2:

Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi [...] per la realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche, demo-etno-antropologiche e religiose caratteristiche della comunità;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali, di centri di studio e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;
- d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità;
- e) lo sviluppo di forme di solidarietà con comunità albanofone in Italia e all'estero;
- f) la realizzazione di opere infrastrutturali che possano dare risalto alla tutela ed alla promozione della minoranza linguistica e della comunità arbëreshe;
- g) progetti di valorizzazione turistico-culturale promossi in collaborazione con altre Regioni italiane, ove siano presenti comunità etnico linguistiche di origine arbëreshe.

Si nota come qui non si incoraggi il mantenimento della lingua solo attraverso pratiche scolastiche, ma che ne sono incentivati gli usi in ambiti culturali (le pubblicazioni, i musei e le tradizioni), nonché il contatto con altre comunità albanofone in Italia e all’estero. Ulteriori iniziative supportate dalla regione prevedono opere lessicografiche e didattiche, ma questa legge non mira all’insegnamento in contesti scolastici: i destinatari dei fondi, infatti, elencati all’art. 4, sono le *pro loco*, le istituzioni ecclesiastiche e gli enti del terzo settore. Con la legge la regione destina a questi scopi 50.000 euro annui. Questo tipo di approccio, come vedremo, si ritroverà in (quasi) tutte le L.R. a seguire.

² Documento disponibile su “Regione Abruzzo”,
<<https://www.regione.abruzzo.it/system/files/leggi/2020/lr-n-232020.pdf>>.

³ Relazione del proponente, p. 7 del verbale 31/9 della Relazione della V Commissione Consiliare.

⁴ Sottolineatura mia.

⁵ Tale distinzione etnica si ritrova, in realtà, in tutte le L.R. che tratteranno delle comunità arbëreshe.

Questo provvedimento, alla luce dello status poco vitale della LM nel Comune (“stato di morte dell’italo-albanese di Badessa”, Perta et al., 2014: 82), si rivela dunque poco mirato e forse tardivo.

La L.R. 17 aprile 2014, n. 17 *Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7⁶*, pur riconoscendo la Lingua Italiana dei Segni (LIS) non fa alcun riferimento alle modalità di tutela, né la promuove. La regione tutela anche il “patrimonio linguistico regionale abruzzese”⁷ con la L.R. 21 dicembre 2021, n. 26⁸. Essa riconosce e tutela i dialetti d’Abruzzo come “parte integrante del patrimonio culturale, antropologico e storico regionale, da trasmettere alle future generazioni”. È interessante che la legge ribadisca sì che le disposizioni sono da applicare anche alla minoranza arbereshe di Villa Badessa, ma introduce la novità della tutela anche alle comunità di lingua “romane’s” della zona di Giulianova (TE) e di altre aree della Regione. La L.R. istituisce il *Comitato tecnico dei dialetti d’Abruzzo*, composto da esperti di discipline linguistiche e antropologiche. La Regione promuove, attraverso il Comitato, studi e ricerche sui dialetti (caratteristiche fonetiche, lessicali, storiche, sociolinguistiche), progetti nelle scuole, manifestazioni, produzioni teatrali, editoriali, discografiche.

Potrebbe riguardare le lingue immigrate la potenzialità di tutela concessa dalla L.R. 4 gennaio 2014, n. 5 *Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale*⁹. Essa ha per oggetto interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, come definiti dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità. La L.R. sostiene lo sviluppo delle comunità presenti sul territorio regionale attraverso il mantenimento dell’identità culturale (art. 4, comma 2, lettera c)).

3.2 Basilicata

La Regione Basilicata riconosce le comunità “etnico-linguistiche” arbëreshe nei Comuni di Barile, Brindisi di Montagna (non riportato in altre fonti, tra cui Arbitalia¹⁰), Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese, tutti in provincia di Potenza¹¹. La Basilicata è sede della

⁶ Testo disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-14&atto.codiceRedazionale=14R00210>>.

⁷ Testo disponibile su “Regione Abruzzo”, <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/leggi/2021/lr-n-262021-v59-01-signed_0.pdf>.

⁸ Documento e verbale 59/1 presenti su “Consiglio Regione Abruzzo”: <http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/Xi_Legislatura/verbali/2021/verb_059_01.pdf>.

⁹ Ivi, <http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/storico/2014/lr14005.htm>.

¹⁰ *Comunità albanesi d’Italia*, su “Arbitalia, Shtëpia e Arbëreshëvet të Italisë - La Casa degli Albanesi d’Italia”, <<https://web.archive.org/web/20100308065637/http://www.arbitalia.it/katundet/index.htm>>.

¹¹ La lista di tali Comuni si trova su “Regione Basilicata”, alla sezione sulla promozione e salvaguardia delle minoranze linguistiche, <<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departement.jsp?dep=100056&area=109477>>.

più numerosa comunità dell'Arberia d'Italia, costituita appunto da Barile, con i suoi 3.000 abitanti (Memoli & Paccione, 2021: 145-146). Sono circa 8.132 gli abitanti totali dei 5 Comuni considerati (Di Cosola, 2020: 51).

La prima legge regionale, in ordine di tempo, riguardante le minoranze linguistiche in Basilicata è antecedente alla 482: si tratta della L.R. 28 marzo 1996, n. 16, *Promozione e tutela delle minoranze etniche-linguistiche di origine greco-albanese in Basilicata*. Con questa legge, che fa riferimento all'art. 5 dello Statuto della Regione¹², si riconoscono le comunità greco-albanesi (si noti che le minoranze lucane, in realtà, non sono greche in alcun senso) storicamente presenti sul territorio e se ne promuove la tutela. Tale tutela è messa in atto attraverso l'elargizione di fondi mirati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose che legano la comunità al proprio territorio d'origine; si stimola anche la ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi che abbiano come oggetto la cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica. Altre iniziative possono riguardare la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti culturali specifici e l'organizzazione di manifestazioni volte alla valorizzazione delle tradizioni proprie delle comunità (art. 2)¹³. Tramite la detta L.R., quindi, già nel 1996 è favorita la costituzione di un *Istituto regionale di cultura Arbëreshe* e di contatti sistematici con l'Albania.

La L.R. di cui sopra è stata abrogata nel 1998, con la L.R. 3 novembre 1998, n. 40, *Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata - Abrogazione L.R. 28 marzo 1996, n. 16*¹⁴. Si vede nell'art. 1 come non si parli più di "minoranze etnico-linguistiche di origine greco-albanese", ma di "comunità etnico-linguistiche di origine arbëreshe" (sarebbe forse legittimo chiedersi cosa si intenda con 'origine arbëreshe', dal momento che la lingua arbëreshe non designa provenienza da uno Stato specifico, come si poteva pensare si intendesse con 'greco-albanese'). Si aggiungono alle iniziative promosse le attività complementari nelle scuole dell'obbligo e l'aggiornamento linguistico dei dipendenti di enti pubblici ed Università, oltre a corsi di alfabetizzazione linguistica rivolti ai cittadini dei Comuni già citati. Questa legge è stata modificata dopo la promulgazione della 482 dalla L.R. 17 agosto 2004, n. 17 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 40 norme per la promozione e tutela delle comunità Arbereshe*

¹² "La persona, l'uguaglianza e la solidarietà", documento disponibile su "Consiglio Basilicata", <<https://www.consiglio.basilicata.it/consiglio-api/file/1092/201501>>.

¹³ Il testo della L.R. è disponibile su "Minoranze Linguistiche", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_16_1996_Region_Basilicata.1375365619.pdf>.

¹⁴ Anche per questa L.R., il testo è disponibile al sito di cui sopra, al link <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_40_1998_Region_Basilicata.1375365544.pdf>.

in Basilicata¹⁵, con l'istituzione di progetti scolastici interni e l'affidamento delle attività di aggiornamento linguistico ad associazioni di cultura arbëreshe.

La Giunta Regionale della Basilicata ha approvato con la Delib.G.R. 11 ottobre 2004 n. 2292¹⁶ l'istituzione dello Sportello Linguistico, in conseguenza della 482. Tra le attività culturali proposte dai Comuni di riferimento troviamo laboratori di canto¹⁷ e reti per il trasferimento di conoscenze¹⁸, descritte come ricerche in ambiti storico-linguistici con oggetto il rito bizantino, l'attività contadina, le attività casalinghe ed artigianali che mirano alla creazione di risorse online e pubblicazione dei risultati.

Studi sociolinguistici hanno evidenziato lo stato di salute della LM nei Comuni interessati. In particolare, a Barile, Memoli e Paccione (2021) hanno evidenziato sentimenti contrastanti nei confronti della lingua. I discenti della LM che hanno preso parte alla ricerca sono così distribuiti per fasce d'età: il 60% degli informanti tra i 15 e i 40 anni lo parla, anche solo in ambiti limitati. Tra i 15 e i 20 anni si rileva un maggiore rifiuto della lingua, poiché essa è associata ad una forte dimensione locale. Tra i 40 e i 65 anni la percentuale dei discenti sale al 75%, e il 25% restante sostiene di non parlarlo in quanto espressione di una cultura percepita come inferiore. La generazione over 65, invece, è di madrelingua arbërese (Memoli e Paccione, 2021: 147-148).

Tra i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, a cui è stato sottoposto un questionario sociolinguistico, solo il 25% si dice in grado di capire qualche parola nella LM, mentre nessuno di essi è in grado di comprendere interi discorsi e solo il 22,4% sostiene di conoscere qualche parola, ma nessuno riesce ad esprimersi in arbëreshe. Riguardo alla volontà di apprendimento, si spazia da coloro che non vogliono studiare la LM (per via dell'origine esogena della loro famiglia), che costituiscono il 15,1%, a coloro che invece vorrebbero studiarla per riscoprire le proprie origini, per comprendere i discorsi degli anziani e per comunicare con gli albanesi arrivati in paese negli ultimi decenni (ibidem).

¹⁵ Documento disponibile su "Minoranze Linguistiche",
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_17_2004_Regione_Basilicata.1375365567.pdf>.

¹⁶ Ivi, <

http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.GR_n_2292_del_11_ottobre_2004.1375365649.pdf>.

¹⁷ D.G.R. 20 giugno 2014, n. 698. L. 15/12/1999 n.482 Anno 2014 - Circolare DAR 0002241 P - 4.2.15.6 del 18/02/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali - Parere della Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese. Si tratta qui delle attività dello Sportello linguistico e del Laboratorio di canto,

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Basilicata_delib_GR_n_698_20giugno2014.1582634246.pdf>, p. 7 del secondo progetto.

¹⁸ L. 15/12/1999 n.482 Anno 2013 - Circolare DAR 0007042 P - 4.2.15.6 del 07/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport - Parere della Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese. Si tratta qui delle attività dello Sportello linguistico e di attività culturali di promozione linguistica,
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Basilicata_delib_GR_n_661_7giugno2013.1582634664.pdf>.

Per le PL attuate, le quali si sviluppano spesso anche dal basso, notiamo l'organizzazione di eventi culturali locali, con concerti e rappresentazioni teatrali in lingua¹⁹, ma anche festival culinari (come il *WeAreArberesh*, iniziato nel 2023).

La L.R. 11 agosto 2015, n. 27 *Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata*²⁰ fa cenno alla promozione e alla valorizzazione dei dialetti lucani, attraverso il sostegno alle forme attive di partecipazione conoscitiva della cittadinanza e alle politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo, ma anche alle politiche della ricerca in collaborazione con l'Università, i centri e gli istituti di ricerca, mediante l'uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche. Nonostante la legge sia del 2015, è solo recente (2023) la p.d.l. regionale per l'istituzionalizzazione del *Centro Internazionale di Dialettologia* (con sede a Potenza), nata dalla collaborazione di più di 120 sindaci locali. Il Centro sta lavorando per le finalità descritte dalla legge: un esempio è la creazione dell'Atlante Linguistico della Basilicata (Progetto A.L.Ba.).

La Basilicata ha riconosciuto con la L.R. 30/2017²¹ la LIS, predisponendo il suo uso nelle manifestazioni pubbliche, nei media e garantendo servizi di mediazione in "ogni ambito della vita" attraverso l'introduzione dell'interpretariato con interpreti qualificati o l'impiego di strumenti tecnici. Si promuovono poi corsi di interpretariato per insegnanti ed operatori del settore socio-sanitario (artt. 2 e 3).

Infine, nulla si dice, nella legislazione della regione, a proposito della presenza dei dialetti gallo-italici (Rohlf, 1988), nonostante il fatto che si tratti di un numero consistente di aree, tra cui notiamo i Comuni di Potenza, Vaglio, Pietragalla, Picerno, Tito, Pignola, Rivello, Nemoli e Trecchina (Paccione, in preparazione), in provincia di Potenza. Essi riporterebbero un grado di specificità tale da farli ritenere 'minoranze' (Orioles, 2003 in Fiorentini, 2022: 71). Citiamo, comunque, l'esistenza di una produzione letteraria in questi idiomi (Fiorentini, 2022: 74). Non si fa riferimento neanche alla minoranza romaní, a differenza di quanto vedremo per la regione Calabria.

3.3 Calabria

La Regione Calabria presenta un inventario linguistico particolarmente variegato. Essa ospita ben tre delle minoranze riconosciute a livello nazionale: si tratta delle minoranze occitana, grecofona

¹⁹ Ne è esempio l'evento di cui si parla in *Domani debutta "Arbëresh di Pollino" di Ulderico Pesce*, su "Regione Basilicata",

<<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3002909>>.

²⁰ Documento presente su "Regione Basilicata",

<http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=474>.

²¹ Ivi, <https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3038074.pdf>.

(‘grecanica’) e arbëreshe. La legislazione regionale mostra un discreto grado di consapevolezza, anche per lingue non tutelate dalla giurisprudenza nazionale.

La Calabria è la regione che, già all’inizio degli anni ’70, interviene in maniera più innovativa (Tani, 2006: 120), con la L. n. 519 del 28 luglio 1971²², che all’art. 56 sostiene che la regione si impegna a promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca e a favorirne l’insegnamento (Tani, 2006: 120).

In Calabria la proposta di legge che proponeva il riconoscimento di LIS e LISt era già stata avanzata nel 2016, ed è stata riproposta nel 2023²³; essa reca anche disposizioni in materia di attuazione effettiva del diritto all’informazione e all’accessibilità degli eventi pubblici, oltre che proporre l’istituzione di un servizio di interpretariato assicurato negli enti del servizio sanitario regionale (artt. 3, 4 e 5).

Ai sensi della 482/99, la L.R. 30 ottobre 2003, n. 15 *Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria*²⁴, riconosce e “tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica della Calabria” (art. 1). L’art. 4 dispone che la Regione finanzia i progetti di didattica delle tre lingue nominate, nei Comuni ove esse siano presenti, citando in particolare le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Si sottolinea l’art. 5, co. 2, il quale chiarisce e regola i metodi di selezione degli insegnanti (cosa che non sempre si ritrova nella legislazione): si precisa che essi dovranno essere in possesso di una laurea in discipline di area umanistico-pedagogica e muniti di titoli che provino la conoscenza effettiva della LM di riferimento.

La legge istituisce il sostegno alle attività di formazione e ricerca delle università della regione riguardanti la lingua e la cultura delle minoranze interessate e programma corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli enti pubblici (art. 7). All’art. 8 si istituisce un *Comitato regionale per le minoranze linguistiche*, il quale ha il compito di programmare le attività descritte. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato; dai Presidenti della province delle comunità linguistiche storiche; da quattro dei Sindaci dei Comuni albanesi, due dei sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, da due parlanti di lingua albanese, uno di lingua greca ed uno di lingua occitana ed, infine, da due esperti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e di Reggio Calabria. Più puntualmente: è istituito a San Demetrio Corone (CZ) l’*Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria*, a Bova Marina (RC), l’*Istituto Regionale Superiore di Studi*

²² Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/08/03/071U0519/sg>.

²³ Ivi, <<https://www.consiglioregionale.calabria.it/pl12/151.pdf>>.

²⁴ Il testo della L.R. è consultabile su “Consiglio Regione Calabria”, <https://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/LR_15-2003.pdf>.

Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria, e a Guardia Piemontese (CZ) l'*Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria* (art. 10).

La Regione sostiene, inoltre, la produzione di studi, indagini e banche dati, la stampa, la produzione di audiovisivi, l'istituzione di corsi di formazione, scambi culturali e relazioni con i Paesi di riferimento. I fondi previsti per il biennio 2003-2004 ammontavano ad un milione di euro, destinati al recupero delle forme originali di nomi e cognomi, al censimento della popolazione alloglotta, alla catalogazione delle parlate e all'installazione di segnaletica stradale bilingue, con i toponimi in uso nel gergo popolare (art. 19).

Notevole è la L.R. 25 novembre 2019, n. 41 *Integrazione e promozione della minoranza romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19*²⁵. Sono 13 le regioni che si sono dotate di una legislazione regionale a proposito: mancano Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Ciononostante, nelle leggi regionali (tranne che in quelle della Calabria, Emilia-Romagna e Toscana) si identificano i Rom con i nomadi (Mannoia, 2014: 28). Nonostante diverse Regioni abbiano riconosciuto la presenza della popolazione del territorio, è solo la Calabria che ne tutela la lingua. Questa L.R. prende le mosse dal *Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020*²⁶: si ribadisce, qui, che gli Stati membri devono garantire ai cittadini Rom la non discriminazione²⁷ ed il diritto all'istruzione. Si incoraggiano gli Stati a ridurre il divario in termini di occupazione tra i Rom e il resto della popolazione e dal punto di vista dell'assistenza sanitaria (dal momento che per i Rom l'aspettativa di vita è inferiore a quella media dell'UE di dieci anni), oltre che a provvedere nell'ambito dell'accesso all'alloggio e ai servizi pubblici. A tal fine, la Commissione UE ricorda lo stanziamento di 26,5 miliardi di euro a sostegno dell'integrazione (ivi sono compresi anche quelli per iniziative di aiuto ai Rom). Ricordiamo, a questo proposito, che la p.d.l. originaria della 482/99 ammetteva a tutela anche la lingua romani, ma che tale lingua è poi stata rimossa²⁸.

²⁵ Testo disponibile su "Consiglio Regione Calabria", <<http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=41&anno=2019>>.

²⁶ Testo disponibile su "Commissione Europea", <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=EN>>.

²⁷ Da questo punto di vista, l'Italia non si classifica tra i Paesi con i migliori risultati, si veda quanto accaduto nell'articolo su "La Repubblica" al link <firenze.repubblica.it/cronaca/2022/09/05/news/video_anti_rom_consigliere_quartiere_leghista_proteste_firenze-364280354/>.

²⁸ Si riportano qui le proposte di legge ricordate da Vitale (2010: 8) per l'inserimento della romani tra le minoranze linguistiche. Durante la XIII legislatura, l'A.C. 7433, presentato il 15 novembre 2000, *Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti*; l'A.C. 7610, presentato il 13 febbraio 2001, *Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro identità culturale*. Durante la XIV legislatura, l'A.S. 1009, presentato il 10 gennaio 2002, *Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro identità culturale*; l'A.C. 1484, presentato il 2 agosto 2001 (ritirato il 28 gennaio 2002), *Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti*; l'A.C. 895, presentato il 19 giugno 2001, *Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti*; l'A.C. 804, presentato il 13 giugno 2001, *Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro identità culturale*. Durante la XV legislatura: l'A.C. 2858, presentato il 3 luglio 2007, *Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'estensione delle*

La L.R. 41/2019 sancisce il riconoscimento della *Giornata internazionale della popolazione romani* (8 aprile), al fine di promuovere iniziative pubbliche per la minoranza. Si istituisce l'*Osservatorio territoriale partecipativo delle Comunità romani* (OTP) con le funzioni di (artt. 1 e 2):

- a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romani;
- b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione sulla minoranza romani;
- c) fornire un supporto conoscitivo finalizzato alla programmazione di azioni per la promozione della minoranza romani;
- d) realizzare, favorire o supportare studi di tipo linguistico e culturale sulla comunità romani;
- e) realizzare, favorire o supportare attività di formazione sulla comunità romani al fine di sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
- f) favorire la partecipazione attiva e qualificata delle comunità romani alle attività politiche e amministrative delle istituzioni territoriali e locali, a quelle culturali e sociali di ogni tipo, per creare sinergia con la società civile;
- g) realizzare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

L'attuazione delle PL descritte ha portato ad esiti differenziati per le diverse comunità minoritarie.

Per quel che riguarda la comunità parlante arbëreshe, si ricorda che sin dal 1973 l'Università della Calabria²⁹ ha istituito gli insegnamenti di *Lingua e letteratura albanese*, dal 1980 *Dialetti albanesi dell'Italia meridionale* e dal 1993 *Filologia albanese*. Dal 2002 si hanno anche, distintamente, *Letteratura albanese* e *Lingua e traduzione albanese*. Tra i progetti seguiti alla legislazione nazionale e regionale si evidenziano, ad esempio, quelli promossi all'interno delle scuole, i quali, però, spesso sono connessi ad una visione folkloristica del retaggio, piuttosto che ad una volontà di mantenimento linguistico³⁰ e di *reversing language shift*. Nel 2018, i Comuni inclusi nella tutela per presenza della minoranza arbëreshe contano un totale di circa 75.000 abitanti, ma è già dalla metà del secolo scorso che la minoranza in questione presenta segni di malessere

disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alle minoranze dei rom e dei sinti; l'A.C. 2181, presentato il 29 gennaio 2007, *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia*; l'A.S. 266, presentato il 5 maggio 2006, *Riconoscimento e tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti*; l'A.S. 52, presentato il 28 aprile 2006, *Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro identità culturale*. Durante la XVI legislatura: l'A.S. 2227, presentato il 31 maggio 2010, *Disposizioni per l'integrazione dei rom, dei sinti e dei camminanti nel territorio italiano*; l'A.S. 1668, presentato il 9 luglio 2009, *Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alle minoranze dei rom e dei sinti*; l'A.C. 1354, presentato il 20 giugno 2008, *Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alle minoranze dei rom e dei sinti*"; l'A.C. 1052, presentato il 15 maggio 2008, *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori delle comunità rom presenti in Italia*.

²⁹ Dal sito del Laboratorio di albanologia dell'Università della Calabria, <<http://www.albanologia.unical.it/info.htm>>.

³⁰ Alcuni esempi si trovano su "Istituto comprensivo Sabatini", <<http://www.icsabatiniborgia.edu.it/arbereshe/>>.

demografico: la comunità mostra un indice di vecchiaia medio del 254%³¹ (si confronti con l'indice nazionale che è del 168,9%), con alcune realtà che toccano anche il 700% (De Bartolo, 2018). Come si vede, dunque, nonostante l'attività viva della regione e le attività culturali portate avanti da decenni, la lingua si mostra debole nelle sue prospettive future.

L'area grecanica (anche detta greca aspromontana o bovese, Orlando, 2013: 140) è costituita dai Comuni di Bova Superiore, Bova Marina, Condofuri, Roccaforte del Greco e Roghudi o Rogudi (Morazzoni & Zavettieri, 2019: 43). È tutt'oggi discussa l'origine delle comunità grecofone dell'Italia meridionale. Si contrappongono principalmente due teorie: quella degli arcaisti, secondo cui la lingua sarebbe stata portata nello stivale dai colonizzatori greci tra VIII e III secolo a.C., e quella dei bizantinisti, che ritengono che la lingua sia invece stata diffusa dai bizantini dopo il VI secolo d.C. (Orlando, 2013: 141). Anche la minoranza grecofona all'indomani dell'Unità nazionale si trovò in una situazione di grave stigmatizzazione e tabuizzazione, per la neo-introdottasi opposizione di proletariato grecofono analfabeta e borghesia italofona alfabetizzata (Martino, 1977: 7). Lo stigma continuò durante il ventennio, con la creazione di quartieri-ghetto nei Comuni interessati, ma lo stigma si vede ancora in Rohlfs (1974): “le famiglie più civili non parlano più il greco”³². Come abbiamo ricordato in precedenza, dopo il 1921 non si hanno più rilevamenti dell'alterità linguistica tramite il censimento nazionale. L'inchiesta di Martino (1977) rileva, già più di 40 anni fa, che gli unici in grado di sostenere una conversazione in greco erano gli anziani, mentre i giovani ne hanno conoscenza imperfetta. Ciononostante, il 15% dei ragazzi delle superiori di primo grado (pur non parlando la LM) affermava di preferire il greco al dialetto e all'italiano, sostenendo di non volerlo perdere in quanto parte della cultura più antica del luogo. Dall'inchiesta era risultato che la sostituzione linguistica (“*change from the habitual use of one language to that of another*” secondo i termini di Weinreich, 1953: 68) era già avvenuta (Martino, 1977: 26), se non per questioni criptolaliche e simboliche. L'uso della LM si mostra tutt'oggi poco consistente anche negli atti pubblici e nelle situazioni in cui tale uso è tutelato dalla 482³³. Le iniziative volte al mantenimento della LM consistono soprattutto in corsi di lingua, tra i quali citiamo quello dell'Associazione Ellenofona *Jalò tu Vua* di Bova Marina³⁴, che ha attivato nel 2015 una scuola estiva di lingua greca di Calabria *To ddomadi greko*, in convenzione con l'Università di Messina. Nonostante i tentativi di salvaguardia, il codice è in declino (Orlando, 2013: 140) e i parlanti sono consapevoli dell'*endangerment* a cui la lingua è esposta, come si vede da articoli dai titoli quali

³¹ L'indice di vecchiaia è calcolato attraverso il numero di persone anziane presenti per ogni giovane, per cui 254% vuol dire che ci sono 254 'vecchi' per 100 'giovani'.

³² Sottolineatura mia.

³³ Come si vede nei dati dell'inchiesta sulle condizioni del plurilinguismo scolastico, la minoranza greca si conferma tra le più deboli del Paese, sia dal punto di vista economico, che d'uso, che dell'insegnamento. Il documento è disponibile su “Albanologia Università della Calabria”, <[http://www.albanologia.unical.it/Download/Roma11-3-2010/Bozza per i relatori.pdf](http://www.albanologia.unical.it/Download/Roma11-3-2010/Bozza%20per%20i%20relatori.pdf)>.

³⁴ Il sito web dell'Associazione, con tutte le informazioni e le notizie si trova al link: <<https://www.jalotuvua.com/index.php>>.

*Grecanico di Calabria: come salvarlo?*³⁵ in cui si citano anche le strategie proposte da Coluzzi (2016) in un suo contributo su SPL per la pianificazione linguistica delle lingue locali, o *La Grecia calabrese: un'altra area in implosione*³⁶, o ancora da post con titoli quali *Difendiamo il Grecanico*³⁷. Il secondo articolo, in particolare, riporta il numero di parlanti dal XVI secolo al 2017, di cui rendiamo un adattamento in Figura 3 (Cortese, 1988; Spano, 1965; Bellinello, 1991 in De Bartolo, 2018). La Figura 3 presenta il numero di grecofoni rispetto alla popolazione totale dei Comuni interessati. Essi passano dall'essere 30 nel XVI secolo ai soli 5 nel XX.




Figura 3: Grecofoni su popolazione totale.

L'occitano di Calabria è parlato in un unico Comune della provincia di Cosenza: si tratta di Guardia Piemontese, che rappresenta un caso simbolico di conservazione dovuta ad isolamento: infatti, essa non era, in passato, parte di una colonia massiccia, ma uno stanziamento puntale di profughi valdesi. Il Comune conta circa 1.800 abitanti, dei quali, però, la maggior parte vive nella frazione di Guardia Marina ('la marina') e non parla guardiolo. La LM è parlata solo nella zona collinare del Comune, che non conta più di 250 residenti. La LM è, quindi, preservata per lo più nel 'paese', abitato soprattutto da persone più anziane. A Guardia è presente un'unica scuola primaria, collocata nella frazione 'marina'; ciò porta al fatto che, nonostante i bambini del 'paese' siano bilingui, la maggior parte di quelli che frequentano la scuola parlano solo italiano e né i loro genitori, né i loro nonni, sono (o erano) parlanti di guardiolo. Il risultato di ciò è che la lingua è insegnata, per l'unica ora settimanale prevista, come una qualsiasi altra lingua straniera, e i bambini che non lo parlano non riescono ad acquisirlo se non per frasi fatte e filastrocche³⁸. Il Comune, il *Centro Culturale Gianluigi Pascale - Valdesi di Calabria* e lo Sportello linguistico organizzano diverse manifestazioni a favore della LM: il *Festival delle riforme culturali*, in occasione del quale sono

³⁵ L'articolo è disponibile su "Grecanica", <<https://grecanica.net/index.php/magazine/27-speciali/88-grecanico-di-calabria-come-salvarlo>>.

³⁶ L'articolo di De Bartolo (2018) è disponibile su "OpenCalabria", <<https://www.opencalabria.com/la-grecia-calabrese-unaltra-area-in-implosione/>>.

³⁷ Dalla pagina Facebook de "L'altro Sud", <<https://www.facebook.com/laltrosud.1/photos/difendiamo-il-grecanico-la-lingua-che-deriva-da-quella-parlata-nella-magna-greci/10156930230749461/>>.

³⁸ I dati che riportiamo qui ci vengono dall'intervista a Gabriella Sconosciuto, coordinatrice del *Centro Culturale Gianluigi Pascale - Valdesi di Calabria* di Guardia Piemontese.

celebrate la lingua e la cultura occitana; il *Festival delle identità linguistiche calabresi*, con il quale tutte le minoranze di Calabria si incontrano e propongono elaborati nelle LM; la *Settimana occitana*.

Anche la Calabria ha istituito la tutela del proprio patrimonio dialettale, attraverso la L.R. 21/2012³⁹: si incoraggia l'uso e l'insegnamento (senza chiarire se istituzionale o domestico) dei dialetti, si promuovono gli studi e le attività culturali e la produzione di media e vocabolari, antologie, opere drammatiche. I destinatari dei fondi destinati a tali scopi sono enti locali, istituzioni, organismi, associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa: non si predispone un comitato scientifico che valuti i progetti in anticipo, ma è istituito l'*Osservatorio regionale per la cultura e il patrimonio dialettale calabrese* che esprime annualmente valutazioni per l'attività svolta.

3.4 Campania

La Regione Campania ospita una serie di minoranze linguistiche⁴⁰, di cui però solo la minoranza arbëreshe di Greci (AV) è riconosciuta a livello nazionale. Ciononostante, lo *Statuto della Regione Campania*⁴¹, all'art. 8, co. 1, lettera m) ricorda che la regione promuove la tutela e la valorizzazione delle "diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali". È notevole, qui, il fatto che la tutela non sia ristretta esclusivamente ad un gruppo di lingue o di ceppi linguistici; si lascia, invece, spazio alla diversità, senza una lista chiusa e finita di comunità protette. Tale atteggiamento è già visibile dalla L.R. 24 febbraio 1990, n. 6 *Istituzione dell'Istituto Linguistico Campano*⁴² (abrogata dalla L.R. 14 marzo 2003, n. 7⁴³), in cui si afferma all'art. 1 che la Regione "tutela e valorizza il patrimonio linguistico locale, in quanto espressione d'identità e di autonomia storico-culturale della comunità, non contraddittorio, ma integrante il più ampio patrimonio linguistico nazionale"⁴⁴. La precisazione "non contraddittorio" vuole forse prevenire commenti del tipo evidenziato nel corso della discussione sulla 482: si afferma esplicitamente, in questo modo, che la specificità linguistica campana non vuole essere una minaccia all'unità nazionale o un'affermazione regionalistica di autonomia. Gli scopi dell'ILC, a cui vengono destinati con la legge 150 milioni di lire (che al 2022 sono 1,5 milioni di euro secondo l'art. 12, c.o. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31⁴⁵), comprendono la protezione del patrimonio linguistico

³⁹ Testo disponibile su "Consiglio Regione Calabria", <<http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=21&anno=2012>>.

⁴⁰ Tra le altre citiamo i dialetti galloitalici (Del Puente, 2000), e la lingua romani (Fiorentini, 2022: 76).

⁴¹ L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 *Statuto della Regione Campania*, disponibile su "Regione Campania", <https://regione.campania.it/normativa/userFile/static_page/attachments/1_Nuovo_statuto_storico.pdf>.

⁴² Il testo è disponibile su "Regione Campania", <https://www.regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/736_6_1990Abrogata.pdf>.

⁴³ Ivi, <https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R395&id_doc_type=1&id_tema=29>.

⁴⁴ Sottolineatura mia.

⁴⁵ Ivi, <<https://regione.campania.it/assets/documents/lr-31-del-28-12-2021-stabilita.pdf>>.

campano tramite la raccolta di documentazioni scritte e orali delle parlate di cui si teme la perdita, la promozione di attività culturali e la corresponsione di premi di riconoscimento per studiosi, editori, società radiofoniche e televisive che si occupino della promozione del patrimonio in questione. Sulla stessa scia si pone la L.R. 15 giugno 2007, n. 6 *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*⁴⁶ che all'art. 3, co. 2, lettera i) recita che la Regione promuove “la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano, in particolare del teatro in lingua napoletana” e all'art. 6, co. 2, lettera g) “dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del ‘600 e del ‘700 napoletano”. E ancora, con la L.R. 8 luglio 2019, n. 14. *Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano*⁴⁷, si istituiscono fondi destinati alla ricerca storica e linguistica, all'organizzazione di seminari e convegni, alla produzione di opere, a concorsi e iniziative per studenti per la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Del riconoscimento della LIS tratta la L.R. 8 agosto 2018, n. 28 *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile*⁴⁸. La legge promuove l'uso della LIS e della LISt nei rapporti con l'amministrazione pubblica e la realizzazione di servizi di sostegno alla comunicazione tramite i detti codici attraverso i Piani di Zona. Si istituiscono, poi, servizi di interpretariato in LIS e LISt e di sottotitolazione nelle riunioni del Consiglio regionale e si prevede la formazione linguistica di professionisti nell'ambito socio-sanitario (artt. 4 e 5).

Specificamente di Greci (AV) tratta la L.R. 20 dicembre 2004, n. 14 *Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della Comunità Albanofona del Comune di Greci in provincia di Avellino*⁴⁹. La legge stabilisce i criteri per il reclutamento degli insegnanti di lingua arbëreshe delle scuole materne e dell'obbligo del Comune con l'art. 2: i corsi devono essere tenuti da docenti con lauree in lingue rilasciate da università statali, con preferenza per i docenti di lingua materna arbëreshe. Sono finanziate le pubblicazioni di grammatiche e vocabolari, i premi letterari, gli scambi culturali con la Repubblica d'Albania, le convenzioni con stazioni radiofoniche e televisive per programmi e giornali nella LM, con fondi pari a 200.000 euro (artt. 3, 4 e 7).

Dal punto di vista sociolinguistico, è significativo l'atteggiamento del sindaco di Greci, che alla domanda del ricercatore, nell'inchiesta portata avanti da Vitolo nel 2011 (Vitolo, 2012),

⁴⁶ Ivi, <http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc35or_07/lr06_07.pdf>.

⁴⁷ Ivi, <https://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1843_14_2019Storico.pdf>.

⁴⁸ Ivi, <https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1783&id_doc_type=1&id_tema=22>.

⁴⁹ Il testo della legge è disponibile su “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, <<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-04-16&atto.codiceRedazionale=005R0104>>.

riguardante i legami con la madrepatria albanese risponde che non si sente albanese: dice di avere radici albanesi ma che lui stesso è invece italiano⁵⁰ (Vitolo, 2012: 172). Nell'inchiesta di Vitolo (2012), nonostante sia il sindaco sia il parlante settantaquattrenne intervistato per la stessa ricerca si dicano parlanti nativi della LM, entrambi mostrano di non poter trattare di qualunque argomento in arbëreshe. A differenza di quanto riportato da Camaj (1971: 3), che riportava che il 90% dei grecesi si esprimeva nella LM, Vitolo (2012: 192) rileva un forte regresso del codice minoritario, regresso che era comunque già stato previsto da Camaj (1971), che sostiene che le cause del graduale spegnersi della LM siano: il prestigio della lingua nazionale, i matrimoni misti, i *mass media*. Oggi Greci ha una popolazione di meno di 600 abitanti, di cui però solo le fasce generazionali più anziane sono parlanti di arbëreshe, dal momento che i giovani non lo utilizzano, più inclini all'uso esclusivo dell'italiano (Vitolo, 2012: 190). A Greci è nato il progetto *Ethnoi. Culture, linguaggi, minoranze*⁵¹ ad opera del Ceic - Istituto di Studi Storici e Antropologici riconosciuto dalla Regione Campania. Questo festival culturale si occupa di promuovere la lingua e la cultura delle minoranze culturali ed etnolinguistiche, attraverso eventi e premi, anche con il coinvolgimento delle scuole.

Non si fa menzione nella legislazione regionale, come accade per la Basilicata, dei dialetti galloitalici di Casaletto Spartano e Tortorella (SA).

3.5 Emilia-Romagna

La regione Emilia-Romagna non ospita nessuna delle minoranze linguistiche tutelate dalla 492, per cui le PL di cui possiamo scrivere qui riguardano altre lingue in situazione di minoranza. Lo Statuto della Regione⁵² prevede, all'art. 2, co. 1, lettera c), la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche del territorio. In accordo ad esso, la L.R. n. 16 del 18 luglio 2014 *Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna*⁵³, istituisce la tutela dei dialetti parlati nella regione, con le medesime modalità descritte nelle L.R. campane precedentemente esposte. I fondi preposti ai provvedimenti descritti ammontano a 50.000 euro per l'anno 2014. L'art. 5 istituisce il *Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna*, il quale ha il compito di fornire informazioni sugli interventi attuati e sui risultati ottenuti, oltre che di determinare le risorse da stanziare e la loro ripartizione (art. 7).

Nonostante non siano presenti LM tutelate dallo Stato, l'Emilia-Romagna mostra, al suo interno, una discreta varietà di lingue: si tratta qui, soprattutto, delle lingue delle nuove minoranze. Secondo l'ISTAT, l'Emilia-Romagna è la terza regione per residenza di stranieri con circa 548.000

⁵⁰ Il che spiega perché non sia del tutto corretto articolare la comunità arbëreshe come 'etnica'.

⁵¹ Il sito web del progetto è <<http://www.ethnoi.it/chisiamo.html>>.

⁵² Il testo dello Statuto è disponibile su "Regione Emilia Romagna", <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005;13&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1>.

⁵³ Ivi, <<https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;16>>.

persone di origine non italiana (dopo la Lombardia con circa 1.165.000 e il Lazio con circa 615.000 persone). Proprio nel capoluogo emiliano si è svolta la ricerca *La classe plurilingue. Ricerca sulla complessità linguistica per una didattica inclusiva* (Fiorentini, Gianollo & Grandi, 2020), che si proponeva di analizzare le pratiche del plurilinguismo nella scuola primaria e secondaria di primo grado e di produrre strumenti e strategie didattiche nuove sulla base della ricerca linguistica. Nel campione considerato figurano molte lingue, europee e non europee: rumeno, albanese, lingue slave, lingue indoarie, tamil e lingue dravidiche, tagalog, cinese, arabo, amarico, somalo, lingue dell'Africa subsahariana, inglese e francese dell'Africa subsahariana, spagnolo dell'Ispanoamerica, romani. La L.R. 16 luglio 2015, n. 11 *Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti*, non riporta disposizioni dal punto di vista linguistico.

Riguardo il riconoscimento della LIS, la L.R. 9/2019⁵⁴, volta all'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, seppur mossa da buone ragioni, presenta un testo che, più che tutelare e promuovere l'uso della LIS, mette sullo stesso piano l'implementazione dell'uso della lingua italiana e della LIS, lingue non comparabili da un punto di vista sociolinguistico. Non si propone, inoltre, alcun provvedimento concreto a favore della LIS, ma è esplicitata (alquanto inadeguatamente) l'applicazione delle tecnologie per l'acquisizione della lingua orale.

3.6 Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia (FVG) è una regione a Statuto speciale⁵⁵: tale Statuto garantisce, all'art. 3, parità di diritti e trattamento a tutti i cittadini, indipendentemente dal gruppo linguistico d'appartenenza, e salvaguarda le rispettive peculiarità etniche e culturali. La Regione, infatti, è sede di diverse tra le minoranze tutelate dalla legislazione nazionale; abbiamo le minoranze slovena, friulana, germanofona. A queste si aggiungono disposizioni puntuali per LM non riconosciute dallo Stato, come quelle riguardanti i dialetti veneti e la comunità serba.

Dal punto di vista generale, abbiamo disposizioni (forse fin troppo) ampie. La prima L.R. riportata sul sito della Regione, nella sezione *Minoranze - Lingue locali o minoritarie* è la L.R. 2 luglio 1969, n. 11 *Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia*

⁵⁴ Ivi, <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2019;9&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y>.

⁵⁵ Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (e successive modifiche e integrazioni) *Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*. Testo presente su "Consiglio Regione FVG", <https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/export/sites/consiglio/istituzione/allegati/Allegati_istituzione_statuto/Statuto-aggiornato-gennaio-2022.pdf>.

Giulia⁵⁶. Essa non nomina esplicitamente le minoranze, incoraggiando, senza suggerimenti concreti, le attività tese alla valorizzazione del “patrimonio linguistico della Regione” (art. 2); la legge viene poi modificata e l’art. 2 fa oggi riferimento alla “minoranza di lingua slovena e degli altri gruppi etnici o linguistici della Regione” (L.R. 9 ottobre 1970, n. 36 *Modifiche alle leggi regionali 20 agosto 1968, n. 29, e 2 luglio 1969, n. 11*⁵⁷). Dello stesso stampo, è l’art. 13 del D.Lgs. 2 gennaio 1997 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*⁵⁸, con il quale si afferma che gli enti locali garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche e che adottano misure per la loro conservazione e sviluppo, o l’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2002 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione*⁵⁹, con il quale si sostiene che la Regione “provvede con proprie disposizioni legislative all’esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome”, in materia di uso della LM nella scuola materna e di insegnamento della LM nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.

Soprattutto di orientamento economico sono i provvedimenti della L.R. 14 marzo 1973 n. 20 *Rimborso di oneri speciali a carico degli Enti locali territoriali e loro Consorzi*⁶⁰, con la quale si dispongono i rimborsi agli Enti locali territoriali delle spese sostenute per le esigenze delle minoranze linguistiche: traduzioni, stampa, affissione di manifesti, avvisi e comunicati, posa e manutenzione di tabelle nella LM. Ancora del 1973 è la L.R. 30 marzo 1973 n. 23 *Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia*⁶¹, che istituisce la *Commissione regionale per la cultura e l’arte* e ricorda che la Regione incoraggia le attività e le iniziative intese alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, linguistico e delle tradizioni popolari (come già era stato fatto, altrettanto vagamente dalla L.R. 11/1969). Sulla stessa linea si pongono i provvedimenti della L.R. 18 novembre 1976, n. 60 *Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od*

⁵⁶ Testo presente su “Regione FVG”, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1969&legge=11&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>>.

⁵⁷ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1970&legge=36&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1>>.

⁵⁸ Testo disponibile su “Parlamento”, <<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97009dl.htm>>.

⁵⁹ Documento disponibile su “Regione FVG”, <<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/GEN/statuto/allegati/NormeAttuazione.pdf>>.

⁶⁰ Testo disponibile su “Regione FVG” <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1973&legge=20&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1>>.

⁶¹ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1973&legge=23&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>>.

*ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia*⁶², la quale pone delle sovvenzioni per le biblioteche e i musei della regione, con particolare attenzione alle minoranze linguistiche (soprattutto quella slovena), e alla *Narodna in Studijska Knjiznica* (Biblioteca nazionale slovena e degli studi) di Trieste (art. 11)⁶³.

Più concreti sono i provvedimenti che si leggono all'art. 2 della L.R. 26 maggio 1980, n. 10 *Norme regionali in materia di diritto allo studio*⁶⁴, dove si leggono i provvedimenti da attuare nel caso delle scuole con lingua d'insegnamento slovena: fornitura del materiale scolastico o concessione di sussidi per il suo acquisto, ma anche interventi che garantiscano "pari [...] opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena", anche nel rispetto del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* delle Nazioni Unite (cfr. paragrafo 1.4 *Politiche linguistiche verso le LM in Europa e nel mondo*). Qui, si riconosce esplicitamente che la lingua slovena è la prima lingua di tali comunità.

La L.R. 8 settembre 1981, n. 68 *Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*⁶⁵ è più completa, sia dal punto di vista della determinazione delle lingue tutelate che delle modalità di attuazione della tutela. Si parla di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta (art. 25). Si

⁶² Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1976&legge=60>>.

⁶³ Non tratteremo, in questa sede, tutti i provvedimenti mirati alla sovvenzione economica degli istituti regionali, limitandoci ad elencare qui solo le leggi cui ci riferiamo: D.P.Reg. 1 ottobre 2004, n. 0315/Pres. *Regolamento recante norme per le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge n. 38/2001, ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004). Approvazione*; D.P.Reg. 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres. *Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 - Approvazione*; D.P.Reg. 19 giugno 2009, n. 0160/Pres. *Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26*; D.P.Reg. 16 aprile 2013, n. 081/Pres. *Regolamento per l'esecuzione delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ai sensi dell'articolo 5, comma 111, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)*; D.P.Reg. 25 novembre 2011, n. 0279/Pres. *Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)*; D.P.Reg. 13 giugno 2006, n. 0179/Pres. *Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'articolo 6, commi 40, 41 e 41-bis, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999). Approvazione*; D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres. *Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia)*; L.R. 5 settembre 1991, n. 46 *Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia*, modificata poi dalla L.R. 5 novembre 2003, n. 16 *Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena*.

⁶⁴ Testo presente su "Regione FVG", <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1980&legge=10&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>>.

⁶⁵ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1981&legge=68&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>>.

dispongono finanziamenti (250 milioni di lire annui, art. 37) regionali per le attività, che possono comprendere i settori di: studi e ricerche, stampa ed editoria, scuola, spettacolo, toponomastica. Tra i provvedimenti mirati ad aree specifiche c'è la L.R. 20 febbraio 2008, n. 5. *Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo*⁶⁶, che all'art. 4 ricorda che la Regione sostiene le iniziative volte allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica e nella danza contemporanee, e alla conservazione del patrimonio linguistico regionale e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla 482/99. Oltre alla drammaturgia, si sostengono opere audiovisive che valorizzano l'uso delle LM storiche con la L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010*⁶⁷.

La L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 *Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*⁶⁸ istituisce le *Assemblee di comunità linguistica* per la valorizzazione e della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca della regione. Le Assemblee sono formate dai sindaci dei Comuni e si occupano della promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità minoritarie della Regione (art. 21).

Per quel che riguarda le istituzioni scolastiche, è pubblicato triennialmente un bando per il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole. Tra i progetti che possono essere proposti si ha una sezione dedicata alle competenze linguistiche⁶⁹.

La Regione FVG ha riconosciuto la LIS con la L.R. 14 novembre 2022, n. 16 *Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*⁷⁰, ma non si emettono disposizioni concrete sulle applicazioni della promozione descritta all'art. 12.

3.6.1 Minoranza slovenofona

⁶⁶ Testo disponibile su "Edizioni Europee", https://www.edizioni.eu/it/LAW/HTML/114/fl5_07_110.html.

⁶⁷ Testo disponibile su "Consiglio Regione FVG", https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRjfnzngKz-AhWXOuwKHZ3vDaMQFnoECAGQAQ&url=https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/scarico.aspx?ANN=2010&LEX=0017&tip=2&id=tit6-cap5&lang=ita&a_ante=&n_ante=&ci=&vig=&idx=&dataVig=&usg=AOvVaw0NBH2e__r4mUZszzio08F.

⁶⁸ Ivi, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=26&lista=1&fx=>>.

⁶⁹ Regione FVG, <https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA223/#id3>.

⁷⁰ Testo disponibile su "Regione FVG", https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2022&legge=16&id=tit2-cap5&fx=lex&n_ante=10&a_ante=2023&vig=07/03/2023 Legge regionale 3 marzo 2023 n.10&ci=1&diff=False&lang=multi&dataVig=07/03/2023&idx=ctrl0>.

Con la Legge 23 febbraio 2001, n. 38 *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*⁷¹, lo Stato (e non la Regione) riconosce espressamente e specificamente la minoranza linguistica slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Il provvedimento si aggiunge alla già promulgata 482/99. Questa legge nazionale, riconoscendo in questo modo la specificità della LM, le assegna uno status forse diverso da quelle per le quali non esistono leggi nazionali specifiche. La legge non apporta sostanziali modifiche rispetto a quanto affermato dalla 482/99: ciò che si legge negli artt. 7 e 10 si ritrova negli artt. 10 e 11 della 482/99 (e negli artt. 7 e 9 del D.P.R. 345/2001)⁷², così come gli artt. 8 e 9 ribadiscono quanto già affermato nell'art. 7 della 482/99; all'art. 12 si ripete quanto si legge nell'art. 4 della 482/99. È istituito uno speciale dipartimento presso l'ufficio scolastico regionale (*Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena*, anche D.P.C.M. 288/2006⁷³) e l'*Istituto regionale di ricerca educativa per la gestione del personale delle scuole in lingua slovena* (artt. 13 e 14) e una sezione autonoma di conservatorio di Trieste con lingua d'insegnamento slovena; è riconosciuto il Teatro Stabile Sloveno come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica. Nonostante la legge chiarisca talune questioni pratiche di gestione del personale ed istituzioni di sezioni autonome nella LM, ci aspetteremmo che un provvedimento di questo tipo sia promosso dalla Regione, piuttosto che dallo Stato, anche tenendo conto del fatto che non ci sono disposizioni statali di questo stampo per tutte le minoranze. Si conferma, così, una divisione delle LM in minoranze forti e deboli, anche solo sulla base della considerazione dello Stato. Lo stesso principio si applica al D.P.R. 65/2002⁷⁴, il quale istituisce il *Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena* (al quale si correla il D.P.R. 150/2018⁷⁵), al D.P.R. 12 settembre 2007⁷⁶, con il quale si approva la lista dei Comuni, al D.P.C.M. 16 aprile 2010⁷⁷ (con cui si approvano le trasmissioni radiofoniche e televisive in sloveno), al D.P.C.M. 4 ottobre 2013⁷⁸ (con cui si approvano le trasmissioni anche in friulano). Se leggi statali puntuali erano necessarie prima della 482/99, come la L. 932/1973⁷⁹, esse non dovrebbero più avere motivo di essere redatte dopo la legge nazionale sulle LM, dal momento

⁷¹ Documento presente su "Normattiva", <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;38>>.

⁷² Documento presente su "Archivio Pubblica Istruzione", <https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2001/dpr345_01.shtml>.

⁷³ Documento presente su "Edizioni Europee" <http://www.edizioni-europee.it/law/html/20/zn41_07_292.html>.

⁷⁴ Documento disponibile su "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/04/18/002G0088/sg>>.

⁷⁵ Ivi, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/31/19G00009/sg>>.

⁷⁶ Ivi, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-27&atto.codiceRedazionale=007A9946&elenco30giorni=false>.

⁷⁷ Ivi, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-16&atto.codiceRedazionale=13A10063&elenco30giorni=false>.

⁷⁸ Ivi, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/16/13A10063/sg>>.

⁷⁹ Documento disponibile su "Edizioni Europee", <http://www.edizioni-europee.it/law/html/30/zn57_01_01f.html>.

che la 482/99 delega alle autorità locali i rapporti con le comunità minoritarie. È dedicata una sezione a parte alla provincia di Udine, per l'insegnamento scolastico curriculare della LM.

Ancora statali sono il D.M. 13 aprile 1994 *Approvazione di nuovi modelli di carta di identità bilingue da utilizzare nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste* e il D.M. 13 aprile 1994 *Approvazione di nuovi modelli di carta di identità bilingue da utilizzare nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste*, per i quali, invece, è sensato l'intervento statale.

Il primo provvedimento regionale diretto esplicitamente alla minoranza slovena si ritrova nella L.R. 3 marzo 1977, n. 11 *Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole*⁸⁰: esso dispone i contributi per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, ammontanti a 10 milioni di lire per l'anno 1977, per spese sostenute per la minoranza linguistica (traduzioni, stampa e affissione di manifesti, avvisi).

A otto anni dalla 482/99 e a sei dal riconoscimento statale esplicito della minoranza slovenofona, la Regione promulga la L.R. 16 novembre 2007, n. 26 *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena*⁸¹, modificata e integrata dalla L.R. 20/2019⁸². Tramite questo provvedimento, la Regione aggiunge all'area tutelata dalla 38/2001 anche il "resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale" (località che dispongono di contributi speciali secondo gli artt. 20, 21bis e 22). La legge esprime la volontà di promuovere e rafforzare le diversità linguistiche, anche attraverso l'incentivo di scambi con la Repubblica di Slovenia e l'incontro tra identità linguistiche regionali diverse. È costituito l'*Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione* (art. 5), che comprende organizzazioni, associazioni culturali e sportive, mezzi di informazione. È inoltre istituita una *Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena* (art. 8), che opera come comitato tecnico per l'applicazione della legge. Il Capo III dispone l'uso della lingua slovena nella regione. In particolare: il cittadino ha il diritto, anche ai sensi della 38/2001, di rivolgersi alle Amministrazioni in lingua slovena, di avere modulistica in sloveno, di disporre di insegne ed indicazioni in sloveno nelle strutture pubbliche operative. La Regione si impegna, altresì, ad organizzare corsi della LM per il proprio personale e a favorirne la frequenza (art. 11). È garantito ai cittadini il diritto alla trascrizione dei loro nomi in alfabeto sloveno ed è disposto l'uso dei nomi sloveni per le località nominate nei testi regionali (oltre che nelle insegne esposte al pubblico)

⁸⁰ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1977&legge=11&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>>.

⁸¹ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2007&LEX=0026&tip=0&id=>>.

⁸² Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=20&id=art2&fx=art&lista=0>>.

accanto a quelli italiani. La legge si sposta poi verso l'ambito scolastico, promuovendo, anche ai sensi della 482/99, l'insegnamento della LM nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre che la collaborazione tra le Università del Friuli-Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, per migliorare le possibilità di istruzione universitaria e post-universitaria in lingua slovena. All'art. 17 la Regione si impegna a finanziare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena (elencando poi all'art. 18 gli enti che potranno essere finanziati dal *Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena*).

Il report della *Terza Conferenza Regionale sulla Tutela della minoranza linguistica slovena*⁸³ sottolinea che esistono delle persistenti difficoltà di attuazione della normativa statale e regionale e anche “vere e proprie carenze” (Janežič, 2021: 7). Uno dei problemi riscontrati nell'applicazione della normativa regionale è il reperimento di personale che conosca la LM; si cita poi la questione della mancanza di espliciti criteri per l'identificazione degli enti beneficiari dei finanziamenti. Janežič (2021: 13) ricorda poi che il Consiglio d'Europa, in occasione del IV Rapporto pervenuto dall'Italia ha evidenziato che le diverse LM sono protette in modo molto asimmetrico, per via degli statuti di autonomia di alcune regioni; ciononostante, si sostiene, in Friuli-Venezia Giulia lo Statuto di autonomia non ha avuto effetti in termini di specifici investimenti (si sono utilizzati i fondi statali anche per del personale regionale precario), né di programmazione (la 26/2007 ha subito quasi esclusivamente modifiche in merito alle procedure e ai riparti dei contributi). Al contrario, la Valle d'Aosta con il suo Atlante linguistico (*Atlas des Patois Valdôtains*) si è inserita nelle grandi iniziative europee a carattere linguistico, e il Trentino-Alto Adige partecipa al progetto AThEME (*Advancing The European Multilingual Experience*) co-finanziato dall'UE.

Per quel che riguarda la scuola, si evidenziano criticità soprattutto nell'ambito di quelle zone riconosciute come sede di minoranze linguistiche più tardi: si tratta delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. Janežič (2021: 15) sostiene che le ore di insegnamento siano troppo poche, e che non si possa “imparare la propria lingua in due ore settimanali”. Per l'area udinese è quindi necessario un ripensamento della normativa, che metta un freno al declino della comunità slovena autoctona (Janežič, 2021: 18).

I dialetti sloveni della Regione, nel corso dei secoli, sono stati fortemente influenzati dal friulano (Spinozzi Monai, 2015: 267). Brezigar et al. (2021: 99) rilevano un alto grado di vitalità dello sloveno, in crescita negli ultimi 30 anni dal punto di vista sociolinguistico e del prestigio percepito. Ciononostante, il numero complessivo dei parlanti è in diminuzione, anche per l'inefficacia degli interventi volti all'aumento dei parlanti e per via dei fenomeni di separatismo linguistico (Jagodic et al., 2017). Per questo, e per via del fatto che molte delle PL ancora in uso per la minoranza slovenofona furono concepite nell'immediato dopoguerra, si rende necessario un

⁸³ Documento disponibile su “Consiglio Regione FVG”,
<https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/export/sites/consiglio/home/.allegati/Terza-conferenza-lingua-slovena-2021/Relazioni-SLORI_TUTTE.pdf>.

ripensamento dell'intera PL per la LM in questione (Brezigar et al., 2021: 101). Brezigar et al. (2021: 112) propongono un nuovo *Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno*, con due importanti elementi di novità: l'elaborazione del *Piano generale di politica linguistica per lo sloveno* e la creazione di organi e procedure che creino le condizioni per la sistematica pianificazione e attuazione di interventi a favore dell'uso, dell'apprendimento e della promozione della lingua slovena, con la collaborazione di esperti del settore e gruppi target rappresentati da famiglie, bambini e giovani, comunità, aziende ed enti pubblici.

3.6.2 Minoranza friulanofona

Gli studi sulla lingua friulana iniziano con Ascoli (1873), che nei suoi *Saggi Ladini* prende in considerazione anche alcune varietà friulane (oggi non più esistenti) come il tergestino e il muglisano (Vicario: 2015: 1). Come accade per altre regioni linguistiche d'Italia, anche quella friulana non è omogenea: si riconoscono 15 aree sulla base di 44 tratti caratteristici (Vicario, 2015: 5). Il friulano è parlato in Friuli, regione storica della Regione Friuli-Venezia Giulia (Dell'Aquila & Iannàccaro, 2015: 456). La specificità friulana, che si evidenzia anche su base linguistica, è dimostrata anche dall'istituzione della *Fieste de patrie dal Friûl* nel giorno del 3 aprile (fondazione del ducato di Aquileia) con la L.R. 27 marzo 2015, n. 6 *Istituzione della Fieste de Patrie dal Friûl*⁸⁴. La particolarità friulana non esclude, comunque un'identità per lo più mista, con sovrapposizione e coesistenza di alterità nella stessa famiglia quando non nella stessa persona (Dell'Aquila & Iannàccaro, 2015: 461).

A nominare esplicitamente la lingua friulana per prima, tra gli interventi regionali, è la L.R. 8 settembre 1981, n. 68 *Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*⁸⁵. Esso sostiene il finanziamento della Regione di “attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali” (art. 2), ma, dal momento che l'art. 25, che elenca le lingue da tutelare, nomina solo “lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta”, per cui capiamo che, in realtà, con “friulane”, nell'art. 2 si intendevano le lingue locali presenti sul territorio regionale.

Primo provvedimento regionale esclusivamente riguardante la lingua friulana è stata la L.R. 7 febbraio 1992, n. 6 *Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana*, abrogata, insieme alla L.R. 8 giugno 1993, n. 36 *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6 'Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana'* e alla L.R. 2 giugno 1993, n. 48 *Interventi regionali per lo studio della lingua e della cultura*

⁸⁴ Documento disponibile su “Regione FVG”, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=6#:~:text=>>>.

⁸⁵ Documento disponibile su “ARLeF”, <https://arlef.it/app/uploads/documenti/lr_68_1981_attivita_culturali.pdf>.

*friulana nelle scuole dell'obbligo*⁸⁶ (la quale, nonostante i buoni fini perseguiti, era fin troppo imprecisa nella definizione delle modalità della sua applicazione), dalla L.R. 22 marzo 1996, n. 15 *Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie*⁸⁷. Con questo provvedimento la Regione favorisce la ricerca, l'insegnamento e la formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura della Regione mediante borse di studio e corsi ufficiali. I corsi possono essere tenuti da diversi enti (si segnalano qui quelli della Società Filologica Friulana). La legge definisce anche quale sia la grafia ufficiale della lingua friulana, indicando quella utilizzata da Xavier Lamuela nel volume *La grafia friulana normalizzata* del 1986 (art. 13), poi chiamata "Comune" con l'art 186 della L.R. 17/2010. Tra gli strumenti per la tutela del patrimonio linguistico regionale, è istituito l'*Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane*.

La L.R. 29/2007 *Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*⁸⁸ riprende per la lingua friulana quanto si era detto per quella slovena nella L.R. 26/2007: si incoraggiano gli scambi con le aree ladine del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Cantone dei Grigioni e si promuove la collaborazione della minoranza friulanofona con le altre minoranze della Regione. Si ribadisce, all'art. 5, l'art. 13 della 15/1996, riservando diritto di modifica della grafia all'ARLeF (*Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane*). Le norme sono dettagliatamente descritte nell'Allegato al D.P.Reg. 7 marzo 2013, n. 041/Pres. *Norme per la grafia delle varietà della lingua friulana*⁸⁹.

È consentito l'uso della LM nei rapporti con gli uffici pubblici (art. 6), nella toponomastica (art. 11) e nella cartellonistica (art. 10). Viene fissata una norma per il riconoscimento della conoscenza della lingua friulana, attraverso un elenco di soggetti abilitati redatto annualmente dall'ARLeF (art. 7). Il sistema di certificazione è descritto nei dettagli nell'Allegato al D.P.Reg. 2 maggio 2014, n. 079/Pres. *Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)*⁹⁰. Qui vengono suddivisi i livelli di competenza in quattro fasce: A (corrispondente all'A2 del QCER), B (B1), C1 (C1) e C2 (C2). Le prove sono articolate in comprensione ed espressione orale e scritta, con criteri ben definiti e un calendario, fornito dagli enti certificatori ma concordato con l'ARLeF (artt. 4, 5 e 6).

⁸⁶ Documento disponibile su "Regione FVG", <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1993&legge=48&id=&fx=lex&c=i=0&lang=multi&idx=ctrl1>>.

⁸⁷ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1996&legge=15>>.

⁸⁸ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2007&legge=29&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex>>.

⁸⁹ Documento disponibile su "ARLeF", <https://arlef.it/app/uploads/documenti/norme-per-la-grafia-delle-varietà-della-lingua-friulana_decreto-e-allegato.pdf>.

⁹⁰ Documento disponibile al "SVI BZ", <https://www.svi-bz.org/uploads/tx_bh/d_p_reg_2_maggio_2014_n_079.pdf>.

In ambito scolastico (Capo III), si introduce l'insegnamento della lingua friulana (ai sensi dell'art. 4 della 482/99) nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni interessati; essi sono elencati all'art. 5 della L.R. 15/1996 e poi meglio definiti nel D.P.G.R. 20 maggio 1999, n. 0160/Pres. *Legge regionale 15/1996, articolo 5. Ridelimitazione territoriale per l'applicazione delle norme per la tutela e la promozione della lingua friulana*⁹¹ in Prepotto (UD), S. Giovanni al Natisone (UD), Torreano (UD), Aviano (PN), Castelnovo del Friuli (PN), Zoppola (PN). L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana attraverso il metodo dell'apprendimento veicolare. La produzione del materiale didattico è a carico della Regione ed è redatto secondo le linee indicate dall'ARLeF (art. 16), e gli insegnanti sono selezionati dall'Ufficio scolastico in collaborazione con la Regione, che finanzia anche la formazione tramite l'approccio CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) in friulano (art. 17). Si promuovono corsi di friulano per i friulani residenti all'estero (art. 18, co. 5), al pari di quanto si fa in Molise e nel Lazio, e si incoraggia l'insegnamento della LM da parte di volontari (anche non formati, se madrelingua). Con il Regolamento regionale, emanato con D.P.Reg. 23 agosto 2011 n.204/Pres, sono stati disciplinati i requisiti e i finanziamenti. Gli insegnanti devono essere in servizio nelle scuole della Regione o inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze o d'istituto e disporre delle competenze nella lingua friulana secondo quanto stabilito dall'Ufficio scolastico regionale, che individua i titoli necessari (art. 10). È del 2012 il *Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana*, allegato alla delibera n. 1034 dell'8 giugno 2012⁹², il quale descrive le modalità di insegnamento della LM per scuole di ogni ordine e grado. Per le materne lo sviluppo delle abilità linguistiche è legato agli ambiti del sé e dell'esperienza, del corpo, della creatività, della conoscenza del mondo, attraverso metodi che includono anche linguaggi di comunicazione diversi, come quello corporeo e ritmico-musicale. La scuola primaria ha il compito di continuare quanto iniziato alle materne, utilizzando le varianti locali nello sviluppo verso la lingua Comune. Nella secondaria di primo grado sono previste non meno di 30 ore annuali curriculari, che prevedano lo sviluppo dell'abilità di espressione orale e scritta di commenti, riflessioni personali, oltre che l'avvio di una riflessione critica sulla lingua. La scuola secondaria di secondo grado (che si ricorda non essere nominata dalla 482/99) ha come fine quelli della conoscenza del territorio, insieme con il suo contributo artistico e linguistico, e lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità regionale.

A partire dall'a.s. 2022/2023 la modifica all'art. 11 del regolamento ha previsto la possibilità di individuare gli insegnanti di lingua friulana tra gli aspiranti docenti che abbiano presentato

⁹¹ Documento presente su "ARLeF",
<https://arlef.it/app/uploads/2019/01/dpgr_160_1999_ridelimitazione_territoriale_it.pdf>.

⁹² Documento presente su "ARLeF",
<https://arlef.it/app/uploads/documenti/piano_applicativo_di_sistema_per_linsegnamento_della_lingua_friulana_allegato_delibera_n-1034_del_2012_it_1516107584.pdf>.

istanza di messa a disposizione (MAD). Tale procedura è attivabile solo in caso di impossibilità di soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti all'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana⁹³.

Come accade per la minoranza slovenofona, la Regione finanzia la produzione di materiali audiovisivi ed editoriali nella LM.

Un provvedimento simile a quanto descritto dall'art. 25 della 29/2007 per il friulano era auspicato da Brezigar et al. (2021: 11) per lo sloveno. L'articolo definisce un *Piano generale di politica linguistica* (PGPL) proposto dall'ARLeF e atto a: (i) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei propri diritti linguistici; (ii) promuovere l'uso della lingua friulana e il suo sviluppo come codice adatto a tutte le situazioni; (iii) perseguire una PL unitaria, coordinando enti e istituzioni pubbliche e private; (iv) stabilire le priorità degli interventi nell'istruzione; (v) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione. L'obiettivo riguardante la promozione dell'utilizzo della LM in ogni ambito ha fatto sì che venissero messe in atto, negli ultimi decenni, operazioni di aggiornamento del lessico friulano che portassero la lingua alla condizione di poter essere usata in ogni occasione (Vicario, 2015: 21).

Solo con la L.R. 9 aprile 2014, n. 6 *Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà*⁹⁴ è istituito lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.

Infine, è partita all'inizio del 2023 l'inchiesta *Tire fur la lenghe*⁹⁵ dell'IRES (*Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli-Venezia Giulia*), in collaborazione con l'ARLeF, per la raccolta di dati sociolinguistici sulla vitalità del friulano, oltre che delle altre lingue della regione. Il progetto ha Vittorio Dell'Aquila come direttore tecnico-scientifico.

3.6.3 Minoranza germanofona

La L.R. 38/2001 introduce anche la tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale (art. 5), ma, nei confronti di tale minoranza, non viene disposto alcun intervento esplicito; essa viene qui solo riconosciuta, ai sensi della 482/1999. In realtà, la minoranza in questione era già stata riconosciuta dalla Regione con la L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 *Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)*⁹⁶, che all'art. 6 dispone dei finanziamenti per la realizzazione di progetti mirati alla tutela e alla valorizzazione delle comunità di "cultura germanofona". Le leggi fin qui menzionate, a differenza di quanto si era fatto per la

⁹³ Articolo disponibile su "Regione FVG", <<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA220/>>.

⁹⁴ Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2014&legge=6&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl11#>>>.

⁹⁵ Articolo presente su "IRES FVG", <<https://www.iresfvg.org/indagine-sociolinguistica/>>.

⁹⁶ Documento presente su "Regione FVG", <<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA5/allegati/LR41999art6.pdf>>.

minoranza slovenofona, non definiscono i Comuni riconosciuti come germanofoni, e ci si potrebbe anche chiedere perché sia stata utilizzata l'espressione "cultura germanofona", che intrinsecamente pone la cultura a sostituzione della popolazione, poiché non è la cultura (che piuttosto potrebbe essere definita 'germanica'), ma sono i parlanti ad essere germanofoni. È più tarda la definizione dell'area di applicazione della tutela. La L.R. 20 novembre 2009, n. 20 *Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*⁹⁷. Già dal nome della legge, si vede come la minoranza sia detta "di lingua tedesca". Si ricade qui nelle generalizzazioni che abbiamo già osservato per la 482/99: si confondono le lingue parlate, i dialetti tirolesi e carinziani, con la lingua standard. Ciononostante, l'art. 1, commi 3 e 4, sottolinea che si tratta di una tutela che "comprende" le varietà saurana e timavese. L'art. 1, comma 2 elenca i Comuni oggetto della tutela: si tratta di Sauris, Timau (Comune di Paluzza), Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, tutti in provincia di Udine (a cui si aggiunge Sappada, passato alla provincia di Udine nel 2017). La Regione incoraggia gli scambi e i contatti tra le minoranze di lingua tedesca anche a livello internazionale. Si afferma che nei territori identificati i cittadini possono rivolgersi in lingua tedesca all'amministrazione locale, agli uffici scolastici. È consentito (non imposto) l'uso della lingua tedesca al fianco di quella italiana sulle insegne e le etichette dei prodotti (artt. 6 e 7). Si assicura ai cittadini appartenenti alle minoranze la corretta scrittura di nomi e cognomi e si consente la scrittura dei toponimi e della segnaletica stradale in tedesco, oltre che in italiano (art. 10). L'apprendimento della LM è incoraggiato nei Comuni interessati, attraverso l'insegnamento in scuole di ogni ordine e grado e si incoraggiano le attività culturali, informative e scientifiche volte a valorizzare il patrimonio linguistico tedesco della Regione (ma la Regione stessa non si propone di finanziarle). La Regione finanzia la realizzazione di impianti di diffusione dei prodotti radiotelevisivi in lingua tedesca. Come comitato tecnico, è istituita la *Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*, che però non conta esperti linguistici nei componenti.

La L.R. 20/2009 è modificata dalla già citata L.R. 20/2019, che nomina le varietà tutelate, ovvero "saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisich" (Sappada, storicamente friulana, è appartenuta fino al 2017 alla provincia di Belluno). L'art. 30 istituisce lo Sportello per i cittadini appartenenti alle minoranze, al fine di facilitare i rapporti con le istituzioni. Si precisano i compiti della Commissione: esprimere il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale (per il finanziamento degli interventi preposti dalla legge), verificare annualmente l'impatto delle iniziative, presentare una valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi. Viene introdotta, al pari di quanto si fa per la minoranza friulana, una (almeno) quinquennale *Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*.

⁹⁷ Ivi, <https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/allegati/Legge_Regionale_20_novembre_2009_n._20.pdf>.

Il report della *Prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia* descrive alcuni progetti che sono portati avanti nella Regione. Uno di questi è il progetto *Cresco in più lingue*, pensato per le scuole, che si sviluppa con l'approccio mini-CLIL e prevede la presenza contemporanea dell'insegnante di base e dell'esperto della LM. Il progetto non riguarda esclusivamente la lingua tedesca, ma anche la lingua friulana (che segue una routine quotidiana durante tutto l'anno scolastico) e quella slovena, soprattutto per le scuole primarie (mentre le scuole dell'infanzia si limitano a friulano e tedesco). Tale progetto, però, non è ancora stato approvato dal MUR (Airoldi, 2021: 31-32). Il progetto ha subito una valutazione preliminare attraverso dei questionari. La metodologia plurilingue che il progetto implica ha ragion d'essere anche secondo Videsott (2021: 77), che ha trattato dell'approccio plurilingue in contesto istituzionale per il ladino dell'area alto-atesina.

Riguardo il repertorio linguistico degli alunni, dalle risposte ai questionari è risultato che la maggior parte di essi usa (sempre in compresenza con l'italiano) il friulano con il padre e i fratelli maggiori e, con poca differenza, il friulano e il tedesco con la madre e i fratelli minori⁹⁸. Il friulano è anche la LM che si è dichiarato parlare meglio, seguita dal tedesco, e la LM che si è dichiarato preferire nel parlare e che gli alunni dicono di parlare di più con gli amici nei momenti liberi (Airoldi, 2021: 32-39). Tutto sommato, i genitori si sono detti favorevoli alla continuazione e all'adesione al progetto (il 60% ha votato 'molto favorevole', e il 25% 'favorevole', Airoldi, 2021: 46).

Costantini (2021: 83) ha evidenziato una tendenza verso atteggiamenti linguistici positivi nei confronti delle minoranze di Sauris e Timau. Nonostante il generale quadro di regressione della LM, si percepisce l'insegnamento della LM come uno strumento essenziale per la trasmissione della lingua alle nuove generazioni, anche perché i bambini arrivano a scuola con conoscenze assai limitate della LM (Finco & Melchior, 2021: 91), e gli insegnamenti, spesso, come accade per il saurano, hanno ancora luogo in maniera extra-curriculare e su base progettuale. Tra le problematiche che ci si trova ad affrontare in questa (come in altre) minoranze c'è la mancanza di un chiaro piano per il raggiungimento degli obiettivi linguistici (che invece esiste per gli obiettivi storico-culturali, Finco & Melchior, 2021: 91-92), l'eterogeneità dei materiali per l'apprendimento della lingua (Plozner, 2021: 118), la mancanza di personale docente in possesso delle competenze linguistiche/glottodidattiche necessarie, soprattutto per le scuole dell'infanzia (Sacchet, 2021: 126).

Criticità si evidenziano anche al di fuori della scuola. Negli uffici pubblici, come abbiamo evidenziato, ai cittadini è garantito l'uso della lingua tedesca e/o locale. Spesso, però, il ruolo di sportellista è assunto da persone del luogo che hanno padronanza della lingua locale, ma non del tedesco (Benedetti, 2021: 129), se non nella Val Canale.

⁹⁸ Tale differenza è giustificata, dal momento che le madri plurilingui parlano, come LM, per lo più il tedesco e i padri il friulano.

La località di Sappada si è dimostrata molto attiva nella volontà di mantenimento della propria varietà: una raccolta di favole in *plodarish S'is a vort, longa zait hinter* (Benedetti, 2013), un libro *Learner Plodarisch* (Benedetti & Quinz, 2012), un dizionario completo *Plodar Berterpuich* (Benedetti & Kratter, 2010), una proposta ortografica per la LM (Kratter & Benedetti, 2006, pp. 395-406). A Sappada/Plodn è possibile frequentare dei corsi di sappadino/*plodarish*. Anche qui, però, le iniziative scolastiche sono di tipo volontaristico e limitate a poche ore annuali (Franz & Eller-Wildfeuer, 2021: 99). Tra le proposte per l'aumento della visibilità della LM c'è quella riguardante il paesaggio linguistico, quella per la produzione di una grammatica bilingue della LM (in italiano e tedesco) e quella per l'utilizzo della LM nei social media (Franz & Eller-Wildfeuer, 2021: 105; 107).

3.6.4 Altre minoranze

Come si è visto, la Regione Friuli-Venezia Giulia offre un quadro linguistico complesso. Oltre alle già citate minoranze, la Regione ospita anche una componente venetofona, che dispone di proprie leggi per la tutela del patrimonio linguistico. La Regione dispone la tutela delle varietà dialettali triestino, bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, veneto dell'Istria e della Dalmazia, veneto goriziano, veneto pordenonese e veneto udinese⁹⁹, come ricordato anche dalla L.R. 5/2010 *Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia*¹⁰⁰. A tale fine, la regione promuove studi, ricerche demo-etno-antropologiche, attività culturali e di spettacolo, toponomastica e cartellonistica nelle varietà elencate. Si promuove altresì lo scambio con le altre minoranze della Regione e si istituiscono concorsi e premi di studio. La Regione sostiene poi progetti didattici finalizzati all'apprendimento della storia e delle tradizioni locali e l'acquisizione da parte delle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale. Le domande per i finanziamenti sono da sottoporre a concorso pubblico tramite un bando annuale¹⁰¹. È istituito un *Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta*, costituito non solo da figure pubbliche-politiche, ma anche da due esperti in dialetti delle Università di Udine e Trieste.

Per quel che riguarda altre minoranze, esiste una L.R., la L.R. 7 febbraio 2013, n. 3 *Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia*¹⁰², che istituisce uno sportello di supporto alla comunità serba della Regione, ma nulla si dice rispetto alla lingua di accesso allo sportello né rispetto al riconoscimento istituzionale della lingua serba (che pure avrebbe ragion d'essere dal momento che la presenza della

⁹⁹ Articolo disponibile su “Regione FVG”, <<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA16/>>.

¹⁰⁰ Documento presente su “Regione FVG”, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=5>>.

¹⁰¹ Il più recente è quello del 2023, disponibile su “Regione FVG”, <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA16/allegati/BANDO_2023.pdf>.

¹⁰² Ivi, <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2013&legge=3>>.

comunità nel territorio regionale è riconosciuta). Precoce è la promulgazione della L.R. 14 marzo 1988, n. 11 *Norme a tutela della cultura "Rom"*¹⁰³ nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia¹⁰⁴, poi modificata nelle tempistiche dalla L.R. 11/1988 e dalla 25/1991. La legge, che pure fa rientrare (erroneamente) i Rom nei gruppi nomadi, ne tutela il diritto al nomadismo e allo stanziamento in campi autorizzati, senza fare menzione della lingua. Si dispone, comunque, il finanziamento ai Comuni che assicurano corsi di inserimento per i Rom, di Comune accordo con il Provveditorato agli studi ed il finanziamento delle attività intese a diffondere la cultura dei Rom attraverso convegni, mostre, rassegne. A tal fine è istituita la *Consulta regionale per la tutela della cultura "Rom"*, a cui spetta: diffondere gli studi di cui si è detto; esprimere pareri sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i Rom; verificare l'attuazione delle leggi regionali di competenza; esprimere proposte per ulteriori studi; formulare proposte per garantire l'effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni Rom presenti sul territorio regionale; promuovere le condizioni che rendono possibili contatti fra le singole Regioni interessate e intesi a promuovere la conoscenza del "problema" nella Comunità Alpe-Adria; assumere informazioni sulle modalità dei controlli delle forze dell'ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei Rom, con particolare riferimento alle condizioni dei minori (art. 20); esprimere pareri sull'informazione radiotelevisiva e a mezzo stampa sui Rom (art. 22)

3.7 Lazio

La Regione Lazio non ospita vere e proprie minoranze alloglotte (D'Achille, 2002: 530). Ci sono, però, delle comunità che vale la pena notare: si tratta di quella ebraica di Roma, quella degli immigrati settentrionali nell'Agro Pontino e quella immigrata extra-italica.

Per quel che riguarda la presenza ebraica a Roma, essa è consistente già dal I secolo (ivi). Dal punto di vista linguistico, la parlata degli ebrei romani, per via dell'isolamento dovuto al ghetto, si configura come un romanesco arcaico (De Mauro & Lorenzetti, 1991: 321-322), fino alla persecuzione nazifascista, che ha portato all'odierna difficile individuazione di parlanti di giudeo-romanesco (D'Achille, 2002: 531) e l'uso è soprattutto marca simbolica di appartenenza al gruppo (Telmon, 1994: 947). Non ci sono, a livello regionale, leggi che tutelino la lingua ebraica. Citiamo, però, la L. 17 agosto 2005, n. 175 *Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia*¹⁰⁵. Tale legge non tutela esplicitamente la lingua, ma il patrimonio artistico e culturale della comunità (art.1). La lingua ebraica è poi usata nelle scuole confessionali (Toso, 2008: 187).

¹⁰³ Le virgolette sono parte del testo della legge.

¹⁰⁴ Testo disponibile su "Regione FVG", <<https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1988&legge=11>>.

¹⁰⁵ Testo disponibile su "Normattiva", <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;175>>.

La comunità veneto-pontina arrivò nell'Agro Pontino negli anni '30, a seguito della bonifica delle paludi (D'Achille, 2002: 531). La comunità è in contatto con quella veneta, come dimostra l'esistenza dell'Associazione Veneti nel Lazio *Gruppo dell'Agro Pontino*¹⁰⁶. La varietà potrebbe rientrare¹⁰⁷ in quelle tutelate dalla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 *Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio*¹⁰⁸: tale legge promuove le iniziative di valorizzazione dei dialetti del Lazio con attività di ricerca storica, organizzazione di convegni, divulgazione degli usi linguistici dialettali ed iniziative editoriali e audiovisive, oltre che attività rivolte alla popolazione scolastica (art. 1). Essa istituisce l'*Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio*, il quale, tra gli altri, ha il compito di redigere un vocabolario storico e sociolinguistico dei dialetti del Lazio (artt. 3 e 4). È anche istituito un *Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio*, che ha il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati degli studi (art. 12). Inoltre, si promuove l'uso e lo studio dei dialetti nelle scuole, nelle "università popolari e della terza età, nei centri anziani", nelle comunità di emigrati laziali in Italia e all'estero e nelle associazioni (art. 13). Ancora sul mantenimento del patrimonio linguistico-culturale del Lazio è la L.R. 15/2014¹⁰⁹ sulla promozione di forme di spettacolo per la valorizzazione della tradizione greco-romana e il suo patrimonio linguistico.

Riguardo la presenza delle lingue immigrate, si è istituita a Roma la *Rete Scuolemigranti*, che nasce per aiutare gli stranieri ad acquisire l'italiano con corsi gratuiti e per promuoverne l'integrazione, anche per via del richiesto livello di conoscenza per la richiesta del permesso di soggiorno (Piva, 2016: 67). Come per le altre regioni, non si evidenziano politiche specifiche a favore delle lingue immigrate; le PL si concentrano, da questo punto di vista, esclusivamente sull'apprendimento della lingua di maggioranza, fondamentale per l'integrazione nel Paese (Panzeri, 2020: 94). Tale atteggiamento è contrario a quanto si descrive con l'espressione *ius linguarum*, che comprende il diritto di ognuno a preservare la propria lingua madre sia per ragioni comunicative che identitarie (Santipolo, 2018: 97).

La legge che riconosce la LIS nella legislazione laziale è la L.R. 6/2015¹¹⁰: la regione "favorisce" l'uso della LIS nelle prestazioni sanitarie, tramite l'istituzione di interpreti negli ospedali (art. 2) e la promozione dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche in maniera

¹⁰⁶ Come si vede dall'articolo su "Regione Veneto", <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjndb8kLP-AhV-SvEDHYuYDfwQFnoECBIQAQ&url=https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=362661&usq=AOvVaw0U7ytcXYnIfM0wzP64PriH>.

¹⁰⁷ La legge non specifica quali siano i dialetti tutelati: nel Lazio, infatti, convivono dialetti mediani (reatini, viterbesi, romaneschi), meridionali, veneti. Non specifica neanche quali siano le zone di confine tra i diversi dialetti, e di conseguenza quali dialetti debbano essere promossi nelle diverse scuole.

¹⁰⁸ Il testo è disponibile su "Consiglio Regione Lazio", <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidetail&id=898&sv=storico>.

¹⁰⁹ Ivi, <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidetail&id=9262&sv=vigente>.

¹¹⁰ Ivi, <https://consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidetail&id=9212&sv=vigente>.

accessibile. Questa norma è particolarmente notevole, dal momento che non tutte le leggi che promuovono la LIS sulla carta istituiscono delle azioni concrete a vantaggio dei cittadini con disabilità uditive.

3.8 Liguria

Lo Statuto della Regione Liguria¹¹¹ sostiene che la regione valorizza le specificità linguistiche della regione (art. 2, comma 2, lettera g)). Sebbene lo Statuto sia tardo (2005), già con la L.R. 2 maggio 1990, n. 32, *Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria*¹¹², la regione si impegna a tutelare i patrimoni linguistici, inserendoli tra i beni culturali della regione (art. 2). La legge, però, recita “partimoni linguistici autonomamente riconosciuti”, dando piena libertà e senza specificare se a riconoscere le varietà linguistiche debbano essere i Comuni, le province, la regione o il *Comitato* di cui all'art. 3, e senza designare di quali dialetti si tratti o se siano comprese le varietà alloglotte. L'art. 1 è poi modificato con la L.R. 37/1998, con la quale è affermato che le varietà di cui si tratta sono quelle del dialetto ligure. Gli stessi scopi sono enunciati all'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33 *Testo unico in materia di cultura*¹¹³, che promuove anche l'insegnamento “della dialettologia, della lingua, delle parlate” liguri, senza maggiore specificazione: non è detto se l'insegnamento della dialettologia ligure dovrà avvenire nelle scuole o nelle università, non è specificato cosa si intenda con ‘lingua lingue’ né con ‘parlate’, o se l'insegnamento di esse sarà istituzionale o se ne è solo incoraggiato l'insegnamento domestico.

La questione dell’“occitanizzazione” delle frazioni Realdo e Verdeggia (Comune di Triora) e del Comune di Olivetta San Michele è stato favorito, secondo Toso (2009: 184), dall'esiguità del numero di residenti. Toso (ivi: 186) sostiene che nessuno studioso mette in dubbio l'appartenenza del dialetto brigasco al gruppo ligure confrontando le parlate liguri e quelle occitane in modo puntuale (Toso, 2008b). Per queste ragioni, egli sostiene che sarebbe auspicabile il ritiro dell'avallo ai casi di indebita appropriazione della tutela garantita dalla 482/99. La stessa posizione è stata sostenuta da Forner (1986, tradotto in Toso, 2010).

La giunta regionale della Liguria ha solo recentemente approvato un ordine del giorno che la impegna a riconoscere la LIS¹¹⁴.

¹¹¹ Testo disponibile su “Regione Liguria”,
<http://lr.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:statuto:2005-05-03;&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>.

¹¹² Testo disponibile su “Gazzetta Ufficiale”,
<<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-11-17&atto.codiceRedazionale=090R0889>>.

¹¹³ Testo disponibile su “Regione Liguria”,
<http://lr.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-10-31;33>.

¹¹⁴ Articolo disponibile su “Regione Liguria”, <<https://www.regione.liguria.it/homepage-giunta/item/2397-il-riconoscimento-della-lingua-dei-segni.html#>>.

3.9 Lombardia

Nella sezione intitolata *Minoranze linguistiche*, Lurati (2002: 234-235), nel capitolo riguardante la Lombardia, sostiene che nell'area amministrativa lombarda le uniche minoranze siano costituite dalle lingue immigrate. E, nei fatti, la Regione Lombardia non ospita alcuna minoranza tra quelle tutelate dalla legislazione nazionale. Ciononostante, ciò non vuol dire che il panorama linguistico della regione sia monolitico. Come si è già visto per le regioni menzionate, anche la Lombardia possiede una legislazione regionale a favore della "lingua lombarda": si tratta della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25 *Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo*¹¹⁵, che al titolo IV introduce la "promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali" attraverso attività sociali, programmi editoriali e radiotelevisivi, indagini e ricerche sui toponimi. Si promuove altresì la diffusione della lingua nella comunicazione contemporanea, anche attraverso l'inserimento di neologismi, l'armonizzazione e la codifica di un sistema di trascrizione, l'archiviazione e digitalizzazione. La legge non specifica chi si occuperà di tali compiti, né istituisce organi preposti ad essi. A proposito della norma citata, ci sarebbe da chiarire cosa il legislatore intenda con 'lingua lombarda': già D'Achille, in un intervento sul sito dell'Accademia della Crusca¹¹⁶, aveva sottolineato che, pur volendo usare 'lingua' piuttosto che 'dialetto', si dovrebbe piuttosto utilizzare 'lingue', dal momento che non è possibile individuare una norma o una *koiné* diffusa nell'intera regione¹¹⁷ (D'Achille, 2016). Sempre D'Achille nota anche l'ambiguità del termine 'salvaguardia', che presupporrebbe una contrapposizione tra la 'lingua lombarda' e quella italiana.

Alla differenziazione dialettale interna, si aggiunge quella data dalle lingue delle nuove minoranze. Secondo l'ISTAT, la Lombardia è la regione che presenta il maggior numero di stranieri (circa 1.165.000 residenti al 1° gennaio 2023¹¹⁸). La Regione Lombardia intervenne già nel 1988 per le iniziative culturali a favore degli immigrati e l'insegnamento ad essi della lingua italiana con la L.R. 38/1988 (Panzeri, 2020: 96), che richiama anche la "preservazione linguistica", legge che però è stata abrogata nel 2018. Lo Statuto della Regione¹¹⁹ afferma che la Regione "persegue [...] il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio" (art. 2, comma 4, lettera f): tale affermazione, come già affermato da Panzeri (2020: 97),

¹¹⁵ Testo presente su "Norme Lombardia",

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=3852016&command=open&selnode=3852016&view=showdoc&idoc=lr002016100700025>.

¹¹⁶ Articolo disponibile su "Accademia della Crusca", <<https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-salvaguardia-della-lingua-lombarda-in-una-legge-regionale/7402>>.

¹¹⁷ L'area amministrativa della regione Lombardia, infatti, copre un'area geografica i cui dialetti sono stati suddivisi in dialetti lombardi occidentali e orientali (Biondelli, 1854), "di crocevia" (Lurati, 1988) e lombardo-alpini (Merlo, 1961).

¹¹⁸ Dati disponibili su "ISTAT", <http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1>.

¹¹⁹ Documento disponibile su "Norme Lombardia",

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&idoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001>.

non facendo riferimento ad alcuna storicità né territorialità, darebbe adito alla tutela delle nuove minoranze. Ciononostante, non si sono creati precedenti di tutela: la giurisprudenza, finora, si è mossa in direzione escludente nei loro confronti. Si nota, comunque, che il paesaggio linguistico di metropoli come Milano si presenta molto variegato, anche per il paesaggio top-down, il che è indice di una certa consapevolezza da parte delle amministrazioni locali; un esempio è il display visibile in metro in Figura 4 (foto del 25/04/2023, stazione di Maciachini).

Figura 4: Previsioni del meteo in metro, stazione Maciachini di Milano. Si noti la traduzione in caratteri cinesi.



A queste considerazioni sulle nuove minoranze se ne può aggiungere un'altra su una minoranza meno nuova: quella di Rom e Sinti. Non si tratta solo di Sinti lombardi, ma nel Comune di Milano nel 2004 si trovavano Rom abruzzesi, Rom molisani, Rom *napulenghere*, Sinti lombardi, Sinti piemontesi, Rom *harvati*, Rom *kalderasha*, Rom *khanjára*, Rom *xoraxané*, Rom rumeni e Rom *lovara*, per un totale di quasi 4000 persone (D'Agnese & Vitale, 2007: 132). Come è ancora valido per la maggior parte delle regioni italiane, anche in Lombardia la lingua romaní non gode di alcuna tutela istituzionale. Secondo Simoni (2003) ciò è anche conseguenza della progressiva regionalizzazione delle PL.

Anche la Lombardia presenta nella sua legislazione una legge a favore della LIS: si tratta della L.R. 5 agosto 2016, n. 20 *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile*¹²⁰, con cui si impegna a favorire l'insegnamento della LIS nelle scuole (art. 4).

3.10 Marche

Anche la Regione Marche non ospita minoranze riconosciute a livello nazionale. Possiamo, però, evidenziare la legislazione regionale sulla LIS e LIS t e sui dialetti marchigiani.

¹²⁰ Testo disponibile su "Lombardia Facile",
<<https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e4c9ceb-c287-4747-9bc1-0ab6b9b69df8/dgr+6177-approvazione+PTPCT+2017-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8e4c9ceb-c287-4747-9bc1-0ab6b9b69df8-ooMC4FY>>.

Per quel che riguarda i cittadini con disabilità uditiva, con la L. R. 18 febbraio 2020, n. 5 *Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva*¹²¹, la Regione adotta in ogni sua struttura ogni misura funzionale all'adempimento del diritto all'informazione dei cittadini e assicura, in ogni evento pubblico, il servizio di interpretariato in LIS. È assicurato l'interpretariato in LIS anche negli enti del servizio sanitario regionale e vengono istituiti sportelli pubblici volti all'ausilio delle persone con disabilità sensoriale e delle loro famiglie.

La regione è, secondo l'ISTAT, quella che nel 2017 presentava, tra quelle del centro Italia, la maggiore percentuale di uso del dialetto in famiglia, superiore alla media nazionale (56,3%)¹²². È del 2019 la L.R. 18 settembre 2019, n. 28 *Valorizzazione dei dialetti marchigiani*¹²³. Oltre alla consueta promozione dell'uso dei dialetti, la Regione finanzia studi, progetti, manifestazioni e spettacoli mirati a valorizzare i dialetti della regione. Si istituisce, poi, un fondo bibliografico nella *Biblioteca dei dialetti marchigiani*. La Biblioteca istituisce premi per tesi di laurea e dottorato, seleziona le opere da pubblicare e promuove progetti culturali. Il comitato scientifico è identificato nel neo-istituito *Comitato tecnico dei dialetti marchigiani*.

3.11 Molise

Devoto e Giacomelli (1972: 95) sostenevano che il Molise fosse una regione linguisticamente unitaria, la cui unitarietà linguistica derivava da un'unitarietà politica, ma le tre aree (Molise alto, basso e medio) sono interessate da influenze diverse (abruzzesi, abruzzesi/pugliesi e campane) a seconda dei contatti (Avolio, 2002: 610). Oltre alla differenziazione dialettale, il Molise presenta ampia varietà linguistica, pur essendo la seconda regione più piccola della nazione: abbiamo la minoranza arbëreshe (Campomarino, Montecilfone, Portocannone e Ururi) e quella slava ("croata molisana"¹²⁴, a Acquaviva Collecroce, Montemitro, San Felice del Molise e Tavenna, che però secondo Avolio, 2002: 611 ne faceva parte solo fino al secolo scorso).

Già vent'anni prima dell'approvazione della 482/99, la Regione Molise affermava, nel suo Statuto storico (lo Statuto oggi in vigore è del 2014), la L.R. 22 maggio 1971, n. 347 *Statuto della Regione Molise*¹²⁵, che essa tutela il patrimonio linguistico delle comunità etniche esistenti nel suo territorio, formulazione con cui si può già avallare la tutela delle LM riconosciute dallo Stato solo

¹²¹ Testo disponibile su "Consiglio Marche", <https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2134>.

¹²² Documento disponibile su "ISTAT", <https://www.istat.it/it/files/2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf>.

¹²³ Ivi, <https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2112>.

¹²⁴ Elenco presente su "Regione Molise", <<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17801>>.

¹²⁵ Documento disponibile su "Regione Molise", <<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23>>.

nel 1999. Con lo Statuto del 2014¹²⁶, si esplicita che la regione promuove la salvaguardia del patrimonio anche “favorendo la trasmissione alle nuove generazioni delle lingue e delle culture di origine” (art. 8) e lo sviluppo di legami con le comunità d’origine.

È molisana la prima legge regionale che cita espressamente come principio ispiratore l’art. 6 della Costituzione e che ha come fine la tutela delle minoranze linguistiche: si tratta della L.R. 14 maggio 1997, n. 15 *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise*¹²⁷, minoranze “storicamente presenti sul territorio” (si applica qui quanto già sostenuto su ‘storicamente’). La Regione si propone di finanziare lo studio della lingua albanese e croata nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni interessati, con corsi finalizzati non solo all’apprendimento completo della lingua, ma anche delle tradizioni locali. È specificato che i corsi sono tenuti, salvo particolari situazioni, in orario scolastico. Si precisa che i corsi sono da tenere preferibilmente in lingua e che l’insegnamento sarà da affidare a docenti laureati in aree umanistico-pedagogiche muniti di titoli che comprovino la conoscenza della LM, se non per corsi interdisciplinari per i quali si potrà ricorrere ad insegnanti di materie storico-letterarie (o diplomati, per scuole materne ed elementari). Per la programmazione delle attività si istituisce un *Comitato per la valorizzazione culturale*.

	1921		1954		1990		2008	
	abitanti	parlanti	abitanti	parlanti	abitanti	parlanti	abitanti	parlanti
Acquaviva Collecroce	1.911	99,2%	1.927	90,1%	886	81,1%	719	n.d.
Montemitro	870	99,3%	908	91,5%	605	91,5%	471	n.d.
San Felice del Molise	1.547	50,5%	1.669	88,0%	898	31,9%	726	n.d.

Figura 5: Slavofoni molisani nel tempo, dati da Rovati & Seri (2010: 322).

	1921		1966		2004		2008	
	abitanti	parlanti	abitanti	parlanti	abitanti	parlanti	abitanti	parlanti
Campomarino	1.469	80,1%	3.706	54,8%	6.504	9%	6.937	n.d.
Montecilfone	3.123	99,0%	2.936	98,8%	1.572	n.d.	1.485	n.d.
Portocannone	2.034	99,8%	2.773	90,1%	2.565	73%	2.559	n.d.
Ururi	3.814	99,6%	3.710	86,4%	3.023	82%	2.885	n.d.

Figura 6: Albanofoni molisani nel tempo, dati da Rovati & Seri (2010: 321).

¹²⁶ Ivi, <<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11071>>.

¹²⁷ Ivi, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU7KDG2LP-AhWsRPEDHfN0BWsQFnoECBoQAQ&url=https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252Fb%252FD.db2f1e72df5b049e0951/P/BLOB%3AID%3D17801/E/pdf?mode=download&usg=AOvVaw2mzwkXA3HSUe-PwecICSy_>.

La vitalità dello slavo molisano (etichetta preferita a ‘croato’ per questioni politiche¹²⁸, Marra, 2005) è diversa in ognuno dei Comuni dove sopravvive. È più vitale a Montemitro, centro più piccolo e conservativo, meno ad Acquaviva (per via del pendolarismo verso Termoli) e poco a San Felice (Avolio, 2002: 611). La conservazione della LM, rispetto ad altre aree dove pure si erano stabilite delle comunità slavofone all’epoca degli stanziamenti molisani, è dovuta all’isolamento, dal momento che solo alla fine del XIX secolo questi Comuni furono collegati alla Provinciale Frentana (Marra, 2019). Se è vero che le PL degli ultimi decenni non hanno invertito la rotta verso il maggiore utilizzo dell’italiano e l’abbandono della LM, si può dire che esse hanno favorito una migliore percezione della LM nelle comunità (ivi). Si sostiene che la minoranza slava molisana sia la più piccola oggi presente in Italia (Rovati & Seri, 2010: 319) sia per estensione (68,79 km²) che per numero di parlanti (circa 1 250).

L’arbëreshe è ben radicata a Montecilfone, Ururi e Portocannone, mentre a Campomarino (più vicina a Termoli) è usata solo da alcuni nuclei familiari (Avolio, 2002: 612; Rovati & Seri, 2010: 322-323). Nel complesso, forse anche per l’adiacenza ad altre comunità albanofone, le comunità arbëreshe del Molise hanno una minore tendenza alla riduzione. Nonostante le disposizioni legislative, la tutela della LM è legata per lo più ad iniziative di volontari, che comunque mostrano un alto coinvolgimento della popolazione (Fiorentini, 2022: 65).

Una legge notevole in quanto non ne esistono molte di affini nella legislazione di altre Regioni è quella del 30 giugno 2015, n. 12 *Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo*¹²⁹, con la quale la Regione promuove programmi finalizzati a rafforzare l’identità linguistico-culturale dei molisani all’estero e dei loro discendenti, anche attraverso assegni di studio che permettano la formazione linguistica degli emigrati che rientrano in regione (art.9).

Del 2020 è la proposta di legge 114/2020 per il riconoscimento della LIS, che però non è andata a buon fine¹³⁰.

3.12 Piemonte

La regione del Piemonte rappresenta un’area linguisticamente molto ricca nel panorama italiano. Tra le LM riconosciute dalla giurisprudenza nazionale abbiamo l’occitano, il francese, il franco-provenzale e il walser.

Anche lo Statuto piemontese¹³¹ del 2005 fa riferimento al patrimonio linguistico, riconoscendo il piemontese, il walser, l’occitano e il franco-provenzale (art. 7). La legislazione

¹²⁸ La complessa situazione dialettale serbocroata non permette di identificare lo slavo molisano (anche detto slavisano, Toso, 2008: 153) come dialetto croato escludendo il serbo (Marra, 2011).

¹²⁹ Testo presente su “Edizioni Europee”, <http://www.edizioniuropee.it/law/html/206/mo4_08_011.html>.

¹³⁰ Documento disponibile su “Consiglio Regione Molise”, <https://consiglio.regione.molise.it/sites/consiglio.regione.molise.it/files/pdl_n.114_completa.pdf>.

¹³¹ Testo presente su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/statuto_vigente_l2005001.html>.

regionale sulle minoranze linguistiche inizia con la L.R. 30/1979¹³², con la quale si punta a valorizzare il patrimonio etnografico e culturale della regione con particolare attenzione alle espressioni linguistiche delle singole comunità, ma anche qui non sono specificate le modalità della tutela e valorizzazione, né la granularità di distinzione delle varietà linguistiche.

Non è chiaro, procedendo in ordine cronologico, cosa si intenda quando, nella denominazione della L.R. 10 aprile 1990, n. 26 *Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte*¹³³, si inserisce la dicitura ‘originale’: non è specificato se si intende il piemontese (o meglio, i dialetti piemontesi), le LM, o entrambi. Si propone l’insegnamento e l’apprendimento, l’informazione giornalistica, l’edizione, lo svolgimento di attività, ma non si esplicita di quale patrimonio linguistico ‘originale’ si sta parlando. Tale ambiguità deve essere risultata chiara anche al legislatore, dal momento che vi ha posto (abbastanza) rimedio con la L.R. 37/1997¹³⁴ (ben 7 anni dopo): tale legge specifica che si tratta della “lingua piemontese” e delle “lingue storiche del Piemonte” (ritorna ancora l’etichetta ‘storiche’, non meglio definita o specificata), che poi sono identificate (art. 2) in occitano, franco-provenzale e Walser. La regione promuove corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser, con attenzione alle peculiarità di ogni provincia e garantisce almeno un’ora settimanale di insegnamento (art. 3). A queste qui citate si aggiunge, con la L.R. 11/2009¹³⁵, il francese. Tale legge definisce gli ambiti della promozione del patrimonio linguistico e culturale, con particolare riferimento a toponomastica, patrimonio artistico e architettonico, vita religiosa, usanze e costumi. Si promuovono poi l’insegnamento e la creazione di banche dati. Sono istituiti il *Registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale* e la *Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale*, che funge da comitato scientifico per l’approvazione dei programmi di valorizzazione. La legge abroga la L.R. 26/1990 e la 37/1997.

La L.R. 7 aprile 2009, n. 12. *Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale*¹³⁶ si propone di tutelare quelle minoranze (oltre a quelle già tutelate della L.R. 11/2009) le quali sono ammesse a tutela ai sensi della 482/99¹³⁷ non storicamente radicate sul territorio piemontese. Ma tra i gruppi linguistici elencati all’art. 2 della 482/99 non ci sono LM tra le non storicamente presenti sul territorio che siano attualmente sul territorio (soprattutto per via dell’esclusione dalla tutela della lingua romani).

¹³² Ivi, <<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/11979030.html>>.

¹³³ Ivi, <<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/11990026.html>>.

¹³⁴ Ivi, <<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/11997037.html>>.

¹³⁵ Ivi, <<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009011.html>>.

¹³⁶ Testo presente su “Edizioni Europee”, <https://www.edizionieuroppee.it/LAW/HTML/131/pi3_08_053.html>.

¹³⁷ La Regione concede la possibilità agli edifici pubblici di esporre la bandiera della propria minoranza linguistica-storica di appartenenza con la L.R. 26/2007.

La L.R. 1 agosto 2018, n. 11 *Disposizioni coordinate in materia di cultura*¹³⁸ abroga parte della 11/1009 e della 20/2016, ribadendo il sostegno della regione alla ricerca e l'incentivo all'uso e la promozione del patrimonio linguistico. Per questa L.R. era stata avanzata una p.d.l., la 184/2022¹³⁹, che aggiungesse alla dicitura "patrimonio linguistico" l'espressione "e dialettale" (senza tenere conto del fatto che nel detto patrimonio linguistico erano in realtà compresi anche i dialetti piemontesi).

Il francese, seppur sia stato lingua di cultura nell'area piemontese, non è più trasmesso come prima lingua già dall'inizio del XX secolo ed il riconoscimento dei Comuni è esclusivamente autocertificato (Fiorentini, 2022: 35). Secondo i dati riportati da Allasino (2006), in area occitana la competenza attiva nella LM è del 34,2% (circa 47 000 parlanti) dei parlanti e quella passiva arriva al 15,3% (circa 21 000 persone che lo comprendono). In area franco-provenzale la competenza attiva nella LM arriva al 23,8% (circa 14 000 parlanti) dei parlanti e quella passiva al 12,9% (circa 7 000 persone che lo capiscono). La competenza attiva in piemontese registrata è più alta: si arriva al 54,1% (circa 2 milioni di persone) per la competenza attiva (penalizzata dalle aree metropolitane) e al 31,0% (circa un milione) per quella passiva. In generale sono gli anziani quelli che più frequentemente parlano la lingua locale. Per via del calo delle nascite, è probabile che in futuro, pur mantenendosi costante la percentuale, il numero di parlanti andrà comunque diminuendo (Allasino, 2006: 70-71).

Per quanto riguarda il walser, esso non è più appreso come prima lingua dai bambini e ad Alagna e Macugnaga ha una gamma di usi molto limitata (Dal Negro, 2011). Per queste ragioni, insieme alla scarsità di parlanti all'interno delle stesse comunità, la vitalità della LM appare compromessa, nonostante la tutela di cui gode (ivi).

La manifestazione dell'*etnobusiness* di cui parla Toso (2008: 46) si ha anche nella gestione piemontese del riconoscimento, dal momento che le amministrazioni locali hanno colto l'occasione che la legge offriva di ritrovarsi in qualche specificità senza tangere la popolazione locale, poiché la legge non impone la LM a chi non lo desidera (Allasino, 2006: 127).

Forse ascrivibile alle nuove minoranze è la comunità arbëreshe della città di Torino e dei Comuni limitrofi di Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Pino Torinese, Rivarolo e Santena, indagati da Giuseppe Tagarelli et al. nel 2004, dal momento che per la dicitura "storiche" tali comunità non hanno diritto a tutela secondo la 482/99.

Non è molto ricca di proposte inclusive la L.R. 30 luglio 2012, n. 9 *Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle*

¹³⁸ Testo presente su "Arianna Consiglio Regionale Piemonte",
<<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=11&LEGGEANNO=2018>>.

¹³⁹ Ivi,
<<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioProgetto.do?urnProgetto=urn:nir:regione.piemonte;consiglio:testo.presentato.pdl:11;184&tornaIndietro=true>>.

*persone sorde alla vita collettiva*¹⁴⁰: essa riconosce la LIS, ma affianca il suo utilizzo alla garanzia, da parte della Regione, dell'acquisizione della lingua orale. Non si pone, inoltre, a garanzia della presenza dell'uso della LIS da parte delle istituzioni pubbliche, ma esclusivamente a garanzia della facoltà di esse di usare la LIS.

3.13 Puglia

La Regione Puglia¹⁴¹ ospita tre minoranze riconosciute dalla 482/99: si tratta della minoranza grika, franco-provenzale e arbëreshe. La L.R. 22 marzo 2012, n. 5 *Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia*¹⁴² elenca i 14 Comuni ammessi a tutela per le LM dette. Per la Grecia salentina: Calimera (LE), Castrignano dei Greci (LE), Corigliano d'Otranto (LE), Martano (LE), Martignano (LE), Melpignano (LE), Soleto (LE), Sternatia (LE), Zollino (LE). Per l'arbëreshe: San Marzano di San Giuseppe (TA), Chieuti (FG), Casalvecchio di Puglia (FG). Per il franco-provenzale: Celle di San Vito (FG) e Faeto (FG).

La legge descrive le finalità della tutela (art. 2), tra le quali abbiamo il recupero e la valorizzazione delle LM e del relativo patrimonio storico-culturale attraverso la ricerca storica e linguistica, prodotti audiovisivi, pubblicazione di studi e istituzione di corsi di lingua; lavori inerenti alla toponomastica, temi liturgici; insegnamento “nelle scuole di ogni ordine e grado” (notevole se si pensa che, in molte altre delle Regioni d'Italia, le LM sono insegnate solo fino alle scuole medie). Si dispone, poi, che il paesaggio linguistico sia bilingue.

La Grecia salentina rappresenta la minoranza più estesa tra quelle presenti in Puglia dal punto di vista della dimensione areale. Ciononostante, si è registrato un progressivo abbandono le griko da parte della popolazione (Romano et al., 2002: 100), e si è suggerita un'azione, a proposito, che non sia solo di insegnamento e standardizzazione (principali vie di salvaguardia del griko), ma che punti su un rilancio d'uso e di predisposizione alla lingua (ivi). Si nota, comunque, un miglioramento delle condizioni della lingua negli ultimi 10 anni, almeno per quel che riguarda il prestigio (Romano & Marra, 2008).

L'isola linguistica di San Marzano di San Giuseppe, unica della provincia di Taranto, sembra essere la più vitale tra le colonie linguistiche arbëreshe pugliesi (Belluscio & Genesin, 2015: 221).

¹⁴⁰ Testo presente su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”,
<<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=9&LEGGEANNO=2012>>.

¹⁴¹ Anche per la Puglia non tratteremo approfonditamente le leggi di disposizioni finanziarie e amministrative. Si tratta delle leggi: Reg. reg. 27 dicembre 2012, n. 35 Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. legge regionale 22 marzo 2012, n. 5; Det. Reg. 8 novembre 2012, n. 169 *AVVISO Interventi Regionali in materia di minoranze linguistiche (legge regionale 22 marzo 2012, n. 5) Determinazione dei criteri e modalità per l'accesso ai contributi. Annualità 2012. "Correzione mero errore materiale"*.

¹⁴² Documento presente su “Trasparenza Regione Puglia”,
<https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/provvedimento_amministrativo/44710_5_22-03-2012_L_5_22_03_2012.pdf>.

Dopo la legge 482/99 e la legge regionale citata, si è registrato un rinato interesse per la lingua, ma, ciononostante, a livello scolastico si avverte la necessità di insegnanti che conoscano la lingua e la cultura arbëreshe in maniera approfondita (ivi: 224). La Regione Puglia ha siglato, alla fine del 2022, un accordo con l'Albania al fine di implementare l'uso della LM¹⁴³. L'accordo prevede la collaborazione tra l'Assessorato regionale all'Istruzione, il Centro per gli studi e le pubblicazioni arbëreshë QSPA di Tirana, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, il Teatro Pubblico pugliese e i Comuni della minoranza. Esso coinvolgerà scolaresche nazionali e internazionali. Ancora del 2022 è l'iniziativa *Puglia-Albania, Joint for future*, programma di eventi. Da queste ultime due iniziative si nota come la Regione non solo incoraggi gli scambi e i rapporti con l'Albania, ma ne sia promotore e partecipante primario.

A Faeto e Celle San Vito l'uso della LM franco-provenzale sembra essere diffusa in tutta la comunità come lingua dell'informalità e delle comunicazioni private (Spagna, 2019: 208), anche se coloro che la utilizzano maggiormente sono gli anziani. Ciò accade anche perché alcune sezioni del lessico, più conservative, non sono note ai più giovani, che quindi, per argomenti quali economia e politica utilizzano l'italiano. Il riconoscimento ha favorito una rinascita ideologica e atteggiamenti positivi nei confronti della LM: ciò ha anche fatto sì che i locali fossero sempre più propensi a identificarsi con la propria specificità linguistica, con la LM che è definita “lingua madre”, “lingua del cuore” (ivi: 210-211). Nonostante il nuovo prestigio acquisito dal franco-provenzale, esso è da considerare, nei due Comuni, a rischio: il decremento demografico, l'assenza di scuole a Celle San Vito e la mancanza di ore di insegnamento della LM nelle scuole di Faeto (la LM è coltivata solo con progetti extra-scolastici), i matrimoni misti, ma soprattutto la scarsissima trasmissione intergenerazionale, conseguenza dello stigma che la LM ha subito all'epoca della generazione dei genitori attuali (ivi: 212). Ciò porta, prevedibilmente, all'impoverimento del lessico e ad un generalizzato *code-switching*.

La Regione porta avanti una serie di iniziative volte alla tutela della minoranza franco-provenzale, come la creazione di una collana editoriale, al fine di evidenziare l'importanza delle fonti scritte; lo Sportello linguistico (fondato nel 2003), inoltre, ha curato il *Glossario* e altre pubblicazioni di lingua e cultura franco-provenzali. L'Università francofona dell'Italia del Sud, poi, organizza ogni estate dei corsi di iniziazione alla LM nella *Prima Università Francoprovenzale d'Estate*.

La Regione ha riconosciuto con l'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione*

¹⁴³ Articolo disponibile su “Press Regione Puglia”, <<https://press.regione.puglia.it/-/puglia-e-albania-insieme-per-la-valorizzazione-della-minoranza-arbereshe>>.

*Puglia - legge di stabilità regionale 2022*¹⁴⁴ la LIS e la LISt e ne ha istituito la garanzia di utilizzo in ogni sua struttura, oltre che introdurre la garanzia di interpretariato per ogni evento pubblico organizzati da essa stessa. Ai sensi della legge descritta, dal 2022 la LIS è insegnata nelle scuole secondarie di primo grado¹⁴⁵.

Non è andata a buon fine la proposta di legge 22 settembre 2021, n. 3290 sulla valorizzazione del patrimonio immateriale e i dialetti, che aveva come scopo centrale la “rivitalizzazione e diffusione di tutte le lingue locali della Puglia, dal Salento al Gargano, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale”¹⁴⁶.

3.14 Sardegna

La Sardegna, pur con la sua posizione isolata rispetto al resto della penisola, ha accolto, nel corso del tempo, minoranze di origini disparate: catalano algherese, tabarchino, sardo (nelle sue varietà). Lo Stato ha riconosciuto l'algherese e il sardo con la 482/99, definendone l'attuazione con il D.Lgs. 13 gennaio 2016, n.16 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione*¹⁴⁷. Esso conferma le facoltà della Regione di disporre dell'istruzione e dell'amministrazione ai sensi della legge che tutela le minoranze linguistiche.

Come si è visto per altre Regioni, anche la Sardegna ha la sua giornata del popolo sardo *Sa Die de sa Sardinia* nel 28 aprile, dichiarata con la L.R. 14 settembre 1993, n. 44 *Istituzione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa Sardinia”*¹⁴⁸; “l'identità culturale del popolo sardo” è definito come “bene primario da valorizzare” anche nella prima disposizione regionale per la lingua “della Sardegna” è la L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna*¹⁴⁹. Quando si tratta della tutela del sardo, però, c'è da tenere presente la diversità delle varietà dell'isola. L'ampiamente affermata peculiarità del sardo inizia già con gli autori medievali: Raimbaut de Vaqueiras, Fazio degli Uberti e Dante (Molinu & Floricic, 2017: 16). Le varietà di sardo proposte spaziano da due (logudorese e campidanese) per (1782), Porru (1832), Spano (1840), a tre (logudorese, campidanese e “medio o arborense”) per Angius (1853) e

¹⁴⁴ Documento disponibile su “Regione Puglia”, <https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1793282/LR_51_2021.pdf/01a08f8f-4cd6-dbed-4b36-9fb659b45be9?t=1640949566808>.

¹⁴⁵ Articolo presente su “Ente Nazionale Sordi - ENS”, <<https://www.ens.it/regione-puglia-la-lingua-dei-segni-sara-insegnata-alle-scuole-medie/>>.

¹⁴⁶ Articolo disponibile su “Consiglio Regionale Puglia”, <<https://www.consiglio.puglia.it/-/disegno-di-legge-valorizzazione-patrimonio-immateriale-pagliaro-centralità-ai-dialetti-ok-commissione-cultura-a-mio-emendamento>>.

¹⁴⁷ Documento disponibile su “Regione Sardegna”, <https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20170615135442.pdf>.

¹⁴⁸ Documento disponibile su “Consiglio Regione Sardegna”, <https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2019/10/Manuale-_Tomo_I_XV.pdf>.

¹⁴⁹ Documento disponibile su “Edizioni Europee”, <https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/137/sa3_04_037.html>.

(due sarde e una non sarda) Ascoli (1876). Lo spazio linguistico sardo è stato diviso, con isoglosse diverse in due (Blasco Ferrer, 1984; Blasco Ferrer & Contini, 1988), tre (Wagner, 1941), quattro (Virdis, 1988) grandi aree fino a giungere all'affermazione che ogni parlata è un sistema autonomo (Bolognesi & Heeringa, 2005 in Molinu & Floricic, 2017: 28). Per questo ci si potrebbe chiedere a quale varietà tale legge faccia riferimento.

La legge in questione riconosce lo stesso valore anche al catalano di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e quello gallurese¹⁵⁰ (art. 2, comma 4). La Regione si impegna a garantire un'ampia partecipazione alla programmazione culturale e predispone programmi di intervento culturali. Si programmano apposite leggi per la conservazione, la catalogazione (per cui è istituito il *Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna*) e la valorizzazione dei materiali attraverso gli enti bibliotecari e archivistici regionali, i quali hanno anche il compito di promuovere studi e ricerche. È istituito (art. 5), ai fini della legge, l'*Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda*, che ha i compiti di esprimere pareri e valutazioni su quanto ottenuto tramite le disposizioni. Esso è composto da studiosi di riconosciuto e comprovato prestigio e da rappresentanti delle università sarde (oltre che da autorità pubbliche). La Regione si impegna poi a realizzare il censimento del repertorio linguistico dei sardi e ad organizzare conferenze annuali sulla cultura e lingua sarde.

La legge istituisce anche l'ingresso nella scuola degli insegnamenti di lingua e letteratura sarde, storia (e storia dell'arte) della Sardegna, tradizioni popolari, geografia ed ecologia della Sardegna, diritto (in riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione). Vengono poi istituiti i finanziamenti per i corsi universitari di detti settori scientifico-disciplinari (artt. 17 e 20).

Al Titolo V si disciplina l'uso della lingua sarda nella P.A., autorizzato nei rapporti con l'amministrazione e in cui si possono richiedere le traduzioni degli atti pubblici. Viene agevolato il ripristino dei toponimi sardi e, al pari di quanto si è visto per Friuli, Lazio e Molise, si favorisce la diffusione e il mantenimento della lingua sarda all'estero, attraverso eventi, attività formative e divulgative e borse di studio ai figli degli emigrati sardi.

Ai sensi della L.R. 26/1997 sono disposte le produzioni radiofoniche e televisive in lingua sarda, secondo quanto disposto dalla Delib.G.R. 29 ottobre 2002, n. 34/26 L.R. 15 ottobre 1997, n. 26. *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. Criteri di programmazione relativi all'art. 14 della L.R. n. 26/1997, attinente Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa*¹⁵¹. Essa istituisce quattro itinerari da sviluppare: sport, scuola,

¹⁵⁰ Si noti qui che: il tabarchino è già riconosciuto con questa L.R., mentre non lo sarà a livello statale con la 482/99; i dialetti sassarese e gallurese vengono esclusi dalla cerchia della "lingua sarda", come d'altronde è stato fatto anche da Wagner (1941, in Molinu & Floricic, 2017: 19).

¹⁵¹ Documento presente su "Minoranze linguistiche", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.R._29_ottobre_2002_n._34_26_Regione_Sardegna.1375437783.pdf>. Tale delibera è collegata alla

infanzia, cinematografico, fotografico e audiovisivo. Riguarda l'ultimo itinerario, ed in particolare la sezione "audiovisiva", la L.R. 12 gennaio 2015, n. 3 *Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22*¹⁵², che sostiene la produzione da parte delle emittenti locali di programmi in lingua sarda e che promuovano la lingua e l'identità sarda.

Come è ricordato dalla Delib.G.R. 26 luglio 2005, n. 36/5 *Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo. Documento d'indirizzo politico-amministrativo*¹⁵³, la sezione della 26/97 che riguardava la catalogazione, conservazione e resa di fruibilità del patrimonio sardo è rimasto inadempito. La delibera sostiene quindi la necessità di nuove linee guida per i musei, che valorizzino anche la lingua locale, facendo anche riferimento alla specificità algherese. La L.R. 20 settembre 2006, n. 14 *Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*¹⁵⁴ ribadisce che la Regione finanzia annualmente la produzione elaborati in lingua sarda da parte di studenti di scuole di ogni ordine e grado.

È del 2006 la disposizione che definisce le norme di riferimento per la lingua sarda scritta: si tratta della Deliberazione n. 16/14 del 18.4.2006 *Limba Sarda Comuna. Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale*¹⁵⁵. Essa asserisce che la Regione adotta la *Limba sarda comuna* (LSC) come norma grafica a carattere sperimentale e istituisce *s'Ufitziu de sa Limba Sarda*. Si impegna, inoltre, ad "approfondire [...] il lessico, la morfologia e un'ortografia Comune a più varietà". L'unificazione della grafia è necessaria per una lingua che abbia aspirazione di essere anche lingua di cultura, ed è necessaria anche per l'insegnamento della lingua stessa. Con la Deliberazione 30 maggio 2017 n. 26/41 *Sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. L.R. 7 agosto 2009 n.3, art. 9, comma 10, lett.*

Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 44/30 L.R. 15 ottobre 1997, n. 26. *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - Art. 9. Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna*, che dispone l'ammontare dei finanziamenti, e alla Delib.G.R. 5 agosto 2003, n. 26/3 L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, titolo IV, artt. 17, 20*. Indirizzi generali, criteri e modalità per l'attribuzione dei finanziamenti alle Scuole di ogni ordine e grado, che dispone sui criteri e le modalità di attribuzione degli stessi. Alla stessa delibera si ricollega la Delib.G.R. 21 ottobre 2005, n. 49/28 *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. L.R. 15 ottobre 1997, n. 26. Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dagli articoli 14 e 24 e direttive per la predisposizione del bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio previste dagli articoli 15 e 25*, che ancora tratta dei finanziamenti per i fini della 26/1997.

¹⁵² Ivi,

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_3_2015_Regione_Sardegna.1453910210.pdf>.

¹⁵³ Ivi,

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.R._26_luglio_2005_n._36_5_Regione_Sardegna.1375437782.pdf>.

¹⁵⁴ Documento presente su "Edizioni Europee",

<http://www.edizionieuropree.it/law/html/137/sa3_04_050.html>.

¹⁵⁵ Documento disponibile su "Regione Sardegna",

<https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20060418155552.pdf>.

b). *Modifica dei criteri di concessione dei contributi di cui alla Delib.G.R. n. 33/23 dell'8 agosto 2013*¹⁵⁶ si istituisce l'insegnamento veicolare curriculare non solo della lingua sarda, ma anche delle altre varietà alloglotte (senza nominarle, per cui non è chiaro se il tabarchino sia incluso o meno).

La L.R. 3 luglio 2018, n. 22 *Disciplina della politica linguistica regionale*¹⁵⁷ esplicita la linea delle PL della Regione. Le minoranze riconosciute all'art. 1 sono quella sarda, catalana algherese, tabarchino, gallurese e sassarese (ancora escluse dall'insieme 'sardo'). È istituita la *Consulta de su sardu*, composta da autorità locali, 12 esperti del settore designati dal Consiglio e 12 esperti designati dalla Giunta. Alla Consulta è affidato il compito di elaborare uno standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda. Secondo il Piano di Politica Linguistica Regionale 2020-2024, la Consulta si avvarrà del coinvolgimento degli abitanti della Sardegna al fine di condurre inchieste collettive.

Sono qui definite le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche (esplicitamente legate alle modalità definite per il friulano secondo il Piano di Politica Linguistica Regionale 2020-2024), con criteri conformi al QCER ed è disciplinato l'uso delle LM nei Comuni di riferimento, da parte e verso le istituzioni. La Regione istituisce una rete di Sportelli linguistici Ofizios de su sardu che svolgono attività di traduzione, formazione del personale della P.A., supporto alla comunicazione istituzionale, tutoraggio scolastico per l'insegnamento, sensibilizzazione e collaborazione con gli enti locali nella ricerca e nel ripristino dei toponimi, corsi diretti alla cittadinanza.

In ambito scolastico, la Regione si pone di aggiungere ai curricula degli studenti sardi l'approfondimento di materie riferite alla storia, alla cultura, alla lingua e all'ordinamento regionale della Sardegna e di assicurare loro un percorso formativo plurilingue, che comprenda, oltre alla lingua italiana, una delle LM (in orario curriculare) e lingue straniere. Ai docenti è richiesta una conoscenza della lingua ad un livello minimo di C1 e almeno tre anni di esperienza nell'insegnamento della LM. La produzione del materiale didattico¹⁵⁸, la formazione dei docenti e le modalità di attuazione dell'insegnamento sono a carico dell'*Obreria pro s'imparu de su sardu*, che ha anche il compito di pianificare il percorso di apprendimento a partire dalla parlata locale (art. 16)¹⁵⁹.

¹⁵⁶ Ivi, <https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170601105023.pdf>. A questa deliberazione è collegato l'Allegato alla Delib. G.R. n. 26/41 del 30 maggio 2017 *Modalità e criteri di concessione dei contributi* - L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b).

¹⁵⁷ Documento presente su "Minoranze linguistiche", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_22_2018_Regione_Sardegna.1532946542.pdf>.

¹⁵⁸ Per la produzione del materiale didattico, la Regione mette a disposizione dei finanziamenti disciplinati dalla Deliberazione 18 settembre 2018, n. 46/9 L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 8, comma 6, lettera c), *contributi in favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 per la produzione di materiale didattico in lingua sarda, anche in forma multimediale, utile all'insegnamento e allo svolgimento delle attività educative in lingua sarda. Criteri e modalità attuative*.

¹⁵⁹ Le linee guida per la disciplina degli insegnamenti ed i finanziamenti stanziati sono rinvenibili nella Delibera del 4 settembre 2020, n. 44/35 L.R. n. 22/2018, *Disciplina della politica linguistica regionale. Art.*

Ancora al fine dell'apprendimento è quanto riportato all'art. 24, il quale tratta dell'istituzione di corsi universitari, borse e premi di studio su temi disciplinati dalla legge stessa. Istituisce, inoltre, l'*Acadèmia de su sardu*, che ha il compito di svolgere attività di studio e consulenza scientifica sulle caratteristiche strutturali e funzionali della lingua e la sua evoluzione.

Sono istituiti dei finanziamenti per la pubblicazione dei quotidiani cartacei e online¹⁶⁰, la produzione e diffusione di opere editoriali, programmi televisivi e radiofonici, strumenti informatici nelle lingue tutelate¹⁶¹.

Il più recente *Piano di Politica Linguistica Regionale*¹⁶² riguarda il quadriennio 2020-2024 ha evidenziato il forte impatto occupazionale della tutela delle LM e l'utilizzo quasi esclusivo della metodologia CLIL nell'insegnamento delle LM della Regione. Tra i *desiderata* si auspica una maggiore collaborazione delle famiglie in ambito extrascolastico. Per quel che riguarda la toponomastica, si sono registrati esiti positivi nella redazione dell'*Atlante Toponomastico Sardo* e si sono registrate le etimologie e le paretimologie dei toponimi di tutti i 377 Comuni della Sardegna.

Caso a sé si può considerare la minoranza algherese, per la quale la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 10 aprile 2013 n. 95 *Accordo di cooperazione tra Comune di Alghero e l'Istitut de Cultura del Comune di Barcellona per la realizzazione di un programma di collaborazione per la promozione e cooperazione culturale/linguistica tra le due città*¹⁶³, con il quale si agevola il contatto, la collaborazione e lo scambio con la città catalana. Il Comune di Alghero, a sua volta, ha istituito¹⁶⁴ una *Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del català de l'Alguer*, che esprime pareri sulle attività comunali votate alla promozione e alla tutela della lingua, promuove l'attività delle associazioni, gli studi, le iniziative per l'incentivo all'uso del catalano di Alghero e elabora progetti di sensibilizzazione per le esigenze della cittadinanza.

16: *Linee guida predisposte dall'Obreria pro s'imparu de su sardu*. Art. 17: *programmazione dell'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche in orario curriculare*. Art. 19: *programmazione dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda*.

¹⁶⁰ Per le testate giornalistiche in questione, sono stanziati dei finanziamenti tramite la Deliberazione 27 ottobre 2017 n. 49/38 *Sostegno alle testate giornalistiche on line e ai periodici regionali a frequenza non quotidiana per la realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua sarda*. Legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017, art. 8, comma 12, lett. b). *Criteri di attuazione e modalità di concessione*.

¹⁶¹ I finanziamenti per i quali sono disposti dalla Delibera del 09 luglio 2020, n. 35/29 *Sostegno e incentivazione dell'utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna*. L.R. 3.7.2018, n. 22, art. 22, commi 2 e 3. *Linee di indirizzo*.

¹⁶² Allegato alla Delibera del 07 luglio 2020, n. 34/16 *Piano di politica linguistica regionale*. L.R. n. 22/2018 concernente "*Disciplina della politica linguistica regionale*", art. 5. *Approvazione preliminare*.

Il testo è disponibile su "Regione Sardegna",

<<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51216/0/def/ref/DBR51214/>>.

¹⁶³ Documento presente su "Minoranze linguistiche",

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.C._10_aprile_2013_n._95_Comune_Alghero.1389708692.pdf>.

¹⁶⁴ Con la Deliberazione 12 marzo 2018 n. 14 *Consulta Cívica per le Politiche Linguistiche (Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del català de l'Alguer): regolamento che ne disciplina le finalità, la composizione e il funzionamento*.

Area linguistica:	Competenza del sardo			Totale
	Attiva	Passiva	Nessuna	
Sardo-Logudorese	76,0	21,9	2,1	100,0
Sardo-Campidanese	68,9	27,7	3,4	100,0
Catalano-Algherese	23,2	26,2	50,6	100,0
Sassarese	27,3	40,5	32,2	100,0
Olbia	44,6	38,9	16,6	100,0
Gallurese	15,1	58,5	26,4	100,0
Ligure-Tabarchina	12,2	35,6	52,2	100,0

Figura 7: Competenza nelle LM in Sardegna (Mongili, 2007: 88).

In generale, le lingue locali della Sardegna mostrano un buono stato di salute, come si vede in Figura 7 (da Mongili, 2007: 88). Anche in riferimento agli atteggiamenti, le lingue locali della Sardegna resistono bene, in particolare tra i maschi e le generazioni più anziane: la lingua si pone come strumento di espressione della propria identità e peculiarità (Valdes, 2007: 46-47).

Infine, anche la Sardegna ha approvato, con la L.R. 4 novembre 2022, n. 20 *Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione*¹⁶⁵ la tutela della LIS. La Regione sostiene, quindi, l'attivazione di servizi di assistenza alla comunicazione ed interpretariato attraverso accordi con le istituzioni scolastiche ed universitarie e la realizzazione di progetti scolastici di sensibilizzazione, oltre che corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze d'uso della LIS e LIST. Essa promuove, inoltre, l'acquisizione della LIS fin dalla prima infanzia e l'istituzione presso le ASL di appositi gruppi di esperti per il sostegno alle persone con disabilità uditiva. È garantita la realizzazione di telegiornali e trasmissioni televisive e informative con sottotitoli o traduzione in LIS.

3.15 Sicilia

La Regione Sicilia, pur non ospitando molte minoranze riconosciute a livello nazionale, presenta un panorama linguistico variegato. Oltre al siciliano, sono parlate sull'isola una serie di dialetti e lingue allogene (Trovato, 2002: 881), tra cui si trovano i dialetti galloitalici (dei secoli XI-XIII), parlati in 14 centri e l'albanese (dei secoli XV-XVI), in provincia di Palermo, Catania e Agrigento.

Sociolinguisticamente, nonostante la longevità dello stanziamento, Giacomarra (2015: 234-235) registra ancora una certa diffidenza della popolazione locale nei confronti dei galloitalici, ma ricorda anche che esiste una certa varietà di atteggiamenti nei confronti della varietà: si veda, ad esempio, che a Novara di Sicilia si registra un alto prestigio del *patuà* e che a Fondachelli,

¹⁶⁵ Documento presente su "Consiglio Regionale Sardegna", <<https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2022/11/LR2022-20.pdf>>.

confinante con il suddetto Comune, il prestigio è assai basso, tanto da far “vergognare” i parlanti del proprio dialetto (ivi).

Del 1981 è la L.R. 85/1981 *Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'isola e norme di carattere finanziario*¹⁶⁶, che al Titolo I prevede il sostegno e l'istituzione di corsi di alfabetizzazione del dialetto nelle scuole e per gli adulti, in collaborazione con il tuttora attiva *Centro di studi filologici e linguistici siciliani*. Come è già stato evidenziato per altre L.R., anche qui si vede come non si diano direttive precise: non si tratta della selezione degli insegnanti (il che sarà però corretto dalla Circ.Ass. 29 agosto 2001, n. 13¹⁶⁷, che sostiene che gli insegnanti verranno selezionati sulla base di curricula di studio e professionali che dimostrino una documentata competenza nel settore) né della varietà che sarà oggetto dell'insegnamento, neanche indicandola come la lingua locale del Comune. A seguito della promulgazione di tale legge, Ruffino scrive di diversi rischi ad essa correlati: i) rischio che il provvedimento possa essere inteso esclusivamente in senso ideologico; ii) rischio che esso possa essere visto come un riecheggiamento di “grossolane recenti enunciazioni in tema di lingua e dialetto, scuola, identità culturale”; iii) rischio che il patrimonio siciliano sia visto solo in funzione dell’“ora di dialetto”, senza riferimenti interdisciplinari alla storia e alla cultura tradizionale (Ruffino, 2012: 15-16). Per questi motivi, Ruffino sostiene l'importanza del consulto con gli esperti del settore, consulto dal quale nascerà la L.R. 31 maggio 2011, n. 9 *Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole*¹⁶⁸. Le metodologie di attuazione della legge sono state descritte nel Dec.Ass. 9 novembre 2011 *Indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano di cui alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9*¹⁶⁹. Gli indirizzi sono divisi in: interventi nelle scuole (i quali tengono in alta considerazione le intersezioni tra storia, lingua e cultura, oltre che la riflessione e l'autocoscienza dell'alunno), sostegno (per la formazione e l'aggiornamento dei docenti) e monitoraggio e promozione (attraverso iniziative regionali di pubblicizzazione delle valutazioni e delle migliori pratiche). La legge ha il fine ultimo di dare all'alunno le capacità di

interpretare il senso della identità regionale, non già come risultato di una mera stratificazione di culture e tradizioni diverse bensì come formidabile e privilegiata condizione culturale per rileggere la centralità mediterranea ed esercitare con proficuità, in questo momento storico un nuovo ruolo di mediazione (art. 1).

¹⁶⁶ Documento presente su “Wikisource”, <https://it.wikisource.org/wiki/Legge_regionale_Sicilia_6_maggio_1981,_n._85_-_Insegnamento_del_siciliano>.

¹⁶⁷ Documento presente su “SVI BZ”, <https://www.svi-bz.org/uploads/tx_bh/circ_ass_29_agosto_2001__n__13.pdf>.

¹⁶⁸ Documento presente su “Edizioni Europee”, <https://www.edizionieuropree.it/LAW/HTML/139/si2_10_213.html>.

¹⁶⁹ Documento disponibile su “Save the Children”, <https://legale.savethechildren.it/wp-content/uploads/wpallimport/files/attachments/_DatasImport/pdf/dec.ass._9.11.2011_sicilia.pdf>.

Solo recentemente, però, l'applicazione di tale legge sta emergendo¹⁷⁰. Nel 2021 erano circa 200 le scuole già impegnate nella valorizzazione dell'identità linguistica siciliana, attraverso il progetto che si è sviluppato in tre fasi a partire dal 2019. La prima fase ha riguardato la formazione di 130 docenti delle scuole attraverso attività formative; la seconda ha coinvolto corsi di formazione tenuti da docenti universitari ed esperti, a cui hanno partecipato 160 docenti dalle diverse province siciliane; nella terza fase questi docenti sono stati impegnati in corsi on-line con più di 200 partecipanti, che hanno dato il via ai più di 100 progetti da attivare nelle scuole¹⁷¹.

Un anno antecedente alla legge nazionale è la L.R. 26/1998 *Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52*¹⁷², che introduce nella legislazione la tutela specifica per le minoranze “di lingua e cultura albanese”, oltre che delle “altre” minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale (art. 1). I Comuni a cui è destinato l'intervento sono quelli di Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, oltre che quello di Palermo, considerato dal Legislatore sede di residenza di molti albanofoni (art. 2). Negli altri Comuni della Regione è altresì permessa la richiesta di tutela attraverso la promozione del 10% della popolazione residente. L'art. 3 definisce l'attuazione della tutela, la quale si manifesta in particolare attraverso l'insegnamento obbligatorio (di cui i genitori possono scegliere di non avvalersi al momento della preiscrizione) nella LM nelle materne e della LM fino alle scuole secondarie di primo grado. La L.R. è comunque più precisa della 482/99, dal momento che asserisce che l'insegnamento della lingua e della cultura locale è parte integrante del curriculum scolastico (laddove le conseguenze della 482/99 hanno portato a grande variazione tra scuole in cui la LM è materia curriculare e scuole dove è solo extracurricolare, oltre al fatto che l'insegnamento della LM non è obbligatorio nelle scuole). Si istituiscono altresì corsi per adulti e si incoraggia la pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nelle LM. Si inaugurano, poi, programmi audiovisivi in collaborazione con RAI-TV nelle LM. La regione fonda con l'art. 13 a Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche, che ha compiti di ricerca e documentazione delle minoranze. Anche una tale legge, che pure presenta lati positivi, pecca di definizione: non si restringe il campo delle possibili minoranze ammissibili a tutela, e con ciò si rischia di incorrere nell'autodichiarazione di appartenenza ad una minoranza da parte di ogni

¹⁷⁰ Si veda l'articolo *Lingue e cultura siciliane nelle scuole, legge che prende forma* su “Blog Sicilia”, <<https://www.blogsicilia.it/palermo/lingue-cultura-siciliane-scuole-legge-attuazione-regione/615095/>>.

¹⁷¹ Articolo disponibile su “Regione Sicilia”, <<https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/identita-siciliana-formati-trecento-docenti-presentati-oltre-cento-progetti-nelle-scuole>>.

¹⁷² Documento presente su “FGIL”, <<https://m.flcgil.it/files/pdf/19981009/legge-regione-n-26-del-9-ottobre-1998-su-minoranza-linguistiche-sicilia-1879853.pdf>>.

Comune della regione. Non vi sono limiti che escludano minoranze ‘non storiche’, né ‘non territoriali’, né dialetti.

Del 2011 è la L.R. per la promozione della LIS in Sicilia: si tratta della L.R. 23/2011¹⁷³, la quale disciplina l’uso della LIS in ambito scolastico e universitario, promuove nell’ambito dei corsi di laurea l’insegnamento della LIS e reca disposizioni volte all’uso della LIS negli enti regionali.

3.16 Toscana

Nonostante sia sostenuto che l’insediamento di popolazioni alloglotte sia sconosciuto alla Toscana, Pieri (1893) riconosce la presenza di colonie galloromanze nelle allora province di Lucca e Sillano (Nesi & Salani, 2002: 417). Si ricorda, inoltre, la presenza di comunità venete e sarde, oltre che le immigrazioni di persone provenienti dall’area meridionale del Paese (ivi). La Toscana non ospita alcuna minoranza riconosciuta, né a livello nazionale né regionale: non ci sono, infatti, leggi regionali che riconoscano qualsivoglia minoranza linguistica. Si cita qui, però, l’art. 1 della L.R. 21/2010¹⁷⁴, che annovera tra i suoi obiettivi la “valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale”, in cui si può intravedere una possibile apertura alla tutela dei dialetti toscani e nel suo art. 19 cita espressamente, tra le attività degli ecomusei, la valorizzazione dei dialetti. Inoltre, ricordiamo l’art. 3 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*¹⁷⁵, nel cui comma 2, lettera b) si potrebbe forse vedere una predisposizione alla tutela delle lingue immigrate (che pure sono presenti, come si vede anche da quanto riportato in Fiorentini, 2022: 81), poiché esso recita “integrazione con le politiche abitative, [...] culturali, [...] della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale”.

Anche sul fronte di riconoscimento della LIS, la Toscana si mostra carente. Non ha, infatti, una legge apposita, ma solo un accordo tra la Regione e l’ENS¹⁷⁶ che prevede solo, tra le altre cose, un servizio di traduzione in LIS del TGR.

3.17 Trentino-Alto Adige

¹⁷³ Documento presente su “Regione Sicilia”, <<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-47o/g11-47o.pdf>>.

¹⁷⁴ Ivi, <<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-25;21&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>>.

¹⁷⁵ Documento presente su “Regione Toscana”, <<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>>.

¹⁷⁶ Ivi, <https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5209731&nomeFile=Delibera_n.324_del_11-03-2019-Allegato-A>.

La Regione del Trentino-Alto Adige presenta al suo interno una grande varietà di lingue, le quali sono anche (per lo più) riconosciute e tutelate a livello statale. In questo paragrafo, dopo aver guardato alle norme regionali, tratteremo separatamente le due province della Regione, dal momento che, ai sensi dello Statuto speciale, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*¹⁷⁷, art. 3, la Regione è composta da due province autonome, che dispongono liberamente, nei limiti posti dall'art. 4, dell'amministrazione locale.

Lo stesso Decreto, poi, ribadisce l'uguaglianza di tutti i cittadini della Regione indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza. L'art. 19 dispone che nella provincia di Bolzano l'insegnamento sia impartito nella lingua materna degli alunni (tra italiano e tedesco) da docenti che abbiano essi stessi tale lingua come lingua materna e che dalla scuola secondaria sia obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua. Si dispone che anche il ladino sia usato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località di lingua ladina. È assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici nei consigli provinciali scolastici e che vi sia alternanza tra presidenti del consiglio regionale di lingua italiana e tedesca (art. 30) e che i vicepresidenti siano del gruppo linguistico alternativo a quello del presidente. Anche per la Giunta regionale è garantita rappresentanza; in particolare, per il gruppo linguistico ladino, la rappresentanza è proporzionale. Ciò vale anche per gli enti locali intermedi (art. 62).

Il principio proporzionale per l'assegnazione di ruoli del personale negli uffici statali è descritto dal Titolo VIII: gli impieghi statali sono distribuiti tra i cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione (art. 89).

Il Titolo XI dispone per l'uso della lingua tedesca e ladina. Il tedesco è lingua ufficiale nella regione al pari dell'italiano (art. 99) e i cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare tale lingua con gli uffici della P.A.; è garantito l'uso della lingua tedesca con i cittadini la cui lingua presunta sia il tedesco, fatti salvi gli usi all'interno degli ordinamenti militari (art. 100). Nella provincia di Bolzano è usata la toponomastica tedesca¹⁷⁸.

Il Decreto riconosce, comunque, anche se non dispone l'insegnamento in queste lingue nei Comuni interessati, i gruppi linguistici mòcheno e cimbri, che si vedono riconosciuti i diritti alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle iniziative culturali (art. 102). Nelle scuole dei Comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mòcheno o il cimbri è garantito però l'insegnamento delle sole lingue e culture ladine o tedesche.

¹⁷⁷ Testo presente su "Consiglio della Provincia autonoma di Trento", <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=391>>.

¹⁷⁸ Per la precisione, nei Comuni ladini la toponomastica è trilingue, ma la legge in questione non prende in considerazione la lingua ladina nella descrizione della lingua della toponomastica.

Da questo momento, lo Statuto sarà modificato diverse volte, anche per migliorare le condizioni delle diverse minoranze della Regione. La minoranza ladina, infatti, guadagna sempre più visibilità nella legislazione, seguita da quelle mòchena e cimbra.

Anche nella produzione dei programmi e nella selezione dei dipendenti RAI, si tiene conto delle minoranze: il Decreto del presidente della repubblica 1 novembre 1973, n. 691 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive*¹⁷⁹, dispone che il personale della RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca o ladina deve essere egli stesso di lingua tedesca o ladina (art. 9). Lo stesso vale per il personale di Roma che è addetto al telegiornale in lingua tedesca.

L'art. 10bis, inoltre, introduce la promozione e la tutela della Regione verso la lingua ladina e individua un soggetto competente a fissare le norme di grafia.

Riguarda ancora lo Statuto speciale il Decreto Legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento*¹⁸⁰, che tratta specificamente della tutela delle “popolazioni ladina, mochena e cimbra”. Il Decreto elenca i Comuni ammessi a tutela per le minoranze rispettivamente mochena e cimbra in Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e Luserna-Lusern (art. 01). La Regione promuove corsi e progetti di alta formazione per le finalità della legge attraverso le università del territorio.

L'uso della lingua ladina è garantito nelle comunicazioni orali e scritte con le scuole e gli uffici delle località ladine (tranne che in quelli delle forze armate e di polizia). La lingua ladina è resa materia obbligatoria nelle scuole delle località ladine, elencate all'art. 5 in Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa; gli insegnanti sono da selezionare tra i docenti in possesso dei requisiti previsti dell'ordinamento statale che abbiano dimostrato la competenza nella lingua e cultura ladina. È disposto il ripristino dei cognomi nella loro forma originaria nelle lingue ladina, cimbra e mochena e sono assicurati programmi radiotelevisivi nelle lingue dette.

¹⁷⁹ Ivi, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=372>>.

¹⁸⁰ Ivi, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=470>>.

Lo Statuto speciale è modificato a seguito della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2¹⁸¹: esso dispone che vi siano due vicepresidenti della Regione e che appartengano ai due gruppi linguistici maggiori. La rappresentanza al gruppo linguistico ladino nella Giunta è garantita anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. È modificato l'art. 62: la rappresentanza del gruppo ladino non è più prevista per gli enti locali intermedi. L'art. 102 nomina esplicitamente, ora, i Comuni cimbri e mòcheni già elencati dalla legge 592/1993.

Il D.Lgs. 262/2021¹⁸² modifica ancora una volta lo Statuto, introducendo la legge provinciale che stabilirà criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena.

Anche la Legge Costituzionale 1/2017¹⁸³ modifica lo Statuto, portando il numero dei vicepresidenti della Regione da due a tre nel caso in cui ci sia un componente del Consiglio Regionale appartenente al gruppo linguistico ladino: in questo caso, il terzo vicepresidente dovrà appartenere a tale gruppo linguistico. Per gli enti intermedi è disposto che il presidente e il vicepresidente devono sempre appartenere a due diversi gruppi linguistici. È attribuita autonomia amministrativa al *Comun General de Fascia* (si veda dopo la legge provinciale 16 giugno 2006: esso è costituito dai Comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, San Giovanni di Fassa, Soraga di Fassa)¹⁸⁴, in quanto ente sovracomunale costituito dai Comuni di lingua ladina (art. 8).

Anche per le minoranze della Regione Trentino-Alto Adige vale quanto risolto con il D.M. 12 dicembre 2011 sui modelli di carta d'identità bilingue: le carte d'identità sono da produrre in versione bilingue italiano-tedesco.

Con la L.R. 8/2017¹⁸⁵ è istituito il Comune di *Sèn Jan* di Fassa mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa, con Pozza di Fassa capoluogo del Comune. La L.R. è dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25 settembre 2018¹⁸⁶, poiché si utilizza esclusivamente il toponimo ladino nella legge, piuttosto che la denominazione *San Giovanni di Fassa-Sén Jan*. Oggi il Comune ha, infatti, il toponimo bilingue¹⁸⁷.

¹⁸¹ Testo comparato disponibile su “Consiglio Provincia Trento”, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Documents/statuto-testo-comparato.pdf>>.

¹⁸² Ivi, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_22278.pdf>.

¹⁸³ Testo presente su “Astrid Online”, <https://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_cost_4dic2017_n1.pdf>.

¹⁸⁴ Riguarda il *Comun General de Fascia* la L.R. 27 luglio 2021, n. 5 *Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023 (art.1 Contributo annuale al Comun general de Fascia per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina)*.

¹⁸⁵ Testo presente su “Regione TAA”, <<https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi/Legge-regionale-31-10-2017-n.-8>>.

¹⁸⁶ Ivi, <https://www.regione.taa.it/ocmultibinary/download/5357/204943/17/4c11f23b02eed57ca9fa976012d0a35a.pdf/file/Corte_Costituzionale_pronuncia_210_2018_Comune_San_Giovanni_di_Fassa.pdf>.

¹⁸⁷ Comune di San Giovanni di Fassa-Sén Jan, <<https://www.Comune.senjandifassa.tn.it/>>.

La L.R. 24 maggio 2018, n. 3 *Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Süd Tirol*¹⁸⁸ è la prima norma regionale direttamente votata alla tutela delle minoranze linguistiche della regione. Alla minoranza ladina è riconosciuto quale strumento di collaborazione e coordinazione delle PL e di tutela la *Lia de Comuns Ladins*, che raccoglie i Comuni di Badia, Castelrotto, Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, Corvara, La Valle, Livinallongo del Col di Lana, Marebbe, Ortisei, San Martino in Badia, Santa Cristina Val Gardena, Selva Val Gardena e quelli compresi nel *Comun General De Fascia*. La Regione promuove iniziative ideate dalla Regione e dalle Province e la collaborazione con enti e cooperative locali e regionali, sostenendo l'uso delle LM nell'editoria e nei mezzi di comunicazione, favorendo scambi e studi a tutti i livelli scolastici e la divulgazione sulle tematiche in oggetto, incoraggiando l'apprendimento delle LM e integrando servizi di traduzione e ricerca lessicografica. Essa promuove, inoltre, la collaborazione transfrontaliera e interregionale e favorisce il gemellaggio con altre aree di insediamento delle minoranze della Regione. Ai fini della valutazione e dell'approvazione dei progetti da finanziare, è istituito un comitato tecnico. Il Regolamento d'esecuzione della L.R. in oggetto è promulgato con il Decreto del Presidente della Regione n. 61 del 3 ottobre 2018¹⁸⁹. Esso descrive i criteri di valutazione delle domande di finanziamento: qualità dell'iniziativa (attinenza, originalità, misura del contributo, competenza e professionalità); dimensione dell'iniziativa (ambito territoriale, diffusione e fruibilità, capacità di coinvolgimento attivo, sostenibilità); rilevanza e/o significatività del progetto (contributo in termini di promozione, divulgazione, consolidamento dell'identità, sviluppo della collaborazione tra gruppi linguistici diversi).

Il D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n. 11/L *Approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e le minoranze linguistiche*¹⁹⁰ definisce gli scopi della creazione della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche: essa ha come fine primario quello di fornire mezzi informativi e bibliografici sulle autonomie e le minoranze locali, italiane ed europee, per promuoverne la conoscenza e la valorizzazione. Tra i temi delle monografie si hanno politica, diritto, amministrazione pubblica, storia regionale, integrazione europea, cooperazione interregionale e movimento cooperativo; sono anche consultabili circa 1.700 tesi di laurea su temi di interesse regionale¹⁹¹. La Regione ha istituito, in riferimento anche alla Biblioteca, l'*Ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca*, il quale provvede agli adempimenti e alla predisposizione degli atti necessari alle varie tipologie di intervento da parte della Regione,

¹⁸⁸ Testo presente su "Regione Trentino - S. Tirol", <http://www.region.trentino-s-tirol.it/Moduli/269_LR_3_2018.pdf>.

¹⁸⁹ Ivi, <http://www.region.trentino-s-tirol.it/Moduli/1632_D.P.Reg_61_2018.pdf>.

¹⁹⁰ Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.R._11_L_2012_Provincia_autonoma_Bolza_1375708916.pdf>.

¹⁹¹ Dal sito della Regione Trentino-Alto Adige, <<https://www.regione.taa.it/Servizi/Biblioteca-sulle-autonomie-e-le-minoranze-linguistiche>>.

collaborante con gli enti provinciali ed extra-regionali¹⁹². La Biblioteca raccoglie, tra le altre, anche quelle opere pubblicate grazie all'ausilio dei fondi regionali previsti dal D.P.Reg. 14 novembre 2012, n. 12/L¹⁹³: si tratta di pubblicazioni che trattano problematiche storiche, istituzionali, politiche, sociali, economiche, ma anche documentazioni naturalistiche e descrizioni di usi e costumi dei peculiari gruppi etnici del territorio.

Il Trentino-Alto Adige non presenta alcuna legge sulla LIS nella sua giurisprudenza.

3.17.1 Trentino

La provincia di Trento ospita le minoranze cimbra, ladina di Fassa e mòchena.

La lingua cimbra è parlata principalmente nel Comune di Luserna. Esso vide l'apice demografico agli inizi del XX secolo, quando fu registrata una popolazione di più di mille abitanti. Il numero è diminuito nel corso di tutto il secolo scorso, prima per via delle Opzioni (cfr. Cap. II), e poi per l'emigrazione. Si registra, comunque, ultimamente, un cambio di rotta: il Censimento ISPAT del 2021 riporta 1.111 abitanti¹⁹⁴.

I sei Comuni ladino-fassani (non più sette dopo la L.R. 8/2017) hanno visto un largo sviluppo soprattutto negli ultimi decenni, con lo sviluppo del terzo settore. I ladini della provincia sono, secondo il Censimento del 2021, 15.775. Nei Comuni della Val di Fassa si contano 6.066 ladini, per un totale del 58,4% della popolazione residente¹⁹⁵, con un drastico calo rispetto al 2011, quando la loro presenza era dell'81,7%¹⁹⁶.

Il mòcheno è parlato nei Comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina. La codificazione della lingua è tarda: risale ai primi anni del XXI secolo e si deve all'Istituto culturale mòcheno e al contributo di Anthony R. Rowley. Il Censimento del 2021 conta 1.397 abitanti mòcheni in provincia di Trento¹⁹⁷, con una percentuale, nei Comuni di riferimento, del 72,2%¹⁹⁸.

Si può affermare, anche visti i numeri assoluti di consistenza delle minoranze della provincia, che quella ladina è la minoranza più forte tra quelle presenti sul territorio. Ciò si riflette nella legislazione: la prima L.P. sulle minoranze è la L.P. 14 agosto 1975, n. 29 *Istituzione dell'Istituto*

¹⁹² Ivi, <<https://www.regione.taa.it/Amministrazione/Uffici/Ufficio-per-le-minoranze-linguistiche-e-della-biblioteca>>.

¹⁹³ Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.R._12_L_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1375708917.pdf>.

¹⁹⁴ Provincia di Trento, <<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/minoranzeTrentino/pagina9.html>>.

¹⁹⁵ Ivi, <<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/minoranzeTrentino/pagina8.html>>.

¹⁹⁶ ISPAT, <http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/popolazione/RilevazioneMinoranze_2021.1651135867.pdf>.

¹⁹⁷ Ivi, <<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/minoranzeTrentino/pagina10.html>>.

¹⁹⁸ ISPAT, <http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/popolazione/RilevazioneMinoranze_2021.1651135867.pdf>.

*culturale ladino*¹⁹⁹. L'Istituto Culturale Ladino (ICL) ha tra le sue finalità: raccogliere e studiare i materiali che riguardano la storia, l'economia, la lingua, il folklore, la mitologia delle genti ladine; promuovere e pubblicare gli studi afferenti; aiutare l'informazione e la conservazione di usi, costumi e lingua, in collaborazione con la scuola e i mezzi di informazione e comunicazione. La L.P. 19/1976²⁰⁰ determina i territori d'applicazione dell'autonomia delle popolazioni ladine nei Comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa (ricordiamo che in seguito Pozza di Fassa e Vigo di Fassa si uniranno). Riguarda ancora esclusivamente le popolazioni ladine la L.P. 28 ottobre 1985, n. 17 *Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine*²⁰¹, che introduce dei finanziamenti per progetti atti alla valorizzazione e sviluppo della cultura e lingua ladina. Questa legge è poi abrogata dalla L.P. 6/2008 *Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali*²⁰², che coinvolge anche le altre minoranze della provincia.

Riguarda il ladino anche la L.P. 13 febbraio 1997, n. 4 *Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo*²⁰³ (l'obbligo scolastico arrivava ai 14 anni di età). La legge introduce l'insegnamento della LM per diverse ragioni: “per non discriminare gli alunni della Val di Fassa sia in termini di mobilità (i trasferimenti da e verso altre scuole sarebbero stati difficili)”, per vicinanza alla zona centro-europea, per la pluralità culturale. Nel curriculum elementare: per i primi due anni il ladino è insegnato per un'ora settimanale e si insegna in ladino per almeno un'altra ora settimanale; negli altri tre anni ci si sposta da un utilizzo esclusivamente orale ad uno anche scritto, con un'introduzione graduale della scrittura. In questo periodo l'alunno sviluppa anche la capacità di riflessione critica sulla propria lingua, ed è in grado di usare la LM anche per temi di carattere antropologico e scientifico (Parte II). Si vuole, in questo modo, consolidare la lingua dei bambini di madrelingua ladina e iniziare al ladino quelli di madrelingua italiana. La lingua è insegnata attraverso obiettivi pratici: “saper fare” — presentarsi (funzione personale), aprire e chiudere uno scambio (interpersonale), comprendere e avanzare richieste (strumentale), offrire e comprendere descrizioni (referenziale), comprendere narrazioni (poetico-immaginativa), spiegare il significato di una parola (metalinguistica) — e “saper fare” lingua — con uno sviluppo parallelo

¹⁹⁹ Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_29_75_ita.1191843325.pdf>.

²⁰⁰ Ivi, <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_19_76_ita.1191843489.pdf>.

²⁰¹ Ivi, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_5673.pdf>.

²⁰² Ivi, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=18194>>. Riguarda la detta legge il Decreto del Presidente della Provincia 23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg *Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)*.

²⁰³ Ivi, <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_13_febbraio_97_ita.1191844512.pdf>.

delle lingue italiana e ladina. L'allegato descrive, inoltre, i metodi ottimali consigliati per l'acquisizione e l'organizzazione scolastica ottimale per l'esposizione produttiva alle due lingue. Anche per le scuole medie si evidenziano gli obiettivi formativi, che hanno la forma di requisiti di competenza linguistica. Si incoraggia, comunque, una continuità con il percorso della scuola primaria.

Con il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 maggio 1998, n. 10-82/Leg *Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo grado*²⁰⁴ si pongono le condizioni per l'elargizione dell'attestazione di conoscenza della lingua ladina da parte del personale delle scuole. Per ottenere la documentazione si deve dimostrare la provenienza dai Comuni ladini, dove per "provenienza" si intende alternativamente: nascita nei Comuni ladini, discendenza da almeno un genitore di lingua ladina o residenza stabile in un comune ladino al momento della richiesta ovvero in un comune ladino per un periodo non inferiore a due anni (art. 1, co. 3). Per coloro i quali non siano di tale "provenienza", l'esame è mirato alla verifica della conoscenza e della padronanza della lingua ladina sotto l'aspetto lessicale, morfologico e sintattico; la materia del colloquio verte su momenti storici, aspetti geografici, socio-economici, ambientali e toponomastici, elementi della letteratura ladina e della storia dell'arte locale (art. 4, co. 3).

Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 178 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento*²⁰⁵ costituisce un'ulteriore modifica allo Statuto regionale: si dispone che le scritture esposte di tipo *top-down* nelle località ladine e le carte d'identità ivi redatte presentino il testo in lingua italiana, seguito dal testo in lingua ladina.

La L.P. 16/1987²⁰⁶ istituisce la *Commissione provinciale per la toponomastica*, che verifica, esprime pareri e definisce i criteri per l'assegnazione dei toponimi. La legge consente ai Comuni l'uso congiunto delle denominazioni ufficiali e tradizionali (senza nominare esplicitamente nessuna delle LM, né sottintendendo che tali denominazioni tradizionali siano in lingue diverse dall'italiano).

La tutela si allarga ad altre lingue con la L.P. 30 agosto 1999²⁰⁷, n. 4 (anch'essa abrogata dalla 6/2008) *Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di*

²⁰⁴ Ivi,

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/D.P.G.P._11_MAGGIO_1998_ITA.1191844704.pdf>.

²⁰⁵ Documento presente su "Camera", <<http://leg14.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06178dl.htm>>.

²⁰⁶ Documento presente su "Consiglio Provincia Trento", <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=791>>.

²⁰⁷ Tant'è che è del 2009 il D.M. 4 novembre 2009 *Approvazione del modello di carta d'identità bilingue italiano-ladino*, successivo al D.Lgs. 177/2006 sull'approvazione delle carte d'identità trilingui italiano-tedesco-ladino, e del 2011 il D.M. 12 dicembre 2011 *Approvazione dei modelli di carta d'identità bilingue*.

Trento²⁰⁸. Si introduce così la tutela delle minoranze linguistiche “locali”, termine con cui si intendono le popolazioni ladine, mòchene e cimbre (art. 2). La Provincia si impegna nel rilevamento della consistenza delle minoranze linguistiche e istituisce il Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali. Esso coordina e dà impulso alle attività di salvaguardia e promozione, e assicura consulenza agli enti locali in merito. Si dispone che venga convocata almeno una volta all’anno dal Presidente della Giunta provinciale la *Conferenza delle Minoranze*. Con l’aggiornamento del 7 agosto 2002²⁰⁹ essa istituisce anche il *Fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali* e con quello del 4 agosto 2004 si presentano i soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia: essi sono individuati negli istituti culturali di riferimento per ogni minoranza.

La consapevolezza verso le popolazioni di lingua germanica aumenta nel corso del tempo: ciò è dimostrato dalla promulgazione della L.P. 31 agosto 1987, n. 18 *Istituzione dell'Istituto mòcheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento*²¹⁰. La legge elenca, tra le iniziative finanziabili, quelle legate alla conoscenza e all’approfondimento delle lingue e culture mochena e cimbra. Il D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg dispone del regolamento per l'accertamento della conoscenza delle lingue e culture mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per gli insegnanti delle scuole della provincia²¹¹.

L’Istituto cimbro così istituito ha il suo Statuto nell’allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2731/2004²¹². L’Istituto si dota di un comitato scientifico composto da esperti del settore e da rappresentanti di enti locali. Tra i suoi compiti figurano: la conservazione di usi e costumi, la diffusione della lingua, la determinazione e aggiornamento delle norme linguistiche nella grafia, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e la pubblicazione di ricerche, l’elaborazione di soluzioni a problemi culturali e l’elargizione di borse e premi di studio.

La L.P. 16 giugno 2006, n. 3 *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*²¹³ presta maggiore attenzione all’autonomia culturale delle minoranze. Le sue finalità, infatti, consistono nella salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità culturali, ambientali ed economiche, oltre che linguistiche, delle comunità, anche con riferimento ai trentini emigrati all’estero. Si promuove, inoltre, la compartecipazione alla cooperazione interregionale e

²⁰⁸ Ivi, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_6290.pdf>.

²⁰⁹ Ivi, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_8118.pdf>.

²¹⁰ Ivi, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=781>>.

²¹¹ Ivi, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=17458>>.

²¹² Documento presente su “Istituto cimbro”, <<https://www.istitutocimbro.it/wp-content/uploads/2017/11/approvazione-statuto-26-novembre-2004.pdf>>.

²¹³ Documento presente su “Minoranze linguistiche provincia di Trento”, <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_3_2006_ITA.1191847547.pdf>

transfrontaliera e la garanzia a tutta la popolazione delle stesse opportunità e degli stessi servizi. La stessa legge istituisce il *Comun General de Fascia* (CGF), formato dai Comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa (art. 19, co. 1). La legge vi attribuisce una certa autonomia, sia nelle funzioni amministrative, che nell'organizzazione delle scuole ladine. Il comma 2 dell'articolo rende il territorio descritto al comma 1 non modificabile. Al CGF sono attribuite le funzioni di: tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico; tutela, conservazione e promozione della lingua ladina; cura della toponomastica. Allo Statuto²¹⁴ (redatto in italiano e ladino) del CGF è attribuita la funzione di fissare l'amministrazione locale. In esso si legge che tra le finalità della creazione del *Comun* c'è la tutela e promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo anche il sentimento di appartenenza dei cittadini alla comunità dolomitica. Anche a questi scopi, si ribadisce il diritto della popolazione all'utilizzo della lingua ladina negli scambi pubblici e privati e alla redazione degli atti pubblici in tale lingua. Il CGF attua l'art. 26 della L.P. 6/2008 con l'art. 18 dello Statuto: la creazione della Consulta ladina, con compito di analizzare i bisogni della comunità ladina di Fassa per la promozione della lingua e della cultura, assegnare le priorità ed elaborare le PL, attraverso un piano organico di interventi. Tra gli eventi organizzati dal CGF c'è l'Aisciuda ladina²¹⁵ ('primavera ladina'), "l'evento identitario più importante", nato nel 2009 in collaborazione con la Scuola Ladina di Fassa, l'Union di Ladins de Fascia e l'Istituto Culturale Ladino Majon di fascegn. Si tratta di un festival che celebra l'identità ladina, con riferimento all'adunanza del 5 maggio 1920, quando i ladini del Sella manifestarono la loro volontà di essere un popolo unico per lingua, storia e cultura.

La L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 Disciplina delle attività culturali²¹⁶ incoraggia gli scambi con nazioni di lingua tedesca e pone interventi a favore dell'editoria per la traduzione nelle LM di testi di piccoli editori: non si nomina, quindi, solo la lingua ladina, ma si fa esplicito riferimento alle minoranze di gruppo linguistico germanico.

La provincia di Trento aggiorna in maniera costante il sito web dedicato alle proprie minoranze linguistiche "Minoranze linguistiche Provincia Autonoma di Trento"²¹⁷.

3.17.2 Alto Adige

In Alto Adige (AA), al 2023, il 69,4% della popolazione appartiene al gruppo linguistico tedesco, il 26% al gruppo linguistico italiano e il 4% a quello ladino²¹⁸. Il sito della provincia autonoma di

²¹⁴ Documento presente su "Comun general de Fascia", <<https://www.comungeneraldefascia.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Riferimenti-normativi-su-organizzazione-e-attività/Statuto-del-Comun-general-de-Fascia/Statuto>>.

²¹⁵ Articoli disponibili su "Aisciuda ladina", <<https://www.aisciudaladina.it/it/aisciuda-ladina/>>.

²¹⁶ Documento presente su "Consiglio Provincia Trento", <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=17027>>

²¹⁷ L'indirizzo è <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/voci_dalle_minoranze/>.

²¹⁸ Articolo presente su "Autonomia Provincia Bolzano", <<https://autonomia.provincia.bz.it/it/un-autonomia-per-tre-gruppi>>.

Bolzano riporta che il gruppo che si è insediato per ultimo nella regione è quello italiano, che ha visto un forte incremento durante il ventennio fascista; il più antico è invece identificato in quello ladino.

Il primo provvedimento, in ordine cronologico, che riguarda l'AA è una legge nazionale: la L. 11 marzo 1972, n. 118 *Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine*²¹⁹ istituisce una commissione per la revisione dei film tradotti in lingua tedesca e autorizza le province autonome della Regione a censimenti particolari. Essa dispone poi le norme per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca nella provincia di Bolzano.

La convivenza delle minoranze in AA ha sempre comportato, come fine primario, quello dell'equilibrio: ciò ha comportato un forte sfruttamento dello strumento della rappresentanza proporzionale²²⁰. Tale metodo, introdotto con il D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354²²¹ (a modifica delle Norme di attuazione dello Statuto), e ribadito dal D.P.R. 846/1977 (che dispone anche dell'obbligo di bilinguismo da parte degli impiegati nella P.A. della provincia), ha portato, nel corso del tempo, ad atteggiamenti di tipo "discriminatorio" verso la parte di popolazione appartenente al gruppo linguistico italiano (Toso, 2008: 80). Ci sarebbe anche da discutere la problematica identitaria, dal momento che si 'obbliga' ciascun cittadino a scegliere un unico gruppo di appartenenza: tale scelta univoca presuppone un'unità dell'identità ormai superata anche dal punto di vista antropologico (Maalouf, 2005). Un'altra questione che riguarda il proporzionale è quella sulla privacy: per beneficiare degli effetti giuridici garantiti dal principio proporzionale, è necessaria la dichiarazione nominativa durante il censimento (art. 2 del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99²²²).

Il D.P.R. 752/1976²²³ decreta l'obbligo di conoscenza delle (allora) due lingue della Regione per l'assunzione negli uffici pubblici ed afferma il principio del proporzionale. Esso è poi disciplinato nel dettaglio dal D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*²²⁴. Tale principio è qui esteso anche al personale dell'Ente Poste Italiane e delle Ferrovie dello Stato. Il bilinguismo è richiesto anche alle seguenti categorie di lavoratori impiegati in settori pubblici: "operaio qualificato", "operaio specializzato",

²¹⁹ Documento presente su "Gazzetta Ufficiale", <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1972/04/11/072U0118/sg>>.

²²⁰ *Equilibrio tra i gruppi*. Ivi, <<https://autonomia.provincia.bz.it/it/equilibrio-tra-i-gruppi>>.

²²¹ Documento presente su "Provinz BZ", <http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dlgs-1997-354/decreto_legislativo_9_settembre_1997_n_354.aspx>.

²²² Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia di Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.Lgs._99_2005_Provincia_autonoma_Bolzano.1413189643.pdf>.

²²³ Ivi, <http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1976-752/decreto_del_presidente_della_repubblica_26_luglio_1976_n_752.aspx?view=1>.

²²⁴ Documento presente su "Normattiva", <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354!vig=>>>.

“operatore trasporti”, “autista”. A tal fine si assicurano corsi di formazione linguistica (art. 7). L’indennità di bilinguismo è riconosciuta in base alla competenza linguistica e non alla funzione ricoperta (art. 22): ciò potrebbe avere come effetto un maggiore impegno nel raggiungere un più alto livello di competenza nelle diverse lingue, dal momento che la competenza linguistica è riconosciuta come ciò che dà diritto ad una maggiore retribuzione.

Il D.P.R. 846/1977 dispone anche dell’obbligo di bilinguismo da parte degli impiegati nella P.A. della provincia, obbligo esteso ai magistrati e ai militari delle Forze armate dalla L. 13 agosto 1980, n. 454²²⁵: a tali dipendenti statali sono garantiti degli assegni studio per corsi settennali di 160 ore annue, nel caso non parlino la LM, e un’indennità di bilinguismo, nel caso la parlino già. Tale richiesta di bilinguismo al personale delle Forze dell’ordine è estesa a tutta la Regione con il D.Lgs. 21 gennaio 2011, n. 11²²⁶.

Ogni gruppo linguistico ha un sistema scolastico che garantisce l’insegnamento della/nella prima lingua e l’apprendimento di una seconda lingua, come si legge nel D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89²²⁷, che dispone che nelle scuole ladine ci sia un insegnamento paritetico di italiano e tedesco. Con il D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434²²⁸, è modificato l’art. 4 in modo da ricordare la necessità di misure adeguate per la salvaguardia di ogni gruppo linguistico (si veda il testo aggiornato del D.P.R. 89/1983). La provincia ha facoltà di inserire nuovi insegnamenti a questa finalità.

Riguarda la scuola la L.P. 17 agosto 1976, n. 36 *Ordinamento delle scuole materne - scuole per l’infanzia*²²⁹, che istituisce bandi di concorso diversi per le scuole materne di lingua italiana, tedesca e delle località ladine (dove gli aspiranti insegnanti possono sostenere le prove in lingua italiana o tedesca). Sono separati anche gli Istituti per l’educazione musicale: la L.P. 25/1977²³⁰ istituisce un istituto in lingua tedesca e ladina ed uno in lingua italiana. Con il D.Lgs. 245/2006²³¹ si dispone che nelle accademie di belle arti, negli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati si utilizzino entrambe le lingue ufficiali.

²²⁵ Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”,
<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1980-08-21&atto.codiceRedazionale=080U0454&elenco30giorni=false>.

²²⁶ Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”,
<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-28&atto.codiceRedazionale=011G0044&elenco30giorni=false>.

²²⁷ Documento presente su “Consiglio Provincia Trento”,
<https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10830.pdf>.

²²⁸ Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”,
<<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/08/23/096G0452/sg>>.

²²⁹ Documento presente su “Edizioni europee”,
<https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_03_025.html>.

²³⁰ Ivi, <https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_05_007.html>.

²³¹ Documento presente su “Consiglio Provincia Trento”, <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=15638ù>>.

Con la Delib.G.P. 10 giugno 2014, n. 688²³² si istituisce l'insegnamento, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado²³³ di lingua italiana, di discipline non linguistiche in lingua tedesca, tramite la metodologia CLIL. Tali progetti devono essere inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (sono quindi parte della didattica curricolare) e possono avere durata pluriennale. Per l'applicazione dei progetti, è richiesto ai docenti di accertarsi della competenza linguistica degli alunni, che deve raggiungere almeno il livello C1 del QCER (art. 5). Gli insegnanti possono essere reclutati all'interno del corpo docente oppure possono essere esterni.

Il diritto all'utilizzo della propria lingua madre è garantito dall'*Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili*, che ha tra le sue competenze i reclami per violazioni del diritto all'uso della madrelingua²³⁴. Riguardano il diritto all'uso della prima lingua i D.P.R. 752/1976 e 574/1988. L'uso della prima lingua nella scuola è garantito²³⁵, nella provincia di Bolzano, dallo Statuto di autonomia della Regione (1972)²³⁶, che all'art. 19 dispone che l'insegnamento sia impartito nella prima lingua degli alunni e all'art. 100 dispone che i cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la "loro lingua" nei rapporti con gli uffici e gli organi della P.A. Il D.Lgs. 446/1996²³⁷ dispone anche che i cittadini di lingua ladina possono usare la propria lingua materna nella provincia di Bolzano con i dipendenti della P.A., meno le forze armate e di polizia, e che presso i concessionari di servizi di pubblico interesse in provincia di Bolzano siano utilizzate entrambe le lingue (italiano e tedesco).

Il D.P.R. 574/1988²³⁸ nomina la lingua tedesca lingua ufficiale nella Regione al pari di quella italiana. A differenza di quanto detto in precedenza per il ladino, anche negli atti e nelle funzioni delle forze armate e di polizia è consentito l'uso della lingua tedesca. Ciò vale anche per le notifiche e gli interventi in tribunale; si istituisce così la possibilità del processo bilingue, in cui la lingua può essere cambiata a piacimento negli interventi e ciò non implica la traduzione degli atti precedenti

²³² Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._688_2014_Provincia_autonoma_Bolzano.1407240738.pdf>.

²³³ Si noti, qui, come l'insegnamento della LM/nella LM è prolungato fino alla fine delle scuole secondarie di secondo grado, ove nella maggior parte delle altre Regioni esso arriva al più alle secondarie di primo grado. Questa è una delle conseguenze della totale autonomia lasciata alle scuole locali, che quindi dipendono, nell'insegnamento della LM, in maniera quasi totale dalle disponibilità finanziarie degli enti locali. Torna, come si vede, la distinzione tra "minoranze forti" e "deboli" (Palermo & Woelk, 2021).

²³⁴ Documento presente su "Consiglio Provincia Trento", <<https://home.provincia.bz.it/it/contatti/8557>>.

²³⁵ E anzi è fortemente scoraggiata la scelta di una scuola di lingua diversa dalla propria lingua materna: come si vede nel D.P. R. 301/1988, solo per comprovate motivazioni è concesso ai genitori di iscrivere i figli in scuole di lingue diverse dalla prima lingua, dal momento che tale scelta potrebbe inficiare sia lo svolgimento dell'insegnamento che l'apprendimento da parte dello studente. Il testo del Decreto è presente su "Consiglio Provincia Trento", <https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10845.pdf>.

²³⁶ Documento disponibile su "Provincia Bolzano", <http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1972-670/decreto_del_presidente_della_repubblica_31_agosto_1972_n_670.aspx?view=1>.

²³⁷ Documento disponibile su "Normattiva", <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;446>>.

²³⁸ Ivi, <http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1988-574/decreto_del_presidente_della_repubblica_15_luglio_1988_n_574.aspx?view=1>.

(ciò non vale per le indagini, per cui il cambiamento della lingua implica la traduzione degli atti precedentemente redatti, art. 15), mentre gli interventi del giudice sono redatti in entrambe le lingue. Per quel che riguarda il ladino, già qui, come si è visto nel D.Lgs. 592/1993, la lingua può essere usata nei rapporti con la P.A. ma non con il personale di forze armate e dell'ordine (art. 32). Il D.Lgs. 283/2001²³⁹ decreta che il processo "bilingue prosegue monolingue" in caso di adesione degli attori ad una determinata lingua: nel caso del processo monolingue, le sentenze sono monolingue, a differenza di quanto avviene nel processo bilingue. Tale decreto dispone anche che le etichette dei medicinali siano redatti nelle due lingue della provincia per poter essere messi in commercio nel suo territorio. Nel processo bilingue gli interventi orali sono immediatamente tradotti, gli interventi del Pubblico Ministero, le perizie, gli atti sono pronunciati o redatti in entrambe le lingue, i testimoni e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta con immediata traduzione e lo stesso vale per gli interrogatori (D.Lgs. 13 giugno 2005, n. 124²⁴⁰).

Con il D.P.C.M. 3 dicembre 2007 *Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano*²⁴¹ è approvata la convenzione che dà avvio ai programmi radiofonici e televisivi e all'editoria in lingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano. La RAI programma quindi 7.416 ore di trasmissioni radiofoniche e 550 ore di trasmissioni televisive in tedesco (dal costo di, rispettivamente, 942,02 e 16.245,15 euro per ciascuna ora) e 352 ore di trasmissioni radiofoniche e 39 ore di trasmissioni televisive in ladino (dal costo di 1.812,76 e 20.143,88 euro per ciascuna ora), con contenuti di tipo informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo.

La L.P. 20 settembre 2012, n. 15 *Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale*²⁴² definisce le norme per i toponimi della provincia: le denominazioni sono registrate in lingua ladina, tedesca e italiana e l'ordine di precedenza è data dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza risultante dal più recente censimento (art. 2, co. 2).

La provincia sostiene, tramite appositi fondi disposti dalla Delib.G.P. 6 maggio 2013, n. 648 *Modifica dei criteri concernenti l'incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico*

²³⁹ Documento disponibile su "Consiglio Provincia Trento",
<https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10895.pdf>.

²⁴⁰ Documento disponibile su "Edizioni Europee",
<https://www.edizionieuropree.it/LAW/HTML/20/zn41_07_273.html>.

²⁴¹ Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia di Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.C.M._3_dicembre_2007.1375438590.pdf>.

²⁴² Ivi,
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/L.P._15_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1412596860.pdf>.

*tedesco e ladino*²⁴³, l'organizzazione di convegni, corsi, gite, l'acquisto di materiali didattici, l'elaborazione, la stampa e l'acquisto di pubblicazioni di interesse provinciale (termine con cui si intende che l'autore sia originario dell'Alto Adige o la materia riguardi l'Alto Adige o le valli ladine dolomitiche).

Nella giurisprudenza provinciale, si trovano anche disposizioni che riguardano specificamente le due minoranze del territorio.

La prima legge riguardante la minoranza germanofona della provincia è costituita dal D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 265²⁴⁴. Esso riguarda la lingua d'insegnamento delle materie di cultura musicale generale, storia della musica e storia ed estetica musicale, teoria, solfeggio e dettato musicale, pianoforte complementare, letteratura poetica e drammatica, letterature italiana e tedesca, arte scenica, organo complementare e canto gregoriano, accompagnatore al pianoforte al conservatorio di musica di Bolzano. Essi possono essere impartiti in italiano o tedesco a scelta degli studenti (o dei genitori per i minori di 14 anni). Il concorso per le cattedre in lingua italiana e tedesca è bipartito, ma i cittadini italiani di madrelingua ladina possono concorrere per entrambi, previa prova di conoscenza della lingua d'insegnamento. Le prove di conoscenza della lingua tedesca sono disciplinate dalla Delib.G.P. 27 dicembre 2013, n. 1966 *Criteri per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca - intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*²⁴⁵.

Come si è detto in precedenza, è più tarda la giurisprudenza che regola i rapporti con la minoranza ladina. La prima disposizione a riguardo è costituita dalla L.P. 31 luglio 1976, n. 27 *Istituzione dell'Istituto ladino di cultura*²⁴⁶ *Micurà de Rü* con sede in San Martino in Badia. I compiti spettanti all'Istituto sono: lo studio scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti; la conservazione e tutela della cultura ladina attraverso i mass media, la diffusione di pubblicazioni, l'organizzazione di manifestazioni culturali, la predisposizione di un archivio e il potenziamento dei rapporti fra i ladini delle Dolomiti, della Svizzera e del Friuli (Delib.G.P. 3 dicembre 1990, n. 7617²⁴⁷).

²⁴³ Ivi,

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._648_2013_Provincia_autonoma_Bolzano.1407239147.pdf>.

²⁴⁴ Documento presente su "Consiglio Provincia Bolzano", <<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=463>>.

²⁴⁵ Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia Trento",

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._1966_2013_Provincia_autonoma_Bolzano.1413534045.pdf>.

²⁴⁶ Documento presente su "Provincia Bolzano", <http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1976-27/legge_provinciale_31_luglio_1976_n_27.aspx?view=1>.

²⁴⁷ Ivi, <http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/20141010/it/dgp-1990-7617§10§30/deliberazione_della_giunta_provinciale_3_dicembre_1990_n_7617/statuto_dell_istituto_ladino_di_cultura_istitut_ladin_micurà_de_r/art_2_compiti.aspx>.

È del 1995 la L.P. 1 giugno 1995, n. 13²⁴⁸, che introduce l'insegnamento curricolare (ma su base volontaria) del ladino fino a due ore settimanali nelle scuole secondarie di secondo grado delle località ladine. Tale L.P. è abrogata dalla L.P. 24 settembre 2010, n. 11²⁴⁹, che dispone delle scuole secondarie della provincia: essa riconosce le scuole dei *tre* gruppi linguistici (non più scuole solo di lingua italiana e tedesca, ma anche scuole di lingua ladina, in cui l'insegnamento del ladino non è più su base volontaria).

Nel 1997 è istituito il Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e storia ladina con sede al castello di San Martino in Badia (Delib.G.P. 2210/1997²⁵⁰).

Il D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 487²⁵¹, istituisce la facoltà per le provincie di Bolzano e Trento di avviare iniziative per la produzione e la trasmissione di prodotti audiovisivi in lingua ladina. È con il D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262²⁵² che lo Statuto della Regione è modificato a favore della minoranza ladina: con tale decreto si aggiunge l'art. 10bis, che riconosce e promuove la lingua ladina ed impegna la Regione all'individuazione di un organo competente nella fissazione delle norme grafiche. Il decreto dispone, inoltre, che la provincia di Bolzano promulghi i suoi atti anche in lingua ladina e che nei processi della provincia sia consentito l'uso del ladino.

Con la Delib. 27 aprile 2009, n. 1181²⁵³ sono rese le indicazioni provinciali per la didattica del ladino nelle scuole dell'infanzia delle località ladine. Le scuole dell'infanzia di tali località usano “fondamentalmente” il ladino per le proprie attività formative, e, per i bambini che non lo conoscono, si attua un avvicinamento progressivo alla lingua nel rispetto della loro identità linguistico-culturale. Le politiche regionali intendono sfruttare i contesti di gioco come contesti di apprendimento. La legge, nel nome dell'inclusività e del rispetto della pluralità, prende anche in considerazione i bambini con background migratorio, con disabilità, o particolarmente dotati, sostenendo che utilizzare la ricchezza culturale della classe incoraggia l'interesse verso la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue. Anche il raggruppamento per diverse fasce d'età è presentato, in linea teorica, come un'occasione di crescita stimolante per il bambino e l'interazione tra bambini e bambine è vista come uno strumento utile ad incoraggiare uno sviluppo sano dell'identità di genere. Lo sviluppo linguistico è visto come conseguenza del rafforzamento delle

²⁴⁸ Documento presente su “Edizioni Europee”,

<https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_03_069.html>.

²⁴⁹ Ivi, <https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_03_100.html>.

²⁵⁰ Documento presente su “Provincia Bolzano”, <http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20171122/it/dgp-1997-2210/deliberazione_della_giunta_provinciale_26_maggio_1997_n_2210.aspx?view=1>.

²⁵¹ Documento presente su “Aeranti-Corallo: Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet”, <<https://www.aeranticorallo.it/decreto-legislativo-15-dicembre-1998-n487-qnorme-di-attuazione-dello-statuto-speciale-della-regione-trentino-alto-adige-recanti-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-1d-novembre-1973-n6/>>.

²⁵² Documento presente su “Minoranze Linguistiche Provincia Trento”,

<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.Lgs._262_2001_Provincia_autonoma_Bolzano.1413193722.pdf>.

²⁵³ Documento presente su “Provincia Bolzano”,

<http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/199453/delibera_27_aprile_2009_n_1181.aspx?view=1>.

competenze trasversali del bambino, ed è accompagnato dall'accrescimento dell'interesse del bambino per "la lingua e le lingue" (par. 2.2.2.1). Gli obiettivi formativi coinvolgono: la capacità espressiva e la capacità di ascoltare attivamente e comunicare pensieri e sentimenti; la consapevolezza dell'importanza degli strumenti culturali nella comunicazione; l'interesse del bambino per la cultura scritta; la riflessione sulla lingua parlata; bilinguismo e plurilinguismo, combinati con l'incoraggiamento all'apprendimento del ladino, strumento di integrazione nella comunità locale.

Un modello scolastico specifico è previsto anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso la Delib.G.P. 27 aprile 2009, n. 1182²⁵⁴. Nella prima classe della scuola primaria l'alfabetizzazione viene svolta tramite il ladino ed il tedesco o l'italiano, assicurando l'uso della lingua meno nota per almeno un'ora al giorno. L'uso paritetico dell'italiano e del tedesco come lingue d'insegnamento è garantito a partire dalla seconda classe. Il ladino è materia di due ore settimanali ed è usato come strumento d'insegnamento nelle situazioni che lo permettono. Alla fine delle scuole elementari i bambini devono aver raggiunto una buona competenza funzionale nelle tre lingue della scuola ed almeno un livello A1 nella lingua inglese. Alle scuole medie è intensificato l'impegno per la grammatica, ma si coltiva anche il settore culturale, e si presta particolare attenzione all'uso linguistico anche per le materie non linguistiche. Alla fine del percorso si prevede che gli alunni abbiano raggiunto un uso "corretto e competente" delle tre lingue scolastiche ed un livello intermedio di inglese (B1). La lingua ladina può essere usata come lingua d'insegnamento. È specificato che delle lingue italiana e tedesca vengano utilizzate solo le forme linguistiche "ufficiali". Si elencano tutte le competenze che l'alunno deve aver raggiunto nelle diverse classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in riferimento alle tre lingue scolastiche e all'inglese. Per l'esame di ladino, necessario per l'insegnamento nelle scuole delle località ladine, sono considerate valide le "varianti" della Val Badia e della Val Gardena, data la coerenza nella scelta della varietà da parte del candidato (Decreto dell'intendente scolastico del 09/05/2012 n. 109 *Criteri e programmi per lo svolgimento dell'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine*²⁵⁵, poi sostituito formalmente dal Decreto dell'intendente scolastico per la scuola delle località ladine del 19/11/2012 n. 364²⁵⁶). La prova scritta mira ad accertare le competenze linguistiche e professionali, quella orale verte su contenuti pedagogici e di cultura ladina.

²⁵⁴ Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia Trento",
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._1182_2009_Provincia_autonoma_Bolzano.1375707095.pdf>.

²⁵⁵ Documento presente su "Minoranze Linguistiche Provincia Trento",
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Decreto_intendente_scolastico_109_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1413280195.pdf>.

²⁵⁶ Ivi,
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Decreto_intendente_scolastico_364_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1413525174.pdf>.

3.18 Umbria

Al pari della Toscana, anche l'Umbria non presenta alcuna alloglossia riconosciuta. Non vi sono, inoltre, leggi su lingue altre, né espressamente sui dialetti umbri. Ciononostante, si legge all'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2007, n. 34 *Promozione e disciplina degli ecomusei*²⁵⁷ che tra le finalità degli ecomusei vi è la valorizzazione dei patrimoni immateriali, tra cui sono compresi i dialetti. Recentissima (2023) è la depositazione della p.d.l.²⁵⁸ che dà vita ad un sistema di supporto alla valorizzazione dei dialetti, che preveda l'istituzione di premi per tesi sui dialetti dell'Umbria e la realizzazione nelle scuole di progetti ad essi connessi.

Risale al 2021 la p.d.l.²⁵⁹ per il riconoscimento della LIS nella giurisprudenza regionale. Con tale proposta la Regione si propone di finanziare interventi per promuovere e sostenere apprendimento e uso della LIS e della LISt nelle materne da parte dei minori ipoacusici, oltre che nell'ambito dei percorsi universitari e professionali²⁶⁰.

3.19 Valle d'Aosta

Come è noto, la Valle d'Aosta presenta al suo interno una differenziazione linguistica riconosciuta anche a livello nazionale. La Regione ospita minoranze di lingua francese e francoprovenzale. La presenza di queste minoranze è lungamente attestata, tanto che la minoranza francofona, come abbiamo visto nel capitolo precedente, fu una di quelle che subì gli interventi del fascismo. A seguito della fine della guerra, si provvide ad annullare o a riparare ai danni arrecati dal partito. Di questa ispirazione è il D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 545 *Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*²⁶¹, il quale all'art. 1 istituisce la circoscrizione autonoma con capoluogo Aosta in conseguenza delle sue condizioni linguistiche "particolari". È consentito l'uso del francese nei rapporti con le autorità e negli atti pubblici. Si istituisce l'insegnamento del francese in ore pari a quelle della lingua italiana e la possibilità dell'utilizzo del francese come lingua d'insegnamento per alcune materie (artt. 17 e 18). Tali disposizioni sono replicate dallo Statuto speciale della Regione (Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4²⁶²) agli artt. 38, 39 e 40). L'art. 40bis,

²⁵⁷ Documento disponibile su "Leggi Umbria",
<https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=33419&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5>.

²⁵⁸ Articolo presente su "Assemblea Legislativa Regione Umbria",
<<https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/non-disperdere-la-storia-e-la-cultura-racchiuse-nei-dialetti-umbri>>.

²⁵⁹ Ivi, <<https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/riconoscimento-della-lingua-italiana-dei-segni-lis-e-piena>>.

²⁶⁰ Articolo presente su "Ansa Umbria",
<https://www.ansa.it/umbria/notizie/assemblea_informa/2021/04/09/disabili-proposta-di-legge-peppucci-sulla-lingua-dei-segni_8b83b1b6-bd54-4a6d-bbd7-ab5adb1a68dd.html>.

²⁶¹ Documento disponibile su "Regione VDA",
<[²⁶² Documento disponibile su "Consiglio VDA", <\[https://www.consiglio.vda.it/app/statuto#nota_29\]\(https://www.consiglio.vda.it/app/statuto#nota_29\)>.](https://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=129#:~:te xt=La provincia di Aosta è,aggregati alla provincia di Torino.>.</p></div><div data-bbox=)

aggiunto in seguito, fa riferimento alla L.R. 47/1998, e prepone il diritto delle minoranze tedescofone della Valle del Lys alla salvaguardia delle loro tradizioni linguistiche, anche attraverso l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole. Di qui discende quanto attuato molto più tardi dalla L.R. 60/1979²⁶³, che istituisce il rilascio dei diplomi e delle pagelle bilingui agli alunni della regione. Le scuole superiori della Regione, inoltre, sottopongono ai candidati all'esame di Stato anche una prova scritta di lingua francese (obbligatoria a meno che non si provenga da un'altra Regione) abbinata nella valutazione a quella di lingua italiana, volta ad accertare la padronanza della LM; il candidato ha, poi, diritto a sostenere le prove in una delle due lingue della Regione a propria scelta ed è garantita la presenza di un commissario di lingua francese in ogni commissione (L.R. 3 novembre 1998, n. 52 *Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*²⁶⁴). La certificazione che viene rilasciata esonera, in procedimenti concorsuali, dall'accertamento di conoscenza della lingua francese e dà accesso agli impieghi pubblici per cui tale conoscenza è richiesta. La L.R. 25/1999²⁶⁵ e la L.R. 281/200²⁶⁶ regolamentano più profondamente quanto riguarda le certificazioni così rilasciate.

La salvaguardia delle minoranze walser, introdotta dalla L.R. 19 agosto 1998, n. 47 *Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys*²⁶⁷, è diretta ai Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime. I provvedimenti designati dalla Regione includono la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, insieme con le attività economiche e produttive radicate nel territorio; l'introduzione della lingua tedesca negli enti locali dei Comuni individuati e l'insegnamento della LM nelle scuole locali; il sostegno al contatto con altre comunità di lingua walser e alla produzione e diffusione di media nella LM. Viene istituita per questi fini la *Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser* (art. 4).

Con la Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61, *Denominazione ufficiale dei Comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale*²⁶⁸ (modificata poi dalla L.R. 4/2011²⁶⁹), è ripristinata la toponomastica tradizionale, che era stata uno dei principali bersagli delle

²⁶³ Documento presente su "Edizioni Europee",
<http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/183/va1_06_004.html>.

²⁶⁴ Documento disponibile su "Consiglio VDA",
<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=52/98&versione=V>.

²⁶⁵ Documento presente su "Edizioni Europee",
<https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/204/zn41_07_347.html>.

²⁶⁶ Documento presente su "Edizioni Europee",
<https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/204/zn41_07_347.html>.

²⁶⁷ Documento disponibile su "Consiglio VDA",
<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=47/98&versione=>.

²⁶⁸ Ivi,
<[#::~:~:text=Denominazione ufficiale dei Comuni della,la tutela della toponomastica locale.&text=Per il Comune capoluogo della,in lingua francese "Aoste">">https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=61/76&versione=V](https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=61/76&versione=V)
)#::~:~:text=Denominazione ufficiale dei Comuni della,la tutela della toponomastica locale.&text=Per il Comune capoluogo della,in lingua francese "Aoste">.

²⁶⁹ Ivi, <https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=6321>.

PL fasciste. All'art. 1sexies si istituisce la Commissione per la toponomastica locale, che ha tra i suoi compiti quello di proporre delle grafie delle denominazioni che tengano conto, per il francoprovenzale, delle specificità. Tale grafia dei toponimi deve ispirarsi alla tradizione ortografica secolare della regione desumibile da fonti d'archivio. L'art. 1novies prende anche in considerazione la minoranza tedescofona, e afferma che i consigli comunali locali possono approvare la doppia grafia italiana-titsch/töitschu per le denominazioni. La denominazione in LM deve essere sottostante a quella nella lingua ufficiale. La lingua tedesca è prevista anche sui manifesti pubblicitari alle candidature politiche (L.R. 3/1993²⁷⁰, art. 11).

Di carattere economico è quanto disposto in superficie dalla Legge regionale 9 novembre 1988, n. 58²⁷¹ (poi modificata dalla L.R. 22/2004²⁷²), che istituisce le norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo ai dipendenti dell'amministrazione regionale. L'art. 3, però, istituisce dei corsi obbligatori di lingua francese per tutti coloro che non abbiano superato o sostenuto la prova di accertamento delle competenze linguistiche. La legge definisce, inoltre, le modalità (art. 4) di accertamento delle competenze in una prova scritta e una orale (o in una conversazione per il personale di prima fascia). Di simile ispirazione è la L.R. 12/1993²⁷³, che istituisce prove di lingua obbligatorie e selettive per il personale docente e educativo delle scuole della Regione. I titoli riconosciuti a tal fine sono elencati nel testo della L.R. 13/2000²⁷⁴. Su questa materia è anche la L.R. 18/2005²⁷⁵. Anche ai notaî, per esercitare nella Regione, è richiesto il superamento di una prova di lingua francese obbligatoria (D.Lgs. 263/2001²⁷⁶).

Anche per la Valle d'Aosta è valido il D.M. 13 aprile 1994, poi modificato con il D.M. 12 dicembre 2011 sull'approvazione dei modelli di carta d'identità bilingue.

Nel 1993 è promulgata la L.R. 89/1993, *Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta*²⁷⁷, che ha tra i suoi fini quello di promuovere

²⁷⁰ Ivi,

<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=3/93&versione=V>.

²⁷¹ Ivi,

<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=58/88&versione=V>.

²⁷² Documento disponibile su "Consiglio VDA",

<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=12/93&versione=V>.

²⁷³ Documento disponibile su "Consiglio VDA",

<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=12/93&versione=V>.

²⁷⁴ Documento disponibile su "Gazzetta Ufficiale",

<<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-30&atto.codiceRedazionale=000R0609>>.

²⁷⁵ Documento presente su "Edizioni Europee",

<https://www.edizioniuropee.it/LAW/HTML/185/va4_15_105.html>.

²⁷⁶ Documento disponibile su "Legislatura Camera",

<<http://leg13.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01263dl.htm>>.

²⁷⁷ Documento disponibile su "Consiglio VDA",

<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=89/93&versione=V>.

l'organizzazione di attività scientifiche e la diffusione delle parlate walser e franco-provenzali. In particolare, è citata l'organizzazione di un ciclo di spettacoli della *Saison Culturelle* concernenti i settori del teatro, della musica, del cinema, della danza e del varietà (art. 2). La Regione fonda, a questi scopi, in collaborazione con il *Centre International de Formation Européenne* (CIFE) l'*Institut d'études fédéralistes et régionalistes* con la L.R. 36/1994²⁷⁸. L'esaltazione della Regione e del suo particolarismo è testimoniata anche dalla Legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2²⁷⁹. Tale legge istituisce la festa della Valle d'Aosta al fine di favorire la conoscenza della storia della Valle d'Aosta, di illustrarne e “valorizzarne il patrimonio linguistico, sociale, culturale e identitario e di affermare i valori e le tradizioni della comunità valdostana”; si determina anche l'inno della Regione, individuato nella canzone tradizionale *Montagnes valdôtaines*. I contributi assegnati alle diverse associazioni culturali valdostane sono definiti dalla L.R. 79/1982²⁸⁰.

La L.R. 11/2008²⁸¹, sull'editoria locale, ripropone l'incentivo della Regione alle pubblicazioni in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser, incentivo che si manifesta attraverso un aumento dei contributi in denaro forniti alle case editrici. È, invece, un D.P.C.M. a definire la produzione e la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi in francese in Valle d'Aosta, attraverso il D.P.C.M. 4 ottobre 2013 *Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia*²⁸².

Le minoranze valdostane si mostrano abbastanza vitali nel mantenimento della rispettiva LM. Per quel che riguarda il francese, sappiamo che esso non è mai realmente stato lingua della comunicazione primaria, tanto che Salvi (1975 in Fiorentini, 2022: 34) parla di minoranza “francese” tra virgolette. La prima lingua dei parlanti è, infatti, piuttosto, il franco-provenzale, il cui insegnamento però è offerto solo opzionalmente e solo in alcune scuole primarie (Spagna, 2018: 116). Per il walser, si può dire che dagli anni '70 tale minoranza ha subito una rivalutazione in

²⁷⁸ Documento presente su “Edizioni Europee”,
<http://www.edizioni-europee.it/law/html/183/va1_07_003.html>.

²⁷⁹ Documento presente su “consiglio VDA”,
<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=6/06&versione=V>

²⁸⁰ Ivi,
<https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=79/81&versione=V>.

²⁸¹ Ivi, <https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=4561&versione=V>.

²⁸² Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”,
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.C.M._4_10_2013_Valle_d_Aosta.1392108452.pdf>

positivo (Fiorentini, 2022: 56). I dati del sondaggio della Fondazione Émile Chanoux attestano un forte plurilinguismo: si vede come il 97% degli informanti conosca l'italiano e il 78% francese; si trovano poi numerose varietà di franco-provenzale, parlate dalla 58% della popolazione, e alemanniche, dal 78,4% dei residenti nei Comuni interessati. Si attesta anche una presenza rilevante di piemontese (29%) e di dialetti veneziani e calabresi (1,6% e 3,3%) (Spagna, 2018: 109).

È stata la Valle d'Aosta a proporre il documento Iniziative per un intervento legislativo per il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni (LIS) al Senato nel 2006²⁸³. È stata la prima regione d'Italia a riconoscere la LIS, introducendo la sottotitolazione dei telegiornali regionali e dei programmi culturali della regione.

3.20 Veneto

Nonostante l'immagine piatta derivante dalla *koiné* regionale di stampo veneziano, il Veneto mostra un abbondante repertorio di lingue sul suo territorio, comprendente i dialetti veneti, che mostrano (soprattutto se li confrontiamo ad altri dialetti settentrionali) una notevole vitalità (Marcato, 2002: 297). Lo Statuto regionale²⁸⁴, promulgato nel 2012, evidenzia (art. 8) “l'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia” e si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione a livello mondiale. Riconosce, inoltre, la specificità della provincia di Belluno, per via della presenza, su tale suolo di significative minoranze linguistiche (art. 15).

La prima L.R. veneta che fa esplicito riferimento alle peculiarità linguistiche della regione è la L.R. 5 settembre 1984, n. 51 *Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*²⁸⁵. Essa istituisce, seppur in modo abbastanza vago, il sostegno della regione alla diffusione e valorizzazione delle attività culturali, favorendo studi e ricerche, oltre a manifestazioni e iniziative di enti culturali, istituti e associazioni. La Regione provvede anche all'acquisto di libri aventi per oggetto civiltà e culture locali venete e prepone dei fondi per finanziare un sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai beni culturali della Regione. La stessa sostiene anche le iniziative per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia con le linee guida descritte nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 14 agosto 2018²⁸⁶, ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15 Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia, attraverso un *Comitato permanente per la valorizzazione del*

²⁸³ Senato della Repubblica, <<https://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/docnonleg/13537.htm>>.

²⁸⁴ Documento disponibile su “BUR Regione Veneto”,
<<https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLeggeStatutaria.aspx?id=239473>>.

²⁸⁵ Documento presente su “Edizioni Europee”,
<https://www.edizioniuropee.it/LAW/HTML/189/ve5_05_013.html>.

²⁸⁶ Documento presente su “BUR Regione Veneto”,
<<https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=376759>>.

*patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia*²⁸⁷ già citato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 222 del 15 marzo 2011 e dalla 15/1994 e istituito attraverso la L.R. 94/2016²⁸⁸.

La lingua veneta, della cui dignità i parlanti sono bene a conoscenza, è tutelata e valorizzata anche dalla L.R. n. 8 del 13 aprile 2007 *Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto*²⁸⁹. Per favorire la conoscenza della storia del Veneto è istituita la Festa del popolo veneto il 25 marzo (giorno della fondazione di Venezia). La Regione promuove così la conservazione e la trasmissione; l'informazione giornalistica e radiotelevisiva; l'arte, l'editoria (con premi annuali), la ricerca (attraverso borse di studio) e gli incontri finalizzati alla diffusione del patrimonio linguistico veneto (art. 6). Attraverso i Centri Servizi Amministrativi si promuovono corsi di formazione per gli insegnanti che abbiano come oggetto il patrimonio veneto, corsi di storia, cultura, lingua veneta per i ragazzi delle scuole e raccoglie i prodotti delle ricerche per la diffusione (art. 8). È favorita la ricerca anche nel campo della toponomastica e della definizione della grafia (artt. 9 e 10).

Ma nel territorio regionale vi sono anche delle comunità alloglotte, come il ladino e i dialetti germanici. Anche rispetto a tali comunità linguistiche, la Regione Veneto propone abbastanza presto (rispetto alla legislazione nazionale) la L.R. 23 dicembre 1994, n. 73 *Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto*²⁹⁰. La legge propone la tutela e valorizzazione delle minoranze "storiche", ma anche qui non vi sono i criteri per cui una certa minoranza sia da considerare come tale o meno. Essa istituisce dei fondi per dei contributi finalizzati alla tutela, alla conservazione, alle ricerche storiche e alla costituzione di istituti culturali specifici. Istituisce, inoltre, l'*Istituto Regionale di Cultura Ladina* (art. 6). Con la L.R. 34/2004²⁹¹ è fondato il *Centro studi transfrontaliero di Comelico e Sappada*²⁹², con i fini di sostenere la ricerca artistica e scientifica, diffondere la cultura e gli usi locali e sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandoli risorse identitarie.

Con la L.R. 23 febbraio 2018 n. 11 *Deliberazione Consiglio regionale n. 110 del 19 ottobre 2021 "Piano triennale 2021-2023"*²⁹³, la Regione intende garantire agli studenti con disabilità

²⁸⁷ Documento presente su "Minoranze Linguistiche",
<http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Del.G.R._222_2011_Regione_Veneto.1375428431.pdf>.

²⁸⁸ Documento presente su "BUR Regione Veneto",
<<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDecretoPGR.aspx?id=330140>>.

²⁸⁹ Ivi, <<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=196722>>.

²⁹⁰ Documento presente su "Gazzetta Ufficiale",
<<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/06/03/095R0141/s3>>.

²⁹¹ Documento presente su "BUR. Regione Veneto",
<<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=177277>>.

²⁹² Di Sappada (UD) abbiamo già trattato nel paragrafo 3.6 *Friuli-Venezia Giulia*.

²⁹³ Documento presente su "Regione Veneto",
<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_1501_21_AllegatoA_462067.pdf&type=9&storico=False>.

sensoriali l'uso della LIS e della LISt, attraverso la formazione del personale scolastico e degli alunni normo udenti, l'uso di materiale scolastico inclusivo e di promozione della LIS e della LISt nelle scuole. Il programma ha selezionato per il triennio in oggetto 7 scuole dove introdurre tali provvedimenti, concedendo finanziamenti di circa 25 000 euro l'una.


Per concludere, nel corso di questo Capitolo abbiamo illustrato le PL delle Regioni italiane da un punto di vista strettamente teorico. Nel prossimo e ultimo Capitolo, invece, cercheremo di rendere un'idea dell'applicazione pratica delle PL in una particolare Regione, il Piemonte, e riguardo una particolare LM, l'occitano: guarderemo, infatti, all'applicazione scolastica delle PL, attraverso una breve ricerca sul campo, considerando le opinioni degli insegnanti di occitano.

Capitolo IV

Applicazioni scolastiche delle disposizioni: il caso dell'occitano di Piemonte

In questo Capitolo si presenterà una breve inchiesta condotta sul campo al fine di indagare atteggiamenti e opinioni degli insegnanti dell'occitano di Piemonte. Il fine è quello di evidenziare i meriti e le criticità delle PL in senso pratico in una situazione puntuale e circoscritta, sia numericamente che arealmente.

Figura 8: le lingue del Piemonte, l'estensione delle parlate provenzali (da Toso, 2008: 121).



Il territorio di parlata provenzale in cui la presenza della LM è storicamente attestato consiste in 81 comuni, ma il numero di amministrazioni comunali che hanno deliberato la propria appartenenza all'area occitanofona è molto maggiore (Toso, 2008: 126; per un'idea dell'estensione delle parlate occitane, si veda la Figura 8). Anche lo stesso numero di 81 comuni andrebbe ulteriormente rivisto, dal momento che sono erroneamente definiti "occitani" anche i dialetti liguri di Briga Alta (CN) e alcune varietà piemontesi delle Prealpi cuneesi (Toso, 2008: 130). Toso (2008: 126-127) sostiene che tra i comuni autoproclamatasi appartenenti alla minoranza occitana, la parlata è effettivamente presente in 31 comuni in provincia di Torino a Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Oulx, Salbertrand Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere (Val di Susa), Fenestrelle, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Pinasca, Pomaretto, Pragelato, Pramollo, Roure, San Germano Chisone, Usseaux (Val Chisone), Massello, Perrero, Prali, Salza di Pinerolo (Valle Germanasca), Prarostino, frazioni di Abbadia Alpina e Talucco di Pinerolo, Angrogna, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice (Val Pellice), e in 44 in provincia di Cuneo a Crissolo, Oncino, Ostanta e Paesana (Val Po), Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassinò, Melle, Pontechianale, Sampeyre, Valmala, Venasca (Val Varaita), Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Rocca-bruna, San Damiano Macra, Stroppio (Val Maira), Castelmagno, Monterosso Grana, Pradleves (Val Grana), Aisone, Argentera,

Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio (Valle Stura), Entracque, Roaschia, Roccavione, Valdieri (Val Gesso), Vernante e Limone Piemonte (Val Vermentagna).

Stando agli ultimi dati (2018), disponibili sul sito della Regione Piemonte¹, il totale dei comuni dichiaratasi appartenenti alla minoranza occitana ammonta ora a 109, di cui 37 in provincia di Torino e 72 in provincia di Cuneo. La lingua non è, però, insegnata in maniera sistematica in tutte le scuole dei detti Comuni, anche perché in molti di essi non sono presenti scuole.

In questo Capitolo ci proponiamo di seguire le tracce dello studio portato avanti da Iannàccaro nel 2010, riducendone le dimensioni ed i fini, per coinvolgere le sole scuole piemontesi dove è insegnato l'occitano. Il questionario è così composto: dopo una breve sezione anagrafica, le domande riguardano le applicazioni scolastiche delle leggi e le modalità con cui la tutela che esse garantiscono è messa in atto. Si vuole, così, risalire al grado di soddisfazione dei docenti e, attraverso di loro, a quello degli studenti. Prima, però, guarderemo alle disposizioni provinciali e locali, per identificare PL di portata più specifica.

Analisi critiche di questo tipo, oltre a rendere le impressioni di chi nella tutela è coinvolto direttamente, possono essere sfruttate al fine di dare vita a nuove PL (o rinnovare quelle esistenti), per far sì che esse siano sempre più efficaci.

4.1 Lingue minoritarie a scuola

L'entrata in vigore della 482 ha finalmente legittimato la presenza di quei progetti d'insegnamento della lingua locale che già da anni, spesso, erano presenti nelle scuole (Fiorentini, 2022: 108), di cui è esempio l'insegnamento del franco-provenzale in Valle d'Aosta, presente sin dagli anni '70 (Telmon, 2007: 319, in Fiorentini, 2022: 108). Ma anche dal punto di vista scolastico, che pure rappresenta la parte più consistente e concreta delle disposizioni applicate tramite la legge, si sono evidenziate delle criticità e delle conseguenze non sempre ottimali.

Se da un lato la legge ha permesso l'introduzione delle LM nelle scuole, dall'altro le istituzioni scolastiche sono lasciate a sé stesse nel loro potere decisionale sui programmi e il reclutamento degli insegnanti, seppur sottoposte *in toto* al giudizio dei genitori (Fiorentini, 2022: 109). Il fatto che non sia disposto che la LM sia materia curricolare, il che avrebbe avuto un importante effetto sul prestigio percepito della LM nella comunità di appartenenza (Gusmani, 2002: 118, in Fiorentini, 2022: 109), è tra gli aspetti che sono stati oggetto di critica.

Nonostante la vaghezza della tutela, tra gli effetti positivi che sono stati descritti rispetto all'introduzione delle LM nelle scuole si hanno: i) la rivalorizzazione del territorio per gli abitanti, anche per i vantaggi economici; ii) l'acquisizione di uno *status* ufficiale della LM e il suo

¹ Documento disponibile su "Regione Piemonte",
<https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/elenco_comuni_legge_482_1999.pdf>.

conseguente aumento di prestigio; iii) la valorizzazione dei legami intergenerazionali (Iannàccaro & Fiorentini, 2021: 49).

L'affidamento alle singole scuole del potere decisionale, se, da un lato, ha fatto in modo di evitare il rigetto da parte delle comunità, dall'altro ha fatto sì che diminuisse l'autorevolezza dei progetti. Inoltre, insegnanti e dirigenti hanno vissuto situazioni di abbandono, poiché nella condizione di elaborare da sé i programmi e i materiali didattici (Fiorentini, 2022: 112). E riguardo i materiali, la mancanza, nella maggioranza dei casi, di materiali uniformi e sistematici ha contribuito, dal punto di vista degli studenti, a non far percepire le LM come una reale materia di studio, facendo così in modo da diminuirne il prestigio. Oltre alla questione dello spostamento verso il basso del livello decisionale e quella del materiale, l'insegnamento delle LM nella penisola è eterogeneo anche sotto il punto di vista delle modalità intrinseche dello stesso. A questo proposito, Iannàccaro & Fiorentini (2021) hanno sostenuto che si possa descrivere la configurazione dell'insegnamento delle LM in Italia attraverso tre variabili binarie: insegnamento formale o veicolare; curricolare o non curricolare, portato avanti da un insegnante o un esperto esterno (cfr. anche Iannàccaro, 2010). La combinazione delle variabili dà luogo ai diversi metodi di insegnamento che si presentano sul territorio nazionale. Iannàccaro & Fiorentini (2021: 55) rilevano, da una parte, la questione riguardante la formazione degli insegnanti e, dall'altra, la questione della differenza percepita tra l'insegnamento della LM e tutti gli altri, per i quali esistono programmi, materiali, tradizioni consolidate.

Come si vedrà anche nel corso del presente capitolo, la questione della LM e del suo insegnamento è legata a doppio filo con quella della trasmissione della cultura locale, dove con 'cultura locale' si intende quella antica e tradizionale. Sarebbe, invece, più utile che si utilizzasse la lingua "per veicolare informazioni utili, nuove e adatte alla società in cui gli studenti si troveranno a vivere" (Iannàccaro & Fiorentini, 2021: 58), in un'ottica, quindi, che più che trasmettere la cultura tradizionale, faccia sì che le nuove generazioni sentano proprio quel patrimonio culturale e lo adattino alla propria vita quotidiana.

Problematiche diverse presentano quelle lingue che invece non sono tutelate dalla legge. Un esempio significativo è quello della lingua romaní. I parlanti di tale lingua si ritrovano, spesso, nel momento in cui iniziano la scuola, in una situazione paragonabile a quella di bambini immigrati di seconda generazione (cfr. paragrafo 2.6 *Osservazioni su politiche linguistiche e nuove minoranze*). È anche vero che l'inserimento della romaní a scuola pone esso stesso dei problemi: si pensi al fatto che esso si configura primariamente come codice fortemente endocomunitario e che il suo inserimento in un contesto esterno, quale sarebbe quello scolastico, rappresenterebbe per la comunità di parlanti un "tradimento" (Fiorentini, 2022: 117).

4.2 Le scuole coinvolte: le situazioni provinciali e comunali

Nel territorio di parlata occitana come definito da Regis (2020), si contano 12 istituti comprensivi (Pons, 2022: 372), con sedi a Robilante (Val Vermenagna, CN), Demonte (Valle Stura, CN), Caraglio (Val Grana, CN), Dronero (Valle Maira, CN), Venasca-Costigliole (Valle Varaita, CN), Sanfront-Paesana (Valle Po, CN), Torre Pellice e Luserna San Giovanni (Val Pellice, TO), Villar Perosa e Perosa Argentina (Val Chisone, TO), Oulx e Susa (Val di Susa, TO). L'occitano è insegnato, poi, anche all'Università di Torino, attraverso l'insegnamento di *Laboratorio di Occitano* (che però rientra negli insegnamenti di *Linguistica Italiana* dal punto di vista dell'SSD, L-FIL-LET/12)².

Le insegnanti che abbiamo raggiunto nella nostra indagine (cfr. paragrafo 7.2 *Dati degli informanti*) insegnano nelle scuole di:

- a) Torre Pellice (TO), Liceo Valdese;
- b) Villar Perosa (TO), Istituto Comprensivo *Marro*;
- c) Pomaretto (TO), scuola primaria dell'I.C. *Cirillo Gouthier*, con sede centrale a Perosa Argentina;
- d) Luserna San Giovanni (TO), Scuola Primaria di Capoluogo; Sampeyre (CN, due insegnanti hanno risposto per questa scuola), scuola dell'infanzia con sede centrale a Venasca-Costigliole;
- e) Dronero (CN);
- f) Robilante (CN).

Inoltre, ha risposto al questionario anche la docente dell'insegnamento universitario prima menzionato, per un totale di 10 risposte³. Le scuole coinvolte nella nostra indagine si trovano, come si vede, in entrambe le province dove si è dichiarata l'appartenenza alla minoranza.

La provincia di Cuneo non presenta disposizioni specifiche per i pur numerosi comuni di minoranza che risultano appartenervi. Tra i Comuni della provincia sedi delle scuole che mostrano un qualche interesse verso la minoranza abbiamo i soli Dronero e Sanfront.

Nel Comune di Dronero⁴ è presente il Museo gestito dall'Associazione *Espaci Occitan*, istituito dagli Enti Locali dell'area alpina piemontese di lingua d'òc nel 2003. Esso si compone di postazioni informatiche che svolgono la funzione di sussidio didattico per l'apprendimento della cultura occitana (non la lingua). L'*Espaci Occitan*, Istituto di Studi Occitani è in funzione dal 1999. Esso dispone di una biblioteca con volumi su lingua, cultura e tradizioni del territorio. Nella sede è presente uno sportello linguistico che eroga servizi e consulenze su lingua, cultura e tradizioni della

² Il programma dell'insegnamento, attivo dall'a.a. 2021-2022, è disponibile su "Unito.it", <https://linguistica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vfro>.

³ Una delle rispondenti, pur essendo stata insegnante della LM, non ha risposto alle domande riservate agli insegnanti, dichiarando solo di essere in pensione.

⁴ Articoli disponibili su "Comune Dronero CN", <[https://www.comune.dronero.cn.it/ita/pagine.asp?id=162&idindice=5&title=Espaci Occitan- Istituto di Studi Occitani&q=occitano#tab_20](https://www.comune.dronero.cn.it/ita/pagine.asp?id=162&idindice=5&title=Espaci%20Occitan-+Istituto+di+Studi+Occitani&q=occitano#tab_20)>.

minoranza linguistica occitana, su cui il centro propone mostre, conferenze e presentazioni. L'*Espaci Occitan* organizza eventi ogni anno al fine della promozione del patrimonio linguistico e culturale del territorio, e gestendo gli Sportelli Linguistici di diversi Comuni dell'area. Tra questi, esso crea anche proposte didattiche e progetta corsi di apprendimento rivolti alla popolazione. Per quel che riguarda le scuole, nel 2002 è stato predisposto un gruppo di lavoro che coinvolgesse anche docenti universitari ed individuasse un percorso formativo per i docenti delle scuole attraverso un master o un corso di specializzazione. L'associazione si è anche fatta promotrice dell'istituzione di una cattedra di lingua occitana presso l'Università di Torino⁵.

Il Comune di Sanfront organizza annualmente un *Agosto Sanfrontese*⁶ che coinvolge iniziative religiose e folkloriche. Nel programma del 2019, ad esempio, erano previste danze occitane, giochi in occitano per i bambini e serate occitane. Risale al 2021 la promozione di un *Laboratorio online di lingua occitana*, della durata di 10 settimane, rivolto alle scuole primarie e dell'infanzia, e alle famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni. Il laboratorio si propone ad integrazione del manuale prodotto dalla stessa associazione organizzatrice, *Chambra d'Oc*, con il patrocinio della Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura. Il manuale, *Chantar, juar e dançar*, è disponibile online⁷. Il Laboratorio è stato riproposto nell'estate del 2022. Il Comune si fa anche promotore dell'*Epifania occitana* a Balma Boves, borgo oggi trasformato in ecomuseo⁸.

La provincia di Torino ha avviato il progetto *Lingue madri*, i cui enti aderenti si propongono di favorire la conoscenza del patrimonio linguistico e culturale delle valli torinesi attraverso iniziative coordinate in grado di riunire le tre minoranze linguistiche della provincia. Sono previste tre tipologie di intervento: l'introduzione di Sportelli linguistici, la formazione itinerante e la rassegna di spettacoli *Musiche, teatro, multimedialità: le lingue madri della Provincia di Torino a confronto*. In ogni Comune aderente verrà anche organizzata una giornata di formazione linguistica e in ciascuna Comunità Montana sarà presente uno Sportello linguistico dedicato alla LM locale. Per il 2021⁹, riguardo la lingua occitana, è prevista l'attivazione di uno Sportello itinerante a Oulx e Consorzio Forestale Alta Val di Susa. Esso provvederà, nell'ambito del progetto della Regione Piemonte *Occitano, Francoprovenzale, Francese e Walser in rete web tv*, alla pubblicazione online

⁵ Documento con gli eventi organizzati dall'*Espaci Occitan* disponibile su "*Espaci Occitan*", <http://www.espaci-occitan.org/fileadmin/espaci-occitan/contents/associazione/curriculumEO_AggNOV2017.pdf>.

⁶ Programma del 2019 disponibile su "Comune di Sanfront CN", <https://www.comune.sanfront.cn.it/ita/novita/dettaglio_news.aspx?id=298>.

⁷ Esso è liberamente scaricabile dal sito dell'associazione "Chambra d'Oc", <<http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar/Chantar-juar-e-dancar.page>>.

⁸ Descrizione dell'evento disponibile su "Comune Sanfront CN", <https://www.comune.sanfront.cn.it/ita/novita/dettaglio_news.aspx?id=975>.

⁹ Documento disponibile su "Città Metropolitana Torino", <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/patrimonio-artistico-culturale-storico/dwd/home/2022/LINGUE_MADRI_progetto_2021_signed.pdf>.

di materiali utili a favorire l'uso della lingua nella PA e tra la PA e i cittadini. Riguardo le attività culturali, gli obiettivi si dividono in: raccolta, archiviazione e diffusione digitale di registrazioni storiche in occitano; ideazione su piattaforma web di 20 video di 3 minuti ciascuno, con colloqui in occitano su temi della vita quotidiana.

Il Comune di Oulx (TO) possiede un sito tematico¹⁰ (bilingue, caratteristica che non è presente negli altri siti comunali) per dedicato al *patois*, dove si mettono a disposizione materiali in occitano su musica, proverbi, ricette, storia locale e servizi dell'amministrazione comunale. Si registrano anche le norme in uso per la grafia, per cui è stata scelta quella della *Escolo dou Po*, adattata come proposto da Giovanna Jayme sulla base anche delle indicazioni fornite da Arturo Genre (1997). Per qualche anno il Comune ha anche organizzato una scuola di lingua *Vné mei vou a menà la bartavèllë* ('venite piuttosto a fare una chiacchiera'), ma il corso si è interrotto nel 2007.

Il Comune di Susa (TO) ha provveduto con alcune delibere all'articolazione della tutela; nello specifico, con la Delib.G.C. 28/2009¹¹ ha delegato la provincia di Torino al finanziamento dei progetti relativi al 2009 e si è solo proposta di valutare l'opportunità di riconfermare la presenza dello "sportello delle lingue francese e francoprovenzale, per le loro valenze culturali storiche e contemporanee e la rilevanza del lavoro di ricerca e di indagine finora svolto" (ma non del provenzale). Si propone, però, una collaborazione con istituti, associazioni, organizzazioni culturali e sociali in Italia, Francia. e Svizzera di matrice francoprovenzale, occitana e francese. Con la Delib.G.C. 26/2010¹², si delega la presentazione del progetto *Le lingue madri della Provincia di Torino, Cuneo, Imperia: occitana, francoprovenzale, francese* alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone. La Delib.G.C. 26/2011¹³ continua a delegare il progetto sopracitato alle dette Comunità, ma in più approva le linee guida riguardanti lo Sportello di Servizio Linguistico in rete e la formazione del personale (formazione di formatori e dei traduttori interpreti). Tali disposizioni sono rinnovate con la Delib.G.C. 21/2012¹⁴.

Il Comune organizza, ogni anno, il festival *Chantar l'uvern* ('cantare l'inverno'), che ogni anno ha temi diversi. L'ultima edizione (2022) era intitolata *Donne, guerre e altre storie di questi*

¹⁰ Il sito è "Comune di Oulx Lingue Minoritarie", <https://www.comune.oulx.to.it/patois/index_patois.htm>.

¹¹ Documento disponibile su "Comune Susa TO", <<https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2009/delega-del-comune-di-susa-alla-provincia-di-torino-per-la-presentazione-del-progetto-denominato-63109-1-8e14f6186b49b38bd5e7c332da86d0ff>>.

¹² Ivi, <<https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2010/legge-15-12-1999-n-482-norme-in-materia-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-83754-1-38f83fb1e9eb4adf3a2da297ed0c55df>>.

¹³ Ivi, <<https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2011/legge-15-12-1999-n-482-norme-in-materia-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-107622-1-f74121649a9063d9f06848592215ec9b>>.

¹⁴ Ivi, <<https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2012/legge-15-dicembre-1999-n-482-norme-in-materia-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-140834-1-9d459250f3c654badead4184cc579eba>>.

tempi, frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese. Sul sito del Comune sono anche disponibili materiali con proverbi in occitano¹⁵.

Nei Comuni di lingua occitana sono spesso organizzate giornate informative, convegni, conferenze, corsi. Tra questi ultimi, citiamo i corsi di lingua occitana organizzati congiuntamente dai comuni di Oulx, Salbertrand, Exilles, Bardonecchia e Prarostino nel 2013¹⁶ *A temp de lengas*. Risale al 2010 il Convegno *Letteratura per una lingua, lingua per una letteratura*¹⁷, tenutosi alla Scuola Latina di Pomaretto in occasione della Giornata della lingua e cultura occitana del 2010. Nel 2021¹⁸ si è tenuta l'ultima edizione del XIII Congresso triennale dell'*Association Internationale d'Études Occitanes: Occitania: centri e periferie*.

4.3 Metodologia di raccolta dati

La raccolta dei dati si è svolta attraverso la diffusione di questionari a mezzo digitale¹⁹. Essi sono stati prodotti sulla base del modello fornito da alcune domande in Iannàccaro (2010) sulla piattaforma Google Moduli, che ha permesso una più agile compilazione e una più semplice diffusione. Di qui, si è proceduto attraverso un campionamento di convenienza a grappolo, nel tentativo di ottenere dati da insegnanti delle diverse valli. Il questionario si componeva di domande a risposta chiusa, con cui si è cercato di abbreviare i tempi di compilazione, e aperta, con cui si è voluta lasciare libertà di espressione delle opinioni agli informanti. Il questionario prevedeva l'inserimento obbligatorio di un indirizzo e-mail di riferimento e la spunta obbligatoria alla sezione del consenso informato. Il questionario si componeva di 51 domande (numero non comprensivo delle 12 domande della sezione anagrafica).

Per via della realtà di ampiezza limitata che ci proponevamo di indagare²⁰, non ci aspettavamo un numero di risposte troppo alto, tale da rendere impossibile un confronto qualitativo tra le realtà rappresentate dai diversi gradi delle scuole prese in considerazione. Come accadeva anche in Iannàccaro et al. (2010: 25), anche qui le domande si rivolgono al livello soggettivo dell'esperienza dell'informante, per via della problematicità dell'accedere al livello dell'oggettività attraverso un questionario. A questo scopo, si imita il modello nel porre domande *oggettive*:

¹⁵ Ivi, <<https://www.comune.susa.to.it/it-it/vivere-il-comune/rubriche/lingue-minoritarie-proverbi-474-1-6278e4a4e3086a2391221b0d52c2f72d>>.

¹⁶ Ivi, <<https://www.comune.susa.to.it/it-it/appuntamenti/corsi-di-francese-occitano-francoprovenzale-gratuiti-39989-1-c5d0bc678347665eb8e7bae3e185b3e2>>.

¹⁷ Atti del Convegno presenti su "Minoranze linguistiche Regione Piemonte", <<https://minoranzelinguistiche.regione.piemonte.it/sites/default/files/media/file/Atti-convegno-2010.pdf>>.

¹⁸ Articolo disponibile su "La Stampa Cuneo", <<https://www.lastampa.it/cuneo/2021/07/11/news/al-via-una-settimana-di-studio-sulla-storia-e-cultura-occitana-1.40487034>>.

¹⁹ Il questionario per intero è consultabile al paragrafo 7.3 *Copia delle domande presenti nel questionario*.

²⁰ Bassa era stata la partecipazione della comunità occitana di Piemonte (16%) già nello studio di Iannàccaro et al. (2010: 74). La bassa rispondenza era stata attribuita, oltre che al disinteresse generale per l'inchiesta, anche a fattori demografici: i comuni montani del Piemonte sono tra i demograficamente più piccoli d'Italia (ivi: 75).

resoconti di progetti, ore di insegnamento, modalità e materiali. Si evita, per la maggior parte, attraverso la richiesta di informazioni verificabili, il *paradosso dell'osservatore* (Iannàccaro et al., 2010: 26). A differenza del modello di riferimento, non si è proceduto con dei *focus group* con gruppi di studenti. La motivazione per ciò è di tipo materiale: un lavoro su *focus group* sarebbe stato dispendioso in termini di tempo e risorse.

4.4 Discussione dei risultati

Il questionario che è stato sottoposto agli insegnanti constava di 5 sezioni: *consenso informato, dati anagrafici* e socio-economici, *atteggiamenti, riservata ai nati prima del 1999, per gli insegnanti*. Gli informanti hanno tra i 37 e i 71 anni e hanno tutti imparato la LM a casa dai genitori. Tre di essi, poi, ne hanno approfondito la conoscenza per interesse personale e studio universitario. Tra gli informanti, poi, tre dichiarano di aver imparato prima la LM, quattro l'italiano, due il dialetto piemontese del luogo e uno dichiara di aver appreso le tre lingue contemporaneamente.

<i>Codice associato</i>	Genere	<i>Anno di nascita</i>	<i>Luogo di nascita</i>
A	F	1986	Pinerolo (TO)
B	F	1979	Pinerolo (TO)
C	F	1973	Pinerolo (TO)
D	F	1966	Pinerolo (TO)
E	F	1961	Torino (TO)
F	F	1976	Cuneo (CN)
G	F	1972	Saluzzo (CN)
H	F	1952	Pinerolo (TO)
I	F	1972	Cuneo (CN)
L	M	1983	Cuneo (CN)

Tabella 1: Informanti: dati principali.

È abbastanza uniforme la percezione sulle lingue parlate nel Comune di provenienza. Come si nota dalla Figura 9, i nostri informanti sostengono che, con l'aumentare dell'età, diminuisce la probabilità che si parli la LM (o anche il dialetto piemontese). Tra coloro che dichiarano di aver frequentato corsi della LM (7 su 10), tali corsi erano organizzati per lo più da enti promotori del patrimonio, piuttosto che da enti pubblici quali il Comune o la scuola stessa.

La maggior parte degli informanti (6 su 10) dichiara che nel proprio Comune non è presente uno Sportello linguistico, ma tra coloro che dichiarano il contrario, tutti e quattro ne hanno usufruito per ragioni diverse. Le motivazioni per l'accesso allo Sportello erano: organizzazione di progetti per il patrimonio linguistico e culturale, lavoro, organizzazione di corsi di occitano. Nonostante l'assenza di Sportelli linguistici, in tutti i Comuni di provenienza degli informanti sono presenti cartelli bilingui e sono organizzati eventi che ne valorizzano il patrimonio linguistico. Si tratta di

eventi quali festival del folklore, convegni e conferenze e festival musicali²¹. Otto informanti dichiarano anche che esistono pubblicazioni nella LM, di diverso tipo: vi sono pubblicazioni scientifiche, quotidiani, romanzi, articoli su riviste locali, opuscoli, pubblicazioni di associazioni locali, libri musicali e di canzoni, raccolte poetiche, periodici su notizie del territorio.




Figura 8:

In alto: Risposte alla domanda “Secondo Lei, nel suo Comune la gente parla più spesso: ragazzi tra loro?”

In centro: Risposte alla domanda “Secondo Lei, nel suo Comune la gente parla più spesso: adulti tra loro?”

In basso: Risposte alla domanda “Secondo Lei, nel suo Comune la gente parla più spesso: anziani tra loro?”

Solo due degli informanti hanno dichiarato di usare la LM sui social network. Essi hanno sostenuto che la LM permette loro una maggiore espressività ed è un mezzo per esprimere l’appartenenza alla comunità. La lingua, quindi, si pone come mezzo di comunicazione endo-comunitario. Tutti gli informanti dichiarano di (voler) parlare la LM con figli e nipoti, poiché la vedono come una

²¹ In particolare, come vedremo in seguito, la musica occitana occupa un posto preponderante rispetto ad altri aspetti della cultura locale.

ricchezza da tramandare. Si vede, però, dalle risposte, quel sentimento di “affetto nostalgico” di cui parla uno degli informanti alla domanda sul sentimento prevalente nei confronti della LM:

Si, è una lingua ricca di sfumature, non vorrei che si perdesse. È la mia lingua identitaria: penso in patoua', conto in patoua', gioisco in patoua' e mi arrabbio anche in patoua'... (Informante H)

legame affettivo con il passato (Informante C)

Ciononostante, quando viene loro chiesto quanto sia comune insegnare la LM ai propri figli, le risposte non sono coerenti con quanto corrisponde alla loro propria volontà: si veda, a proposito, la Figura 10.




Figura 9: Risposte alla domanda “Da quel che sa, quanto è comune insegnare la lingua di minoranza ai propri figli?”

Piuttosto variegata sono le opinioni su chi sia più propenso ad insegnare la LM ai propri figli: se qualcuno pensa che siano gli anziani, qualcun altro crede che ci sia una specifica generazione che non ha più insegnato la LM ai figli, e si tratterebbe della Generazione X²² o Generazione di transizione²³, mentre le “nuove generazioni” di genitori, anche per via del nuovo valore attribuito alla LM dopo il riconoscimento della tutela, sono più consapevoli e interessati alla trasmissione intergenerazionale.

direi che c'è stata una generazione che non l'ha più insegnata, ma i trentenni che hanno imparato l'occitano ora lo insegnano più volentieri ai figli (Informante A)

Le nuove generazione che hanno riscoperto il valore della lingua di minoranza tornando a volte a vivere sul territorio (Informante E)

Alcune coppie giovani e i nonni. Da quando c'è la legge che tutela le minoranze linguistiche, vedo che esiste maggiore interesse (Informante H)

Si è addirittura ribaltata quella sensazione che assegnava alla parlata locale un alone di inferiorità intellettuale o di troppo marcata località da cui discendeva lo stigma. Ciò si nota dal fatto che tra coloro che insegnano di più la LM ai figli sono annoverati: “giovani con livello di istruzione

²² Per la classificazione delle generazioni si veda “ISTAT”, <https://www.istat.it/it/files/2011/01/Generazioni-nota.pdf>.

²³ Questa opinione è condivisa anche da parlanti di altre LM nel resto d'Italia. L'informante di Guardia Piemontese sostiene, infatti, che “fino agli anni '70 si era considerato un dialetto punto e basta, e infatti lì son stati fatti i danni”.

medio/alto”. La percezione della LM è, quindi, migliorata rispetto a quella precedente al 1999. Gli informanti hanno sostenuto, a riguardo, che la lingua ha acquisito prestigio, anche perché è aumentata la coscienza e la conoscenza dell’occitano. Ma, soprattutto, i parlanti si sentono come

Usciti dal ghetto e possibilità di parlarla apertamente. Pannelli, corsi di lingua, possibilità di insegnarla nelle scuole (Informante D)

La LM è ora considerata come un arricchimento, e i parlanti provano un maggiore orgoglio nel conoscerla. Il fatto che prima della 482 essa fosse considerata al pari di un dialetto, faceva sì che venisse percepita come inferiore alla lingua nazionale e non solo: anche nei confronti del francese, l’occitano godeva di minor prestigio. Questo confronto, inevitabile per la vicinanza (e spesso la compresenza) delle due lingue, si ripercuote sulla percezione della LM ancora oggi:

L’occitano continua ad essere la lingua di uso quotidiano soprattutto in ambito agricolo mentre il francese da sempre è la lingua della religione valdese e perciò percepita come di valore superiore (Informante E)

Ciononostante, la riscoperta della dignità dell’occitano, lo rende oggetto di

Orgoglio, campanilismo; il piacere di appartenere a una comunità linguistica, ma anche un senso di diversità dai parlanti delle comunità limitrofe (Informante I)

Amore ed appartenenza, perché si è felici di avere questa caratteristica culturale (Informante L)

Prima del riconoscimento, parlare la LM, soprattutto in aree non occitanofone, era motivo di “vergogna”, e insegnare l’occitano era da evitare, poiché si pensava che i bambini potessero poi essere svantaggiati nell’apprendimento dell’italiano. Oltre a rappresentare uno svantaggio dal punto di vista scolastico, parlare esclusivamente la LM era effettivamente un ostacolo per i bambini, poiché le insegnanti, a scuola, spesso non la capivano e parlavano²⁴.

Io sono entrata a scuola parlando solo l’occitano e ho incontrato qualche difficoltà ,perché gli insegnanti non capivano . Ho comunque imparato velocemente e correttamente l’italiano. Eri considerato disagiato, adesso per un bambino è un di più, qualcosa di positivo e di particolare. Nessuno si sognerebbe di dirti di non parlare patoua’! (Informante H)

Nonostante il valore che oggi è riconosciuto da autorità e parlanti alla LM, gli stessi informanti del nostro studio sembrano poco fiduciosi quando si tratta di sopravvivenza della LM, come si vede in Figura 11.

²⁴ Anche questo è ricordato dall’informante J, di Guardia Piemontese, “infatti quando sono andato alle scuole materne [...] ho avuto un trauma, perchè la maestra parlava e io non capivo”. Si potrebbe comparare, forse, la situazione in cui si trovavano i bambini che parlavano solo la LM all’arrivo a scuola nel secolo scorso, a quella attuale dei bambini migranti di prima o seconda generazione che abbiamo descritto nei capitoli precedenti.




Figura 10: Risposte alla domanda “Pensa che la lingua minoritaria stia sparendo?”

La sezione sull’insegnamento della LM mostra una grande variabilità di approcci, che si confermano soprattutto di tipo volontaristico e non sistematico. L’insegnamento non è presente in tutte le scuole dei Comuni in questione, per ragioni diverse: se in alcuni casi non ci sono richieste da parte delle famiglie o mancano i fondi per introdurre l’insegnamento, in altri si ha che la LM è parlata, in alcuni Comuni, in zone poco popolate, per cui in quei Comuni non è insegnata. Anche laddove la LM è insegnata, però, si vede che l’introduzione dell’insegnamento non è stata sistematicamente applicata ai Comuni dove è presente la minoranza: alcuni insegnanti dichiarano, infatti che la LM è insegnata “circa dal 2000” o da “sempre”, ma per altri la situazione è diversa:

Il francese è stato insegnato nelle scuole primarie fino ad una decina di anni fa. Ora solo alla Scuola secondaria. L’occitano non è insegnato si svolgono attività di cultura occitana (Informante E)

Sette dei dieci informanti dichiarano di insegnare anche altre materie oltre alla LM, materie che possono essere “tutti i campi d’esperienza della s. dell’infanzia”, ma anche “matematica-geografia”, tedesco, materie umanistiche, “matematica, scienze, geografia, ed motoria”. In alcuni casi, l’insegnamento della lingua occitana è connesso all’insegnamento di canti, danze e musiche tradizionali. L’insegnamento è di tipo veicolare per 9 dei nostri informanti (l’unico per cui è di tipo formale è l’insegnamento universitario).

Anche il quantitativo di ore è molto variabile (Figura 12): nella scuola dell’infanzia, la lingua è utilizzata in qualche misura quotidianamente, con moduli di 4, 6 e 8 ore settimanali a seconda dell’anno di corso. Nelle scuole primarie sono previste 150 ore annuali, non distinte in ore *di* lingua e ore *in* lingua. Diverso è per la primaria di Pomaretto, dove l’insegnante ha dichiarato che il monte ore è di 5 ore annuali *di* lingua e 20 ore annuali *in* lingua occitana.

Gli insegnanti sono per lo più docenti esterni all’istituto, e sono reclutati in modo per lo più informale (se non per l’insegnamento universitario, per cui è istituito un concorso pubblico). Alla domanda sulle modalità di reclutamento degli insegnanti, le risposte sono state:

Insegnanti del posto che padroneggiano la lingua (Informante F)
 Concorso pubblico per docenti a contratto (Informante A)
 Insegnanti del posto che la parlano (Informante G)
 tramite un’associazione che invia degli esperti (Informante I)
 conoscenza diretta (Informante C)
 Sportello linguistico (Informante B)

bando interno (Informante E)
 Disponibilità volontaria (Informante D)
 nel mio caso si tratta di progetti specifici (Informante L)

La partecipazione da parte degli studenti è volontaria e l'insegnamento si tiene, in misura variabile, in orario scolastico, extra-scolastico o entrambi. Per lo più è materia extra-curricolare. È però curricolare nella scuola dell'infanzia e nella primaria di Pomaretto. Se ne deduce che laddove ad insegnare la LM sono insegnanti esterni al corpo docente dell'istituto, la LM rimane materia extra-curricolare.




Figura 11: Risposte alla domanda "Per quante ore settimanali è insegnata la lingua di minoranza?"

Anche il materiale didattico è diversificato. Esso consta di materiali autoprodotti o prodotti da associazioni ed enti locali. Non ci sono manuali unificati per l'insegnamento dell'occitano, il che rende gli esiti diversi di scuola in scuola. Gli insegnanti, spesso, anche per il numero limitato di ore che hanno a disposizione, oltre che per la variabilità interna della lingua che non è registrata nei materiali prodotti (ad esempio dalla Regione con *Chambra d'Oc*), non utilizzano i manuali. Esiste la collana "Aprene" che, anche con cd audio, guida l'alunno verso l'apprendimento della lingua ed è pensata per i bambini dai 3 agli 11 anni. Tuttavia, tali materiali sono incentrati sull'apprendimento formale della lingua, che non è quello perseguito dalla maggioranza delle scuole: otto dei nostri informanti, infatti, dichiarano che i programmi didattici sono più spostati verso la trasmissione della cultura che della lingua.

Anche l'età fino alla quale si insegna la LM varia sensibilmente da un Comune all'altro. Se è vero che, con l'insegnamento universitario (facoltativo per gli studenti) si arriva ad insegnare l'occitano anche a ventenni, l'insegnamento nei Comuni di minoranza arriva, nel migliore dei casi, all'ultimo anno delle scuole superiori di primo grado, e nel peggiore all'ultimo della scuola materna.

Se è vero che il riconoscimento della lingua occitana tramite la 482 ha contribuito a migliorarne il prestigio, i fondi che essa dispone per la tutela delle LM non sono sempre sufficienti per il mantenimento della tutela stessa, come si vede in Figura 13. Altri finanziamenti provengono dalla Regione, dal Comune stesso, dalla scuola stessa, da privati o altri enti territoriali. Tra i progetti che sono stati finanziati negli ultimi anni, gli informanti citano:

progetto danze tradizionali e francesi con finanziamento regionale legge 482- progetto
 lettorato in francese e occitano tramite sportello linguistico (Informante C)

Progetto con il Miur "PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE E DELLE CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 482/99) in rete con altri due Istituti. Progetto con la Scuola Latina, sportello linguistico. (Informante D)




Figura 12: Risposte alla domanda “In che proporzione incidono i fondi della legge 482/99 sul totale dei finanziamenti?”

Uno degli informanti cita, poi, alcuni progetti finanziati dall’associazione *Espaci Occitan*. In particolare, è ricordato che *Espaci Occitan* ha promosso nel 2018, presso l’Istituto Comprensivo G. Giolitti di Dronero un percorso di *social reading* del libro *L’homme qui plantait des arbres*. Il progetto era finanziato della Compagnia di San Paolo ed è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale *Twitteratura*²⁵. Il libro era proposto anche in traduzione occitana e, insieme alla LM, si sono trattati temi di interesse ecologico. Nell’a.s. 2019/20 *Espaci Occitan* ha riproposto un progetto di *social reading*, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, al quale hanno partecipato, oltre alle scuole primarie di Dronero, altre scuole italiane e gallesi. In questo caso, il tema erano le fiabe. Esse venivano lette e commentate in italiano, in inglese, in occitano e in gallese.

Nell’a.s. 2020/21, Rosella Pellerino, direttrice scientifica dell’*Espaci Occitan*, ha condotto 10 ore di insegnamento di cultura e lingua occitana nel plesso della scuola primaria di Piazza Marconi (Dronero), anche tenendo in considerazione le esigenze dell’elevata percentuale di bambini stranieri presenti. Negli aa.ss. 2021/2022/2023 sono stati realizzati laboratori didattici, visite guidate, attività culturali *in* e *sull’occitano* nelle scuole primarie di Dronero, presso i gruppi locali del doposcuola e con il plesso scolastico di Venasca (in Valle Varaita).

Come si può notare, l’insegnamento rimane molto poco regolamentato. Tale problematica era già stata evidenziata nel lavoro di Iannàccaro (2010), con il quale, nel prossimo paragrafo, condurremo un breve confronto.

4.5 Un confronto dei risultati a dieci anni da Iannàccaro (2010)

²⁵ L’Associazione Culturale *Twitteratura*, fondata nel 2014, promuove la lettura attraverso il metodo *TwLetteratura* e la app per il social reading Betwyll. Essa organizza eventi formativi per alunni e insegnanti, stimolando un dibattito tra lettori di tutte le età, che possono leggere e commentare contenuti culturali combinando la lettura profonda con le dinamiche del social networking. Il metodo *TwLetteratura* è stato inserito dal MIUR nel curriculum per l’educazione civica digitale di Generazioni Connesse ed è riconosciuto come buona pratica per la promozione della lettura in ambiente digitale dalla Commissione Europea.

La nostra (ridimensionata) indagine aveva come scopo quello di riflettere quella portata avanti da Iannàccaro (2010), per confrontare le linee di tendenza che ne sono emerse con quelle evidenziate ormai più di dieci anni fa dal modello.

L'occitano di Piemonte è classificato (Iannàccaro, 2010: 354) come lingua *dachlos, locale, territoriale* (il che vuol dire che il territorio entra a far parte del sentimento di appartenenza alla comunità), che si trova in situazione di *dilalia* e su un gradino *H*, ma che per lo più è oggetto di un insegnamento di tipo *formale* (aspetto ribaltatosi nella nostra indagine).

Prima domanda con cui introdurremo il confronto è quella riguardante gli anni di presenza LM nella scuola. Iannàccaro (2010: 103) aveva suddiviso le risposte in quattro gruppi: 0 (attività didattica iniziata nell'a.s. 2008/2009), 1-5 anni di insegnamento, 6-10 anni di insegnamento, >10 anni di insegnamento. Delle 7 scuole da cui lo studio di riferimento ha raccolto dati si ha che: nessuna scuola aveva iniziato nell'a.s. 2008/2009, in una scuola si era cominciato tra l'anno prima e i cinque anni prima, e in sei scuole l'insegnamento andava avanti da 6-10 anni. I nostri risultati sono meno chiari, poiché la nostra domanda era a risposta aperta (scelta con cui pensavamo di avere risposte più specifiche, ma che invece è risultata troppo ampia). Le risposte a questa domanda (4) sono per lo più vaghe: uno degli informanti sostiene si sia iniziato nel 2000, due rispondono con "sempre" (informanti F e G) e un altro "non saprei" (informante L), il che, nella sua vaghezza, ci comunica comunque che (probabilmente) l'insegnamento è portato avanti da un tempo abbastanza lungo.

Per quel che riguarda le ore di insegnamento, Iannàccaro (2010: 105) registra che il 17% delle ore d'insegnamento è *in lingua*. Le nostre risposte, anche in questo caso, sono state simili a quelle dello studio di riferimento, anche nelle difficoltà di interpretazione:

Le risposte a questa domanda sono state molto eterogenee e spesso di difficile interpretazione – spesso nelle risposte i dati si riferiscono alle ore annuali, talvolta a quel- le settimanali e in molti casi non è possibile distinguere un criterio preciso.

Le nostre 9 risposte riportano le medesime problematiche: dalle 36 ore semestrali dell'insegnamento universitario, alle 2 alla settimana, ai "moduli di 4-6-8 ore" (informante B), non è stato davvero chiarito se il quantitativo fornito si riferisce alla settimana, al mese o all'anno. Ciononostante, si vede una grande differenza da scuola a scuola, dal momento che, ad esempio, per la scuola primaria abbiamo un informante che ci comunica che l'insegnamento della LM è previsto per 5 ore annuali (informante D), e un altro che scrive che esso si protrae per 2 ore alla settimana (informante C). Le scuole dell'infanzia sembrano essere quelle in cui l'argomento linguistico è trattato con maggiore frequenza, dal momento che le insegnanti della scuola materna sostengono di trattare la materia quotidianamente.

Per quel che riguarda gli insegnanti, Iannàccaro (2010: 106) aveva trovato che le scuole occitane erano piccole e pluriclassi, con pochi insegnanti di LM; con 20 alunni per insegnante. Solo

il 67% dei docenti della LM erano insegnanti di ruolo. Le risposte a questa domanda per il nostro campione sono visibili in Tabella 1.

Esterni	Di ruolo	Percentuale docenti di ruolo
3	4	57%

Tabella 2: Insegnanti.

L'adesione alle ore di apprendimento della LM è su base volontaria e si tiene per lo più in orario scolastico (anche se alcuni progetti possono essere tenuti in orario extra-scolastico).

Iannàccaro (2010: 107) aveva trovato che anche i materiali utilizzati per l'insegnamento erano di tipo variegato; il confronto è osservabile in Tabella 2.

Fotocopie	Libri prodotti a livello locale o materiale autoprodotta dagli insegnanti	Libri di produzione esterna	Solo fotocopie	% solo fotocopie
7	7	2	1	6%
8	5	2	3	23%

Tabella 3: Materiale.

Come è noto, “lo studio su materiale non strutturato abbassa di molto il prestigio della materia e di conseguenza della lingua” (Iannàccaro 2010: 107); è per questo che le associazioni locali si sono impegnate, negli ultimi anni, nella produzione di libri a stampa (come *Chantar*, *Juar e Dançar* da parte di Chambrà d'Oc). Ciononostante, il tasso di utilizzo del materiale non strutturato sembra essere quasi quadruplicato nel corso di questi 10 anni.

Nello studio del 2010, alla domanda “I programmi didattici sono più incentrati sulla trasmissione della cultura locale o sull'insegnamento della lingua?” si era ricevuta una sola risposta, in cui si sosteneva che i programmi fossero maggiormente incentrati sulla trasmissione della lingua (Iannàccaro, 2010: 109). Le nostre risposte sono completamente in disaccordo con ciò: solo due dei dieci rispondenti ha sostenuto che essi fossero maggiormente incentrati sulla lingua. Ne risulta un discreto accordo sul fatto che ciò a cui si dà più peso è la cultura locale.

L'incidenza dei fondi preposti dalla 482/99 è così distribuita (Tabella 3).

Ricerca	In parte minima o per niente	In parte rilevante	In maggioranza	Totalmente	Percentuale di parte maggioritaria e totale
Iannàccaro (2010: 110)	3	0	1	6	70%
Attuale	4	0	4	2	60%

Tabella 4: Incidenza dei fondi della 482.

La provenienza degli ulteriori eventuali fondi è descritta in Tabella 4.

Ricerca	Regione	Provincia	Comune	Altri enti territoriali	Scuola	Privati	Nessuno
---------	---------	-----------	--------	-------------------------	--------	---------	---------

Iannàccaro (2010: 110)	2	0	0	1	3	0	5
Attuale	1	0	1	3	2	1	6

Tabella 5: Ulteriori fondi.

Dal prospetto reso in queste pagine si vede come vi siano alcune condizioni e situazioni d'insegnamento dell'occitano in Piemonte che si rispecchiano molto con quanto già descritto nel 2010.

Riprendendo i parametri proposti da Iannàccaro & Fiorentini (2021: 53), è per lo più di tipo informale e per lo più extracurricolare, ed è portato avanti, la maggior parte delle volte, da esperti esterni o da insegnanti non specializzati in occitano. Esso viene spesso svolto in maniera non sistematica, non solo da parte delle istituzioni scolastiche, ma soprattutto per mancanza di sistematicità nell'organizzazione sovralocale, che fa sì che vi sia grande differenziazione sia nella modalità d'insegnamento che nei risultati. Ciò porta, ad esempio, ad una varia distribuzione delle strategie d'insegnamento formale o veicolare (distinzione che è comunque sfumata, in quanto le ore non sono distinte in maniera precisa, come anche in Iannàccaro, 2010: 353). L'eterogeneità degli approcci non solo non rende un servizio al prestigio della LM, ma non aiuta neanche la rivitalizzazione. A questo proposito, si citano i risultati positivi dell'utilizzo di scuole bilingui per la rivitalizzazione delle lingue indigene del Canada: è stato mostrato che l'immersività nella lingua minoritaria ha effetti positivi sul recupero e fornisce un ottimo strumento per *reversing language shift* (Monk, 2018). Le problematiche che si presenterebbe, nel voler attuare tali politiche, sono però disparate nel caso dell'occitano: mancanza di insegnanti di ruolo, mancanza di un percorso atto a formare insegnanti professionisti, mancanza di uno standard per l'insegnamento uniformato, asistematicità dei progetti e scarsa immersività nella lingua. Per tali ragioni, anche se si volessi applicare una politica scolastica simile a quella applicata in Trentino-Alto Adige per il tedesco, non si avrebbero le materie prime per farlo. Un obiettivo di questo genere richiederebbe nuove e innovative disposizioni, redatte in collaborazione con pedagoghi e esperti di didattica della lingua, oltre che un tempo di realizzazione non indifferente.

Capitolo V

Conclusioni

Nel corso del presente elaborato abbiamo guardato alle disposizioni regionali nei confronti delle lingue in situazione di minoranza. Se è vero che le disposizioni regionali mostrano una maggiore conoscenza delle realtà linguistiche tutelate (Dal Negro & Marra, 2013: 316), allo stesso tempo va evidenziato che anche tali disposizioni sono caratterizzate da incompletezza sotto alcuni punti di vista. In questo capitolo conclusivo andremo dunque a discutere in maniera critica e generale quattro parametri fondamentali che abbiamo ritenuto essere interessanti ai fini della discussione delle PL rinvenute. I parametri che abbiamo scelto di analizzare sono: i) vitalità delle lingue tutelate; ii) disposizioni riguardanti la scuola; iii) altre minoranze (in particolare riguardo alle disposizioni sulla LIS e sulla lingua romani); iv) nuove minoranze. Considereremo, infine, i parametri nominati con riguardo all'occitano di Piemonte, che ha costituito il caso di studio per questo elaborato.

5.1 Vitalità delle lingue tutelate

Le LM della penisola si differenziano notevolmente dal punto di vista sociolinguistico. Di qui discende la differenza tra minoranze forti e minoranze deboli che si è ancora più accentuata nel corso degli ultimi due decenni. Ciò è desumibile dalla vitalità dei codici. Tra le Regioni in cui le PL non hanno avuto esito positivo (in termini di aumento del numero di discenti e di miglioramento del prestigio) abbiamo l'Abruzzo, dove l'arbëreshe è oggi parlato da solo una cinquantina di persone e l'ultima generazione di parlanti nativi della LM risale a quella di nati a cavallo tra Ottocento e Novecento. Lo "stato di morte" (Perta et al., 2014: 82) dell'arberëshe di Villa Badessa rivela l'inadeguatezza e la tardività dei provvedimenti. La stessa parabola è stata seguita anche dall'arberëshe in Basilicata, dove, soprattutto nelle fasce d'età più giovani, si rileva un forte rifiuto della lingua, in quanto espressione di una cultura sentita come inferiore (Memoli & Paccione, 2021: 147-148). Anche i grecofoni di Calabria sono sempre meno: tale tendenza è in atto sin dall'Unità nazionale, e non è migliorata dopo la promulgazione della normativa nazionale né dopo le disposizioni regionali. Tale malessere demografico accomuna tutte le minoranze calabresi, inclusa quella arbëreshe, i cui Comuni registrano un indice di vecchiaia medio del 254%. Anche l'altra minoranza citata dalla 482 presente in Calabria gode di scarsa vitalità: dei circa 1.800 abitanti di Guardia Piemontese (CS), solo circa 250 sono in grado di parlare l'occitano guardiolò. Ciò è anche dovuto allo spopolamento dell'area del paese dove la lingua era più vitale e lo spostamento dell'unica scuola del Comune nell'area marittima. Il dato è più incoraggiante se si considera l'occitano di Piemonte, dove Allasino et al. (2006), ormai più di 15 anni fa, registrano un tasso di competenza attiva nella LM del 34,2%. In area piemontese, il francese non è più trasmesso come L1, e la competenza attiva in franco-provenzale arriva al 23,8%. Nonostante la percentuale non sia

trascurabile, per via del calo delle nascite essa potrebbe significare sempre meno parlanti in numeri assoluti. Il walser, già da almeno 15 anni, invece, mostra una gamma di usi molto limitata (Dal Negro, 2011).

L'arberëshe è debole anche nella colonia di Greci (AV), dal momento che anche coloro che si dichiarano di madrelingua arberëshe non sono in grado di tenere conversazioni di argomenti non quotidiani nella LM. "Vere e proprie carenze" (Janežič, 2021: 7) nell'attuazione della normativa sono state evidenziate anche per quel che riguarda la tutela della minoranza slovenofona in Friuli-Venezia Giulia. È rilevato, infatti, che nonostante la vitalità dello sloveno sia in crescita negli ultimi 30 anni, il numero assoluto dei parlanti è in diminuzione. Ciò ha portato a proposte come il *Programma regionale di politica linguistica per lo sloveno*, che incoraggiano target quali le famiglie, i giovani e le aziende. Esso prevede anche la formulazione di un *Piano generale di politica linguistica* sullo stampo di quanto applicato per il friulano (Brezigar et al., 2021). Sulla vitalità del friulano è in corso l'inchiesta *Tire fur la lenghe*, ma le maggiori attenzioni, rispetto a questa lingua, sono state dedicate all'ampliamento del lessico, il che farebbe sì che sia possibile utilizzare la lingua in ogni ambito. Insieme al friulano, il tedesco è la lingua più usata dagli alunni delle scuole primarie della Regione. Ciononostante, negli uffici dei Comuni germanofoni del Friuli-Venezia Giulia, spesso gli impiegati, seppur parlanti della varietà locale, non sono formati rispetto alla lingua standard, che pure è studiata a scuola sin dalla tenera età.

Anche in Molise l'arbërshe, nonostante sia ben radicata nei Comuni di Montecilfone, Ururi e Portocannone (con una percentuale di circa 80% degli abitanti che ne hanno competenza attiva), è mantenuta in vita soprattutto dall'adiacenza dei territori, mentre a Campomarino esso è meno vitale (con solo il 9% della popolazione che ne ha competenza attiva). Lo slavo molisano, da questo punto di vista, vi somiglia, essendo più vitale a Montemitro (che è anche il Comune meno popoloso dei tre slavofoni), e meno ad Acquaviva e soprattutto a San Felice del Molise. In questi luoghi, però, al contrario dell'arbërshe, la LM si è conservata grazie all'isolamento, e non alla connessione tra aree. Se è vero che le PL non sono riuscite ad invertire le tendenze negative di abbandono della LM, almeno hanno il merito di averne migliorato la percezione all'interno delle comunità.

In Puglia la colonia arbërshe più vitale sembra essere quella di San Marzano di San Giuseppe (TA). Nonostante l'interesse per la lingua sia rinato dopo la promulgazione della 482, l'insegnamento è debole per la mancanza di personale qualificato. Anche per questo la Regione ha siglato degli accordi con l'Albania. Sempre più abbandonate sono le lingue grika e franco-provenzale, per cui si registra sì un maggiore prestigio rispetto a quello precedente alla tutela, ma le lingue sono considerate a rischio, sia per lo spopolamento, sia per la scarsissima trasmissione intergenerazionale.

In generale le lingue locali della Sardegna mostrano un buono stato di salute, e ciò è vero anche dal punto di vista della percezione, soprattutto tra gli uomini e gli anziani. La Regione, con le sue politiche, si è impegnata soprattutto nella creazione di uno standard per la grafia (si pensi alla

Limba sarda comuna o alla *Limba sarda unificada*, oltre che alle proposte dell'ultimo *Piano di Politica Linguistica Regionale 2020-2024*).

Se è vero che in generale le lingue riconosciute dalla legislazione hanno visto aumentare il proprio prestigio, è vero anche il contrario, nel senso che quelle minoranze che non sono state riconosciute continuano a percepire la propria lingua come di basso prestigio, quando non addirittura di status ancora peggiore rispetto al passato. È questo il caso dei dialetti galloitalici di Sicilia, dove per lo più il dialetto 'diverso' è motivo di stigma e "vergogna". Rispetto all'*arbëreshe*, si agisce soprattutto sull'insegnamento.

Le minoranze trentine sembrano aver beneficiato della tutela in maniera spiccata rispetto a quelle delle altre Regioni. Ciò vale sia per la minoranza *mòchena* che per quella *cimbra*. Infatti, nonostante quella *ladina* sembrerebbe essere la minoranza più forte, essa è anche quella che ha perso più parlanti negli ultimi dieci anni, in termini di percentuale di persone dei Comuni *ladino-fassani* che parlano la lingua. La minoranza *ladina* è invece quella meno rappresentata per la provincia di Bolzano, dove comprende solo il 4% della popolazione. Quella *tedescofona*, invece, arriva a comprendere il 69,4% della popolazione della provincia, configurandosi così, di fatto, come una maggioranza. Il gruppo italiano, infatti, ha visto un incremento solo durante il ventennio fascista. Si vede, quindi, come le minoranze nella Regione siano ben vitali e per lo più non minacciate (anche se per *cimbro* e *mòcheno* c'è da ricordare che il numero di parlanti è molto limitato e che a scuola si studia, piuttosto, il tedesco standard, che nulla ha a che fare con i dialetti locali). Una simile situazione sociolinguistica si ritrova in Valle d'Aosta, dove anche il *walser* a partire dagli anni '70 ha subito una rivalutazione in positivo.

In generale, come si vede, si rileva una sempre minore vitalità delle LM più deboli, mentre quella delle LM forti si mantiene piuttosto costante nel tempo. Grazie alla tutela, sembrano però essere migliorati il prestigio delle LM, prima concepite solo come dialetti, e la "normalità" di presenza all'interno della società civile (Iannàccaro & Dell'Aquila, 2011: 43-44). La percezione di "dialettalità" si differenzia tra lingue regionali e locali (ivi: 37-38): mentre le lingue regionali sono suddivise in varietà della 'varietà standard', quelle locali non sono viste come varietà secondarie di uno standard idealizzato.

5.2 Scuola e lingue di minoranza

Dal punto di vista dell'applicazione delle PL nell'ambiente scolastico, la Regione che più si è attivata e più ha risentito (in senso positivo) del riconoscimento delle LM è stato il Friuli-Venezia Giulia. In Friuli-Venezia Giulia, l'insegnamento delle lingue slovena, tedesca e friulana è esteso alle scuole di ogni ordine e grado, così come avviene per le LM presenti in Puglia.

Le disposizioni friulane discendono dalle norme regionali per il diritto allo studio, che includono il diritto all'accesso all'istruzione nella propria lingua madre. Le criticità nell'insegnamento della LM emergono, nella Regione, soprattutto per quelle aree in cui la LM è

stata riconosciuta più tardi. Si tratta dello sloveno delle Valli del Natisone e della Val Canale, aree per cui sarebbe necessario, secondo Janežič (2021: 15), un ripensamento della normativa che freni il declino della comunità slovenofona locale. Maggiori meriti alla Regione vanno riconosciuti soprattutto per la lingua friulana. Viene definito il metodo d'insegnamento, veicolare, e introdotto il referente per la produzione del materiale didattico, riconosciuto nell'ARLeF. Per la didattica del friulano si è anche approvato il *Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana*, che ha lo scopo di descrivere in maniera accurata e dettagliata le modalità e le finalità dell'insegnamento per ogni classe della scuola dell'obbligo, dalle materne alle superiori. Inoltre, tra i più recenti progetti per la didattica in Friuli-Venezia Giulia, ricordiamo il progetto *Cresco in più lingue*, che ha lo scopo di introdurre una metodologia didattica che sviluppi le tre lingue della Regione in maniera parallela e trasversale alle competenze scolastiche. Un simile programma si ritrova in Trentino-Alto Adige, dove la L.P. 4/1997 specifica le modalità e le competenze attese annualmente dagli alunni apprendenti di ladino. Riguardano esplicitamente l'insegnamento del ladino le Delibb. 1181/2009 (per le scuole dell'infanzia) e 1182/2009 (per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dove sono previste due ore settimanali di ladino) della provincia altoatesina, dove sono specificate le indicazioni per la didattica, che tengono anche conto della possibile presenza di bambini con *background* migratorio o con disabilità. Vi sono, comunque, situazioni particolari in cui l'insegnamento è portato avanti solo attraverso progetti extra-curricolari.

Ciononostante, sono solo due le Regioni in cui l'insegnamento delle LM supera gli anni della scuola secondaria di primo grado. Nel resto delle Regioni, tra cui figurano la Calabria, Sicilia, Trentino-Alto Adige (per il ladino), l'insegnamento arriva alla secondaria di primo grado, e si protrae per poche (quando non pochissime) ore settimanali, che non permettono l'apprendimento della lingua a coloro che non la parlano e non sono sufficienti per alfabetizzare in quella lingua coloro che la parlano. Ad esempio, solo "almeno un'ora settimanale di insegnamento" è garantita dalla Regione Piemonte rispetto alle proprie LM, insieme a corsi facoltativi di storia e cultura locale. In realtà, come si è visto nel Cap. III, non si ha affatto "almeno un'ora settimanale" di occitano nei Comuni interessati, per cui anche tali disposizioni vengono nei fatti disattese.

Poche sono le Regioni che chiariscono ufficialmente i metodi per la selezione degli insegnanti: tra queste abbiamo: Calabria, Campania, Molise, Trentino-Alto Adige. Per lo più, oltre alle competenze linguistiche accertate tramite specifici esami, si richiedono lauree in discipline umanistico-pedagogiche. Il Molise, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige e la Sicilia specificano, attraverso la legislazione, che l'insegnamento della LM è da tenere in orario curriculare. Il Molise, inoltre, si dota di un organo ufficiale che elabori i programmi delle attività nel *Comitato per la valorizzazione culturale*. In Sicilia, nei Comuni interessati, l'insegnamento dell'arbëreshe è obbligatorio (i genitori possono rifiutarlo solo a priori).

Non tutte le Regioni d'Italia sono sistematiche nell'insegnamento delle LM, ma molte non sono sistematiche neanche nelle disposizioni su tale insegnamento. In molti casi, infatti, si trovano

solo progetti puntuali o attività complementari, come si ha, ad esempio, per l'arbëreshe in Basilicata. Soprattutto per questa lingua si pone la problematica della ricerca del personale: la mancanza di personale qualificato ed esperto è direttamente connessa alla mancanza di una didattica sistematica e continuativa.

La Sardegna mostra la novità, rispetto ai programmi previsti per le altre LM, di aver introdotto l'insegnamento veicolare del sardo insieme all'insegnamento della letteratura, del diritto, delle tradizioni popolari e dell'ecologia della Sardegna. Si vuole, in questo modo, connettere l'apprendimento della lingua all'assorbimento della rete culturale sarda. La produzione dei programmi, del materiale e la formazione dei docenti sono affidati all'*Obreria pro s'imparu de su sardu*.

In Alto Adige l'elemento di differenziazione rispetto all'ordinamento delle scuole di altre regioni è quello del separatismo: ognuno dei tre gruppi linguistici ha le sue istituzioni scolastiche, nelle quali si ha accesso all'insegnamento paritetico di italiano o tedesco.

5.3 Le minoranze 'altre'

In questo paragrafo evidenzieremo le caratteristiche del trattamento delle altre lingue in situazione di minoranza presenti sul territorio nazionale, trattando però le lingue delle nuove minoranze in un momento separato, per via della situazione peculiare in cui si trovano. Qui intendiamo, quindi, per 'minoranze altre' quelle lingue in situazione di minoranza che si trovano storicamente sul territorio o che comunque non sono esito di immigrazione recente. Considereremo, quindi: i dialetti, la lingua romaní e la LIS.

5.3.1 Dialetti

Le disposizioni regionali che hanno il fine di tutelare i dialetti spesso implementano la tutela attraverso l'istituzione di comitati tecnici: si pensi al *Comitato tecnico dei dialetti d'Abruzzo*, all'*Osservatorio regionale per la cultura e il patrimonio dialettale calabrese*, all'*Istituto linguistico campano*, all'*Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio*. Le forme applicative della tutela possono trovare realizzazione concreta nella promozione di studi, manifestazioni, premi. Così accade per l'Abruzzo, per le Marche (Regione con la più alta percentuale di uso del dialetto, che finanzia anche un fondo bibliografico nella *Biblioteca dei dialetti marchigiani*), per il Veneto (che istituisce anche una commissione di esperti per l'elaborazione di una grafia veneta unitaria, L.R. 8/2007, Regione Veneto). Altre applicazioni sono riscontrabili nell'opera documentaria e di produzione letteraria e scientifica, come si vede, ad esempio, nel Progetto A.L.Ba. in Basilicata, nelle produzioni incoraggiate dalla Regione Calabria, nella documentazione scritta e orale promossa dalla Regione Campania (che comunque prende in considerazione solo l'area napoletana, non considerando il fatto che nella regione sono presenti dialetti cilentani, abruzzesi, lucani, e le isole linguistiche date dai dialetti gallo-italici a Casaletto Spartano e Tortorella (SA)) e dalla

Regione Emilia-Romagna, nella catalogazione dei dati degli studi sui dialetti del Lazio. Le Regioni Sicilia e Lazio promuovono anche l'introduzione del dialetto nelle scuole e nelle Università, ma le leggi che riguardano questa materia non specificano di quale varietà del dialetto si tratti (L.R. 12/2005, Regione Lazio; L.R. 85/1981, Regione Sicilia), cosa che sarebbe necessaria, dal momento che nel Lazio convivono dialetti mediani (reatini, viterbesi, romaneschi), meridionali e veneti. La stessa questione si ha anche per la Regione Liguria, dove è incoraggiato l'insegnamento della "lingua ligure", ma non è specificato di quale lingua locale si tratti, né se tale insegnamento dovrà avvenire a scuola o in ambiente domestico (L.R. 33/2006, Regione Liguria). Anche la "lingua lombarda" (L.R. 25/2016, Regione Lombardia) è promossa dalla Regione Lombardia, ma anche qui non è in realtà possibile individuare una *koiné* diffusa nell'intera Regione (D'Achille, 2016).

Estremamente attiva nella tutela del dialetto è la Sicilia, dove è in funzione da alcuni anni il *Centro studi filologici e linguistici siciliani*, guidato da Giovanni Ruffino. La Regione Sicilia è anche stata la più precoce nella promulgazione di una legge a tutela dei dialetti, con la L.R. 85/1981. La Regione dà anche specifiche direttive sulla modalità di selezione degli insegnanti di dialetto nelle scuole (Circ.Ass. 13/2001, Regione Sicilia). L'introduzione del dialetto nelle scuole (che pure era prevista sin dal 1981) è comunque una novità odierna: solo da pochi anni è messa in pratica la legge. Ciononostante, già nel 2021 erano coinvolte più di 200 scuole distribuite su tutta l'isola.

Come si vede, molte delle Regioni italiane hanno provveduto, almeno sulla carta, alla tutela dei propri dialetti. Le uniche Regioni per cui non si trovano leggi a riguardo sono il Molise, la Toscana, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. Le ragioni per questa mancanza sono comprensibili, soprattutto per le ultime due Regioni nominate, che vedono, in qualche modo, la loro varietà locale tutelata dalla 482. Ciononostante, ricordiamo che i *patois* valdostani non sono, effettivamente, tutelati dalla legislazione in quanto unità singole, ma piuttosto in quanto omogeneizzate. Lo stesso vale, e ancora più che per la Valle d'Aosta, per i dialetti tirolesi: se per la Valle d'Aosta ad essere tutelato, oltre al francese, è anche il franco-provenzale, per il Trentino-Alto Adige si tutela solo la varietà standard di tedesco, che pure non si può dire faccia parte delle lingue locali tirolesi (pur rappresentandone il tetto in senso klossiano). Il Friuli-Venezia Giulia non è menzionato nella lista precedente, dal momento che esso, seppur non tuteli i dialetti (per così dire) 'friulani' della Regione, tutela quelli "triestino, bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, veneto dell'Istria e della Dalmazia, veneto goriziano, veneto pordenonese e veneto udinese" (L.R. 5/2010, Regione Friuli-Venezia Giulia). Si può dire che per il friulano si ripropone, quindi, la questione già citata per il franco-provenzale in Valle d'Aosta, dal momento che le 15 aree individuate dai 44 tratti caratteristici (Vicario, 2015: 5) non vengono in realtà riconosciute legalmente come distinte. Per il Molise e la Toscana si può pensare, al contrario, che non si sia provveduto a disposizioni sui dialetti perché mancano studi specifici o un sentimento identitario veicolato dalla lingua all'interno della Regione.

Vi sono, infine, Regioni in cui il tentativo di introduzione della tutela dei dialetti non è andata a buon fine: tra esse abbiamo il Piemonte (p.d.l.r. 184/2022) e la Puglia (p.d.l.r. 3290/2021). Per l'Umbria tale p.d.l.r. è molto recente e non ha ancora avuto esiti (2023).

C'è da ricordare, nella trattazione di tali PL, che non si deve vedere la tutela dei dialetti locali come un'affermazione di autonomia linguistica e particolaristica, ma come un "patrimonio [...] non contraddittorio, ma integrante" quello nazionale (L.R. 6/1990, Regione Campania). Il rischio che queste disposizioni possano essere viste come un riecheggiamento di "grossolane recenti enunciazioni in tema di lingua e dialetto, scuola, identità culturale" è anche stato descritto da Ruffino (2012:1 15-16), nel possibile fraintendimento che vede tale tutela in senso esclusivamente ideologico.

5.3.2 LIS

La prima Regione a proporre il riconoscimento ufficiale della LIS fu la Valle d'Aosta. Essa è anche stata la prima Regione a riconoscere la LIS. Delle venti Regioni italiane, sono in tre a non aver ancora riconosciuto la LIS: il Trentino-Alto Adige, il Molise (dove la p.d.l.r. 114/2020 non è andata a buon fine), la Toscana (che ha solo prodotto un accordo con l'ENS per la traduzione in LIS del TGR); due sono in procinto di riconoscerla, la Liguria e l'Umbria. Ciononostante, anche se il dato può sembrare incoraggiante, c'è da dire che non tutte le leggi che la riconoscono sono sempre adeguate. Tra queste, se alcune disposizioni sono solo di stampo teorico e non propongono soluzioni concrete, come è per la L.R. 16/2022, Regione Friuli-Venezia Giulia, o la L.R. 17/2014, Regione Abruzzo, altre disposizioni mettono sullo stesso piano la LIS e la lingua italiana: le Regioni Piemonte (L.R. 9/2012) ed Emilia-Romagna (L.R. 9/2019) affermano, nelle loro leggi, che si incoraggia l'apprendimento della lingua orale più di quanto si garantisca il diritto all'accesso all'informazione per le persone ipoacusiche. Migliori, da questo punto di vista, sono alcune altre leggi. Ad esempio, la Regione Puglia (L.R. 51/2021) non solo ha riconosciuto la LIS, ma ne ha disposto l'uso in ogni sua struttura e ha garantito la traduzione in LIS di ogni evento pubblico. Dal 2022, inoltre, la LIS è stata introdotta nelle scuole secondarie di primo grado pugliesi. Dal diritto all'accesso all'informazione discendono anche le disposizioni della Regione Campania (L.R. 28/2018), che garantisce la possibilità d'uso della LIS e della LISi nei rapporti con la P.A. e istituisce l'interpretariato nelle riunioni del Consiglio regionale. Sulla formazione del personale sanitario e/o sulla garanzia di presenza di interpreti preparati nelle strutture sanitarie si sono espresse le Regioni Calabria, Campania, Marche, Sardegna (che, insieme al Veneto, si è impegnata anche per la formazione sulla LIS del corpo docente delle scuole pubbliche).

5.3.3 Romani

La lingua romani, come abbiamo ricordato nel Cap. II, avrebbe dovuto far parte della lista delle lingue tutelate dalla 482, anche per via della sua storica e attestata presenza sul territorio nazionale.

Come abbiamo riportato, questioni di tipo non linguistico hanno poi portato alla sua esclusione dal novero. Nonostante la presenza storica della lingua fosse, quindi, ben nota e riconosciuta già 25 anni fa, ad oggi solo una Regione tutela la lingua romaní: si tratta della Calabria. La L.R. 41/2019, Regione Calabria, prende le mosse dal *Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020*. La legge ha il merito, oltre a quello riguardante il riconoscimento della lingua romaní, di introdurre la promozione di iniziative pubbliche a favore della minoranza, la quale è tuttoggi spesso oggetto di discriminazione su tutto il territorio nazionale. La legge vuole anche favorire l'integrazione della comunità rom, che per secoli (per volontà interne o esterne) è rimasta esclusa dalla vita pubblica e quotidiana. Nonostante il fatto che la Calabria rimanga ancora oggi l'unica Regione ad aver riconosciuto ufficialmente la lingua e ad incoraggiarne studi linguistici, sono in corso di valutazione altre proposte. In particolare, la L.R. 26/2021, che tutela i dialetti d'Abruzzo, introduce anche la tutela della "comunità di lingua romane's" di Giulianova (TE). La legge potrebbe porsi come punto di partenza per la tutela della lingua romaní in Abruzzo. Aperta nei suoi obiettivi è anche la L.R. 26/1998, Regione Sicilia, che si indirizza sì alla minoranza arbëreshe, ma anche alle "altre minoranze linguistiche". La non restizione dell'oggetto, né attraverso un criterio 'storico', né territoriale, potrebbe far comprendere nelle lingue tutelate anche la romaní, almeno in linea teorica.

5.4 Nuove minoranze

Nonostante il fatto che in Italia vivano, al 1° gennaio 2023, più di cinque milioni di stranieri (quasi il 9% della popolazione totale, numero di molto superiore al numero dei parlanti di tutte le LM messi insieme), non esiste, al momento, alcuna legge, locale o sovralocale, che tuteli le lingue delle nuove minoranze. Tale dato è ancora più rilevante se si pensa che, in realtà, non ci sono neanche p.d.l. in corso a riguardo. Per questo motivo, qui, evidenzieremo solo quelle disposizioni che, potenzialmente, potrebbero comprendere nella tutela le lingue delle nuove minoranze.

La L.R. 5/2014, Regione Abruzzo, ha come oggetto gli interventi di cooperazione allo sviluppo, tra le altre, delle comunità provenienti da Paesi in via di sviluppo o in via di transizione presenti sul territorio. Il mantenimento dell'identità culturale, che pure è esplicitamente citato dalla legge, potrebbe in effetti comprendere la tutela della lingua materna dei migranti. La Regione Lombardia, che con il suo Statuto (L.R. 1/2008) si propone di riconoscere e valorizzare le identità storiche, culturali e linguistiche "presenti sul territorio", potrebbe sfruttare, nella volontà di tutelare le lingue immigrate, anche la L.R. 38/1988, che, riguardo le iniziative a favore dei migranti, tratta anche della "preservazione linguistica". Nonostante le possibilità fornite da queste formulazioni, non si è avuto alcun passo in avanti nei confronti della tutela di queste lingue. Per la Regione Sicilia ed il trattamento delle nuove minoranze, vale quanto detto nel paragrafo precedente sulle "altre minoranze linguistiche" nominate dalla L.R. 26/1998. Una possibile apertura alla tutela delle lingue delle nuove minoranze può anche essere vista nella L.R. 41/2005, Regione Toscana, che recita, tra

gli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, quello dell’“integrazione con le politiche abitative, [...] culturali, [...] della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale”.

Nonostante non vi siano aperture alla tutela di altre lingue nella legislazione del Trentino-Alto Adige, si potrebbe affermare che, con la mancanza di tutela delle lingue delle nuove minoranze è violato il diritto all’utilizzo della propria lingua madre, garantito nella Regione dall’ *Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili* e dai D.P.R. 752/1976 e 574/1988. Tale diritto, per i cittadini di lingua materna non anche lingua ufficiale, è violato anche a scuola, dove sarebbe garantito nella provincia di Bolzano, dallo Statuto di autonomia della Regione (1972), che dispone che l’insegnamento debba essere impartito nella prima lingua degli alunni¹. Esso, inoltre, dispone che i cittadini della provincia di Bolzano abbiano la facoltà di usare la “loro lingua” nei rapporti con gli uffici e gli organi della P.A. Tutti questi diritti sono, a rigore, non rispettati per i discendenti di lingue immigrate. La Regione Piemonte ha promulgato nel 2009 una L.R. (L.R. 12/2009, Regione Piemonte: *Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale*) che avrebbe potuto aprire la strada alla tutela delle lingue immigrate (“non autoctone”), se non avesse avuto, nella sua formulazione, a) la dicitura “storiche” e b) la esplicita volontà di non aprire alla tutela di lingue diverse da quelle elencate dalla 482.

Concetto fondamentale che si può desumere dalla discussione delle materie d’interesse di questo elaborato è la necessità di una rielaborazione di molte delle PL viste, non solo dal punto di vista teorico, ma anche e soprattutto pratico. In prospettiva teorica, infatti, sarebbe utile riguardare la trattazione che si fa delle lingue di minoranza, sia terminologicamente che concettualmente. Nel pratico, delle buone PL dovrebbero lavorare sul far apprendere la lingua da madrelingua ai bambini, piuttosto che relegare l’insegnamento alla scuola. Se è vero che la scuola può essere un ottimo strumento di diffusione linguistica, anche solo se si pensa al miglioramento del prestigio di una certa lingua, l’istituzione scolastica singola, da sola, non ha le né capacità economiche, spesso, né la preparazione sufficiente per una efficace applicazione delle PL. Si dovrebbe puntare, anche considerando solo la scuola, su un corpo docente che sia formato appositamente per l’insegnamento di quella determinata LM. Tale preparazione, però, dovrebbe essere combinata con un rilancio dell’utilità di mercato delle LM, come si propone la Regione Abruzzo nella L.R. 23/2020. Inoltre, è necessario che nel mantenimento linguistico siano coinvolte le famiglie, che si facciano motori della trasmissione intergenerazionale.

5.5 L’occitano in Piemonte

¹ Le “prime lingue” che è concesso dichiarare attraverso il censimento, però, sono ristrette ad italiano, tedesco e ladino. Tale specificazione non è presente, però, nello Statuto, che quindi darebbe adito ad una possibile apertura verso lingue altre.

Il sito della Regione Piemonte riporta che “sul territorio piemontese, sono 120 i Comuni, con 180 mila abitanti che parlano la lingua occitana, un'isola linguistica che va dall'alta Val Susa alle Valli del Monregalese”². Il numero dei parlanti qui menzionato pare (quantomeno) generoso, ma Toso (2008: 128) ha sostenuto che anche il dato contenuto in Allasino et al. (2006) di 47.000 parlanti attivi è più abbondante di quanto corrisponda a realtà. Regis (2020: 105, in Fiorentini, 2022: 53) sostiene che coloro che sono in grado di utilizzare in qualche misura l'occitano sono tra i 15.000 e i 20.000 e si ritrovano per lo più tra gli adulti. I dati raccolti attraverso il nostro questionario mostrano di confermare il fatto che a parlare la LM siano soprattutto persone appartenenti delle fasce più anziane della società. L'indagine sull'insegnamento scolastico della LM e sulla sua percezione dopo la tutela ha portato a considerazioni che possono così essere riassunte:

- a) maggiore prestigio guadagnato dalla LM, ma non abbastanza alto da far sì che essa venga sistematicamente insegnato dai genitori ai figli, anche perché sembra esserci stata un'intera generazione di bambini (*baby boomers* e/o generazione X) a cui la LM non è stata insegnata, per via dello stigma che essa portava con sé;
- b) la mancanza di personale preposto al solo insegnamento della LM ha portato al fatto che tale insegnamento venga affidato a esterni o a insegnanti di altre materie, che, quindi, non sempre hanno una preparazione accademica per l'insegnamento specifico della LM;
- c) la mancanza di materiale uniforme e sistematicamente utilizzato in ogni istituzione scolastica ha portato al fatto che gli insegnanti spesso debbano utilizzare materiale autoprodotta o fotocopie, il che porta, di conseguenza, ad un minore prestigio percepito della lingua oggetto di insegnamento, per via dell'utilizzo di materiale non strutturato;
- d) la mancanza di programmi uniformati e, di conseguenza, di un quantitativo di ore fisso di insegnamento della/nella LM ha fatto sì che l'insegnamento della LM sia per lo più saltuario, e ciò non permette una completa acquisizione della lingua a coloro che già non la parlino;
- e) L'attenzione, in più, è spesso posta più sulla trasmissione della “cultura occitana” che sulla lingua, probabilmente anche per la minore difficoltà nell'apprendimento di una certa sfera d'esperienza rispetto all'altra.

Le condizioni in cui versa l'occitano di Piemonte oggi, unite al fatto che sono poche le persone che sembrano (avere volontà di) insegnare la LM alle prossime generazioni (Figura 12, Cap. IV) sembrano far prospettare un quadro poco ottimistico per il futuro della lingua.

Nel corso di questo elaborato si è cercato di illustrare la situazione delle politiche linguistiche in Italia verso le lingue in situazione di minoranza. Tali lingue, che non comprendono esclusivamente le lingue minoritarie, si trovano per lo più poco tutelate, e anche quando è loro

² Articolo disponibile su “Minoranze linguistiche storiche, Regione Piemonte”, <<https://minoranzelinguistiche.regione.piemonte.it/occitano#>>.

garantita qualche forma di tutela, essa si rivela per lo più poco efficace sul piano dell'apprendimento linguistico. Si evidenzia, comunque, che le lingue che si sono viste riconoscere qualche forma di tutela ne abbiano beneficiato quantomeno sul piano del prestigio. Questo potrebbe già rappresentare un passo verso una maggiore attenzione e sensibilità, da parte dei parlanti, verso il mantenimento della lingua, non più vista solo come un dialetto locale e come marca di appartenenza ad una fascia 'bassa' della popolazione. Le lingue minoritarie rappresentano una ricchezza culturale per l'Italia e la loro tutela è preziosa per le scienze linguistiche. È per questo motivo che le politiche linguistiche del Paese andrebbero riformulate attraverso il contributo di esperti; tale contributo renderebbe la tutela più efficace e garantirebbe una migliore riuscita del processo di *reversing language shift* a cui spesso tali lingue vanno incontro.

Capitolo VI

Riferimenti

- Adler, W. (1980). *La politica del fascismo in Valle d'Aosta*, (trad. Omezzoli, T.). Deputazione subalpina di Storia patria, Torino.
- Adler, A. & Beyer, R. (2017). "Languages and language policies in Germany", in Stickel, G. (a cura di), *National language Institutions and National Languages – Contributions to the EFNIL conference 2017 in Mannheim*. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.
- Airoidi, D. (2021). "La scuola plurilingue in Val Canale - Canal del Ferro. Il valore aggiunto del plurilinguismo trasversale". In Fusco, F. (a cura di). *Atti della prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia / Akten der ersten Regionalkonferenz über den Schutz der deutschsprachigen Minderheiten Friaul Julisch Venetiens*. Università degli Studi di Udine Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. 29-52.
- Aisciuda Ladina. *Festival del lengaz*. Articolo presente su "Aisciuda ladina", <https://www.aisciudaladina.it/it/aisciuda-ladina/>.
- Allasino, E. (2007). "La diffusione delle parlate in Piemonte, In Allasino", in E., Ferrier, C., Scamuzzi, S. & Telmon, T. (a cura di). *Le lingue del Piemonte*. Torino, Istituto di Ricerche Economico-sociali del Piemonte. 61-89.
- Giordano, C. (2021). *Al via una settimana di studio sulla storia e cultura occitana*. Articolo disponibile su "La Stampa Cuneo", <<https://www.lastampa.it/cuneo/2021/07/11/news/al-via-una-settimana-di-studio-sulla-storia-e-cultura-occitana-1.40487034/>>.
- Angius, V. (1853), "Sardegna", in G. Casalis (ed.), *Dizionario geografico storico statistico e commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, vol. XVIII ter. Torino, Maspero e Marzorati, 441–608.
- Ara, A. (1990). "Scuola e minoranze nazionali in Italia, 1861-1940", in *Studi trentini di scienze storiche*, 69/4 (1990). Sezione prima, 457-488. *Barbaro*. Articolo presente su "Treccani Enciclopedia on-line", <https://www.treccani.it/enciclopedia/barbaro/>.
- Articolazione del laboratorio di albanologia*. Articolo presente su "Università della Calabria", <http://www.albanologia.unical.it/info.htm>.
- Ascoli, G.I. (1876). "Del posto che spetta al ligure nel sistema dei dialetti italiani". In *Archivio Glottologico Italiano* 2, 111–160.
- Avolio, F. (2002). "Il Molise". In Cortelazzo, M., Marcato, C., De Blasi, N. & Clivio, G.P. (a cura di), *I dialetti italiani. Storia Struttura Uso*, 608-627. Torino, UTET.
- Barbina, G. (1993). *La geografia delle lingue. Lingue, etnie e nazioni nel mondo contemporaneo*. Roma, Carocci.
- Barbosa da Silva, D. (2019). "Language Policy in Oceania: in the frontiers of Colonization and Globalization", in *Alfa: Revista de Linguística (São José do Rio Preto)*. 63, pp. 327-356. 10.1590/1981-5794-1909-4.
- Batibo, H. (2005). *Language Decline and Death in Africa: Causes, Consequences and Challenges*. Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781853598104>.
- Batley, E., Candelier, M., Hermann-Brennecke, G. & Szepe, G. (1993). *Language policies for the world of the twenty-first century: report for UNESCO*. Articolo presente su "UNESCO: UNESDOC Digital Library", <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130228>.

- Bellizzi, M. (2018). *Lo Specchio e l'ombra*. Castrovillari (CS), Edizioni Prometeo.
- Belluscio, G. & Genesin, M. (2015). "La varietà arbëreshe di San Marzano di San Giuseppe". In *Idomeneo* (2015), n. 19, 221-243 ISSN 2038-0313 DOI 10.1285/i20380313v19p221.
- Benedetti, M. & Kratter, C. (2010). *Plodar Berterpuich. Vocabolario sappadino – italiano, italiano– sappadino*. Associazione Plodar, Sappada/Plodn.
- Benedetti, M. & Quinz, D. (2012). *Learner Plodarisich!* Associazione Plodar, Sappada/Plodn.
- Benedetti, M. (2013). *S'is a vòrt, lònga zait hinter... Kindergeschichtn, Graph Art*. Manta, Cuneo.
- Benedetti, M. (2021). "L'attuazione della legge n. 482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche): l'uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni, il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca". In Fusco, F. (a cura di). *Atti della prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia / Akten der ersten Regionalkonferenz über den Schutz der deutschsprachigen Minderheiten Friaul Julisch Venetiens*. Università degli Studi di Udine Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. 129-132.
- Berruto, G. (2009c), "Lingue minoritarie", in *XXI Secolo. Comunicare e rappresentare*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 335-46.
- Berruto, G. & Cerruti, M. (2019). *Manuale di sociolinguistica*. UTET Università, Torino.
- Bertoni, G. (1939). *Lingua E Cultura (studi Linguistici)*. Firenze, Olschki.
- Biblioteca sulle autonomie e le minoranze linguistiche*. Articolo disponibile su "Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol", <https://www.regione.taa.it/Servizi/Biblioteca-sulle-autonomie-e-le-minoranze-linguistiche>.
- Biondelli, B. (1854), *Saggio sui dialetti gallo-italici*. Milano, Bernardoni.
- Blasco Ferrer, E. (1984). *Storia linguistica della Sardegna*. Tübingen, Niemeyer.
- Blasco Ferrer, E. (1988). "Il ruolo della morfosintassi negli atlanti regionali e il suo posto nella dialettologia tradizionale e strutturale. Alcune esperienze in Sardegna". In G. Ruffino (ed.), *Atlanti regionali, aspetti metodologici, linguistici e etnografici, Atti del XV Convegno del CDS*. Pisa, Pacini, 49–77.
- Bradley, D. (2019). "Language policy and language planning in mainland Southeast Asia: Myanmar and Lisu" in Bergs, A., Good, J. & Zellou, G., *Linguistics Vanguard* 5, no. 1. <https://doi.org/10.1515/lingvan-2018-0071>.
- Brando, M. (2021). *Tolomei, l'“onomasticida” mancato. La politica linguistica fascista nel Südtirol/Alto Adige*. Su "Treccani", https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Tolomei.html.
- Brezigar, S., Grgič, M. & Jagodic, D. (2021). "Un modello di politica linguistica regionale per la lingua slovena: premesse teoriche, obiettivi, ambiti di intervento e assetto istituzionale". In *Terza Conferenza Regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena* (Trieste, 12-19 novembre 2021). 97-121.
- Bugarski, R. (2017). "The European Charter for Regional or Minority Languages comes of age", in Filipović, J. & Vučo, J., ed., *Minority languages in Education and language learning: challenges and new perspectives*. Belgrado, Philological research today.
- Burnaby, B. J. (2006). *Language Policy in Canada*. Articolo presente su "The Canadian Encyclopaedia", <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/language-policy>.
- Calvet, L.J. (2002). *Language Wars and Linguistic Politics*. Oxford, Oxford University Press.
- Camaj, M. (1971). *La parlata albanese di Greci in provincia di Avellino*. Firenze, Olshky editore.

- Capotorti, F. (1977). *Special Rapporteur. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. Genova, UN. Articolo disponibile su “United Nations Digital Library”, <https://digitallibrary.un.org/record/10387>.
- Caretti, P. & Cardone A. (2014). *Lingua Come Fattore Di Integrazione Politica E Sociale Minoranze Storiche E Nuove Minoranze*. Firenze: Accademia Della Crusca.
- Census Bureau Reports at Least 350 Languages Spoken in U.S. Homes (2015). Articolo presente su “United States Census Bureau”, <https://www.census.gov/newsroom/archives/2015-pr/cb15-185.html>.
- Chantar, juar e dançar. Documento disponibile su “chambra D’Oc”, <http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar/Chantar-juar-e-dancar.page>.
- Chimhundu, H. (1997). Language policies in Africa. Intergovernmental conference on language policies in Africa. Documento presente su “UNESCO: UNESDOC Digital Library”, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145746_eng.
- Chini, M. (2011). “New Linguistic Minorities: Repertoires, Language Maintenance and Shift”, in Guerini, F. & Dal Negro, S. (a cura di), *Italian Sociolinguistics: Twenty Years On, monographic issue of “International Journal of the Sociology of Language”*, 210, pp. 47-69.
- Cisilino, W. (2015). “Il quadro giuridico”. In S. Heinemann & L. Melchior (Ed.), *Manuale di linguistica friulana*. 475-491. Berlin, München, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110310771-024>
- Coletti, V., Cordin, P., Zamboni, A. (1992). “Il Trentino e l'Alto Adige”, in Bruni, F. (a cura di) *L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali*, 178-219. Torino, Utet.
- Coluzzi, P. (2016). *Pianificazione linguistica per le lingue regionali d'Italia*. Articolo disponibile su “SPL - Comitato per la Salvaguardia dei Patrimoni Linguistici”, <http://patrimonilinguistici.it/pianificazione-linguistica-per-le-lingue-regionali-ditalia/>.
- Commissione Europea (2011). *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. COM(2011) 173 definitivo*. Documento disponibile su “Lex Europa, Commissione Europea”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=EN>
- Comune di Oulx - lingue minoritarie. Sito web su “Comune di Oulx”, https://www.comune.oulx.to.it/patois/index_patois.htm.
- Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan. Sito web su “Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.comune.senjandifassa.tn.it/>.
- Comuni piemontesi appartenenti a ciascuna minoranza linguistica. Documento disponibile su “Regione Piemonte”, https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/elenco_comuni_legge_482_1999.pdf.
- Comunità albanesi d' Italia. Articolo disponibile su “Arbitalia, Shtëpia e Arbëreshëvet të Italisë - La Casa degli Albanesi d' Italia”, <https://web.archive.org/web/20100308065637/http://www.arbitalia.it/katundet/index.htm>.
- Consiglio d'Europa (2014). *Raccomandazione CM/Rec(2014)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'importanza delle competenze nella(e) lingua(e) di scolarizzazione per l'equità e la qualità nell'istruzione e per il successo scolastico*. Documento disponibile su “Consiglio d'Europa”, <https://rm.coe.int/16806acc1b>.
- Conti, F. (2004). *Lambruschini, Raffaello*. Articolo disponibile su “Treccani”, [https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-lambruschini_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-lambruschini_(Dizionario-Biografico)).

- Contributi per l'insegnamento della lingua friulana*. Articolo presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA220/>.
- Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo* (1950). Documento presente su “Consiglio d’Europa”, https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf.
- Corsi di francese, occitano, francoprovenzale gratuiti*. Articolo disponibile su “Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino”, <https://www.comune.susa.to.it/it-it/appuntamenti/corsi-di-francese-occitano-francoprovenzale-gratuiti-39989-1-c5d0bc678347665eb8e7bae3e185b3e2>.
- Cortelazzo, M. (2002). *I dialetti italiani storia, struttura, uso (La nostra lingua)*. Torino, UTET.
- Costantini, F. (2021). “Saurano e timavese: consuetudini comunicative e atteggiamenti linguistici verso i codici locali”. In Fusco, F. (a cura di). *Atti della prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia / Akten der ersten Regionalkonferenz über den Schutz der deutschsprachigen Minderheiten Friaul Julisch Venetiens*. Università degli Studi di Udine Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. 71-84.
- Coulmas, F. (1985). *Sprache und Staat: Studien zur Sprachplanung und Sprachpolitik*. Walter de Gruyter, Berlin/New York.
- Crawford, J. (1998). *Proposition 227: Anti-Bilingual Education Initiative in California*. Articolo presente su “Issues in U.S. Language Policy”, <http://www.languagepolicy.net/archives/unz.htm>.
- Crawford, J. (2012). *Language Legislation in the U.S.A.* Articolo presente su “Issues in U.S. Language Policy”, <http://www.languagepolicy.net/archives/langleg.htm>.
- D’Achille, P. (2002). “Il Lazio”. In Cortelazzo, M., Marcato, C., De Blasi, N. & Clivio, G.P. (a cura di), *I dialetti italiani. Storia Struttura Uso*, 515-567. Torino, UTET.
- D’Achille, P. (2016). *La “salvaguardia della lingua lombarda” in una legge regionale*. Articolo disponibile su “Accademia della Crusca”, <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-salvaguardia-della-lingua-lombarda-in-una-legge-regionale/7402>.
- D’Agnese, E. & Vitale, T. (2007). “Rom e sinti, una galassia di minoranze senza territorio”. In *Identità ed integrazione. Passato e presente delle minoranze nell’Europa mediterranea*, 123-145. Milano: Franco Angeli.
- Dal Negro, S. (2000). “Il Ddl 3366 - «Norme in materia delle minoranze linguistiche storiche»: qualche commento da (socio)linguista”, in *Linguistica e Filologia*. 12, 91-105.
- Dal Negro, S. (2004). *The Decay of a Language*. Peter Lang.
- Dal Negro, S. (2011). “Überdacht o dachlos? Di vitalità e di coperture linguistiche”, in *Vitalità di una lingua minoritaria. Aspetti e proposte metodologiche*. Bellinzona, Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana. 193-210.
- Danielsson, B. (2012). *Performing Poetry - A Linguistic Study of Benjamin Zephaniah’s “Propa Propaganda”*. University of Gothenburg/Department of Languages and Literatures.
- De Bartolo, G. (2018). “Spopolamento e malessere demografico nei Comuni albanofoni di Calabria”, in *Regional Economy, Volume 2, Q3*. Articolo disponibile su “Regional Economy”, <https://www.regionaleconomy.eu/rivista/re/spopolamento-e-malessere-demografico-nei-comuni-albanofoni-di-calabria/>.
- De Bartolo, G. (2018). *La Grecia calabrese: un’altra area in implosione*. Articolo presente su “Open Calabria”, <https://www.opencalabria.com/la-grecia-calabrese-unaltra-area-in-implosione/>.

- De Blasi, N. (2008). *Piccola Storia Della Lingua Italiana*. Napoli, Liguori.
- Déclaration Universelle des Droits Linguistiques* (1996). Documento presente su “Pen International”, <https://pen-international.org/fr/who-we-are/manifestos/the-girona-manifesto-on-linguistic-rights/the-universal-declaration-on-linguistic-rights>.
- Delican, M. (2019). “The language policy of India”, in Bozkurt, V. (a cura di), *Sosyoloji Konferansları* 25, pp. 121-130.
- Dell’Aquila V. & Iannàccaro, G. (2004). *La pianificazione linguistica. Lingue, società e istituzioni*. Carocci, Roma.
- Del Puente, P. (2000). “Nuove colonie galloitaliche in Campania”, in *Incontri Linguistici* 23, Pisa-Roma, 133-142.
- De Mauro, T. & Lorenzetti, L. (1991). “Dialetti e lingue nel Lazio”, in *Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi*, 17 voll., vol. 10° - *Il Lazio*, Caracciolo, A. (a cura di), 307-364. Torino, Einaudi.
- De Mauro, T. (2010). *Intervento su Senato della Repubblica (2010). Le Minoranze linguistiche in Italia a dieci anni dalla legge n. 482 del 1999*. Seminario di approfondimento Palazzo della Minerva, 22 febbraio 2010, 11-23. Convegni e seminari. Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale n. 20 maggio 2010.
- Dettagli del Trattato n°148*. Documento presente su “Consiglio d’Europa”, <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=148>.
- Devoto, G. & Giacomelli, G. (1972). *I dialetti delle regioni d’Italia*. Roma: Sansoni.
- Di Cosola, L. (2020). “Minoranze linguistiche: la comunità Arbëresh”, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*- n. 2/2020, 25-54.
- Difendiamo il Grecanico*. Post presente su “L’altro Sud”, <https://www.facebook.com/laltrosud.1/photos/difendiamo-il-grecanico-la-lingua-che-deriva-da-quella-parlata-nella-magna-greci/10156930230749461/>.
- Disabili: proposta di legge Peppucci sulla Lingua dei segni*. Articolo disponibile su “Anza Umbria”, https://www.ansa.it/umbria/notizie/assemblea_informa/2021/04/09/disabili-proposta-di-legge-peppucci-sulla-lingua-dei-segni_8b83b1b6-bd54-4a6d-bbd7-ab5adb1a68dd.html.
- Disegno di legge valorizzazione patrimonio immateriale, Pagliaro: “Centralità ai dialetti, ok Commissione cultura a mio emendamento”* (2021). Articolo disponibile su “consiglio Regionale Puglia”, <https://www.consiglio.puglia.it/-/disegno-di-legge-valorizzazione-patrimonio-immateriale-pagliaro-centralità-ai-dialetti-ok-commissione-cultura-a-mio-emendamento-->.
- Domani debutta “Arbëresh in Pollino”, di Ulderico Pesce*. Articolo disponibile su “Regione Basilicata”, <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3002909>.
- D’Onofrio, A. (2014). *Fughe, espulsioni e nuova Heimat. Il destino dei tedeschi dell’Europa centro-orientale dopo la seconda guerra mondiale*. Napoli, Giannini.
- Dwyer, A. M. (2005). “The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse”. In Alagappa, M. (a cura di), *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse*, pp. i–108. East-West Center. <http://www.jstor.org/stable/resrep06543.1>.
- Edwards, J. (2007). “Back from the brink: The revival of endangered languages”, in Hellinger, M. & Pauwels, A. (a cura di), *Handbook of language and communication: Diversity and Change*, pp. 241-270.
- Emigrazione: Stival riceve delegazione veneti nel Lazio “Gruppo dell’Agro Pontino” per il 25° anniversario di fondazione* (9 novembre 2012). Articolo disponibile di “Regione Veneto”, <https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=362661>.

- English Plus Versus English Only*. Articolo presente su “League of United Latin American Citizens”, https://lulac.org/advocacy/issues/english_vs_spansih/index.html.
- Equilibrio tra i gruppi*. Articolo presente su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, <https://autonomia.provincia.bz.it/it/equilibrio-tra-i-gruppi>.
- Epifania occitana a Balma Boves* (2023). Articolo presente su “Comune di Sanfront”, https://www.comune.sanfront.cn.it/ita/novita/dettaglio_news.aspx?id=975.
- Espaci Occitan - Istituto di Studi Occitani*. Articolo disponibile online su “Comune di Dronero”, https://www.comune.dronero.cn.it/ita/pagine.asp?id=162&idindice=5&title=Espaci Occitan- Istituto di Studi Occitani&q=occitano#tab_20.
- Fanciullo, F. (2015). *Prima lezione di dialettologia*. Milano ???, Universale Laterza.
- Fernando, C., Valijärvi, R. & Goldstein, R. A. (2010). *A model of the mechanisms of language extinction and revitalization strategies to save endangered languages*, in Hum Biol. 2010 Feb;82(1):47-75. doi: 10.3378/027.082.0104. PMID: 20504171.
- Ferrer, F. (2000). “Languages, Minorities and Education in Spain: The Case of Catalonia”, in *Comparative Education*, 36(2), pp. 187–197. <http://www.jstor.org/stable/3099867>.
- Finco, F. & Melchior, L. (2021). “L’insegnamento di saurano, sappadino e timavese nella scuola: un progetto di ricerca”. In Fusco, F. (a cura di). *Atti della prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia / Akten der ersten Regionalkonferenz über den Schutz der deutschsprachigen Minderheiten Friaul Julisch Venetiens*. Università degli Studi di Udine Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. 84-94.
- Finnigan, C. (2019). *Linguistic minorities in India: Entrenched legal and educational obstacles to equality*. Articolo presente su “London School of Economics”, <https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2019/02/21/linguistic-minorities-in-india-the-entrenched-legal-and-educational-obstacles-they-face/>.
- Fiorentini, I., Grandi, N. & Gianollo, C. (2020). *La classe plurilingue*. Bologna, Bononia University Press.
- Fiorentini, I. (2022). *Sociolinguistica delle minoranze in Italia. Un'introduzione*. Roma, Carocci.
- Fishman, J. A. (1989). *Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective*. Multilingual Matters.
- Forner, W. (1986), tradotto in Toso (2010). “Brigasco occitano?”, in *Intermelion*. 16, 103-146.
- Franz, S. & Eller-Wildfeuer, N. (2021). “(Ri-)Vitalizzazione linguistica: impulsi e sfide sull’esempio dell’insediamento di Sappada/Plodn nel Nord Italia”. In Fusco, F. (a cura di). *Atti della prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia / Akten der ersten Regionalkonferenz über den Schutz der deutschsprachigen Minderheiten Friaul Julisch Venetiens*. Università degli Studi di Udine Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. 95-114.
- French, B. M. (2009). “Linguistic science and nationalist revolution: Expert knowledge and the making of sameness in pre-independence Ireland”, in *Language in Society* 38: 5, pp. 607-625. Darquennes, J. (2017). “Language Awareness and Minority Languages”, in Cenoz, J., Gorter, D. & May, S. (a cura di), *Language Awareness and Multilingualism*, pp. 1-12, 10.1007/978-3-319-02240-6_19.
- Galbersanini, C. (2014). “La tutela delle nuove minoranze linguistiche: un’interpretazione evolutiva dell’art. 6 Cost?”, in *Rivista AIC - Associazione Italiana Costituzionalisti* 3/2014, 1-15.

- Gallant, D. J. (2008). *Indigenous Languages in Canada*. Articolo presente su “The Canadian Encyclopedia”, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginal-people-languages>.
- Ganfi, V. & Simoniello, M. (2021). “Le nuove minoranze linguistiche: scenari attuali e prospettive future a vent'anni dalla legge 482 del 1999, tra necessità di innovazione e diritto all'integrazione”, in Alfieri, L., Ganfi, V. & Pisano S.(a cura di), *Aretè: International Journal of Philosophy, Human and Social Science* 7. *Forme, tipi e dinamiche di plurilinguismo*, 91-116, ISSN: 2531-6249.9.
- Gardt, A. (2004). “Language and national identity”, in Gardt, A. & Hüppauf, B., ed., *Globalization and the Future of German*, pp. 197-213.
- Gazzola, M. (2006). “Il multilinguismo nell'Unione Europea”, in Gazzola, M. & Guerini, F., *La gestione del multilinguismo nell'Unione europea. Le Sfide Della Politica Linguistica Di Oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo*, Carli, A. (a cura di). Francoangeli, Milano.
- Gazzola, M. (2017). Per un'internazionalizzazione realmente plurilingue delle Università. Articolo disponibile su “Accademia della Crusca”, <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/per-uninternazionalizzazione-realmente-plurilingue-delle-universit/81>.
- General Assembly Resolution 2200A (XXI), adottato il 16 dicembre 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Documento disponibile su “United Nations for Human Rights”, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- Genre, A. (1997). “Normalizzazione grafica e trascrizione dei testi occitani”. In O. Martino, “*Manzeta*”. *Fiaba occitana illustrata dagli alunni delle valli occitane*. Castelmagno, Centro occitano di cultura “Detto Dalmastro”.
- Gesley, J. (2018). *The Protection of Minority and Regional Languages in Germany*. Articolo presente su “Library of Congress”, <https://blogs.loc.gov/law/2018/09/the-protection-of-minority-and-regional-languages-in-germany/>.
- Ghilardelli, M. (2016). *Grecanico di Calabria: come salvarlo?* Articolo presente su “Grecanica”, <https://grecanica.net/index.php/magazine/27-speciali/88-grecanico-di-calabria-come-salvarlo>.
- Giacomarra, M.G. (2015). “Il trattamento dell'identità in due minoranze storiche di Sicilia”, in Bardhyl Demiraj, Matteo Mandalà, Shaban Sinani (a cura di), *Studi in onore del prof. Francesco Altamari in occasione del 60° compleanno*. 227-250. Tirane, Edhe 100.
- Giannini, G. (2019). “La italianizzazione dell'Alto Adige durante il regime fascista”. *Dalla ricerca all'azione. I quaderni. Per la gestione e mediazione nonviolenta dei conflitti (1)*. Centro Studi Difesa Civile. Documento disponibile su “Pace difesa”, <http://www.pacedifesa.org/wp-content/uploads/2020/11/Quaderno-n.1-2019-G.Giannini.pdf>.
- Ghenò, V. (2023). “Tutelare la lingua dalle proposte di legge”, in *Amare Parole*, Spotify, <https://open.spotify.com/show/2GllrMixWldMO3ZGUkf9tz>.
- Giornata della lingua e cultura occitana* (2010). Atti del Convegno *Letteratura per una lingua, lingua per una letteratura*. Disponibile su “Minoranze linguistiche Regione Piemonte”, <https://minoranzelinguistiche.regione.piemonte.it/sites/default/files/media/file/Atti-convegno-2010.pdf>.
- Gli Stati Membri delle Nazioni Unite* (2021). Articolo presente sul “Centro regionale di informazione delle Nazioni Unite”, <https://unric.org/it/gli-stati-membri-delle-nazioni-unite/>.
- Gounari, P. (2006). “Language Policy in the United States: Uncommon Language and the Discourse of Common Sense”, in *Belgian Journal of English Language and Literatures*, pp. 39-50.

- Gramsci, A. (2014). *Quaderni del carcere*. Torino, Einaudi.
- Grenoble, L. A. & Singerman A. R. (2014). "Minority languages", in Aronoff M., ed., *Oxford Bibliographies*. Oxford: Oxford University Press 10.
- Gutman Fuentes, A. (2019). *Language of the Land: The Politics of Mapudungun Language Death and Revitalization in Chile*. Ohio State University.
- Halwachs, D. W. (2017). "Language, plurality, and minorities in Europe", in Filipović, J. & Vučo, J., ed., *Minority languages in Education and language learning: challenges and new perspectives*. Belgrado, Philological research today.
- Hamel, R. (2008). "Indigenous Language Policy and Education in Mexico", in Hornberger, N. H. (a cura di), *Encyclopedia of language and education*. Springer.
- Hamel, R. (2013). "Language Policy and Ideology in Latin America", in Baley, R., Richard, C. & Ceil, L. (a cura di), *The Oxford Handbook of Sociolinguistics. Edition: 1st Chapter: Language Policy and Ideology in Latin America*. Oxford, Oxford University Press.
- Haugen, E. (1966). Dialect, Language, Nation. *American Anthropologist*, 68(4), pp. 922–935. <http://www.jstor.org/stable/670407>.
- Hilmarrsson-Dunn, A. & Kristinsson, A. (2010), "The language situation in Iceland", in *Current Issues in Language Planning* 11:3, pp. 207-276.
- House Bill 216. Documento presente online su "Alaska State Legislature", https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwtfrmYn9AhUYD-wKHZEb4EQFnoECAsQAw&url=https://www.akleg.gov/basis/Bill/Text/28?Hsid=HB0216Z&usg=AOvVaw0u7fQ_kwvZhghELmUtOUFQ.
- How many languages are there in the world?* (2022). Articolo presente sul sito "Ethnologue", <https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages>.
- H.R.997 - *English Language Unity Act of 2021*. Documento presente su "Congress.gov", <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/997/text>.
- Humboldt, W. (1835). *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*. Berlino.
- Iannàccaro, G. (2010). *Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla legge 482/99. Il plurilinguismo scolastico nelle comunità di minoranza della Repubblica Italiana*. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Roma.
- Iannàccaro, G. & Dell'Aquila, V. (2011). "Historical linguistic minorities: suggestions for classification and typology". In *International Journal of the sociology of language* (210), 29-45. <https://doi.org/10.1515/ijsl.2011.029>.
- Iannàccaro, G. & Dell'Aquila, V. (2015). "La situazione sociolinguistica". In S. Heinemann & L. Melchior (Ed.), *Manuale di linguistica friulana*. 453-474. Berlin, München, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110310771-023>.
- Iannàccaro G. & Fiorentini I. (2021). "Le lingue minoritarie a scuola", in Luise, M.C.. & Vicario, F., *Le lingue regionali a scuola. Competenze e certificazione didattica*, 37-64. Torino: UTET.
- Il ricco programma dell'Agosto Sanfrontese 2014* (2014). Documento disponibile su "Comune di Sanfront", https://www.comune.sanfront.cn.it/ita/novita/dettaglio_news.aspx?id=298.
- Il riconoscimento della lingua dei segni*. Articolo disponibile su Regione Liguria", <https://www.regione.liguria.it/homepage-giunta/item/2397-il-riconoscimento-della-lingua-dei-segni.html#>.

- ISTAT (2017). L'uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere. Documento disponibile su "ISTAT", https://www.istat.it/it/files/2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf.
- ISTAT (2023). *Stranieri residenti al 1° gennaio*. Dati disponibili su "ISTAT", http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1.
- Jalò tu vua*. Sito web di "Jalò tu Vua Associazione Ellenofona dal 1972", <https://www.jalotuvua.com/index.php>.
- Janežič, A. (2021). "La valutazione dell'applicazione delle norme di salvaguardia della legge di tutela: le difficoltà registrate e le eventuali mancanze". In *Terza Conferenza Regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena* (Trieste, 12-19 novembre 2021). 7-20.
- Joyce, J. (2010). *A portrait of the artist as a young man*. Floating Press.
- Klein, G. (1981). "L'«italianità della lingua» e l'Accademia d'Italia. Sulla Politica linguistica fascista". *Quaderni Storici*, 16(47 (2)), 639–675. <http://www.jstor.org/stable/43777805>.
- Klein, G. (2003). *Lezioni di sociolinguistica. Con esercitazioni e glossario*. Perugia, Morlacchi.
- Kratter, C. & Benedetti, M. (2006). *Ans, kans, hunterttausnt. Berter saint et sehtane. Frasario del "Sappadino"*. Pieve di Cadore, Tipografia Tiziano.
- Krauss, M. (1992) "The World's Languages in Crisis", in *Language* 68, pp. 4-10. <https://doi.org/10.1353/lan.1992.0075>.
- Lagos, C., Arce, F.P., & Figueroa, V.A. (2017). "The revitalization of the mapuche language as a space of ideological struggle: the case of pehuenche communities in Chile", in *Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences*.
- La minoranza cimbra*. Articolo disponibile su "Minoranze linguistiche Provincia di Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/minoranzeTrentino/pagina9.html>.
- La minoranza ladina di fassa*. Articolo disponibile su "Minoranze linguistiche Provincia di Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/minoranzeTrentino/pagina8.html>.
- La minoranza mòchena*. Articolo disponibile su "Minoranze linguistiche Provincia di Trento", <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/minoranzeTrentino/pagina10.html>.
- Languages in education. Articolo presente su "UNESCO", <https://www.unesco.org/en/languages-education>.
- Lemberg, E. (1964). "Nationalismus: Psychologie und Geschichte", in *Rowohlts Deutsche Enzyklopädie: Soziologie* 197. Rowohlts deutsche Enzyklopädie.
- Lewis, M. & Simons, G. (2010). "Assessing endangerment: Expanding Fishman's GIDS", in *Revue Roumaine de Linguistique*, 55. 10.1017/CBO9780511783364.003.
- "*Lingua e cultura arbëreshë*" *Progetti ministeriali finanziati dal MIUR nell'ambito della legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche*. Articolo presente su "Istituto Comprensivo G. Sabatini", <http://www.icsabatiniborgia.edu.it/arbereshe/>.
- Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla legge 482/99. Inchiesta conoscitiva sulle condizioni del plurilinguismo scolastico nelle comunità di minoranza della Repubblica Italiana*, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Documento disponibile su "Albanologia Università della Calabria", [http://www.albanologia.unical.it/Download/Roma11-3-2010/Bozza per i relatori.pdf](http://www.albanologia.unical.it/Download/Roma11-3-2010/Bozza%20per%20i%20relatori.pdf).
- Lingue e cultura siciliane nelle scuole, legge che prende forma*. Articolo disponibile su "Blog Sicilia", <https://www.blogsicilia.it/palermo/lingue-cultura-siciliane-scuole-legge-attuazione-regione/615095/>.

- Lingue minoritarie - Proverbi*. Articolo disponibile su “Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino”, <https://www.comune.susa.to.it/it-it/vivere-il-comune/rubriche/lingue-minoritarie-proverbi-474-1-6278e4a4e3086a2391221b0d52c2f72d>.
- Lo Bianco, J. (1987). “The National Policy on Languages”, in *Australian Review of Applied Linguistics*, 10, pp. 23-32. 10.1075/ara1.10.2.03bia.
- Lo Bianco, J. (2002). *Brief Outline of the Australian Language Policy Experience*. Articolo presente su “Interagency language roundtable, East Coast Organizations of language testers - ECOLT”, https://www.govtilr.org/Publications/ILR_papers01.htm.
- Lotti, G. (2022). *Firenze, il leghista si filma con la donna rom: "Vota Lega e questa sparisce". Ma il partito lo scarica*. Articolo disponibile su “La Repubblica, Firenze”, https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/09/05/news/video_anti_rom_consigliere_quartiere_leghista_proteste_firenze-364280354/.
- Lurati, O. (1988). “Italienisch: Areallinguistik III. Lombardei und Tessin”, in *LRL 1988*, 485-516.
- Lurati, O. (2002). “La Lombardia”. In Cortelazzo, M., Marcato, C., De Blasi, N. & Clivio, G.P. (a cura di), *I dialetti italiani. Storia Struttura Uso*, 515-567. Torino, UTET.
- MacNeill, E. (1905). “Ni haid na mná bréahtha ghnios an brochán acht”. *Gaelic Journal* 15, 17-19.
- Madao, M. (1782). *Saggio d'un'opera, intitolata il ripulimento della lingua sarda lavorato sopra la sua analogia colle due matrici lingue, la greca, e la latina*. Cagliari, Titard.
- Mannoia, M. (2014). “Una lunga storia di negazioni”. In Mannoia, M. & Veca, G. (a cura di), *Entrare fuori. Marginalità e percorsi di inclusione delle comunità Rom*, 23-42. Roma, Aracne editrice.
- Manzoni, A. (1848). *Marzo 1821*.
- Manzoni, A. (2011). *Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla*, in Marazzini, C. & Maconi, L. (a cura di). Castel Bolognese, Imago.
- Marcato, C. (2002). “Il Veneto”. In M. Cortelazzo, C. Marcato, N. De Blasi, G.P. Clivio (a cura di), *I dialetti italiani. Storia struttura uso*. Torino, UTET. 296-328.
- Marchi, T. (1925). *Lo Statuto Albertino e il suo sviluppo storico*. Documento presente su “BPR - Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali”, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipnoLJi4n9AhWksKQKHc2XBzoQFnoECBAQAQ&url=https://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/11850_1861_t&usg=AOvVaw0IR6aDkDIwlaZPR2538BGP.
- Marra, A. 2005. “Mutamenti e persistenze nelle forme di futuro dello slavo molisano”. In Breu, Walter (a cura di), *L'influsso dell'italiano sulla grammatica delle lingue minoritarie. Problemi di morfologia e sintassi*. Atti del Convegno internazionale, Costanza, 9-11 ottobre 2003, 141-166. Rende: Università della Calabria - Centro Editoriale e librario.
- Marra, A. (2019). *Lingue sotto il tetto d'Italia. Le minoranze alloglotte da Bolzano a Carloforte - 13. Isole linguistiche: la comunità degli Slavi del Molise*. Articolo presente su “Treccani”, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Toso13.html.
- Martino, P. (1977). “L'isola grecanica dell'Aspromonte. Aspetti sociolinguistici”. In Leoni, A. (a cura di), *Atti dell'XI congresso internazionale di Studi*, 305-341. Roma, Bulzoni 1980.

- Marupi, O. & Charamba, E. (2022). "The TDS model and epistemic justice for bilingual learners". In *ScienceRise*, (3), 57-66. <https://doi.org/10.21303/2313-8416.2022.002558>
- Massini-Cagliari, G. (2004). "Language policy in Brazil: monolingualism and linguistic prejudice", in *Language Policy* 3, pp. 3–23. <https://doi.org/10.1023/B:LPOL.0000017723.72533.f0>.
- Memoli, G. & Paccione, P. (2021). "Barile: comunità italo-albanese lucana", in Alfieri, L., Ganfi, V. & Pisano S.(a cura di), *Aretè: International Journal of Philosophy, Human and Social Science 7. Forme, tipi e dinamiche di plurilinguismo*, 143-158, ISSN: 2531-6249.9.
- Merlo, C. (1961). "I dialetti lombardi". In *L'Italia dialettale* 24, 1-12.
- Micali, I. (2016). "L'occitano di Guardia Piemontese tra conservazione, innovazione e mutamento: analisi di un corpus", in *Quaderni di Linguistica e studi Orientali*, vol. 2, 175-207, ISSN:2421-7220.
- Micali, I. (2018). "Taliand dè la pèirè da Garroc. Stadi evolutivi della lingua occitana di Guardia Piemontese", in *Fraseologia, paremiologia e lessicografia. Aracne*, 129-141, ISBN:978-88-255-1423-0.
- Micali, I. (2021). "Identificazione e percezione: la costruzione dell'identità linguistica nei parlanti guardioli", in Alfieri, L., Ganfi, V. & Pisano S.(a cura di), *Aretè: International Journal of Philosophy, Human and Social Science 7. Forme, tipi e dinamiche di plurilinguismo*, 117-142, ISSN: 2531-6249.9.
- Minervini, L. (2021). *Filologia romanza. Vol. 2: Linguistica*. Milano, Le Monnier.
- Minoranze linguistiche. Articolo presente su "Regione Molise", <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17801>.
- Molinu, L. & Floricic, F. (2017). "Storia delle indagini e classificazioni". In *Manuale di linguistica Sarda*. Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH. 15-30.
- Monelli, P. (1943). *Barbaro dominio*. Ulrico Hoepli.
- Monk, J. (2018). The Power of Immersion and Bilingual Schools for Indigenous Language Revitalization. Articolo presente su "Samuel Centre for Social Connectedness", <https://www.socialconnectedness.org/the-power-of-immersion-and-bilingual-schools-for-indigenous-language-revitalization/>.
- Mongili, A. (2007). "Capitolo quinto: Qualche approfondimento interpretativo". In Oppo, A. (a cura di), *Le lingue dei sardi, una ricerca sociolinguistica*. Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 83-92.
- Morazzoni, M. & Zavettieri, G. (2019). "I grecanici dell'Aspromonte: identità culturale, tradizioni e turismo", *Geography Notebooks* 2, 1, 41-65.
- National Indigenous Languages Policy (2015). Articolo presente su "Australian Government - Attorney-General's Department, Ministry for the Arts", <https://web.archive.org/web/20150301034938/http://arts.gov.au/indigenous/languages>.
- Nekvapil, J. (2011). "The history and theory of language planning", in Hinkel, E. (a cura di), *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. 2*, 871-887. Routledge, New York.
- Nesi, A. & Poggi Salani, T. (2002). "La Toscana". In M. Cortelazzo, C. Marcato, N. De Blasi, G.P. Clivio (a cura di), *I dialetti italiani. Storia struttura uso*. Torino, UTET. 413-451.
- "Non disperdere la storia e la cultura racchiuse nei dialetti umbri" Il consigliere regionale della Lega, Paola Fioroni, annuncia la presentazione di una proposta di legge. Articolo disponibile su "Consiglio Regione Umbria",

<https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/non-disperdere-la-storia-e-la-cultura-racchiuse-nei-dialetti-umbri>.

Norme, interventi e finanziamenti regionali per i dialetti veneti. Articolo disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA16/>.

Norway. Articolo presente su “European Federation of National Institutions for Language”, <http://www.efnil.org/projects/lle/norway/norway>.

Norway: *further improvement needed to revitalise and develop the most endangered minority languages* (2022). Articolo presente su “Consiglio d’Europa”, <https://www.coe.int/en/web/porta/-/norway-further-improvement-needed-to-revitalise-and-develop-the-most-endangered-minority-languages>.

Orioles, V. (2003). *Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela*. Roma, Il Calamo.

Orlando, A.M. (2013). “Il greco di Calabria: un esempio di bilinguismo nell’Europa antica”. In *Humanities II(1)*, 140-151, <https://cab.unime.it/journals/index.php/hum/article/view/1422/1136>.

Orwell, G. (2021). *Nineteen Eighty-Four*. Penguin Classics.

Ostler, N. (2000). “Language Shift”. In *Oxford Bibliographies Online Datasets*. Oxford: Oxford University Press (OUP).

Paccione, P. (in preparazione). Tesi di dottorato, parte di intervento al VII Convegno internazionale di dialettologia, Potenza, 2023.

Palermo, F. & Woelk, J. *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, CEDAM, 2021.

Panzeli, L. (2020). “La condizione giuridica delle “lingue immigrate” in Lombardia”. In Bocale, P., Cologna, D.B. & Panzeri, L. (a cura di), *Le nuove minoranze in Lombardia*. Quaderni del CERM Centro di Ricerca sulle Minoranze dell’Università degli Studi dell’Insubria. Milano, Ledizioni. https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Siti_tematici/centri_ricerca/cr_CERM/Cerm_Minoranze_web.pdf.

Perta, C., Ciccolone, S. & Canù, S. (2014). *Sopravvivenze linguistiche arbëreshe a Villa Badessa*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto.

Piano regionale triennale per il potenziamento dell’offerta formativa (POF): progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Articolo presente su “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA223/#id3>.

Pieri, S. (1893). “Il dialetto gallo-romano di Sillano, in *Archivio Glottologico Italiano* 13. 329-347.

Piergigli, V. (2017). “La Costituzione italiana delle minoranze linguistiche tra principi consolidati, riforme mancate e prossime sfide”, in *REAF* núm. 26, ottobre 2017, 165-206.

Piergigli, V. (2019). “Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione”, in *Rivista AIC - Associazione Italiana Costituzionalisti* 1/2020, 131-164.

Piva, P. (2016). “La Rete Scuolemigranti e l’integrazione linguistica degli immigrati nel Lazio”, in *Centro Studi e Ricerche IDOS*, Demaio, G. (a cura di). Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Undicesimo Rapporto, Edizioni IDOS, Roma.

Pizzoli, L. (2018). *La politica linguistica in Italia. Dall’unificazione al dibattito sull’internazionalizzazione*. Carocci, Roma.

Plozner, V. (2021). “L’apprendimento della lingua e della cultura tedesca, anche nelle sue varietà storiche, nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, la formazione e l’integrazione del personale docente”. In Fusco, F. (a cura di). *Atti della prima Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia / Akten der ersten*

- Regionalkonferenz über den Schutz der deutschsprachigen Minderheiten Friaul Julisch Venetiens*. Università degli Studi di Udine Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli. 115-122.
- Pons, A. (2022). “L’occitano a scuola”. In *Cultura in Friuli VII*, 371-382. Società Filologica Friulana.
- Pop, R. & Răduț, R. (2019). “Language Policies in Norway and the Development of the Multilingual Competence”, in *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia* 64, pp. 193-205.
- Porru, V.R. (1832). *Nou dizionariu «universali» sardu-italianu*. M. Lörinczi (ed.), Nuoro, Ilisso.
- Promozione e salvaguardia delle minoranze linguistiche*, articolo disponibile su “Regione Basilicata”, <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/departement.jsp?dep=100056&area=109477>.
- Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Istituto Provinciale di Statistica. *Alto Adige in cifre* (2021). Documento disponibile su “ASTAT Provincia Autonoma di Bolzano”, [https://astat.provincia.bz.it/downloads/Siz_2021\(13\).pdf](https://astat.provincia.bz.it/downloads/Siz_2021(13).pdf).
- Provincia autonoma di Trento. *Tav. I. 5 - Appartenenza alla popolazione di lingua ladina, mochena e cimbra, per comune ed area di residenza (Censimento 2001)*. Documento disponibile su “Provincia autonoma di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze/minoranze/ladini_mocheni_cimbri_pop_2001_x_comune_e_residenza.1205943234.pdf.
- Puglia e Albania insieme per la valorizzazione della minoranza arbëreshë*. Articolo disponibile su “Press Regione, Regione Puglia”, <https://press.regione.puglia.it/-/puglia-e-albania-insieme-per-la-valorizzazione-della-minoranza-arbëreshë>.
- Radatz, H. (2013). “Regionalsprache und Minderheitensprache.” In Herling, S. & Patzelt, C. (a cura di), *Weltsprache Spanisch: Variation, Soziolinguistik und geographische Verbreitung des Spanischen, Handbuch für das Studium der Hispanistik*. Stuttgart: ibidem-Verlag. 71-94.
- Raffaelli, A. (2010). *Lingua del fascismo*, su “Treccani, Enciclopedia dell’Italiano”, [https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell'Italiano)/).
- Rampelli (FdI): «Dispenser? No, in italiano si dice dispensatore» (2022). Articolo presente su “Corriere della Sera”, video.corriere.it/politica/rampelli-fdi-dispenser-no-italiano-si-dice-dispensatore/f4c35978-6017-11ed-8bc9-4c51e1976893.
- Regio Decreto Legge n. 17 10 gennaio 1926 *Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, denominata Venezia Tridentina*.
- Regione Puglia: la lingua dei segni sarà insegnata alle scuole medie*. Articolo disponibile su “Ente Nazionale Sordi”, <https://www.ens.it/regione-puglia-la-lingua-dei-segni-sara-insegnata-alle-scuole-medie/>.
- Regis, R. (2020). “Profilo dell’occitano in Piemonte: aspetti sociolinguistici”. In *Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans]*, vol. 42 (2020), 101-125 DOI: 10.2436/20.2500.01.287.
- Regolamento 15 aprile 1958, n. 1. *Regolamento (Euratom) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/168/eu19_02_112.html.
- Rice, K. (2020). *Indigenous Language Revitalization in Canada*. Articolo presente su “The Canadian Encyclopedia”, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indigenous-language-revitalization-in-canada>.
- “Riconoscimento della ‘Lingua italiana dei segni’ (LIS) e piena accessibilità delle persone alla vita collettiva” - Peppucci (Lega) annuncia proposta di legge. Articolo disponibile su “Assemblea Legislativa Regione Umbria”,

<https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/riconoscimento-della-lingua-italiana-dei-segnis-e-piena>.

Rilenazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra. Documento presente su “ISPAT. Statistica Provincia di Trento”, http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica_new/popolazione/RilevazioneMinoranze_2021.1651135867.pdf.

Robustelli, C. (2016). “La diversità linguistica d'Europa oggi: tra patrimonio e identità culturale”, in Longobardi, M. & Sheeren, H., *L'Europe romane : identités, droits linguistiques et littérature*. Articolo presente su “Open Edition Journals, Lenguas - Revue de sociolinguistique”, <https://journals.openedition.org/lenguas/1058#article-1058>.

Rohlf, G. (1974). *Scavi Linguistici nella Magna Grecia*. Galatina: Congedo Editore.

Rohlf, G. (1988). *Studi linguistici sulla Lucania e sul Cilento*. Galatina: Congedo Editore.

Romano A., Manco F. & Saracino C. (2002). “Un giorno a Martano: riflessioni sulla situazione linguistica della Grecia Salentina”. In *Studi Linguistici Salentini* 26, 61-109.

Romano, A. & Marra, P. (2008). *Il griko nel terzo millennio: «speculazioni» su una lingua in agonia*. Torino, Parabita: Edizioni Il Laboratorio.

Rovati, P. & Seri, E. (2010). “Le minoranze storiche albanesi e croate in Molise tra estinzione e tutela”. In *A Pasquale Coppola. Raccolta di scritti*, 315-328. Roma: Società geografica italiana.

Ruffino, G. (2012). *Lingua e storia in Sicilia. Per l'attuazione della Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2011*. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

Rushdie, S. (1984). *Imaginary homelands: Essays and criticism, 1981-1991*. Vintage.

Ruzza, C. (2002). “Language and nationalism in Italy: Language as a weak marker of identity”, in Barbour, S. & Carmichael, C. (a cura di), *Language and nationalism in Europe*, pp. 168–182. Oxford. Oxford University Press.

Sallabank, J. (2012). “Language policy for endangered languages”, in Austin, P. K. & Sallabank, J. (a cura di), *The Cambridge Handbook of Endangered Languages (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics)*, pp. 277-290. Cambridge, Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511975981.014.

Salvi, S. (1975). *Le lingue tagliate: storia delle minoranze linguistiche in Italia*. Rizzoli, Milano.

Santipolo, M. (2018). “Dei diritti (e doveri..) linguistici”. In *ELLE Vol. 7(2)*, 189-200. <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/elle/2018/2/art-10.14277-ELLE-2280-6792-2018-02-001.pdf>.

Scheda personale di attività alla Camera dei Deputati e dei Membri di Governo dell'Assemblea Costituente e di tutte le legislature della Repubblica, risorsa su “Camera dei Deputati”, <http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/ricercadeputato/risultato.asp>.

Scheda personale di attività alla Camera dei Deputati e dei Membri di Governo dell'Assemblea Costituente e di tutte le legislature della Repubblica, risorsa su “Camera dei Deputati”, <http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/deputato/ricercadeputato/risultato.asp>.

Schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Ente Nazionale Sordi - Consiglio Regionale per la Toscana - Onlus finalizzato allo sviluppo dei diritti di cittadinanza per le persone sorde. Documento disponibile su “Regione Toscana”,

https://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5209731&nomeFile=Delibera_n.324_del_11-03-2019-Allegato-A.

- Senato della Repubblica (2009). *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999)*. Lavori preparatori. Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale n. 8 dicembre 2009.
- Senato della Repubblica, Servizio Studi: ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura. *Minoranze linguistiche* [Dossier n. 493 della XVII Legislatura]. Borsi, L. (a cura di). Roma, Senato della Repubblica, 2017.
- Serianni, L. (1990). *Storia della lingua italiana. Il secondo Ottocento. Dall'Unità alla prima guerra mondiale*. Bologna, Il Mulino.
- Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento. *15° Censimento della popolazione e delle abitazioni Rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra (dati provvisori)*. Documento disponibile su “Provincia autonoma di Trento”, http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica/demografia/15CensGenPopolazione.1340956277.pdf.
- Simoni, A. (2003). “Stato di diritto e rom. Breve rassegna storica e comparata su di un problema mai risolto”. In D’Isola I., Sullam M., Baldoni G., Baldini G., Frassanito G. (a cura di), *Alla periferia del mondo. Il popolo dei rom escluso dalla storia*. Milano, Fondazione Roberto Franceschi.
- Siniscalchi, M. (1887). *Idiotismi, voci e costrutti errati di uso più comune nel Mezzogiorno d'Italia con un'appendice ortografica (2.nd ed.)*. Trani, V. Vecchi.
- Síntesis de resultados Censo 2017* (2018). Documento presente su “Instituto Nacional de estadísticas, Chile”, https://www.inec.cl/docs/default-source/censo-de-poblacion-y-vivienda/publicaciones-y-anuarios/2017/publicación-de-resultados/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf?sfvrsn=1b2dfb06_6.
- Spagna, M.I. (2018). “Il francese e il francoprovenzale nel complesso repertorio linguistico della Valle d’Aosta”. In *Palaver* 7, n. 2, 105-128. DOI 10.1285/i22804250v7i2p105.
- Spagna, M.I. (2019). “Il francoprovenzale in Puglia: situazione attuale e prospettive”. *Palaver* 8, n. 2, 201-224. DOI 10.1285/i22804250v8i2p201.
- Spano, G. (1840). *Ortografia sarda nazionale osiat gramatica de sa limba logudoresa cumparada cun s'italiana*, 2 vol., Cagliari, Stamperia Reale.
- Spinuzzi Monai, L. (2015). “Sloveno”. In S. Heinemann & L. Melchior (Ed.), *Manuale di linguistica friulana*. 245-273. Berlin, München, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110310771-014>.
- Stević, A. (2017). Stephen Dedalus and Nationalism without Nationalism, in *Journal of Modern Literature*, 41(1), 40–57. <https://doi.org/10.2979/jmodelite.41.1.04>
- Strubell, M. (1999). “From language planning to language policies and language politics”, in Weber, P. J. (a cura di), *Contact + confli(c)t. Language planning and minorities (Plurilingua 21)*, 237–248. Bonn: Dümmler.
- Tagarelli G., Piro A., Lagonia P., Condino F. & Tagarelli A. (2004). *Studio antropologico della comunità arbëreshe della provincia di Torino*, Tagarelli A. (a cura di). S. Giovanni in Fiore (CS), Edizioni Plane, pp. 89-144 (ISBN: 88-88637-10-9).
- Tani, M. (2006). “La legislazione regionale in Italia in materia di tutela linguistica dal 1975 ad oggi”, in Telmon, T. (a cura di), *LIDI - Lingue e Idiomi D'Italia*. San Cesario di Lecce, Manni.

- Telmon, T. (1994). "Aspetti sociolinguistici delle eteroglossie in Italia". In *Storia della lingua italiana, vol.III - Le altre lingue*, 923- 950.
- Te Petihana Reo Māori* (2022). Articolo presente su "New Zealand Parliament", <https://www.parliament.nz/mi/visit-and-learn/history-and-buildings/te-rima-tekau-tau-o-te-petihana-reo-maori-the-50th-anniversary-of-the-maori-language-petition/te-petihana-reo-maori-the-maori-language-petition/>.
- Terza Conferenza Regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena* (Trieste, 12 - 19 novembre 2021). Documento disponibile su "Consiglio Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia", https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/export/sites/consiglio/home/.allegati/Terza-conferenza-lingua-slovena-2021/Relazioni-SLORI_TUTTE.pdf.
- The Māori Language Petition* (2022). Articolo presente su "New Zealand Parliament", <https://www.parliament.nz/en/pb/library-research-papers/research-papers/the-māori-language-petition/#A>.
- The Spanish Constitution* (1978). Documento presente su "Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado", <https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf>.
- Thiong'o, N. (1986). *Decolonising the mind*. James Currey, London.
- Tire fur la lenghe: al via l'indagine sociolinguistica sul friulano e le lingue parlate in Regione*. Articolo disponibile su "IRES", <https://www.iresfvg.org/indagine-sociolinguistica/>.
- Tolomei, E. (1928). "I provvedimenti per l'Alto Adige dopo un quinquennio (1923-1928)", in *Gerarchia*, 268-287. Documento disponibile su "Biblioteca Centrale di Roma", <http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/visore/##/main/viewer?idMetadato=18697452&type=bncr>.
- Toso, F. (2008). *Le minoranze linguistiche in Italia*. il Mulino, Bologna.
- Toso, F. (2008b). "Il brigasco e l'olivettese tra classificazione scientifica e manipolazioni politico-amministrative". In *Intermelion. Cultura e territorio* 14, 103-134. <https://www.intemelion.it/pdf/14/04-toso.pdf>.
- Toso, F. (2009). "L'occitanizzazione delle Alpi Liguri e il caso del brigasco: un episodio di glottofagia". In Malerba, A. (a cura di), *Quem tu probe meministi. Studi e interventi in memoria di Gianrenzo P. Clivio. Atti dell'incontro (Torino, Archivio di Stato, 15-16 febbraio 2008)*, 177-248. Torino: Centro Studi Piemontesi.
- Trifone, P. (2011). *Italiano e dialetto dal 1861 a oggi*. Istituto dell'Enciclopedia Italiana, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/italiano_dialetti/Trifone.html.
- Trovato, S.C. (2002). "La Sicilia". In Cortellazzo, M., Marcato, C., De Blasi, N. & Clivio, G. (a cura di), *I dialetti italiani. Storia struttura, uso*. Torino: UTET, 834-897.
- Ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca*. Articolo disponibile su "Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol", <https://www.regione.taa.it/Amministrazione/Uffici/Ufficio-per-le-minoranze-linguistiche-e-della-biblioteca>.
- Un'autonomia per tre gruppi*. Articolo presente su "Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige", <https://autonomia.provincia.bz.it/it/un-autonomia-per-tre-gruppi>.
- UNESCO Project: Atlas of the World's Languages in Danger*. Documento presente su "UNESCO: UNESDOC Digital Library", <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192416>.

- Valdes, M. (2007). "Capitolo secondo: Valori, opinioni e atteggiamenti verso le lingue locali". In Oppo, A. (a cura di), *Le lingue dei sardi, una ricerca sociolinguistica*. Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 45-62.
- Vedovato, G. (1986). "Tutela delle minoranze linguistiche: 29 progetti di legge al Parlamento italiano", in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 53, No. 1 (209) (Gennaio-Marzo 1986), 41-111, <https://www.jstor.org/stable/43785587>.
- Vedovato, G. (1986). "Tutela delle minoranze linguistiche: 29 progetti di legge al Parlamento italiano", in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 53, No. 2 (210) (Aprile-Giugno 1986), 253-310, <https://www.jstor.org/stable/42735994>.
- Vedovato, G. (1986). "Tutela delle minoranze linguistiche: 29 progetti di legge al Parlamento italiano", in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 53, No. 3 (211) (Luglio-Settembre 1986), 445-464, <https://www.jstor.org/stable/42736366>.
- Versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2010/C 83/01)*. Documento disponibile su "Unione Europea", <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=IT>.
- Vicario, F. (2015). "Friulano". In S. Heinemann & L. Melchior (Ed.), *Manuale di linguistica friulana*. 21-40. Berlin, München, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110310771-003>.
- Videsott, R. (2021). "Plurilinguismo nell'area ladina dell'Alto Adige. Quando plurilinguismo istituzionale e individuale si intrecciano". In *Didattica dell'italiano. Studi applicati di lingua e letteratura (1)*, 55-83.
- Virdis, M. (1988). *Sardisch: Areallinguistik/Aree linguistiche*. In Holtus, G., Metzeltin, M. & Schmitt, C. (edd.), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, vol. 4. Tübingen, Niemeyer, 897-913.
- Vitale, T. (2010). *Rom e sinti in Italia. Condizione sociale e linee di politica pubblica*. Report finale per l'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) finanziato dall'Osservatorio di politica internazionale, Senato della Repubblica/Camera dei Deputati/Ministero degli Affari Esteri, http://www.ispionline.it/it/documents/PI0021App_rom.pdf.
- Vitolo, G. (2012). "Analisi della realtà sociolinguistica della comunità albanofona di Greci in provincia di Avellino". In *Quaderni del dipartimento di Linguistica 21*, 165-194. Firenze, Università degli Studi di Firenze, Unipress.
- Voci delle minoranze*. Articolo presente su "Minoranze linguistiche Provincia di Trento", http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/voci_dalle_minoranze/.
- Wagner, M.L. (1941). *Historische Lautlehre des Sardischen*. Halle, Niemeyer.
- What Languages Are Spoken In China?* (2019). Articolo presente su "Worldatlas", <https://web.archive.org/web/20190623031904/https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-china.html>.

Capitolo VII

Appendice

7.1 Disposizioni

7.1.1 Disposizioni nazionali

Corte Cost. Sentenza 29 gennaio 1996 n. 15, in Giur. Cost. 1996, disponibile su “Corte Costituzionale”, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=15>.

Corte Cost. Sentenza 13 maggio 2010 n. 170, in Giur. Cost. 2010, disponibile su “Corte Costituzionale”, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2010:170.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2007. *Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano*. Documento presente su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.C.M._3_dicembre_2007.1375438590.pdf.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2013. *Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (13A10063)*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-16&atto.codiceRedazionale=13A10063&elenco30giorni=false.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2006, n. 288. *Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38*. Documento presente su “Edizioni Europee”, http://www.edizionieuropee.it/law/html/20/zn41_07_292.html.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive*. Documento presente su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=372>.

- Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 *Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche*. Documento presente su “Archivio area Istruzione”, https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2001/dpr345_01.shtml.
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2018, n. 150 *Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/31/19G00009/sg>.
- Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 *Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (13A10063)*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-16&atto.codiceRedazionale=13A10063&elenco30giorni=false.
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, *Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*. Documento presente su “Consiglio Provincia di Trento”, https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10830.pdf.
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, *Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-27&atto.codiceRedazionale=007A9946&elenco30giorni=false.
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 301 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madre lingua dell'alunno*. Documento presente su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10845.pdf.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/GEN/statuto/allegati/NormeAttuazione.pdf>.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano*

- e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.* Documento presente su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1976-752/decreto_del_presidente_della_repubblica_26_luglio_1976_n_752.aspx?view=1.
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.* Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/04/18/002G0088/sg>.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.* Documento presente su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=391>.
- Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.* Documento disponibile su “Parlamento”, <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97009dl.htm>.
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 178 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento.* Documento disponibile su “Camera”, <http://leg14.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06178dl.htm>.
- Decreto Legislativo 9 settembre 1997, n. 354 *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.* Documento presente su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dlgs-1997-354/decreto_legislativo_9_settembre_1997_n_354.aspx.
- Decreto Legislativo 12 settembre 2002 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione.* Documento presente su “Regione FVG”, <https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/GEN/statuto/allegati/NormeAttuazione.pdf>.
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione.* Documento disponibile su “Regione Sardegna”, https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20170615135442.pdf.
- Decreto Legislativo 13 giugno 2005, n. 124 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano.* Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/20/zn41_07_273.html.

- Decreto Legislativo 15 dicembre 1998, n. 487 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee*. Documento disponibile su “Aeranti-Corallo”, <https://www.aeranticorallo.it/decreto-legislativo-15-dicembre-1998-n487-qnorme-di-attuazione-dello-statuto-speciale-della-regione-trentino-alto-adige-recanti-modifiche-al-decreto-del-presidente-della-repubblica-1d-novembre-1973-n6/>.
- Decreto Legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*. Documento presente su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=470>.
- Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 265 *Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano*. Documento disponibile su “Consiglio Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=463>.
- Decreto Legislativo 19 novembre 2010, n. 262 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*. Documento presente su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_22278.pdf.
- Decreto Legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine. (11G0044)*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-28&atto.codiceRedazionale=011G0044&elenco30giorni=false.
- Decreto Legislativo 22 maggio 2001, n. 262 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.Lgs._262_2001_Provincia_autonoma_Bolzano.1413193722.pdf.
- Decreto Legislativo 22 maggio 2001, n. 263 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili*. Documento disponibile su “Camera”, <http://leg13.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01263dl.htm>.

- Decreto Legislativo 23 maggio 2005, n. 99 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.Lgs._99_2005_Provincia_autonoma_Bolzano.1413189643.pdf.
- Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 434 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/08/23/096G0452/sg>.
- Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 446 *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*. Documento disponibile su “Normattiva”, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;446>.
- Decreto Legislativo 29 maggio 2001, n. 283 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci*. Documento disponibile su “Consiglio Provincia Autonoma di Trento”, https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_10895.pdf.
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 *Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*. Documento disponibile su “Regione Valle D'Aosta”, https://www.regione.vda.it/gestione/gestione_contenuti/allegato.asp?pk_allegato=129#:~:text=La provincia di Aosta è,aggregati alla provincia di Torino.
- Legge 4 novembre 2011, n. 23. *Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo*. Documento disponibile su “GURS Regione Sicilia”, <http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-47o/g11-47o.pdf>.
- Legge 6 marzo 1998, n. 40 *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. Documento disponibile su “Parlamento”, <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/98040l.htm>.
- Legge 11 marzo 1972, n. 118. *Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine*. Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1972/04/11/072U0118/sg>.
- Legge 13 agosto 1980, n. 454. *Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio*. Documento presente su

- “Gazzetta Ufficiale”,
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=1980-08-21&atto.codiceRedazionale=080U0454&elenco30giorni=false.
- Legge 15 dicembre 1999, n. 482. *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*. Documento presente su “Parlamento italiano”, <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/994821.htm>.
- Legge 17 agosto 2005, n. 175 Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. Documento disponibile su “Normattiva”, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;175>.
- Legge 22 dicembre 1973, n. 932 *Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia*. Documento presente su “Edizioni Europee”, http://www.edizionieuropee.it/law/html/30/zn57_01_01f.html.
- Legge 22 maggio 1971, n. 347 *Statuto*. Documento presente su “Regione Molise”, <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23>.
- Legge 23 febbraio 2001, n. 38 *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*. Documento presente su “Normattiva”, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;38>.
- Legge 28 luglio 1971, n. 519, *Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Calabria*. Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1971/08/03/071U0519/sg>.
- Legge Costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 *Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina*. Documento disponibile su “Astrid Online”, https://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_cost_4dic2017_n1.pdf.
- Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 *Statuto Speciale per la Valle D’Aosta*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale della Valle d’Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/statuto#nota_29.
- Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni *Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”,
https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/export/sites/consiglio/istituzione/allegati/Allegati_istituzione_statuto/Statuto-aggiornato-gennaio-2022.pdf.
- Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*. Documento disponibile su “Consiglio Provincia di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Documents/statuto-testo comparato.pdf>.
- Proposta di Legge n. 107 20 giugno 1979 *Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche*. Documento presente su “Legislature Camera”, http://legislature.camera.it/_dati/leg08/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pd1=107.

Proposta di Legge n. 1059 26 giugno 2001 *Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti*. Documento presente su “Legislature Camera”, http://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0013400.pdf.

Proposta di Legge n. 678 31 maggio 2018 *Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana*. Documento disponibile su “Documenti Camera”, <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.678.18PDL0013910.pdf>.

Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925 n. 1796 *Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume. (025U1796)*. Documento presente su “Normattiva”, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15:1796>.

Regio Decreto Legge 22 novembre 1925 n. 2191, *Disposizioni riguardanti la lingua d'insegnamento nelle scuole elementari*. Disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=30&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=008G0223&art.dataPubblicazioneGazzetta=2008-12-22&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1.

Regio Decreto Legge n. 17 10 gennaio 1926 *Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, denominata Venezia Tridentina*.

Regolamento 15 aprile 1958, n. 1. *Regolamento (Euratom) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/168/eu19_02_112.html.

Sentenza n. 170, anno 2010 (2010). Documento presente su “Corte Costituzionale, Decisioni”, https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2010:170.

Sentenza n. 210, anno 2018 (2018). Documento presente su “Corte Costituzionale, Decisioni”, https://www.regione.taa.it/ocmultibinary/download/5357/204943/17/4c11f23b02eed57ca9fa976012d0a35a.pdf/file/Corte_Costituzionale_pronuncia_210_2018_Comune_San_Giovanni_di_Fassa.pdf.

Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848, testo disponibile su “Quirinale”, https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/Statutoalbertino.pdf.

7.1.2 - Disposizioni regionali

7.1.2.1 Abruzzo

Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 5 *Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Abruzzo”, http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/storico/2014/lr14005.htm.

Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 23 *Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Abruzzo”,

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwificO61Yj->

[AhXKSvEDHTOtAngQFnoECAwQAQ&url=http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2020/lr20023/Art_7.asp&usg=AOvVaw0xQOA5BY4A05xtcZoTOYJX](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2020/lr20023/Art_7.asp&usg=AOvVaw0xQOA5BY4A05xtcZoTOYJX).

Legge Regionale 17 aprile 2014, n. 17 *Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.* Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-14&atto.codiceRedazionale=14R00210>.

Legge Regionale 21 dicembre 2021, n. 26 Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese. Documento disponibile su “Consiglio Regione Abruzzo”, http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/Xi_Legislatura/verbali/2021/verb_059_01.pdf.

Progetto di legge: 0430/03 *Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE).* Documento disponibile su “Consiglio Regione Abruzzo”, <http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/043003F.htm>.

7.1.2.2 Basilicata

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2013, n. 661. *L. 15/12/1999 n.482 Anno 2014 - Circolare DAR 0007042 P - 4.2.15.6 del 07/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali - Parere della Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese.* Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Basilicata_delib_GR_n_661_7giugno2013.1582634664.pdf.

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2004, n. 2292. *Legge 15/12/1999 n. 482 Modifiche alla DGR 7/10/2002 n. 1808 ed approvazione schema Protocollo d'intesa Regione Basilicata - Università degli Studi della Basilicata per la istituzione del Centro - Sportello Linguistico Regionale per le minoranze linguistiche storiche della Basilicata.* Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.GR_n_2292_del_11_ottobre_2004.1375365649.pdf.

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 698. *L. 15/12/1999 n.482 Anno 2014 - Circolare DAR 0002241 P - 4.2.15.6 del 18/02/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali - Parere della Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese.* Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Basilicata_delib_GR_n_698_20giugno2014.1582634246.pdf.

- Legge 15/12/1999 n.482 Anno 2013 - Circolare DAR 0007042 P - 4.2.15.6 del 07/03/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport - Parere della Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese. (Sportello linguistico e Attività culturale di promozione linguistica, laboratorio di canto). Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Basilicata_delib_GR_n_661_7giugno2013.1582634664.pdf.
- Legge 15/12/1999 n.482 Anno 2014 - Circolare DAR 0002241 P - 4.2.15.6 del 18/02/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport - Parere della Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese. (Sportello linguistico e Attività culturale di promozione linguistica, rete per il trasferimento di conoscenze). Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Basilicata_delib_GR_n_698_20giugno2014.1582634246.pdf.
- Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 40, *Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata - Abrogazione L.R. 28 marzo 1996, n. 16*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_40_1998_Regione_Basilicata.1375365544.pdf.
- Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 27 *Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale Basilicata”, http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi?Codice=474.
- Legge Regionale 17 agosto 2004, n. 17, *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 40 norme per la promozione e tutela delle comunità Arbereshe in Basilicata*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_17_2004_Regione_Basilicata.1375365567.pdf.
- Legge Regionale 20 novembre 2017, n.30 *Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva*. Documento disponibile su “Regione Basilicata”, https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3038074.pdf.
- Legge Regionale 28 marzo 1996, n. 16, *Promozione e tutela delle minoranze etniche-linguistiche di origine greco-albanese in Basilicata*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_16_1996_Regione_Basilicata.1375365619.pdf.
- Legge Statuaria 17 novembre 2016 n. 1, *Statuto della Regione Basilicata*. Documento disponibile su “Consiglio Basilicata”, <https://www.consiglio.basilicata.it/consiglio-api/file/1092/201501>.

7.1.2.3 Calabria

- Legge Regionale 11 giugno 2012, n. 21 *Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Regione Calabria*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Calabria”, <http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=21&anno=2012>.
- Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 *Statuto della Regione Calabria*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale Calabria”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=47/98&versione=.
- Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 41 *Integrazione e promozione della minoranza romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19*. Documento presente su “Consiglio Regione Calabria”, <http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=41&anno=2019>.
- Legge Regionale 30 ottobre 2003, n. 15 *Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale Calabria”, https://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/LR_15-2003.pdf.
- Proposta di Legge Regionale n. 151 *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale Calabria”, <https://www.consiglioregionale.calabria.it/pl12/151.pdf>.

7.1.2.4 Campania

- Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile*. Documento presente su “Regione Campania”, https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R1783&id_doc_type=1&id_tema=22.
- Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 14 *Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano*. Documento presente su “Regione Campania”, https://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1843_14_2019Storico.pdf.
- Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 7 *Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale*. Documento presente su “Regione Campania”, https://www.regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I231R395&id_doc_type=1&id_tema=29.
- Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6 *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*. Documento presente su “Regione Campania”, http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc35or_07/lr06_07.pdf.
- Legge Regionale 20 dicembre 2004, n. 14 *Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità Albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino*. Documento presente su “Gazzetta Ufficiale”,

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-04-16&atto.codiceRedazionale=005R0104>.

Legge Regionale 24 febbraio 1990, n. 6 *Istituzione dell'Istituto Linguistico Campano*. Documento presente su “Regione Campania”, https://www.regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/736_6_1990Abrogata.pdf.

Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31, *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022*. Documento disponibile su “Regione Campania”, <https://regione.campania.it/assets/documents/lr-31-del-28-12-2021-stabilita.pdf>.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 *Statuto della Regione Campania*. Documento presente su “Regione Campania”, https://regione.campania.it/normativa/userFile/static_page/attachments/1_Nuovo_statuto_storico.pdf.

7.1.2.5 Emilia-Romagna

Legge Regionale 2 luglio 2019, n. 9, *Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva*. Documento disponibile su “Regione Emilia-Romagna”, https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2019;9&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y.

Legge Regionale 16 luglio 2015, n. 11 *Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti*. Documento presente su “Sociale Regione Emilia-Romagna”, https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/leggi/successivi-il-2010/copy_of_lr-11-2015#:~:text=La Regione Emilia-Romagna promuove,alla loro specifica condizione giuridica.

Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 16 *Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna*. Documento disponibile su “Demetra Regione Emilia-Romagna”, <https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;16>.

Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13 *Statuto della Regione Emilia-Romagna*. Documento disponibile su “Demetra Regione Emilia-Romagna”, https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005;13&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1.

7.1.2.6 Friuli-Venezia Giulia

Allegato alla Delibera n. 398 del 3 marzo 2023 *Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia indicati all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA16/allegati/BANDO_2023.pdf.

- Allegato alla Delibera n. 1034 del 8 giugno 2012 *Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana*. Documento disponibile su "ARLeF", https://arlef.it/app/uploads/documenti/piano_applicativo_di_sistema_per_linsegnamento_della_lingua_friulana_allegato_delibera_n-_1034_del_2012_it_1516107584.pdf.
- Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione di contributo economico a sostegno del progetto "Lingue minoritarie anno 2021" ai sensi della L. 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche". Documento presente su "comune di Torino", http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/patrimonio-artistico-culturale-storico/dwd/home/2022/LINGUE_MADRI_progetto_2021_signed.pdf.
- Decreto del Presidente della Giunta 20 maggio 1999, n. 0160/Pres. *Legge regionale 15/1996, articolo 5. Ridelimitazione territoriale per l'applicazione delle norme per la tutela e la promozione della lingua friulana*. Documento disponibile su "ARLeF", https://arlef.it/app/uploads/2019/01/dpgr_160_1999_ridelimitazione_territoriale_it.pdf.
- Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres. *Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)*. Documento disponibile su "SVI BZ", https://www.svi-bz.org/uploads/tx_bh/d_p_reg_2_maggio_2014_n_079.pdf.
- Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2013, n. 041/Pres. *L.R. n. 29/2007 art. 5 comma 2-bis. Adozione della grafia delle varianti della lingua friulana*. Documento disponibile su "ARLeF", https://arlef.it/app/uploads/documenti/norme-per-la-grafia-delle-varieta-della-lingua-friulana_decreto-e-allegato.pdf.
- Delibera della Giunta Regionale 13 marzo 2012, n. 21 *Legge 15.12.1999 n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche: delega alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per la presentazione del progetto "Anno 2012. Le lingue madri occitana, francoprovenzale, francese come valore aggiunto dei territori"*. Documento disponibile su "Città di Susa", <https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2012/legge-15-dicembre-1999-n-482-norme-in-materia-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-140834-1-9d459250f3c654badead4184cc579eba>.
- Delibera della Giunta Regionale 21 aprile 2010, n. 26 *Legge 15.12.1999 n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche: delega alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per la presentazione del progetto "Anno 2010. Le lingue madri occitana, francoprovenzale, francese come valore aggiunto dei territori"*. Documento disponibile su "Città di Susa", <https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2010/legge-15-12-1999-n-482-norme-in-materia-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-83754-1-38f83fb1e9eb4adf3a2da297ed0c55df>.
- Delibera della Giunta Regionale 22 aprile 2009, n. 28 *Legge 15.12.1999 n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche: delega alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per la*

presentazione del progetto "Anno 2009. Le lingue madri occitana, francoprovenzale, francese come valore aggiunto dei territori". Documento disponibile su “Città di Susa”,
<https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2009/delega-del-comune-di-susa-alla-provincia-di-torino-per-la-presentazione-del-progetto-denominato-63109-1-8e14f6186b49b38bd5e7c332da86d0ff>

Delibera della Giunta Regionale 30 marzo 2011, n. 26 *Legge 15.12.1999 n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche: delega alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per la presentazione del progetto "Anno 2011. Le lingue madri occitana, francoprovenzale, francese come valore aggiunto dei territori".* Documento disponibile su “Città di Susa”,
<https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/delibere-di-giunta/2011/legge-15-12-1999-n-482-norme-in-materia-di-tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche-107622-1-f74121649a9063d9f06848592215ec9b>

Legge Regionale 2 luglio 1969, n. 11, *Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l' incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia.* Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1969&legge=11&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>.

Legge Regionale 9 ottobre 1970, n. 36 *Modifiche alle leggi regionali 20 agosto 1968, n. 29, e 2 luglio 1969, n. 11.* Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1970&legge=36&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1>.

Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 26 *Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte.* Documento presente su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/11990026.html>.

Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 1 *Modifiche alle leggi regionali 20 agosto 1968, n. 29, e 2 luglio 1969, n. 11.* Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1970&legge=36&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1>

Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 *Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.* Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=26&lista=1&fx=>.

Legge Regionale 12 gennaio 1993, n. 3 *Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.* Documento presente su “Consiglio Regionale della Valle D'Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=3/93&versione=V.

- Legge Regionale 12 settembre 2001, n. 23 *Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7*. Documento presente su “Regione FVG”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2001&legge=23&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art5>.
- Legge Regionale 13 novembre 2019, n. 20 *Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2019&legge=20&id=art2&fx=art&lista=0>.
- Legge Regionale 14 marzo 1973, n. 20 *Rimborso di oneri speciali a carico degli Enti locali territoriali e loro Consorzi*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1973&legge=20&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl>.
- Legge Regionale 14 marzo 1988, n. 11 *Norme a tutela della cultura “Rom” nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1988&legge=11>.
- Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 *Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2022&legge=16&id=tit2-cap5&fx=lex&n_ante=10&a_ante=2023&vig=07/03/2023 Legge regionale 3 marzo 2023 n.10&ci=1&diff=False&lang=multi&dataVig=07/03/2023&idx=ctrl0.
- Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4 *Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA5/allegati/LR41999art6.pdf>.
- Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 29 *Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2007&legge=29&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex>.
- Legge Regionale 18 novembre 1976, n. 60 *Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1976&legge=60>.
- Legge Regionale 30 marzo 1973, n. 23 *Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1973&legge=23&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art5>.

- int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1973&legge=23&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1.
- Legge Regionale 3 marzo 1977, n. 11, *Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1977&legge=11&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>.
- Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 46 *Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli - Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione FVG”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1991&legge=46&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>.
- Legge Regionale 7 febbraio 2013, n. 3 *Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2013&legge=3>.
- Legge Regionale 8 settembre 1981, n. 68 *Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1981&legge=68&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>.
- Legge Regionale 9 aprile 2014, n. 6 *Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2014&legge=6&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#>.
- Legge Regionale 16 novembre 2007, n. 26 *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2007&LEX=0026&tip=0&id=>.
- Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 5, *Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=5>.
- Legge Regionale 20 novembre 2009, n. 20 *Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/allegati/Legge_Regionale_20_novembre_2009_n._20.pdf.

- Legge Regionale 21 ottobre 2010, n. 17 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRjfnzngKz-AhWXOuWkHZ3vDaMQFnoECAgQAQ&url=https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2010&LEX=0017&tip=2&id=tit6-cap5&lang=ita&a_ante=&n_ante=&ci=&vig=&idx=&dataVig=&usg=AOvVaw0NBH2e__-r4mUZszzio08F.
- Legge Regionale 22 dicembre 1973, n. 932 *Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, http://www.edizionieuropee.it/law/html/30/zn57_01_01f.html.
- Legge Regionale 22 giugno 1993, n. 48 *Interventi regionali per lo studio della lingua e della cultura friulana nelle scuole dell'obbligo*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1993&legge=48&id=&fx=lex&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1>.
- Legge Regionale 22 maggio 1996, n. 15 *Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1996&legge=15>.
- Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 10 *Norme regionali in materia di diritto allo studio*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1980&legge=10&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>.
- Legge Regionale 27 marzo 2015, n. 6 *Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”*. Documento presente su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=6#:~:text=>.
- Legge Regionale 30 giugno 1973, n. 23 *Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli Venezia Giulia*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia”, <https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=1973&legge=23&id=&fx=&ci=0&lang=multi&idx=ctrl1#art1>.
- Norme di Attuazione Statuaria*, giugno 2006. Documento disponibile su “Regione Friuli Venezia Giulia”, <https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/GEN/statuto/allegati/NormeAttuazione.pdf>.
- Legge Regionale 20 febbraio 2008, n. 5 *Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/114/fl5_07_110.html.

7.1.2.7 Lazio

Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 *Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Lazio”, <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=898&sv=storico>.

Legge Regionale 28 maggio 2015, n. 6 *Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale*. Documento presente su “Consiglio Regione Lazio”, <https://consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9212&sv=vigente>.

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 *Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Lazio”, <https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9262&sv=vigente>.

7.1.2.8 Liguria

Legge Regionale 2 maggio 1990, n. 32, *Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria*. Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-11-17&atto.codiceRedazionale=090R0889>.

Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 33 *Testo unico in materia di cultura*. Documento disponibile su “Regione Liguria”, http://lr.v.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2006-10-31;33.

Legge Statuaria 3 maggio 2005 n. 1, *Statuto della Regione Liguria*. Documento disponibile su “Regione Liguria”, http://lr.v.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:statuto:2005-05-03;&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0.

7.1.2.9 Lombardia

Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20 *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile*. Documento disponibile su “Regione Lombardia”, <https://www.lombardiacomune.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e4c9ceb-c287-4747-9bc1-0ab6b9b69df8/dgr+6177-approvazione+PTPCT+2017-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8e4c9ceb-c287-4747-9bc1-0ab6b9b69df8-ooMC4FY>.

Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 *Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo*. Documento presente su “Consiglio Regione Lombardia”,

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=3852016&command=open&selnode=3852016&view=showdoc&iddoc=lr002016100700025.

Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1 *Statuto d'autonomia della Lombardia*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Lombardia”, https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lrst2008051400001&view=showdoc&iddoc=lrst2008051400001&selnode=lrst2008051400001.

Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 *Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.edizionieuropee.it/law/html/137/sa3_04_050.html.

7.1.2.10 Marche

Legge Regionale 18 febbraio 2020, n. 5 *Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva*. Documento disponibile su “Consiglio Marche”, https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2134.

Legge Regionale 18 settembre 2019, n. 28 *Valorizzazione dei dialetti marchigiani*. Documento disponibile su “Consiglio Marche”, https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2112.

7.1.2.11 Molise

Legge Regionale 14 maggio 1997, n. 15 *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise*. Documento presente su “Regione Molise”, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU7KDG2LP-AhWsRPEDHfN0BWsqFnoECBoQAQ&url=https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252Fb%252FD.db2f1e72df5b049e0951/P/BLOB%3AID%3D17801/E/pdf?mode=download&usg=AOvVaw2mzwwkXA3HSUe-PwecICSy>.

Legge Regionale 18 aprile 2014, n. 10 *Statuto della Regione Molise*. Documento disponibile su “Regione Molise”, <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11071>.

Legge Regionale 30 marzo 2015, n. 12 *Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, http://www.edizionieuropee.it/law/html/206/mo4_08_011.html.

Proposta di Legge Regionale n. 114 *Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua de segni italiana e della lingua dei segni tattile*. Documento disponibile su “Consiglio Regione Molise”, https://consiglio.regione.molise.it/sites/consiglio.regione.molise.it/files/pdl_n.114_completa.pdf.

7.1.2.12 Piemonte

- Legge Regionale 1 agosto 2018 n. 11 *Disposizioni coordinate in materia di cultura*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODO C=LEGGI&LEGGE=11&LEGGEANNO=2018>.
- Legge Regionale 7 aprile 2009, n. 11 *Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009011.html>.
- Legge Regionale 17 giugno 1997, n. 37 *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 Aprile 1990, n. 26 ‘Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte’*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/11997037.html>.
- Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 30 *Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/11979030.html>.
- Legge Regionale 30 luglio 2012, n. 9 *Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODO C=LEGGI&LEGGE=9&LEGGEANNO=2012>.
- Legge Regionale Statutaria 4 marzo 2005 n. 1 *Statuto della Regione Piemonte*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/statuto_vigente_l2005001.html.
- Proposta di Legge Regionale n. 184 presentata il 26 gennaio 2022 *Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)*. Documento disponibile su “Arianna Consiglio Regionale Piemonte”, <http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioProgetto.do?urnProgetto=urn:nir:regione.piemonte;consiglio:testo.presentato.pdl:11;184&tornaIndietro=true>.
- Legge Regionale 7 aprile 2009, n. 12 *Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/131/pi3_08_053.html.

7.1.2.13 Puglia

- Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 *Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia*. Documento disponibile su “Trasparenza Regione Puglia”, https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/provvedimento_amministrativo/44710_5_22-03-2012_L_5_22_03_2012.pdf.

Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022*. Documento disponibile su “BURP Regione Puglia”, https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1793282/LR_51_2021.pdf/01a08f8f-4cd6-dbed-4b36-9fb659b45be9?t=1640949566808.

7.1.2.14 Sardegna

Allegato alla Delibera n. 34/16 del 7 luglio 2020 *Piano di politica linguistica regionale 2020-2024 (L.R. 3 luglio 2018 n. 22)*. Documento disponibile su “Regione Sardegna”, <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51216/0/def/ref/DBR51214/>.

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2005, n. 34/5. *Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo. Documento d'indirizzo politico-amministrativo*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.R._26_luglio_2005_n._36_5_Regione_Sardegna.1375437782.pdf.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2002, n. 34/26. *L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. Criteri di programmazione relativi all'art. 14 della L.R. n. 26/1997, attinente Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.R._29_ottobre_2002_n._34_26_Regione_Sardegna.1375437783.pdf.

Deliberazione della Regione 18 aprile 2006, n. 16/14. *Limba Sarda Comuna. Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale*. Documento disponibile su “Regione Sardegna”, https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20060418155552.pdf.

Deliberazione della Regione 30 maggio 2017, n. 26/41. *Sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b). Modifica dei criteri di concessione dei contributi di cui alla Delib.G.R. n. 33/23 dell'8 agosto 2013*. Documento disponibile su “Regione Sardegna”, https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170601105023.pdf.

Legge Regionale 3 luglio 2018, n. 22, *Disciplina della politica linguistica regionale*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_22_2018_Regione_Sardegna.1532946542.pdf.

Legge Regionale 4 novembre 2022, n. 20 *Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere*

- alla comunicazione.* Documento disponibile su “Consiglio Regione Sardegna”, <https://www.consregсарdegna.it/wp-content/uploads/2022/11/LR2022-20.pdf>.
- Legge Regionale 12 gennaio 2015, n. 3 *Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.* Documento presente su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_3_2015_Regione_Sardegna.1453910210.pdf.
- Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26 *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna.* Documento presente su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/137/sa3_04_037.html.
- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale.* Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.C._10_aprile_2013_n._95_Comune_Alghero.1389708692.pdf.
- XV Legislatura (2014-2019). *Manuale Consiliare, Tomo I - La normativa.* Documento disponibile su “Consiglio Regione Sardegna”, https://www.consregсарdegna.it/wp-content/uploads/2019/10/Manuale-_Tomo_I_XV.pdf.

7.1.2.15 Sicilia

- Circolare Assessoriale 29 agosto 2001, n. 13 *Capitolo 377302: Contributi alle scuole e agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado che intendano realizzare attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi, nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del predetto dialetto. Anno scolastico 2001-2002.* Documento disponibile su “SVI BZ”, https://www.svi-bz.org/uploads/tx_bh/circ_ass_29_agosto_2001_n_13.pdf.
- Decreto Assessoriale 9 novembre 2011 *Indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi ad oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico siciliano di cui alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9.* Documento disponibile su “Legale Save the Children”, https://legale.savethechildren.it/wp-content/uploads/wpallimport/files/attachments/_DatasImport/pdf/dec.ass._9.11.2011_sicilia.pdf.
- Legge Regionale 6 maggio 1981, n. 85 *Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'isola e norme di carattere finanziario.* Documento disponibile su “Wikisource”, https://it.wikisource.org/wiki/Legge_regionale_Sicilia_6_maggio_1981,_n._85_-_Insegnamento_del_siciliano.
- Legge Regionale 9 ottobre 1998, n. 26 *Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze*

linguistiche. Contributi dell province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52. Documento presente su “FLCGIL”, <https://m.flcgil.it/files/pdf/19981009/legge-regionale-n-26-del-9-ottobre-1998-su-minoranza-linguistiche-sicilia-1879853.pdf>.

Legge Regionale 31 maggio 2011, n. 9 *Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole.* Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/139/si2_10_213.html.

7.1.2.16 Toscana

Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.* Documento presente su “Regione Toscana”, <http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?umdoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>.

Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21 *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.* Documento presente su “Consiglio Regione Toscana”, <http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?umdoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-25;21&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>.

7.1.2.17 Trentino-Alto Adige

Decreto dell'intendente scolastico per la scuola delle località ladine 9 maggio 2012, n. 109 *Criteri e programmi per lo svolgimento dell'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine.* Documento presente su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Decreto_intendente_scolastico_109_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1413280195.pdf

Decreto dell'intendente scolastico per la scuola delle località ladine 19 novembre 2019, n. 364 *Criteri e programmi per lo svolgimento dell'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina per l'accesso all'insegnamento nelle scuole e scuole dell'infanzia delle località ladine.* Documento presente su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Decreto_intendente_scolastico_364_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1413525174.pdf.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 maggio 1998, n. 10/-82/Leg. *Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo grado.* Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/D.P.G.P._11_MAGGIO_1998_ITA.1191844704.pdf.

- Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. *Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*. Documento disponibile su “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=17458>.
- Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2018, n. 61. *Emanazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018 n. 3 “Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol”*. Documento disponibile su “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”, http://www.region.trentino-s-tirol.it/Moduli/1632_D.P.Reg.61_2018.pdf.
- Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2012, n. 12/L. *Approvazione del Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L per la parte riguardante criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione* Documento disponibile su “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.R._12_L_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1375708917.pdf.
- Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2012, n. 11/L. *Approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e le minoranze linguistiche*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/D.P.R._11_L_2012_Provincia_autonoma_Bolza_.1375708916.pdf.
- Delibera 27 aprile 2009, n. 1181 *Indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia delle località ladine*. Documento disponibile su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/199453/delibera_27_aprile_2009_n_1181.aspx?view=1.
- Deliberazione della Giunta Provinciale 3 dicembre 1990, n. 7617. *Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü": modifica dello Statuto*. Documento disponibile su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/20141010/it/dgp-1990-7617§10§30/deliberazione_della_giunta_provinciale_3_dicembre_1990_n_7617/statuto_dell_istituto_ladino_di_cultura_istitut_ladin_micurà_de_r/art_2_compiti.aspx.
- Deliberazione della Giunta Provinciale 6 maggio 2013, n. 648. *Modifica dei criteri concernenti l'incentivazione delle attività educative per il gruppo linguistico tedesco e Ladino*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._648_2013_Provincia_autonoma_Bolzano.1407239147.pdf.
- Deliberazione della Giunta Provinciale 10 giugno 2014, n. 688. *Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole secondarie di primo e secondo*

- grado in lingua italiana*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._688_2014_Provincia_autonoma_Bolzano.1407240738.pdf.
- Deliberazione della Giunta Provinciale 26 maggio 1997, n. 2210. *Approvazione dello statuto del Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e storia ladina*. Documento disponibile su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20171122/it/dgp-1997-2210/deliberazione_della_giunta_provinciale_26_maggio_1997_n_2210.aspx?view=1.
- Deliberazione della Giunta Provinciale 27 aprile 2009, n. 1182. *Indicazioni provinciali per le scuole primarie e secondarie di primo grado delle località ladine*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._1182_2009_Provincia_autonoma_Bolzano.1375707095.pdf.
- Deliberazione della Giunta Provinciale 27 dicembre 2013, n. 1966. *Criteri per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca - intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*. Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Delib.G.P._1966_2013_Provincia_autonoma_Bolzano.1413534045.pdf.
- Legge Provinciale 1 giugno 1995, n. 13 *Introduzione dell'insegnamento curriculare del ladino nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche delle località ladine*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_03_069.html.
- Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 *Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia*. Documento disponibile su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=17027>.
- Legge Provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 *Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia*. Documento disponibile su “Portale del Territorio del Comun General de Fascia”, <https://www.comungeneraldefascia.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Riferimenti-normativi-su-organizzazione-e-attivita/Statuto-del-Comun-general-de-Fascia/Statuto>.
- Legge Provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 *Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_13_febbraio_97_ita.1191844512.pdf.
- Legge Provinciale 14 agosto 1975, n. 29 *Istituzione dell'Istituto culturale ladino*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_29_75_ita.1191843325.pdf.

- Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_3_2006_ITA.1191847547.pdf.
- Legge Provinciale 17 agosto 1976, n. 36 *Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_03_025.html.
- Legge Provinciale 19 giugno 2008, n. 6 *Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=18194>.
- Legge Provinciale 20 settembre 2012, n. 15 *Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/L.P._15_2012_Provincia_autonoma_Bolzano.1412596860.pdf.
- Legge Provinciale 24 settembre 2010, n. 11 *Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/104/bz5_03_100.html.
- Legge Provinciale 27 agosto 1987, n. 16 *Disciplina della toponomastica*. Documento disponibile su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=791>.
- Legge Provinciale 28 ottobre 1985, n. 17 *Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_5673.pdf.
- Legge Provinciale 29 luglio 1976, n. 19 *Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello statuto di autonomia per le popolazioni ladine della provincia di Trento*. Documento disponibile su “Minoranze linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/NormativaPAT/LP_19_76_ita.1191843489.pdf.
- Legge Provinciale 30 agosto 1999, n. 4 *Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento*. Documento disponibile su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_6290.pdf.
- Legge Provinciale 31 agosto 1987, n. 18 *Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento*. Documento disponibile su “Consiglio della Provincia Autonoma di Trento”, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=781>.
- Legge Provinciale 31 luglio 1976, n. 27 *Istituzione dell'Istituto ladino di cultura*. Documento disponibile su “Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige”, http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-1976-27/legge_provinciale_31_luglio_1976_n_27.aspx?view=1.

Legge Regionale 24 maggio 2018, n. 3 *Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol*. Documento presente su “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”, http://www.region.trentino-s-tirol.it/Moduli/269_LR3_2018.pdf.

Legge Regionale 31 ottobre 2017, n. 8 *Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich (Numero Straordinario N. 1 al B.U. n. 44/I- I.2 del 31/10/2017)*. Documento disponibile su “Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol”, <https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi/Legge-regionale-31-10-2017-n.-8>.

Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2731. Documento disponibile su “Istituto Cimbri”, <https://www.istitutocimbri.it/wp-content/uploads/2017/11/approvazione-statuto-26-novembre-2004.pdf>.

7.1.2.18 Umbria

Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 34 *Promozione e disciplina degli ecomusei*. Documento disponibile su “Regione Umbria Assemblea Legislativa”, https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=33419&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5.

7.1.2.19 Valle d'Aosta

Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 52, *Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*. Documento disponibile su “Consiglio Valle D'Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=52/98&versione=V).

Legge Regionale 8 marzo 1993, n. 12 *Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione*. Documento presente su “Consiglio Regionale della Valle D'Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=12/93&versione=V).

Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 25 *Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)*. Documento presente su “Consiglio Valle D'Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2550.

Legge Regionale 9 dicembre 1976, n. 61 *Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale*. Documento presente su “Consiglio Valle D'Aosta”, [#:~:text=Denominazione ufficiale dei comuni della,la tutela della toponomastica locale.&text=Per il comune capoluogo della,in lingua francese “Aoste”](https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=61/76&versione=V).

Legge Regionale 9 dicembre 1981, n. 79 *Contributi alle associazioni culturali valdostane*. Documento presente su “Consiglio Valle D'Aosta”,

- https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=79/81&versione=V).
- Legge Regionale 9 novembre 1988, n. 58 *Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione*. Documento presente su “Consiglio Regionale della Valle D’Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=58/88&versione=V).
- Legge Regionale 16 marzo 2006, n. 6 *Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2*. Documento presente su “Consiglio Regionale della Valle D’Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=6/06&versione=V).
- Legge Regionale 18 aprile 2008, n. 11 *Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale Valle D’Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=4561&versione=V.
- Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 47 *Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys*. Documento disponibile su “Consiglio Valle D’Aosta”, https://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2004-25_2015-07-061.pdf.
- Legge Regionale 21 dicembre 1993, n. 89 *Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta*. Documento disponibile su “Consiglio Regionale della Valle D’Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=89/93&versione=V).
- Legge Regionale 28 febbraio 2011, n. 4 *Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale)*. Documento presente su “Consiglio Regionale della Valle D’Aosta”, https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=6321.
- Legge Regionale 28 luglio 1994, n. 36, *Creazione della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes"*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, http://www.edizionieuropee.it/law/html/183/va1_07_003.html.
- Legge Regionale 1 agosto 2005 n. 18 *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/185/va4_15_105.html.
- Legge Regionale 6 ottobre 2004, n. 22 *Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all'indennità mensile di bilinguismo, e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all'indennità regionale per il prolungamento d'orario*

derivante dall'insegnamento della lingua francese. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/183/va1_06_018.html.

Legge Regionale 19 giugno 2000, n. 13 *Riconoscimento di titoli di conoscenza della lingua francese ad fini dell'accesso alle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.* Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-30&atto.codiceRedazionale=000R0609>.

Legge Regionale 24 agosto 1979, n. 60. *Rilascio dei diplomi e delle pagelle scolastiche bilingui agli alunni delle scuole e istituti della Regione.* Documento disponibile su “Edizioni Europee”, http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/183/va1_06_004.html

7.1.2.20 Veneto

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 settembre 2016, n. 94. *Nomina del Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia", articolo 5.* Documento disponibile su “BUR Regione Veneto”, <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDecretoPGR.aspx?id=330140>.

Deliberazione del Consiglio Regionale 19 ottobre 2021, n. 110 *Piano triennale 2021-2023.* Documento disponibile su “Regione Veneto”, http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/Download.aspx?name=Dgr_1501_21_AllegatoA_462067.pdf&type=9&storico=False.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 agosto 2018, n. 1191. *Approvazione Linee Guida per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma annuale degli interventi 2019 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".* Documento disponibile su “BUR Regione Veneto”, <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=376759>.

Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2011, n. 222. *Legge regionale n. 15/1994, articolo 5: Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia. Individuazione dei rappresentanti degli organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche (comma 2, lettera d) e delle associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto (comma 2, lettera e).* Documento disponibile su “Minoranze Linguistiche Provincia di Trento”, http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/Del.G.R._222_2011_Regione_Veneto.1375428431.pdf.

Legge Regionale 13 aprile 2007, n. 8 *Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto*. Documento presente su “BUR Regione Veneto”, <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=196722>.

Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 73 *Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto*. Documento disponibile su “Gazzetta Ufficiale”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/06/03/095R0141/s3>.

Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 34 *Istituzione della fondazione "Centro studi transfrontaliero" di Comelico e Sappada*. Documento presente su “BUR Regione Veneto”, <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=177277>.

Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012 n. 1 *Statuto del Veneto*. Documento disponibile su “BUR Regione Veneto”, <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLeggeStatutaria.aspx?id=239473>.

Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 51 *Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*. Documento disponibile su “Edizioni Europee”, https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/189/ve5_05_013.html.

7.2 - Dati degli informanti

<i>Codice associato</i>	<i>Nome e cognome</i>	<i>Anno di nascita</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Professione</i>	<i>Titolo di studio</i>
A	Aline Pons	1986	Pinerolo (TO)	Insegnante universitaria	Dottorato di ricerca
B	Tatiana Barolin	1979	Pinerolo (TO)	Insegnante scuola primaria	Laurea magistrale
C	Stefania Micol	1973	Pinerolo (TO)	Insegnante scuola primaria	Diploma di Istituto magistrale
D	Nadia Pons	1966	Pinerolo (TO)	Insegnante scuola primaria	Diploma di Istituto magistrale
E	Manuela Barale	1961	Torino (TO)	Insegnante scuola primaria	Diploma di Istituto magistrale
F	Stefania Baralis	1976	Cuneo (CN)	Insegnante scuola dell'infanzia	Diploma di Istituto magistrale
G	Daniela Dao	1972	Saluzzo (CN)	Insegnante scuola dell'infanzia	Diploma di Istituto magistrale
H	Marinella Baral	1952	Pinerolo (TO)	Pensionata (ex insegnante)	Diploma di Istituto magistrale
I	Rosella Pellerino	1972	Cuneo (CN)	Linguista/direttore scientifico Espaci Occitan	Laurea vecchio ordinamento, master biennale
L	Luca Pellegrino	1983	Cuneo (CN)	Musicista/insegnante di occitano	Laurea
H	Domenico Iacovo	1990	Paola (CS)	Allevatore, studente	Maturità classica
J	Gabriella Sconosciuto	1976	Belvedere marittimo (CS)	Coordinatrice del centro culturale “G. Pascale”	Laurea vecchio ordinamento

7.3 - Copia delle domande presenti nel questionario

**CONSENSO INFORMATO, DESCRIZIONE DEL PROGETTO E
QUESTIONARIO PER LA RICERCA “Sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia: disposizioni
regionali e applicazioni scolastiche (titolo provvisorio).”**

Data: _____ Il presente questionario si compone di 51 domande. _____

CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il _____

autorizzo Luisa Troncone ad utilizzare le informazioni esito di questo questionario per scopi di studio o ricerca.

Dichiaro inoltre di aver letto le informazioni sul progetto e aver compreso le finalità della ricerca: *Sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia: disposizioni regionali e applicazioni scolastiche* (titolo provvisorio).

Acconsento a completare il questionario per questo studio.

Sono consapevole che il mio coinvolgimento è di tipo confidenziale e che le informazioni raccolte durante lo studio potranno essere pubblicate, ma che nessuna informazione sarà utilizzata in modo da rivelare la mia identità. Sono consapevole che i dati saranno immagazzinati su SSD fisica. Sono consapevole di potermi ritirare dal progetto in qualsiasi momento, senza che questo influisca in alcun modo sul mio rapporto con i ricercatori, ora o in futuro.

Firma

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Titolo (provvisorio): *Sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia: disposizioni regionali e applicazioni scolastiche*.

Si occupa di questa ricerca Luisa Troncone, studentessa della Laurea Magistrale in Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne all'Università di Pavia. Lo scopo della ricerca è valutare l'applicazione delle politiche linguistiche per la salvaguardia delle lingue minoritarie nominate ed evidenziare le conseguenze della legislazione vigente in merito. L'indagine consiste in un questionario con lo scopo di sottolineare, da parte di insegnanti di lingue minoritarie, gli atteggiamenti linguistici e gli esiti della legge 482/99 e delle norme regionali. La sessione durerà tra i 15 e i 30 minuti.

Lo studio non Le darà alcun beneficio diretto, ma le informazioni da Lei fornite saranno utili per i fini della ricerca. Esso non comporterà disagi o danni per la persona. Tutto ciò che riguarda questo studio, inclusi gli esiti, sarà parte della tesi di laurea magistrale della sottoscritta. La eventuale ulteriore diffusione prevederà ulteriore aggiornamento del Suo consenso. La partecipazione è interamente volontaria. Le siamo grati per la Sua partecipazione.

Può parlare ad altre persone della ricerca fornendo loro il contatto dei ricercatori responsabili dell'indagine. Essi potranno contattarli per discutere della loro eventuale partecipazione al progetto di ricerca e ricevere il foglio informativo.

Per ulteriori informazioni può contattare: ^[1]_[5EP] Luisa Troncone: luisa.troncone01@universitadipavia.it

Qualsiasi questione relativa alla ricerca sarà trattata in maniera confidenziale e investigata a fondo, e Lei sarà informato degli esiti.

SEZIONE 1: INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Età: _____

Genere: M F preferisco non dirlo
 Luogo di nascita: _____ ()
 Luogo di residenza: ()
 Titolo di studio:
 Professione:
 Luogo di nascita dei genitori:
 Madre: Padre:
 Occupazione dei genitori:
 Madre: Padre:
 Ha trascorso periodi superiori a 5 anni in cui ha vissuto altrove? Sì No
 Se sì, dove e per quanto?

Lingue parlate (si nominino anche i dialetti):

Lingua: _____
 Livello di competenza:
 -è in grado di comprendere agevolmente un discorso parlato: Sì No
 -e di sostenere agevolmente un discorso parlato: Sì No
 -è in grado di scrivere e leggere quella lingua: Sì No
 Lingua: _____
 Livello di competenza:
 -è in grado di comprendere agevolmente un discorso parlato: Sì No
 -e di sostenere agevolmente un discorso parlato: Sì No
 -è in grado di scrivere e leggere quella lingua: Sì No
 Lingua: _____
 Livello di competenza:
 -è in grado di comprendere agevolmente un discorso parlato: Sì No
 -e di sostenere agevolmente un discorso parlato: Sì No
 -è in grado di scrivere e leggere quella lingua: Sì No
 Lingue parlate dai genitori (si nominino anche i dialetti):
 Madre:
 Padre:

SEZIONE 2: ATTEGGIAMENTI

- 1) Come ha imparato la lingua di minoranza? (può barrare anche più di una casella)
 Me l'hanno insegnata i miei genitori quando ero bambino/a
 L'ho imparata a scuola
 Per interesse personale/studio universitario
 Altro, specificare
 1b) Da piccolo/a ha imparato prima:
 La lingua di minoranza
 Italiano
 Dialecto del luogo
 Altro, specificare
 1c) Per Lei è più facile parlare:
 La lingua di minoranza
 Italiano
 Dialecto del luogo
 Altro, specificare
 2) Secondo Lei, nel suo Comune la gente parla più:
 ragazzi tra loro Italiano Lingua minoritaria Dialecto locale
 Adulti tra loro Italiano Lingua minoritaria Dialecto locale
 anziani Italiano Lingua minoritaria Dialecto locale
 in generale Italiano Lingua minoritaria Dialecto locale
 3) Ha frequentato corsi della lingua minoritaria? Sì No
 3a) Se sì, in che contesto (può barrare anche più di una casella)?
 Scuola

- Corsi organizzati dal Comune/Regione
 Università
 Corsi organizzati da enti promotori del patrimonio
 Altro, specificare _____
- 4) Esiste uno sportello linguistico nel suo comune? Sì No
 4a) Se sì, Le è mai capitato di usufruirne? Sì No
 4b) Se sì, a che scopo? (può barrare anche più di una casella)
 Supporto burocratico
 Progetti per il patrimonio linguistico e culturale locale
 Lavoro
 Altro, specificare _____
- 5) Sono presenti cartelli bilingui sul territorio? Sì No
 6) Sono organizzati eventi che valorizzano il patrimonio linguistico del territorio? Sì No
 6a) Se sì, che tipo di eventi? (Può barrare più di una risposta)
 Festival del folklore
 Convegni e conferenze
 Festival musicali
 Altro, specificare _____
- 7) Ci sono libri e/o giornali pubblicati nella lingua minoritaria?
 Sì
 No
- 7a) Se sì, che tipo di pubblicazioni sono?
 Scientifiche
 Quotidiani
 Romanzi
 Varie
 Altro, specificare _____
- 8) Usa spesso la lingua minoritaria su internet (social network, whatsapp, forum)?
 Sì
 No
- 8a) Se sì, per quali scopi?
 Maggiore espressività
 Per termini il cui nome italiano mi sfugge in quel momento
 Per esprimere la mia appartenenza a questa comunità
 Per non essere compreso da chi non la parla
 Altro, specificare _____
- 9) Quale lingua parla di più a casa?
 10) E con la famiglia?
 11) E con gli amici?
 12) E con estranei?
 13) Con chi usa più spesso la lingua di minoranza?
 14) Usa/userebbe la lingua di minoranza con i suoi figli?
 Sì
 No
- 14a) Perché?
 15) E, se ne ha/avesse, la userebbe con i suoi nipoti?
 Sì
 No
- 15a) Perché?
 16) Da quel che sa, quanto è comune insegnare la lingua di minoranza ai propri figli?
 Molto, tutte le persone che conosco l'hanno insegnata/hanno intenzione di insegnarla ai figli
 Abbastanza, quasi tutte le persone che conosco l'hanno insegnata/hanno intenzione di insegnarla ai figli
 Poco, quasi nessuno tra le persone che conosco l'hanno insegnata/hanno intenzione di insegnarla ai figli
 Per nulla, nessuno tra le persone che conosco l'hanno insegnata/hanno intenzione di insegnarla ai figli

17) Chi crede che siano i più propensi ad insegnarla ai figli (giovani o anziani, persone più o meno istruite, uomini o donne)?

18) Perché?

19) Come pensa che i comuni limitrofi percepiscano la lingua?

Positivamente

Negativamente

Altro, specificare:

20) Cosa pensa di persone esterne al comune che vorrebbero imparare la lingua minoritaria?

Favorevole

Sfavorevole

Neutrale

Altro, specificare:

20a) Perché?

SEZIONE 3 — RISERVATA AI NATI PRIMA DEL 1999

21) Ha notato differenze nella percezione della lingua prima e dopo la tutela?

Sì

No

22) Se sì, specificare:

23) Quale Le sembra che sia il sentimento prevalente nei confronti della lingua di minoranza? Perché?

24) Come era la situazione quando Lei era bambino/a? In cosa era diversa e come crede sia cambiata la percezione della lingua rispetto ad allora?

25) Lei direbbe che oggi è insegnata più o meno volentieri di prima? Perché lo crede?

26) Pensa che la lingua minoritaria stia scomparendo?

Sì

No

Altro, specificare

SEZIONE 4: SEZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLA LM

27) In quale scuola insegna? Comune di _____ (___).

28) Quale/i lingua/e minoritaria/e è/sono presente/i sul territorio?

29) Quale lingua minoritaria insegna?

30) La lingua di minoranza è insegnata in tutte le scuole del luogo?

Sì

No

30a) Se no, perché?

non c'è nessuna lingua di minoranza su quel territorio

l'insegnamento della lingua di minoranza non è importante
non abbiamo richiesta dalle famiglie

vorremmo farlo ma non abbiamo abbastanza fondi

Altro, specificare

30b) Se sì, da quanti anni?

31) In quante classi della sua scuola è attualmente presente l'insegnamento della/nella lingua di minoranza?

32) Insegna altre materie oltre alla lingua minoritaria?

Sì

No

32a) Se sì, quali?

33) Che tipo di insegnamento è utilizzato per la lingua di minoranza?

Formale

Veicolare (metodologia CLIL)

Non so, perché

34) In questo anno scolastico (2022/23) quante ore di insegnamento DELLA lingua di minoranza sono previste in totale?

35) In questo anno scolastico (2022/23) quante ore di insegnamento NELLA lingua di minoranza sono previste in totale?

36) Quanti sono i docenti coinvolti nell'insegnamento della/nella lingua di minoranza?

precari
di ruolo
esterni

Altro, specificare:

37) Come sono reclutati gli insegnanti?

38) L'insegnamento della lingua di minoranza è su base volontaria o obbligatoria?

Volontaria

Obbligatoria

Altro, specificare:

39) Si tiene in orario scolastico o extra-scolastico?

Scolastico

Extra-scolastico

Altro, specificare:

40) È materia curricolare o extra-curricolare?

Curricolare

Non curricolare

Altro, specificare:

41) Che tipo di materiale didattico è utilizzato?

Fotocopie e altro materiale autoprodotta

libri a stampa prodotti dalla scuola o da istituzioni culturali locali

libri a stampa prodotti fuori dalla comunità o da stati esteri

Se possibile, si richiede in allegato un esempio di qualche pagina del materiale didattico utilizzato, esclusivamente a scopo conoscitivo e con garanzia di non diffusione.

42) L'insegnamento è di tipo formale (insegnamento delle regole grammaticali e della grafia con metodi simili all'insegnamento di altre lingue straniere) o informale (tramite materie non linguistiche, esempio: insegnamento della storia in lingua)?

43) I programmi didattici sono più incentrati sulla trasmissione della cultura locale o sull'insegnamento della lingua?

Cultura

Lingua

44) Che tipo di riscontro ha avuto dai suoi alunni?

45) Fino a che classe è insegnata?

46) Per quante ore settimanali è insegnata la lingua di minoranza?

1

2

3

4 o più

Altro, specificare:

47) Per l'insegnamento della/ nella lingua di minoranza vi avvalete di fondi messi a disposizione dalla legge 482/99?

Sì

No

48) In che proporzione incidono i fondi della legge 482/99 sul totale dei finanziamenti?

Totalmente

in maggioranza

In parte rilevante

in parte minima

49) Da quali altri enti provengono i finanziamenti?

Regione

Provincia

Comune

Altri enti territoriali

Scuola stessa

Privati

Non ci sono altri finanziamenti

50) Che tipo di progetti sono stati finanziati negli ultimi anni?

Ringraziamenti

Ringrazio in primo luogo la mia relatrice, la prof.ssa Fiorentini, per la pazienza e l'interesse verso il mio lavoro e la dedizione verso il suo, che mi ha portato ad interessarmi ad un argomento che mai avrei creduto potesse essere interessante: le lingue minoritarie. Insieme a lei, ringrazio anche la prof.ssa Combei, che ha da subito dimostrato fiducia in me e nelle mie capacità (e non ho ancora capito perché le persone credono tanto in me). Ringrazio anche tutte le altre prof.sse del corso, perché da ognuna ho imparato qualcosa, qualcosa che non sempre è stato solo accademico, ma da cui ho potuto vedere approcci diversi. Un po' ringrazio anche la prof.ssa del liceo dove ho svolto il mio tirocinio, che mi ha mostrato la bellezza dell'insegnare e la sua passione, nonostante i lati negativi del mestiere.

Ringrazio il Collegio, luogo che ho chiamato *casa* negli ultimi due anni, e che mi ha dato la possibilità di studiare quello che davvero volevo studiare, ma che mi ha anche fatto conoscere persone fantastiche, con cui ho condiviso ogni pasto e ogni lamentela, ogni ora di studio e ogni pausa caffè: Anastasia, Benedetta, la mia madrina, Chiara. Risate e dilemmi morali, programmi di studio non rispettati e insalate lente da mangiare ci hanno regalato qualche ora di svago.

Ringrazio poi anche Emilio, che ha sempre una parola saggia e che mi ha dato prospettive nuove sulle mie scelte.

Ringrazio Paola: la cara Federico II ci ha unite e noi, imperterrite, pur con strade diverse, non ci siamo più allontanate davvero; da quell'esame di Lingua e linguistica tedesca I, impaurite dalla BP e dalla G, ne abbiamo fatta di strada (ma il tedesco ancora non lo parliamo).

Ringrazio Chicco, che ha ascoltato pazientemente ogni problematica ed è sempre stato pronto a sostenermi, durante tutto il mio percorso, con cui posso condividere ogni pensiero, perché mi sento sempre al sicuro, anche quando faccio programmi improponibili e ho prospetti folli. Ringrazio anche la sua famiglia, che ormai un po' è anche la mia.

Un ringraziamento speciale, però, va alla mia famiglia, che ha sempre creduto in me più di quanto ci credessi io, di cui io sono più orgogliosa di quanto lo siano loro di me. Mi hanno insegnato che non importa se hai un bagaglio diverso, perché ogni cassetta degli attrezzi contiene qualcosa che serve sempre, e non si può mai sapere davvero, nella vita, quale attrezzo ti servirà.

Ringrazio Mario, che è sempre la prima persona che chiamo quando succede qualcosa, che so che sarà sempre la mia spalla forte.

Spero che non sarà l'ultima volta che scrivo dei ringraziamenti, quindi meglio se mi fermo qui, per ora. Però voglio aggiungere che sono grata alla vita, e sono fortunata, perché ho avuto tanti privilegi che non sono riservati a tutti, e questo non è merito mio.

Grazie.